

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO

## DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

### INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II) .....	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (V e VII) .....	»	4
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	5
GIUSTIZIA (II) .....	»	14
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	24
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	30
FINANZE (VI) .....	»	44
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	45
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	46
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	48
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	49
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	70
AFFARI SOCIALI (XII) .....	»	79
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	91
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE .....	»	93

**N. B.** Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Italia dei Valori: IdV; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, La Discussione): PT; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE .....	<i>Pag.</i>	205
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUB- BLICA .....	»	206
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	207

## COMMISSIONI RIUNITE

### I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

#### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli e C. 4434 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione. C. 199 cost. Cirielli, C. 250 cost. Bernardini, C. 1039 cost. Villecco Calipari, C. 1407 cost. Nucara, C. 1745 cost. Pecorella, C. 2053 cost. Calderisi, C. 2088 cost. Mantini, C. 2161 cost. Vitali, C. 3122 cost. Santelli, C. 3278 cost. Versace, C. 3829 cost. Contento e C. 4275 cost. Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Giovedì 21 luglio 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.10.

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente della I Commissione, Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.**

**C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli e C. 4434 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione.**

**C. 199 cost. Cirielli, C. 250 cost. Bernardini, C. 1039 cost. Villecco Calipari, C. 1407 cost. Nucara, C. 1745 cost. Pecorella, C. 2053 cost. Calderisi, C. 2088 cost. Mantini, C. 2161 cost. Vitali, C. 3122 cost. Santelli, C. 3278 cost. Versace, C. 3829 cost. Contento e C. 4275 cost. Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

## COMMISSIONI RIUNITE

### V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VII (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani, in merito all'attuazione della risoluzione n. 8-00099, approvata il 25 novembre 2010 dalle Commissioni riunite V e VII (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione*) ..... 4

#### AUDIZIONI

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente della V Commissione Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani.*

#### **La seduta comincia alle 14.25.**

**Audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani, in merito all'attuazione della risoluzione n. 8-00099, approvata il 25 novembre 2010 dalle Commissioni riunite V e VII.**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Mario MANTOVANI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, Emerenzio BARBIERI (PdL), Remigio CERONI (PdL), Massimo VANNUCCI (PD), Giuseppe Francesco Maria MARINELLO (PdL), Maria Teresa ARMOSINO (PdL), Manuela GHIZZONI (PD), Roberto SIMONETTI (LNP), Rosa DE PASQUALE (PD), Pier Paolo BARETTA (PD) e Renato CAMBURSANO (IdV).

Il sottosegretario Mario MANTOVANI, replicando, fornisce ulteriori chiarimenti e precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il sottosegretario per gli elementi informativi forniti e dichiara conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 15.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## I COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia. Emendamenti testo unificato C. 169-582-583-1129-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	5
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Emendamenti ulteriore nuovo testo C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	6
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	13
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6
Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6
SEDE REFERENTE:	
Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	11
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12

##### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 9.45.**

**Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia. Emendamenti testo unificato C. 169-582-583-1129-A.** (Parere all'Assemblea). (*Esame e conclusione – Parere*).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che l'emendamento 1.100 della Commissione contenuto nel fascicolo n. 3 non presenta profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

**Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.**

**Emendamenti ulteriore nuovo testo C. 2393 Psicchio.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, illustra gli emendamenti 1.1, 1.2, 3.1 e 6.1 del relatore, approvati dalla Commissione di merito in linea di principio nella seduta del 20 luglio 2011 e trasmessi ai fini del prosieguo della discussione in sede legislativa, e propone di esprimere su di essi parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 9.55.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU  
ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.**

**Atto n. 365.**

(Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.**

**Atto n. 373.**

(Rilievi alla II Commissione).

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.25.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il ministro per le pari opportunità Maria Rosaria Carfagna.*

**La seduta comincia alle 14.25.**

**Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.**

**C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Psicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Psicchio e C. 4194 Veltroni.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 luglio 2011.

Salvatore VASSALLO (PD) ricorda che in Italia i partiti politici non sono soggetti a nessuna disciplina, nonostante svolgano un ruolo pubblico di fondamentale importanza. Alcuni di essi si sono dati norme volte a garantire la democrazia interna, ma questo è avvenuto su base volontaria e non per obbligo di legge. Questo è stato fino ad oggi possibile in quanto l'articolo 49 della Costituzione è stato tradizionalmente inteso nel senso che ai partiti è richiesto soltanto di competere *tra loro* con metodi democratici, e quindi civilmente e senza il ricorso alla violenza, e non anche di assicurare al loro interno la democrazia. Questa interpretazione del dettato costituzionale trova avallo nei lavori dell'Assemblea costituente, nella quale si raggiunse un accordo compromissorio per non inserire nella Costituzione in modo espresso il vincolo, per l'esistenza dei partiti, della democrazia interna. Infatti alcuni partiti – e innanzitutto il Partito comunista italiano – non avevano una organizzazione interna effettivamente libera e democratica e temevano quindi che gli altri partiti potessero invocare questo fatto per porli fuori legge. L'accordo fu quindi nel senso che la vita interna dei partiti fosse un affare privato dei partiti stessi.

Osserva che le circostanze che erano alla base di questa interpretazione dell'articolo 49 sono venute meno, mentre ne sono sopraggiunte altre, le quali impongono una lettura evolutiva del citato articolo, in base alla quale l'obbligo di « concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale » non deve riguardare solo la dialettica tra i partiti, ma anche la vita interna di ciascun partito. È quindi giunto il momento di stabilire una disciplina pubblicistica dei partiti, in particolare con riferimento alla selezione dei candidati, che è un'attività di rilievo costituzionale. Occorre che il finanziamento pubblico dei partiti sia subordinato alla condizione che questi, nella selezione dei candidati, che è appunto un'attività di interesse pubblico generale, procedano in forme tali da assicurare la democrazia. In questo senso si orienta la

proposta di legge presentata dal suo gruppo (C. 4194), la quale condiziona l'erogazione di una parte consistente di finanziamenti all'utilizzo, da parte dei partiti, delle elezioni primarie come strumento per la selezione dei candidati per le campagne elettorali.

Rileva, al riguardo, che le elezioni primarie, come le intende il suo partito, si distinguono da altre forme, non necessariamente non democratiche, di selezione dei candidati in virtù di alcune caratteristiche a suo avviso essenziali: quella di essere aperte, e quindi non riservate agli iscritti al partito, e quella di essere basate su un sistema chiaro, quello uninominale maggioritario, tale da porre l'elettore, anche il meno attento alle questioni politiche, di fronte a una scelta chiara tra più persone che egli è messo in condizione di conoscere. Alcuni sostengono che le primarie aperte a tutti sono esposte al rischio di inquinamenti, nel senso che potrebbero parteciparvi anche i sostenitori di partiti diversi da quello che svolge le primarie: a suo avviso, questo rischio sarebbe fortemente mitigato nel momento in cui tutti i partiti svolgessero elezioni primarie lo stesso giorno alla stessa ora. In ogni caso, la soluzione della registrazione preventiva dei partecipanti al voto non è a suo parere utile ad evitare il rischio e anzi lo accrescerebbe in quanto non impedirebbe a gruppi organizzati di registrarsi per inquinare le primarie di un partito rivale.

Infine, sottolinea che le elezioni primarie non possono in ogni caso neutralizzare gli effetti obbrobriosi della riforma elettorale Calderoli, con le sue liste bloccate, la quale, più che modificata, deve essere abrogata.

Maria Piera PASTORE (LNP) rileva che le proposte di legge in esame tendono a configurare i partiti politici come soggetti pubblici, tra l'altro imponendo l'adozione di uno statuto con atto pubblico: al riguardo fa presente che lo statuto della

Lega Nord Padania e le sue modificazioni sono stati adottati con atto pubblico rogato da un notaio. Lo statuto è certamente un elemento essenziale alla vita di un partito, e del resto i partiti già ora si dotano di propri statuti.

Alcune proposte prevedono poi la presentazione, assieme allo statuto, anche del simbolo del partito e della relativa denominazione: al riguardo fa presente che il simbolo e la denominazione possono cambiare in occasione delle diverse campagne elettorali per esigenze varie, per cui imporre la registrazione finirebbe con il limitare l'autonomia del partito.

Non condivide poi la previsione di una disciplina speciale per i piccoli partiti a base locale o per le liste civiche, considerato che partiti o liste di questo genere sono spesso costituiti dai partiti maggiori nell'ambito delle strategie di una campagna elettorale.

Esprime perplessità anche sulla introduzione del principio di non confondibilità del simbolo del partito, atteso che la legge elettorale già vieta l'uso di simboli confondibili con quelli di altri partiti, ma questo non impedisce, di fatto, la presentazione, ad ogni tornata elettorale, di liste « patacca » che hanno la sola funzione di attirare a una forza politica i voti degli elettori più sprovveduti, inducendoli in errore rispetto alla lista per cui stanno votando.

Esprime altresì perplessità sull'introduzione di obblighi in relazione alle procedure di iscrizione e alle esclusioni, sottolineando come, in ogni caso, lo statuto del suo partito già consenta l'iscrizione anche agli stranieri, purché maggiorenni.

Quanto alle norme volte a tutelare le minoranze all'interno del partito, ritiene che si tratti di un profilo la cui disciplina debba spettare unicamente al partito, nell'esercizio della sua autonomia.

Quanto al finanziamento pubblico, premesso che il suo partito ha la massima attenzione per l'esigenza di contenimento delle spese per la politica, ritiene tuttavia che subordinare parti ingenti del finan-

ziamento all'adozione delle elezioni primarie sia un'ingerenza grave nella autonomia dei partiti.

Reputa sbagliato, poi, prevedere l'erogazione dei rimborsi anche nel caso di referendum che non raggiungano il quorum, perché questo incentiva la iniziativa di referendum pretestuosi, promossi al solo fine di ottenere i finanziamenti pubblici.

In definitiva, ritiene che le norme sulla vita interna dei partiti contenute nelle proposte di legge in esame impongono in parte cose che i partiti già fanno, come adottare gli statuti in forma pubblica, e in parte cose che devono invece restare riservate all'autonomia dei partiti. Si tratta quindi di norme che irrigidiscono ingiustificatamente la vita dei partiti, nel tentativo forse di risolvere problemi interni a singoli partiti: se un partito ritiene, ad esempio, che si debba dare maggior spazio ai giovani o alle donne, nulla oggi impedisce che lo faccia autonomamente. Quanto alla legge elettorale, cui ha fatto riferimento il deputato Vassallo, osserva che essa non impedisce lo svolgimento delle elezioni primarie ai partiti che vi vogliano ricorrere ai fini della formazione delle liste bloccate.

Concludendo, ricorda che iscriversi a un partito è una scelta libera, con la quale si esprime una autonoma adesione ai valori e alle idee di quel partito e alla sua organizzazione interna, per cui imporre una regolamentazione esterna a un partito è, a suo parere, una assurdità. Esprime pertanto una forte perplessità su tutte le proposte di legge presentate.

Ugo SPOSETTI (PD) esprime preliminarmente un vivo ringraziamento alla Commissione per l'esame delle proposte di legge in materia di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione ed esprime l'auspicio che il relatore possa giungere a sottoporre un testo unificato alla Commissione. Si tratta, infatti, della prima volta dall'entrata in vigore della Costituzione che in Parlamento si svolge una discussione sull'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Discussione frenata in passato da

un atteggiamento difensivo e astensionistico dei partiti politici, teso a anteporre allo strumento legislativo la non interferenza con la libera dialettica politica interna. Nei fatti, però, tale atteggiamento non ha certamente favorito né comportamenti politici etici, né il rapporto dei partiti politici con i cittadini.

Pone alcune domande a cui, a suo avviso, è necessario dare una risposta: chi è il partito, come si riconosce, quando, come e dove si costituisce, come vive (con riferimento alla democrazia interna), di cosa vive, come e dove si forma la sua classe dirigente (aspetto quello della formazione considerato fondamentale dai padri costituenti) e infine come vivono i partiti nel resto dell'Europa.

Sottolinea come il riconoscimento giuridico dei partiti, che è alla base della proposta di legge n. 3809 di cui è primo firmatario, non sia un fatto superfluo come potrebbe sembrare. La proprietà del simbolo, la legittimazione del nome sono elementi rilevanti, come dimostrano le vicissitudini processuali di piccoli gruppi politici a livello locale che hanno usato simboli di partiti storici della politica italiana.

Riguardo al principio di democraticità interna, rileva come ai tempi dell'Assemblea costituente era normale che non fosse apprezzato il controllo esterno sui partiti, controllo oggi necessario, tanto che sarebbe apprezzabile anche solo l'approvazione da parte del Parlamento di questa parte delle proposte di legge in esame.

Con riferimento al meccanismo della raccolta di firme per la presentazione delle liste elettorali che, specialmente negli ultimi tempi, non si è rivelato molto efficace, la proposta di legge n. 3809 di cui è primo firmatario ne propone l'abolizione. È sufficiente, a suo avviso, la prova della proprietà di nome e simbolo della lista elettorale.

Sull'introduzione delle primarie per la scelta dei candidati, la sua proposta di legge le ritiene necessarie, per la salvaguardia del principio di democraticità interna e per realizzare una scelta che sia quanto più possibile condivisa e che in-

stradi il processo di formazione degli eletti al Parlamento in un'ottica di difesa della dignità e del lavoro del parlamento e del singolo parlamentare. La difesa dell'istituzione Parlamento e della sua dignità Parlamento è infatti un elemento fondamentale che negli ultimi mesi non ha avuto, a suo parere l'attenzione dovuta, come da lui segnalato al Presidente della Camera.

Sul problema delle risorse, ricorda che un partito ha quattro aree di attività: organizzazione, comunicazione, risorse e progetto politico. La disciplina introdotta dalla proposta di legge n. 3809 nasce dall'analisi dei sistemi vigenti negli altri Paesi europei e nella scelta del sistema tedesco. La base della proposta è la separazione tra politica e amministrazione, separazione necessaria come dimostra la storia degli ultimi trenta anni e valvola di salvaguardia vicendevole. Nella proposta di legge n. 3809 vengono proibiti i contributi ai partiti politici e vengono costituite, sulla falsariga dell'esperienza tedesca, le fondazioni, enti separati dai partiti e con un proprio bilancio, a cui confluiscono le erogazioni esterne.

Ritiene senz'altro necessaria una certa sobrietà nei comportamenti di chi svolge attività politica. Al tempo stesso, ritiene che non sia non è attribuibile ai partiti, come è stato fatto, tutto quello che è avvenuto in Italia negli ultimi decenni.

Preannuncia l'intenzione di presentare un progetto di riforma dell'articolo 69 della Costituzione in materia di indennità dei parlamentari; ritiene infatti che il Parlamento possa adottare uno statuto parlamentare che comprenda anche l'aspetto dell'indennità, come quello adottato dal Parlamento europeo nel 2009.

Conclude citando un'affermazione resa alcuni mesi fa dal Presidente Napolitano che evidenziava il grave impoverimento culturale dei partiti e della loro funzione e come il problema odierno sia che i partiti non riescano più ad essere quello che erano in passato, a causa del divorzio tra politica e cultura, della rottura reciproca del loro rapporto negli ultimi venti anni. Ricostruire questo rapporto costituisce una priorità per la società italiana.

Mario TASSONE (UdCpTP) ringrazia il relatore per l'ottimo lavoro svolto nella relazione introduttiva, con la quale ha sintetizzato con grande chiarezza le diverse proposte in esame, ciascuna portatrice di un proprio contributo al dibattito.

Ricorda che della democrazia interna dei partiti e della necessità di prevederne una disciplina di legge si parla ormai da tempo e già ne discussero i costituenti, che approdarono all'attuale testo dell'articolo 49 dopo un approfondito confronto, nel quale si valutò anche se configurare i partiti alla stregua di organi costituzionali. È importante quindi capire se la discussione in atto debba soltanto aggiungersi a quelle svolte in passato o se ci sia l'effettiva volontà di arrivare ad una legge.

Quanto all'esigenza del rispetto, da parte dei partiti, della democrazia, osserva che senza dubbio i partiti, come ogni altra associazione, devono garantire il rispetto della Costituzione e quindi anche dei principi della democrazia, tanto più nel momento in cui, come è accaduto in Italia, i partiti hanno assunto un ruolo straordinario, fin quasi ad identificarsi, in certi momenti, con lo Stato.

È però riduttivo, a suo avviso, considerare i partiti come associazioni la cui funzione primaria o essenziale è quella della selezione dei candidati. I partiti possono concorrere come anche non concorrere alle elezioni: non necessariamente, cioè, devono presentare liste elettorali. Il loro compito è di elaborare un progetto politico e di formare la classe politica per contribuire a determinare la politica nazionale. Il punto è che, anziché perseguire questo interesse pubblico, i partiti talora inseguono la mera gestione del potere, ed è questo che ha rotto il legame con il corpo elettorale. Si è affermata cioè la tendenza a salvaguardare interessi corporativi piuttosto che quelli generali. Il sistema elettorale, in questo, non è ininfluente.

Osserva quindi che le proposte in esame dettano una disciplina spesso assai dettagliata, col rischio di irrigidire la vita dei partiti, in contraddizione con l'obiettivo dichiarato di restaurare il legame con

la società civile, la quale è fluida, dinamica, in trasformazione. D'altra parte l'eccessivo irrigidimento delle regole interne del partito porterebbe davanti ai giudici ogni dissidio interno al partito, con la conseguenza di rimettere al potere giurisdizionale le decisioni attinenti alla vita dei partiti, che appartengono a una dimensione diversa. In definitiva, l'attuale assetto non impedisce ai partiti di svolgere le primarie. Certo le primarie sono essenziali se la funzione dei partiti è ridotta a quella di comitati elettorali, ma a suo avviso i partiti devono essere altro. Quanto poi alle quote rosa e a quelle per i giovani, si dichiara personalmente contrario: si tratta di ipocrisie che non intende appoggiare.

In conclusione, pur con tutte le perplessità accennate, assicura la piena disponibilità del suo gruppo a un confronto aperto.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali.**

**C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 luglio 2011.

Maria Piera PASTORE (LNP) condivide la finalità comune delle proposte di legge, che è quella di assicurare una maggiore presenza delle donne nella politica, così da adeguare la rappresentanza politica del paese alla sua effettiva realtà, che vede le donne sempre più presenti con ruoli di rilievo e responsabilità nell'economia e nella cultura, e da ottemperare agli indirizzi dell'Unione europea e degli organismi internazionali, che sottolineano il ritardo dell'Italia in questo campo.

Per inciso, rileva che il suo partito è storicamente contrario alle quote rosa, e su questo punto è forse opportuno, a suo avviso, avviare una riflessione interna.

Quanto agli strumenti mediante i quali le proposte in esame perseguono la promozione delle pari opportunità, ritiene preferibile quello della doppia preferenza rispetto a quello della quota di lista. Preferisce quindi la proposta di legge C. 4254 Lorenzin, che si limita a prevedere la rappresentanza di entrambi i sessi nelle liste, a pena di inammissibilità delle stesse, insieme con la doppia preferenza. È in ogni caso necessario chiarire se la doppia preferenza debba essere espressa all'interno della stessa lista o possa esserlo con riferimento a due liste diverse.

Per quanto riguarda poi la scelta di stabilire discipline diverse per i comuni sopra e sotto i 15 mila abitanti, rileva che il panorama dei comuni sotto i 15 mila abitanti è molto vario e che sarebbe meglio stabilire un tetto più basso, a 5 mila abitanti.

Ritiene poi necessario studiare un diverso sistema per le province. Infatti, considerato che il sistema elettorale dei consigli provinciali si basa su liste bloccate e non è quindi possibile inserire l'opzione della preferenza di genere senza modificare il sistema stesso, le proposte in esame si limitano a introdurre nella normativa vigente la quota di lista, che però, come ha già detto, non è a suo avviso utile al risultato, in quanto è sufficiente, per eludere l'obiettivo, candidare le donne in collegi elettorali perdenti.

Rileva, ancora, che sarebbero importanti anche norme per le pari opportunità nell'Assemblea capitolina, oltre che nella Giunta capitolina.

Sulla promozione della parità nella rappresentanza delle giunte degli enti locali, condivide il disegno di legge governativo che novella l'articolo 6, comma 3, del testo unico degli enti locali sostituendo il termine « promuovere » con il termine « garantire », in modo da rafforzare il principio, delegando le norme statutarie ad assicurarne il rispetto effettivo, ferma restando l'autonomia degli enti locali nel

definire le misure a ciò necessarie. Si dovrebbero però prevedere anche meccanismi sanzionatori in caso di inadempimento.

Per quanto riguarda le proposte attinenti ai consigli regionali, esprime perplessità ricordando come la materia elettorale regionale sia materia rimessa all'autonomia regionale, pur nel limite dei principi stabiliti con legge dello Stato. Occorre quindi su questo una riflessione aggiuntiva.

Quanto infine alla previsione secondo cui l'atto di nomina della commissione di concorso deve essere inviato alla consigliera di parità per assicurare una forma di vigilanza sulle nomine stesse, osserva che si dovrebbe piuttosto prevedere la nullità dei concorsi in cui siano state nominate commissioni nelle quali, in violazione della legge, non sia assicurata la presenza di donne o, se del caso, di uomini.

In conclusione, dichiara la disponibilità del suo gruppo e la propria personale a collaborare per far sì che le donne siano effettivamente rappresentate negli organi politici del paese.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.**

**C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 12 di mercoledì 20 luglio.

Comunica che sono stati presentati tre emendamenti a prima firma Favia che incidono sul comma 2 dell'articolo 1 del

provvedimento (già articolo 43 del testo approvato dalla Camera), comma non modificato dal Senato. Tali emendamenti, in quanto volti a modificare disposizioni del testo approvate dalla Camera e non modificate dal Senato, e per le quali si è quindi già realizzato il criterio della doppia lettura conforme costituzionalmente richiesto per l'approvazione delle leggi, sono da considerare irricevibili e non saranno pertanto pubblicati nell'allegato al resoconto della seduta odierna.

Non essendoci pertanto emendamenti da porre in votazione, il testo sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province.**

**C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 luglio 2011.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.45.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Giovedì 21 luglio 2011.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ALLEGATO

**Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista (emendamenti ulteriore nuovo testo C. 2393 Pisicchio).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminati gli emendamenti 1.1, 1.2, 3.1 e 6.1 del relatore, approvati in linea di principio, all'ulteriore nuovo testo della proposta di legge C. 2393 Pisicchio, re-

cante « Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista »;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Emendamenti C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) (*Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole*) ..... 14

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Atto n. 376 (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 15

*ALLEGATO (Proposta di parere del relatore)* ..... 18

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 373) (*Deliberazione*) ..... 16

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 373).

Audizione del dottore Antonio Balsamo, magistrato della Corte di cassazione, di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane, nonché di rappresentanti delle associazioni: Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Fondazione Rocco Chinnici, Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre onlus e Avviso pubblico – Enti locali per la formazione civile contro le mafie (*Svolgimento e conclusione*) ..... 16

##### SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 21 luglio 2011. – Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

##### **La seduta comincia alle 12.55.**

**Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista.**

**Emendamenti C. 2393 Pisicchio.**  
(Parere alla VII Commissione).

*(Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roberto RAO (UdCpTP), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimersi sugli emendamenti approvati in linea di principio dalla VII Commissione in sede legislativa, in relazione alla proposta di legge C. 2393 Pisicchio, in materia di ordinamento della professione di giornalista, sulla quale la Commissione giustizia aveva espresso un parere favorevole con condizioni ed osservazioni nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione di merito.

Ricordato che la Commissione di merito aveva comunque accolto sostanzialmente le condizioni ed osservazioni della Commissione, fa presente che la Commissione è oggi chiamata ad esprimersi unicamente sugli emendamenti approvati in linea di principio.

Gli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore sono diretti a modificare l'articolo 1 in materia di iscrizione nel registro dei praticanti dei giornalisti, senza peraltro modificare sostanzialmente l'articolo 1 della proposta di legge approvata in sede referente, apportando ad essa delle modifiche meramente formali.

Ha un contenuto invece sostanziale l'emendamento 3.1 del relatore, volto a sopprimere l'articolo 3 della proposta di legge che era diretto ad istituire una commissione deontologica nazionale competente per le decisioni sui reclami contro le deliberazioni dei Consigli regionali in materia disciplinare.

L'emendamento 6.1 contiene invece delle modifiche di natura più che altro formale inerenti all'adozione di un regolamento da parte del Governo al fine di adeguare la normativa secondaria vigente che disciplina le domande di ammissione alla prova professionale.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sulle predette proposte emendative.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 13.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati.*

**La seduta comincia alle 13.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.**

**Atto n. 376.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 20 luglio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il rappresentante del Governo ha assicurato che la Commissione potrà utilmente esprimere il proprio parere entro la seduta di martedì 26 luglio prossimo, per quanto il termine sia scaduto ieri.

Avverte che il relatore ha presentato una proposta di parere che tiene conto delle numerose ed approfondite audizioni che si sono svolte nella seduta di martedì scorso *(vedi allegato)*.

Salvatore TORRISI (Pdl), *relatore*, precisa come la propria proposta di parere rappresenti una base di lavoro, certamente aperta ad ulteriori contributi dei colleghi commissari e del Governo.

Donatella FERRANTI (PD) ringrazia il relatore per avere redatto una base di lavoro sulla quale sarà possibile ragionare in vista dell'approvazione di un parere e per la sua disponibilità ad integrare tale proposta con ulteriori rilievi che il PD certamente non mancherà di rappresentare. Preannuncia in ogni caso la presentazione di una proposta alternativa di parere.

Il sottosegretario Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI esprime apprezzamento per il lavoro di sintesi realizzato dal relatore con la sua relazione, che si riserva di approfondire.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

**La seduta comincia alle 14.35.**

**Indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 373).**

*(Deliberazione).*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, sulla base di quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, propone lo svolgimento di una indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame sullo schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 373).

L'indagine conoscitiva si concluderà il 27 luglio prossimo in tempo utile per rispettare il termine entro il quale la Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere sul provvedimento in oggetto.

Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione ha programmato di procedere all'audizione di magistrati, di docenti universitari esperti della materia, nonché di esponenti di associazioni rappresentative della magistratura, dell'avvocatura e della società civile, che operano nell'ambito del contrasto alla mafia.

La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente

**La seduta termina alle 14.40.**

**INDAGINE CONOSCITIVA**

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 373).**

**Audizione del dottore Antonio Balsamo, magistrato della Corte di cassazione, di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane, nonché di rappresentanti delle associazioni: Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Fondazione Rocco Chinnici, Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre onlus e Avviso pubblico – Enti locali per la formazione civile contro le mafie.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giulia BONGIORNO, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il professore Giovanni Fian-daca ha comunicato di non poter partecipare alla seduta odierna per motivi personali. Fa comunque presente che ha sottoscritto un documento presentato dal Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre.

Introduce, quindi, l'audizione.

Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione il dottore Antonio BALSAMO, *magistrato della Corte di cassazione*, l'avvocato Giovanni CHINNICI, *coordinatore del comitato di studi della Fondazione Rocco Chinnici*, il dottore Davide PATI, *rappresentante legale di Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie*, il dottore Vito Lucio LO MONACO, *presidente del Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre onlus*, e il dottore Andrea CAMPINOTI, *Presidente di Avviso Pubblico – Enti locali per la formazione civile contro le mafie*.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni, i deputati Donatella FERRANTI (PD), Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) e Laura GARAVINI (PD).

Rispondono ai quesiti posti il dottore Antonio BALSAMO, *magistrato della Corte di cassazione*, il dottore Vito Lucio LO MONACO, *presidente del Centro studi ed iniziative culturali Pio La Torre onlus*, l'avvocato Giovanni CHINNICI, *coordinatore del comitato di studi della Fondazione Rocco Chinnici*, il dottore Davide PATI, *rappresentante legale di Libera – Associa-*

*zioni, nomi e numeri contro le mafie*, e il dottore Antonio IANNAZZO, *Vice Presidente di Avviso Pubblico – Enti locali per la formazione civile contro le mafie*.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ringrazia gli auditi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.15.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

ALLEGATO

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. (Atto n. 376).**

**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione giustizia,

esaminato lo schema di decreto legislativo in oggetto;

visti i principi e criteri di delega di cui all'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

rilevato che:

il provvedimento in esame merita apprezzamento, costituendo il primo rilevante intervento volto a semplificare la moltitudine di riti processuali in materia civile;

l'articolo 54, comma 4, lettera c) della citata legge n. 69 del 2009, prevede, tra i principi di delega, la necessità di conservare le « disposizioni previste dalla legislazione speciale [...] finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile »; tale disposizione costituisce una direttiva suscettibile di una duplice lettura;

il legislatore delegato ha interpretato il criterio direttivo nel senso che debba essere mantenuta ogni disposizione processuale speciale, essendo questa per definizione destinata a produrre un effetto (processuale) non conseguibile con la normativa ordinaria; in tal modo lo schema di decreto legislativo conserva, nelle singole disposizioni, tutte le peculiarità processuali presenti nelle norme originarie; seguendo questa prima interpretazione, inevitabilmente si conservano tutte le peculiarità processuali, ma si percorre una

strada che affievolisce l'impatto del provvedimento sulla riduzione e semplificazione dei riti;

esiste, tuttavia una diversa possibile interpretazione, che questa Commissione ritiene preferibile, secondo la quale devono essere salvaguardate soltanto « le norme processuali che prevedono delle tutele sostanziali speciali »; rivisitando lo schema di decreto legislativo alla luce di questa seconda interpretazione, si conserverebbero soltanto le disposizioni particolari che prevedono specifiche tutele sostanziali e, quindi, si potrebbe attribuire al provvedimento una maggiore capacità di impatto sotto il profilo della unificazione delle discipline processuali e, conseguentemente, un maggiore effetto di semplificazione;

la ricognizione delle disposizioni che « non prevedono effetti sostanziali speciali » può cominciare, ad esempio, delle disposizioni relative ai termini processuali: si pensi, in particolare, ai termini per l'opposizione alle sanzioni amministrative che lo schema non unifica (articolo 5, comma 6, e articolo 6, comma 3), ripetendo esattamente le previsioni originarie; ovvero ai termini di cui agli articoli 9, comma 3, 15, comma 3, 16, comma 3 e 17, comma 3; in funzione dell'obiettivo, enunciato nella relazione che accompagna lo schema di decreto delegato, di « razionalizzare e semplificare la normativa processuale presente nella legislazione speciale », anche questi termini possono essere unificati;

lo schema di decreto non prevede, inoltre, una disciplina uniforme della sospensione dell'atto impugnato; tale operazione non appare inibita dal criterio di delega sopra illustrato, giacché non entrano in gioco norme processuali che prevedono delle « tutele sostanziali speciali »: così interpretando il principio direttivo sarebbe quindi possibile unificare anche i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria;

in sostanza, il criterio di cui all'articolo 54, comma 4, lettera c) della legge di delega, ove interpretato nel senso che si debbano conservare le sole disposizioni processuali che prevedono tutele sostanziali speciali, rende doveroso, nell'ambito degli obiettivi minimi della semplificazione, ricondurre ad unità i termini per proporre i ricorsi introduttivi nonché i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria, sempre che, naturalmente, specifiche esigenze non richiedano la previsione di termini differenziati;

appare anche opportuno prevedere, in ogni caso di inibitoria, la possibilità che l'efficacia del provvedimento impugnato venga sospesa con decreto, salva eventuale conferma, modifica o revoca in contraddittorio;

osservato che:

fra i procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione ve ne sono taluni che contemplan un provvedimento non impugnabile (articoli 12, 13 e 16);

il criterio di delega di cui all'articolo 54, lettera c), tuttavia, prevede l'estensione del « procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-*bis*, del codice di procedura civile [...], restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario »; non sembra consentita quindi alcuna variazione rispetto al modello codicistico, esclusa la possibilità di conversione nel rito ordinario, con la conseguenza che il procedimento previsto dagli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di

procedura civile deve essere applicato integralmente, anche con riferimento al peculiare sistema di appello previsto dall'articolo 702-*quater*, potendosi ravvisare, in difetto, un eccesso di delega; ciò appare tanto più vero se si considera l'articolo 3 dello schema di decreto, nel dettare « disposizioni comuni ai procedimenti disciplinati dal rito sommario di cognizione », prevede che non trovino applicazione unicamente i commi 2 e 3 dell'articolo 702-*ter* c.p.c.;

ne deriva che l'articolo 702-*quater*, dettato per l'appello, dovrebbe sempre trovare piena applicazione per tutti i procedimenti ricondotti al rito sommario di cognizione, anche per quelli per i quali la legge speciale prevede l'inappellabilità; d'altra parte, se si accede all'interpretazione dei principi di delega secondo la quale devono essere salvaguardate solo le norme processuali che prevedono delle tutele sostanziali speciali, appare evidente come la non appellabilità o la non impugnabilità del provvedimento finale non rientrino fra le disposizioni volte a prevedere una tutela sostanziale speciale; in base a tale interpretazione, quindi, si deve escludere la necessità di mantenere ferma, in particolare, la non appellabilità o la non impugnabilità del provvedimento finale;

tale conclusione, oltre ad essere imposta dalla legge di delega, si configura come maggiormente garantista e volta ad evitare che vi siano controversie decise in unico grado e con rito sommario; se, difatti, è vero che il doppio grado di merito non è costituzionalmente imposto, è ugualmente vero che l'appello ha un significato del tutto peculiare nel contesto del rito previsto dagli articoli 702-*bis* e seguenti del codice di procedura civile, costituendo un ineludibile contrappeso volto a bilanciare l'estrema sommarizzazione dell'istruzione; contrappeso tanto più necessario dal momento che, nel caso di specie, il rito sommario non è elettivo ma obbligatorio ed il giudice non può convertire il rito ove lo ritenga non adeguato alla complessità della causa;

fra le fattispecie che, secondo un'interpretazione rigida dei criteri di delega rimarrebbero prive del grado di appello, si ricordano gli articoli 12, comma 6, e 13, comma 6, che escludono l'appellabilità delle ordinanze di liquidazione degli onorari agli avvocati e dei compensi ai consulenti tecnici; l'articolo 16, comma 9, dispone allo stesso modo per l'ordinanza che decide «controversie in materia di espulsione dei cittadini di Stati che non sono membri dell'Unione europea»;

ritenuto che:

la legge delega stabilisce che i procedimenti in cui siano prevalenti «caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell'istruzione» debbano essere ricondotti al rito del lavoro; quelli in cui siano prevalenti «caratteri di semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa» debbano essere ricondotti al procedimento sommario di cognizione; gli altri procedimenti, nei quali non emergano questi caratteri prevalenti, devono essere ricondotti al rito ordinario (articolo 54, comma 4, lettera *b*) della legge di delega);

non appare peraltro chiara la ragione che ha determinato il legislatore delegato a ricondurre taluni procedimenti ad uno piuttosto che ad un altro modello processuale; ad esempio, non è chiaro per quale ragione siano stati ricondotti al modello del rito del lavoro (invece che a quello del rito ordinario) i procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali o quelli di opposizione a sanzione amministrativa e di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada; analogo discorso vale per gli articoli 5 e 6, relativi rispettivamente alle controversie in materia di opposizione alle sanzioni amministrative e all'opposizione al verbale di accertamento della violazione del codice della strada, dstando perplessità la presenza dei prevalenti caratteri dell'officiosità dell'istruzione o della concentrazione processuale;

quanto ai procedimenti regolati dal rito sommario di cognizione, potrebbe

sembrare che il legislatore delegato abbia ritenuto la sussistenza del criterio della semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa tutte le volte in cui il procedimento speciale sia un procedimento camerale; tuttavia, le predette caratteristiche non sono legate tanto al modello processuale, quanto piuttosto alla natura della controversia;

desta quindi perplessità l'individuazione della prevalenza dei caratteri della «semplificazione della trattazione o dell'istruzione della causa» in una serie di ipotesi che, pure, lo schema di decreto legislativo annovera fra i procedimenti regolati dal procedimento sommario di cognizione: e così, ad esempio, nell'ipotesi dell'articolo 17, relativo all'impugnazione dei provvedimenti in materia di riconoscimento o revoca dello *status* di rifugiato; per le azioni popolari previste dall'articolo 19 in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni comunali, provinciali e regionali e dall'articolo 20 in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo; per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari a carico di notai o dei giornalisti, prevista rispettivamente dagli articoli 23 e 24 dello schema o, ancora, per i procedimenti in materia di discriminazione di cui all'articolo 25;

ancora, l'articolo 12 dello schema di decreto legislativo, che sostituisce l'articolo 29 della legge n. 794 del 1942 in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati per prestazioni giudiziarie, riconduce anche tale procedimento al rito sommario di cognizione; tuttavia, questo procedimento veloce e semplificato si segue, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza e della dottrina, solo quando oggetto della causa sia la mera determinazione degli onorari degli avvocati in base all'applicazione delle tariffe, e cioè quando effettivamente la particolare natura della controversia richieda una trattazione ed un'istruzione semplificata; il medesimo procedimento, invece, non può essere seguito quando la controversia riguardi la stessa prestazione professionale,

ovvero i presupposti stessi del diritto al compenso o i limiti del mandato o la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa;

relativamente alle cause di opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327, parrebbe invece più coerente con la natura istruttoria del relativo procedimento la riconduzione al rito sommario in luogo di quello ordinario;

lo schema dovrebbe anche tenere conto di quale sia la tipologia di giudice al quale debba essere assegnata ogni singola categoria di controversie, per verificare se sia corretto assegnare a quel giudice un dato modello processuale;

sotto questo profilo, emerge una criticità che riguarda il giudice di pace; varie norme impiegano infatti il modello del lavoro o il modello sommario per controversie di competenza del giudice di pace (articoli 5, 6, 7, 11, 16); tuttavia nel sistema del codice, il giudice di pace si limita ad applicare il modello ordinario, per di più in una forma semplificata; sarebbe quindi preferibile che i procedimenti in cui sussiste la competenza del giudice di pace fossero trattati con il rito ordinario;

rilevato infine che:

l'articolo 4 disciplina il mutamento del rito; il comma 2, tuttavia, richiede ulteriori approfondimenti perché sembra escludere il potere del giudice di mutare il rito oltre la prima udienza, sebbene la relativa eccezione sia stata formulata tempestivamente *in limine litis*; quel che va fatto alla prima udienza è la proposizione dell'eccezione relativa al rito prescelto, mentre l'ordinanza potrà ben essere pronunciata in seguito, non potendosi il relativo potere certo precludersi alla prima udienza; il comma 3, invece, non chiarisce se, nel processo riassunto, restino ferme o meno le preclusioni maturate nella fase svoltasi con il rito errato, secondo le regole di quel rito erroneamente applicato;

quanto ai procedimenti riconducibili al rito del lavoro, nelle disposizioni che regolano le opposizioni ad ordinanza ingiunzione (articolo 5) a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della Strada (articolo 6) e per i provvedimenti in materia di protezione dei dati personali (articolo 9) lo schema di decreto delegato prevede un subprocedimento incidentale che, in caso di pericolo imminente di un danno grave e irreparabile, consente di pronunciare fuori udienza un decreto di sospensione, il quale diviene però inefficace se non confermato con ordinanza, entro la prima udienza successiva o, in ogni caso entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto; l'adozione della sospensione mediante decreto vincola pertanto il giudice a fissare la prima udienza, ovvero comunque un'apposita udienza per la convocazione della controparte, entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto, a pena d'inefficacia del provvedimento adottato inaudita altera parte; questo sbarramento temporale, rimesso esclusivamente al potere d'impulso processuale del giudice rischia di disincentivare il magistrato dal rendere la sospensione inaudita altera parte; appare quindi preferibile una soluzione che svincoli l'efficacia del decreto di sospensione dal decorso termine perentorio di sessanta giorni, disponendo, peraltro, certamente alla prima udienza l'adozione della pronuncia di conferma, ed individuandosi perciò in tale successiva udienza il termine finale di efficacia del provvedimento inaudita altera parte;

nei procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice protezione dati personali, l'articolo 9, comma 7, riafferma che la sentenza che definisce il giudizio può prescrivere le misure necessarie; pure in deroga al divieto di cui all'articolo 4, legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E), anche in relazione all'eventuale atto del soggetto pubblico titolare o responsabile dei dati; va segnalato come, rispetto all'articolo 152, comma 12, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel decreto delegato manchi il richiamo alla possibilità esplicita

per il giudice di disporre il risarcimento del danno, peraltro non eliminabile in un giudizio che abbia ad oggetto la tutela piena di diritti fondamentali;

relativamente alle controversie agrarie, l'articolo 11, comma 1, stabilisce che esse sono regolate dal rito del lavoro, secondo la disciplina descritta dall'articolo 2; ciò significa che a tali controversie non si applicano le disposizioni che l'articolo 2 dichiara espressamente inapplicabili, sulla base del rilievo che, come espressamente afferma la relazione di accompagnamento, sono tipiche del rito lavoro per le controversie di lavoro; in questo modo, però, il lavoratore agrario ha tutele differenti e minori rispetto agli altri lavoratori: ad esempio, non opera per lui il sistema della rivalutazione automatica dei crediti di cui all'articolo 429, comma 3; ciò che appare irragionevole e suscita dubbi di incostituzionalità;

l'articolo 33, comma 18, apporta delle modifiche agli articoli 13 e 14 della legge n. 286 del 1998, modificando il procedimento di convalida dei provvedimenti di accompagnamento coattivo alla frontiera e di trattenimento degli stranieri colpiti da provvedimento di espulsione presso i centri d'identificazione ed espulsione; si ritiene opportuno che la disposizione sia integrata sotto due profili: prevedendo, come stabilito dalla giurisprudenza di legittimità, l'attivazione del contraddittorio con l'audizione dell'interessato e la nomina del difensore, anche in sede di convalida della proroga del trattenimento (che può prolungarsi fino a sei mesi); estendendo l'applicazione dell'articolo 13, comma 5-bis, della citata legge n. 286 del 1998 anche ai provvedimenti assunti dal questore in esecuzione dei decreti di allontanamento emessi a carico dei cittadini dell'Unione Europea (articolo 20, comma 11, del decreto legislativo n. 30 del 2007), trattandosi, come affermato dalla Corte di cassazione, di una misura identica alla convalida dell'accompagnamento coattivo dei cittadini extraeuropei,

ed essendone espressamente prevista la convalida da parte del Tribunale in composizione monocratica,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni:*

1) siano unificati i termini per proporre i ricorsi introduttivi dei procedimenti contemplati nonché i termini per l'impugnazione e quelli del procedimento di inibitoria, salvo che esigenze particolari non richiedano termini differenziati;

2) sia prevista la possibilità di appello *ex* articolo 704-*quater* del codice di procedura civile per tutti i procedimenti ricondotti al rito sommario di cognizione;

3) all'articolo 11, con riferimento alle controversie agrarie, siano assicurate al lavoratore agrario le medesime tutele previste per gli altri lavoratori

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in ogni caso di inibitoria, la possibilità che l'efficacia del provvedimento impugnato venga sospesa con decreto, salva eventuale conferma, modifica o revoca in contraddittorio;

b) valuti il Governo l'opportunità di prevedere che i procedimenti in cui sussiste la competenza del giudice di pace siano trattati con il rito ordinario;

c) valuti il Governo l'opportunità di ricondurre al rito sommario, in luogo di quello ordinario, le controversie in materia di opposizione alla stima di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 327;

d) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 4, in modo da chiarire che alla prima udienza debba essere proposta l'eccezione relativa al rito prescelto, mentre l'ordinanza potrà essere pronunciata in seguito;

e) valuti il Governo l'opportunità di riformulare il comma 3 dell'articolo 4,

chiarendo se, nel processo riassunto, restino ferme le preclusioni maturate nella fase svoltasi con il rito errato, secondo le regole di quel rito erroneamente applicato;

*f)* valuti il Governo l'opportunità di riformulare gli articoli 5, comma 9, 6, comma 8 e 9, comma 5, sopprimendo l'inciso «e in ogni caso entro sessanta giorni dalla pronuncia del decreto»;

*g)* valuti il Governo l'opportunità di prevedere espressamente, all'articolo 9, comma 7, che il giudice possa disporre il risarcimento del danno;

*h)* valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 33, comma 18, con la previsione dell'attivazione del contraddittorio con l'audizione dell'interessato e la nomina del difensore, anche in sede di convalida della proroga del trattenimento;

*i)* valuti il Governo l'opportunità di integrare l'articolo 33, comma 18, estendendo l'applicazione dell'articolo 13, comma 5-*bis*, della legge n. 286 del 1998 anche ai provvedimenti assunti dal questore in esecuzione dei decreti di allontanamento emessi a carico dei cittadini dell'Unione Europea.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero. C. 4398, approvata dal Senato, e abb. C. 94 Tremaglia, C. 113 Angeli, C. 114 Angeli, C. 1883 Picchi, C. 2005 Zacchera, C. 2207 Porta, C. 2282 Gianni Farina, C. 2397 Razzi, C. 2410 Bucchino, C. 2562 Ricardo Antonio Merlo, C. 3065 Porta e C. 3574 Calearo Ciman (*Esame e rinvio*) ..... 24

#### RISOLUZIONI:

7-00638 Narducci: Sulla ristrutturazione della rete consolare (*Discussione e rinvio*) ..... 29

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 29

#### SEDE REFERENTE

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Alfredo Mantica.*

#### La seduta comincia alle 9.

#### Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero.

**C. 4398**, approvata dal Senato, e **abb. C. 94 Tremaglia**, **C. 113 Angeli**, **C. 114 Angeli**, **C. 1883 Picchi**, **C. 2005 Zacchera**, **C. 2207 Porta**, **C. 2282 Gianni Farina**, **C. 2397 Razzi**, **C. 2410 Bucchino**, **C. 2562 Ricardo Antonio Merlo**, **C. 3065 Porta** e **C. 3574 Calearo Ciman**.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, illustra la proposta di legge C. 4398, approvata dal Senato, di cui sottolinea la complessità e che è atteso da tempo,

riguardando direttamente una realtà di particolare interesse per la Commissione, come la rappresentanza degli italiani all'estero, su cui lavora regolarmente il Comitato permanente presieduto dal collega Zacchera. Precisa che al testo trasmesso dal Senato, frutto anch'esso dell'unificazione di diverse proposte di legge, sono state abbinare dodici altre proposte presentate alla Camera da colleghi di diversi gruppi.

Ricorda che le elezioni dei COMITES ed il rinnovo del CGIE sono sottoposti ad una proroga proprio in vista dell'adozione della riforma in esame, per cui esiste un'oggettiva motivazione a procedere con sollecitudine. Ritiene che sussista uno specifico dovere di procedere nella riforma, anche per tenere conto della novità della rappresentanza parlamentare all'estero. A fronte di tale corposo lavoro legislativo, che richiederà senz'altro un'adeguata attività conoscitiva alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, considera assai positivamente che il vicepresidente onorevole Narducci, anche in forza della sua pregressa esperienza di segretario generale

del CGIE, abbia accettato di condividere la responsabilità di relatore sul provvedimento.

In via preliminare, esprime apprezzamento per il fatto che la proposta di legge C. 4398 affronta in modo sistematico la materia della rappresentanza degli italiani all'estero, che oggi è invece disciplinata da due leggi separate, una per i COMITES, la legge n. 286 del 2003, ed una per il CGIE, la legge n. 368 del 1989.

Per l'economia dei lavori, preannuncia di illustrare innanzitutto i contenuti del testo trasmesso dal Senato, limitandosi nel prosieguo dell'esposizione a fornire circoscritte indicazioni sulle proposte di legge abbinata.

Il Capo I contiene la disciplina dei COMITES. La principale novità sta nell'elevazione del *quorum* di cittadini italiani necessari per costituire un comitato nelle rispettive circoscrizioni consolari. Le nuove soglie, differenziate geograficamente, comporterebbero più o meno un dimezzamento del numero di comitati attuali, pari a 124. Vi sono, tuttavia, delle eccezioni che ridimensionano tale effetto, sia prevedendo comunque un comitato nei paesi in cui risiedano almeno 5000 cittadini italiani, sia istituendo comitati non elettivi nei Paesi in cui non sia possibile procedere all'elezione. L'altra novità consiste nel sistema di elezione che prevede un meccanismo maggioritario incentrato sul candidato presidente e sulla speculare previsione di una mozione di sfiducia con scioglimento automatico in caso di approvazione, fermo restando il criterio della pluralità di liste concorrenti. Al riguardo, preannuncia alcune perplessità sulla suddivisione delle circoscrizioni consolari in più collegi elettorali che, a suo avviso, introdurrebbe un elemento di farraginosità nella procedura. Appare invece condivisibile la scelta di quote riservate per donne e giovani, mentre di più ampia portata è la questione del voto per corrispondenza, come noto messo in discussione da più parti con riferimento all'elezione dei parlamentari all'estero.

Quanto alle altre norme previste, ritiene opportuno attirare l'attenzione dei

collegi su taluni aspetti critici. Innanzitutto, il numero dei componenti dei COMITES resta ancora troppo elevato: sono previste tre fasce di 9, 12 e 18 membri laddove il numero di dodici appare un numero più che sufficiente per garantire in ogni caso la rappresentatività del comitato. La previsione che al presidente si affianchino non solo due vicepresidenti (uno opportunamente di minoranza a fronte del meccanismo maggioritario introdotto), ma anche un esecutivo – come se fosse una giunta provinciale! – sembra figlia di una logica di sovrabbondanza non più giustificata. Non si prevedono contributi privati nei bilanci dei COMITES, ma solo pubblici e i criteri per l'erogazione dei finanziamenti ministeriali appaiono generici e non rispondenti alle attività svolte, senza valutazione dell'efficacia degli interventi. La relazione sull'attività dei COMITES andrebbe trasmessa a soggetti istituzionali più precisamente indicati e non a singoli pur autorevoli come i componenti del CGIE o i parlamentari eletti nella circoscrizione estero. Sarebbe opportuno adottare la preferenza unica e andrebbe chiarito che tipo di resocontazione delle sedute sia richiesto al fine di valutarne l'onere finanziario. L'autonomia regolamentare dovrebbe essere subordinata ad un regolamento-tipo di emanazione ministeriale.

In generale, è da osservare che, mentre si persegue giustamente il massimo coinvolgimento dell'autorità consolare, sul piano logistico non si specifica quale raccordo possa essere instaurato tra comitati e corrispettivi uffici consolari. Ferma restando l'autonomia dei comitati, ritiene che alcune incombenze – dalla localizzazione della sede alla gestione contabile dei bilanci ed all'assunzione del personale – potrebbero essere centralizzate nei consolati sul piano amministrativo.

Il provvedimento, nel confermare l'impianto attuale a tre livelli, mantiene gli INTERCOMITES, ovvero i comitati dei presidenti dei COMITES, nei paesi ove ne sia costituito più di uno. Si raddoppia però la rappresentanza di ciascun comitato, prevedendo anche un componente della

minoranza (meglio sarebbe allora indicare direttamente il vicepresidente). Sono altresì elevate a due le riunioni annue. Tale ampliamento, sia della composizione che dell'attività, compensa forse la riduzione dei COMITES, ma appare utile tutto sommato a causa del rilievo della dimensione nazionale.

Meno convincente, a suo avviso, risulta la scelta di aver mantenuto anche il terzo livello della rappresentanza, e cioè il Consiglio generale degli italiani all'estero, le cui funzioni più significative sono oggi svolte sul piano politico-istituzionale dai parlamentari eletti all'estero. Sottolinea al riguardo che proprio l'intensificarsi della loro attività è la migliore prova della sopravvenuta minore utilità del CGIE. Francamente, continuare a prevedere, come avviene all'articolo 24, che il CGIE indichi al Parlamento nientemeno che gli indirizzi generali per le politiche a favore degli italiani residenti all'estero appare ridondante se non addirittura lesivo delle stesse prerogative parlamentari. Si poteva forse ammettere questa «supplenza» nel passato, ma non oggi! Più costruttiva sarebbe invece la via indicata dal collega Tremaglia, cui tutti noi riconosciamo la massima autorevolezza su questa materia, di costituire una commissione parlamentare bicamerale come sede di coagulo istituzionale e valorizzazione della rappresentanza degli italiani all'estero. Auspica che tale soluzione sia tenuta presente nel corso dell'esame.

Rileva che, al di là della scelta fatta, anche la nuova disciplina del CGIE risulta molto poco convincente, pur avendo opportunamente abolito l'ennesima fase elettorale ed avendo optato per farne un organismo di secondo grado. Innanzitutto, il numero dei componenti resta molto elevato malgrado l'abbassamento da 94 a 82. Anche in questo caso, un dimezzamento appare necessario. La componente estera potrebbe essere rappresentata soltanto dai presidenti degli INTERCOMITES e dei COMITES nazionali, anche non eletti, senza bisogno dell'ulteriore complicata elezione di una parte residua. Non ha senso prevedere la sola componente dei

rappresentanti delle regioni e delle autonomie come parte integrante del CGIE. Sarebbe meglio prevedere, in occasione della sessione annuale del CGIE stesso, una seduta congiunta con la Conferenza delle Regioni e delle autonomie, senza ibridare gli organismi. Potrebbe, invece, essere ripresa, sia pure in termini ridotti, la presenza di una componente sociale, eventualmente in relazione al CNEL, per dare al CGIE un elemento dialettico nazionale. La struttura in commissioni continentali è assolutamente superata e non sembra poter dare alcun reale valore aggiunto: è una dimensione già pienamente assicurata dalle ripartizioni elettorali della rappresentanza parlamentare e costituirebbe un ulteriore quarto livello. La relazione annuale del CGIE andrebbe inviata al Parlamento e non agli eletti all'estero, auspicabilmente alla prospettata Commissione bicamerale. Prevedendo la presenza degli eletti all'estero, non ha più senso, a suo avviso, incrementare l'ulteriore rappresentanza parlamentare su designazione dei presidenti delle Camere. Meglio sarebbe, tutt'al più, prevedere il presidente e i vicepresidenti della predetta Commissione, ove si istituisse. I rimborsi andrebbero ristretti ai componenti dell'ufficio di presidenza, salvo le spese di vitto e alloggio. Occorre però inserire un parametro per calcolare il *forfait*.

Infine, osserva che le norme di attuazione previste all'articolo 35 andrebbero comunque previamente sottoposte al parere parlamentare.

Conclusivamente, ritiene che molto lavoro sia stato fatto ma ancora ci siano ampi margini di miglioramento del provvedimento, su cui la Commissione potrà lavorare per contemperare le esigenze di rappresentatività e di funzionalità, entrambe necessarie alla stessa stregua.

Procede quindi ad illustrare le ulteriori proposte di legge abbinata, osservando che un primo gruppo riguarda modifiche a vario titolo alla vigente disciplina dei Comitati degli italiani all'estero. La proposta di legge C. 1883 dell'onorevole Picchi ed altri propone la riforma in senso maggioritario; una riduzione del dieci per cento

del numero dei COMITES; l'utilizzo per le loro riunioni dei locali delle sedi diplomatico-consolari o degli Istituti italiani di cultura all'estero (viene infatti osservato che ben oltre la metà delle spese dei COMITES sono dedicate all'affitto delle rispettive sedi); la facoltà per partiti o movimenti politici già presenti in Parlamento di presentare, in occasione delle elezioni per i COMITES, proprie liste, senza raccogliere le firme. La proposta di legge C. 2005 dell'onorevole Zacchera concorda in più punti con quella precedentemente illustrata e con le stesse motivazioni propone la riforma in senso maggioritario del sistema elettorale per i COMITES e la riduzione del loro numero, nonché l'utilizzazione, per le riunioni, dei locali delle sedi diplomatico-consolari o degli Istituti italiani di cultura all'estero. Parimenti, si prevede di consentire la presentazione di liste, per le elezioni dei COMITES, esplicitamente riferentisi a partiti politici nazionali, anche per accrescere l'appeal delle elezioni dei COMITES, non sempre molto frequentate dai nostri connazionali. La proposta di legge C. 2410 dell'onorevole Bucchino ed altri ribadisce la necessità che i COMITES rimangano saldamente ancorati al livello di base delle comunità italiane all'estero, mantenendo la previsione di 3.000 cittadini italiani quale soglia per la possibilità di dare vita a un comitato denominato comunque « consiglio ». In questo senso, appare elemento centrale della proposta di legge l'istituzionalizzazione del Comitato dei presidenti di ciascun paese.

La proposta di legge C. 2562 dell'onorevole Ricardo Antonio Merlo, raddoppia il presupposto di base elettorale (da tremila a seimila cittadini), dando spazio alle donne e ai giovani.

Sottolinea quindi che un secondo gruppo di proposte di legge riguardano a vario titolo modifiche o abrogazioni della vigente disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero. La proposta di legge C. 113 dell'onorevole Angeli, constatando la duplicazione di funzioni venutasi a creare tra il CGIE e i parlamentari eletti nella Circostrizione Estero, dopo il loro

ingresso nel Parlamento nazionale, dispone l'abrogazione della legge che disciplina il CGIE, con la conseguente soppressione di tale organismo. La proposta di legge C. 114 dello stesso onorevole Angeli, d'altra parte, reca identiche previsioni in ordine al CGIE e alla sua legge istitutiva, ma prevede al suo posto l'istituzione di un nuovo tipo di organismo, il CRIE (Consiglio di rappresentanza degli italiani all'estero). Il CRIE includerebbe i parlamentari eletti all'estero e 65 membri eletti direttamente dai COMITES. La proposta di legge C. 2207 dell'onorevole Porta ed altri riduce il numero dei componenti del CGIE nella misura di 25 unità, dagli attuali 94 a 69 componenti. Anche la proposta di legge in esame si sofferma sull'esigenza di una maggiore presenza di donne e giovani. Si prevede inoltre di rafforzare l'autonomia del CGIE, superando la dipendenza di esso dal Ministro degli affari esteri, e attribuendo al segretario generale del Consiglio anche i compiti di rappresentanza esterna. La proposta di legge C. 2207 dell'onorevole Gianni Farina interviene solo sul sistema di voto e sull'assetto degli organismi del CGIE, senza toccarne ruolo e compiti. Istanza fondamentale della proposta di legge è quella del passaggio dall'elezione di secondo grado dei membri elettivi del CGIE da parte dei COMITES all'elezione a suffragio universale per entrambi gli organismi. Inoltre, si prevede la riduzione da 94 a 75 del numero dei componenti del CGIE, mentre il comitato di presidenza viene soppresso e sostituito dal comitato esecutivo. La proposta di legge C. 2397 dell'onorevole Razzi ed altri mira all'abrogazione del CGIE e prevede un'utilizzazione alternativa delle somme già stanziare per il suo funzionamento.

Venendo ai contenuti delle ulteriori tre iniziative legislative, la proposta di legge C. 94 d'iniziativa dell'onorevole Tremaglia ed altri prevede l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani all'estero che eserciti attività di indirizzo, coordinamento e controllo sulle politiche concernenti i nostri connazionali espatriati, con particolare attenzione al-

l'attuazione della completa eguaglianza dei loro diritti civili e politici rispetto agli italiani residenti nel territorio nazionale. Le spese di funzionamento della Commissione saranno a carico, con equa ripartizione, dei bilanci di Camera e Senato. La proposta di legge C. 3065 dell'onorevole Porta ed altri è intesa a migliorare la funzionalità ed accrescere la rappresentatività della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome ed il CGIE, istituita dalla legge 18 giugno 1998, n. 198, che ha apportato modifiche all'originario impianto della disciplina del Consiglio generale degli italiani all'estero. La relazione introduttiva alla proposta di legge rileva come la Conferenza, per varie ragioni, non abbia ancora fatto registrare una sua pregnanza istituzionale, come pure si poteva sperare. Infine, la proposta di legge C. 3574 dell'onorevole Calearo Ciman — che si ricollega alla proposta di legge costituzionale C. 3573, presentata dal medesimo deputato, volta all'abolizione della Circo-scrizione estero dalla Carta costituzionale — novella la legge che disciplina i COMITES, allo scopo di attribuire al Ministro degli affari esteri una funzione di raccordo e mediazione con i COMITES, in modo da compensare in qualche modo il venir meno del diritto di voto per i nostri connazionali con un'efficace rappresentanza presso le istituzioni centrali italiane delle loro istanze e delle loro necessità.

Franco NARDUCCI (PD), *relatore*, scusandosi per il ritardo con il quale è sopraggiunto in seduta, si riserva di svolgere la propria relazione sui provvedimenti in titolo nella prossima seduta, da tenere auspicabilmente dopo la pausa estiva dei lavori parlamentari, anche al fine di completare la riflessione in corso all'interno del suo gruppo sulle diverse proposte di riforma presentate.

Il sottosegretario Alfredo MANTICA, riservandosi a sua volta di intervenire sul merito dei provvedimenti nel prosieguo dell'esame, al fine di tenere conto della relazione del vicepresidente Narducci e in

considerazione dell'imminente inizio di una concomitante seduta presso il Senato, sottolinea che la materia oggetto delle proposte di legge in titolo è delicata e che il Governo ha valutato opportuno affidarla alla sola iniziativa legislativa parlamentare. Esprime un ringraziamento per la disponibilità del presidente Stefani e del vicepresidente Narducci ad assumere la funzione di relatori, circostanza che offre particolari garanzie in termini di attenzione al tema della rappresentanza degli italiani all'estero.

Gianni FARINA (PD), nell'esprimere la propria contrarietà sul provvedimento licenziato dal Senato, che rappresenta a suo avviso una sorta di controriforma della materia, rappresenta l'esigenza di ricevere regolari comunicazioni sulle attività della III Commissione nelle questioni attinenti agli italiani all'estero. Quanto all'esame delle proposte di legge in titolo, si associa all'auspicio del collega Narducci, relativo ad un rinvio del seguito dell'esame alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, affinché sussistano tempi congrui ad un esame approfondito dei provvedimenti.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, assicura al collega Gianni Farina la piena disponibilità della Commissione a consentire la partecipazione alle proprie sedute dei colleghi deputati eletti all'estero, secondo quanto peraltro prevede il Regolamento della Camera. Ricorda, quindi, che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione del 14 luglio scorso, ha deliberato in modo unanime in ordine all'incardinamento dei provvedimenti in titolo nella seduta odierna, con l'intesa di rinviarne il seguito alla ripresa dei lavori nel prossimo mese di settembre, anche in ragione di una specifica esigenza di natura istruttoria da parte dei gruppi.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.25.**

**RISOLUZIONI**

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.*

**La seduta comincia alle 9.25.**

**7-00638 Narducci: Sulla ristrutturazione della rete consolare.**

*(Discussione e rinvio).*

Stefano STEFANI, *presidente*, considerata l'impossibilità del rappresentante del Governo di prendere parte alla presente seduta, propone di rinviare l'inizio della discussione della risoluzione in titolo alla prossima settimana.

Franco NARDUCCI (PD), in qualità di presentatore della risoluzione, aderisce alla proposta del presidente.

La Commissione concorda.

Gli onorevoli Laura GARAVINI (PD) e Gianni FARINA (PD) dichiarano di sottoscrivere la risoluzione in titolo.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia la discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 9.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05147 Cambursano e Di Pietro: Interventi in materia di sovranità monetaria e natura giuridica della moneta emessa dalle banche commerciali .....	31
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	37
5-05149 Bitonci e Polledri: Somme dovute agli enti locali di confine a valere sul prelievo fiscale dei cittadini italiani che lavorano in Svizzera .....	31
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	39
5-05148 Baretta e Iannuzzi: Erogazione dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni per gli anni 2008, 2009 e 2010 .....	31
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	41

##### RISOLUZIONI:

7-00642 Polledri ed altri: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale.	
7-00652 Cambursano e Borghesi: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale ( <i>Seguito della discussione della risoluzione n. 7-00642 e discussione della risoluzione n. 7-00652 e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00120</i> ) .....	32
<i>ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata)</i> .....	42

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i> ) .....	32
Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei. Atto n. 377 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	34
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 ( <i>Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento</i> ) .....	34

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (Rilievi alla IX Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i> ) .	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.

**La seduta comincia alle 14.10.**

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05147 Cambursano e Di Pietro: Interventi in materia di sovranità monetaria e natura giuridica della moneta emessa dalle banche commerciali.**

Renato CAMBURSANO (IdV) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Renato CAMBURSANO (IdV), replicando, si dichiara insoddisfatto e sottolinea come la risposta del rappresentante del Governo sia, dal punto di vista tecnico, ineccepibile, ma non abbia affrontato compiutamente i quesiti posti. In particolare, evidenzia che l'obiettivo dell'interrogazione era quello di chiedere al Governo di farsi interprete presso le istituzioni europee della necessità di ripristinare il principio di sovranità nell'emissione della moneta. Pur prendendo atto della ripartizione della quota di moneta coniata in ciascuno Stato membro, ritiene che sarebbe più opportuno destinare i conseguenti diritti di signoraggio al sostegno del *welfare*.

**5-05149 Bitonci e Polledri: Somme dovute agli enti locali di confine a valere sul prelievo fiscale dei cittadini italiani che lavorano in Svizzera.**

Massimo POLLEDRI (LNP) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come sia necessario acquisire dati certi in ordine alle risorse acquisite dalla Svizzera e a quelle conseguentemente trasferite agli enti locali.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*). Si riserva, comunque, di fornire quanto prima i dati richiesti in ordine alla ripartizione delle risorse tra le regioni interessate.

Massimo POLLEDRI (LNP), replicando, osserva in primo luogo come le procedure previste per l'attribuzione dei ristorni agli enti locali aventi diritto, essendo sufficientemente consolidate, potrebbero consentire l'erogazione delle risorse in tempi più certi e più brevi. Rileva, altresì, che, al fine di escludere una penalizzazione dei lavoratori transfrontalieri, appare necessario proseguire nei tradizionali rapporti di amicizia tra l'Italia e la Svizzera, eliminando fattori di tensione, quale, ad esempio, l'inclusione di quest'ultimo Paese nella cosiddetta *black list* degli Stati che non ottemperano ai necessari requisiti di trasparenza in materia di intermediazione finanziaria.

**5-05148 Baretta e Iannuzzi: Erogazione dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni per gli anni 2008, 2009 e 2010.**

Tino IANNUZZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato*).

Tino IANNUZZI (PD), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto, sottolineando come sia un arcano la mancanza di informazioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze sulla questione sollevata. Fa presente di avere personalmente sentito il competente ufficio del Ministero dell'interno che ha confermato un ritardo nell'erogazione dei trasferimenti ai comuni con riferimento agli anni 2008, 2009 e 2010. Precisa che tale ritardo non riguarda solo i comuni della regione Campania in cui è stato eletto, ma una pluralità di enti in diverse regioni

italiane. Ritiene sconcertante che al Ministero dell'economia e delle finanze non risulti nulla in proposito e si riserva di consegnare al rappresentante del Governo il carteggio a sua disposizione relativo alla questione oggetto dell'interrogazione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.25.**

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**7-00642 Polledri ed altri: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale.**

**7-00652 Cambursano e Borghesi: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale.**

*(Seguito della discussione della risoluzione n. 7-00642 e discussione della risoluzione n. 7-00652 e conclusione — Approvazione della risoluzione n. 8-00120).*

La Commissione prosegue l'esame della risoluzione n. 7-00642, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che è stata presentata la risoluzione Cambursano e Borghesi n. 7-00652 che, vertendo sul medesimo argomento di quella in esame, potrà essere discussa congiuntamente.

La Commissione concorda.

Massimo POLLEDRI (LNP), fa presente di avere predisposto, alla luce del dibattito, svoltosi nella seduta di ieri,

nonché dei contributi pervenuti dai gruppi, una riformulazione della risoluzione a sua prima firma n. 7-00642, volta a ricomprendere anche la risoluzione Cambursano e Borghesi n. 7-00652. (*vedi allegato 4*).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime parere favorevole sulla risoluzione Polledri ed altri n. 7-00642 nel testo riformulato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, pone in votazione la risoluzione Polledri ed altri n. 7-00642 nel testo riformulato.

La Commissione approva all'unanimità la risoluzione nel testo riformulato, che assume il numero 8-00120 (*vedi allegato*).

**La seduta termina alle 15.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.**

**Atto n. 373.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, rispondendo alle richieste di chiarimento

formulate nella giornata di ieri, in ordine alla possibilità che l'Avvocatura dello Stato faccia fronte ai nuovi carichi di lavoro connessi alle attività di rappresentanza ed assistenza legali, ritiene che tali compiti potranno essere svolti dal suddetto organo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Relativamente ai chiarimenti circa le disposizioni di cui all'articolo 58, concernenti la destinazione delle somme ricavate dalla vendita di beni confiscati, nonché di quelle derivanti dall'affitto e dalla vendita dei beni aziendali, conferma che il provvedimento in esame, non incidendo sulla disciplina recata dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 143 del 2008, non modifica la destinazione delle risorse che affluiscono al Fondo unico giustizia, tra i quali anche quelle sopra menzionate. Evidenzia, inoltre, che ai beni confiscati diversi dai proventi dell'affitto o della vendita dei beni aziendali non si applica la disciplina prevista dall'articolo 2, comma 7 del decreto-legge n. 143 del 2008, convertito dalla legge n. 181 del 2008, in materia di riparto delle quote del Fondo unico giustizia tra le amministrazioni interessate. Per ciò che concerne le risorse di cui all'articolo 58, comma 9, derivanti dalla vendita o dall'affitto dei beni aziendali, sottolinea che per tali beni la legislazione vigente, di cui all'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, prevedeva la procedura di versamento dello Stato per la successiva rassegnazione al finanziamento degli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo. Fa presente che l'assoggettamento delle predette risorse alle finalità di cui all'articolo 2, comma 7 del decreto-legge n. 143 del 2008 non determina quindi effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Maino MARCHI (PD) ribadisce come, a suo avviso, l'istruttoria sul provvedimento sia stata insoddisfacente ed abbia tralasciato talune rilevanti questioni di carattere finanziario. Ricorda che la legge di delega aveva ricevuto un voto unitario del Parlamento e lamenta che lo schema

di decreto legislativo presentato si discosta dalla delega medesima. In proposito, richiama le recenti dichiarazioni del procuratore nazionale antimafia Piero Grasso, nel corso di un'audizione presso la II Commissione della Camera nella seduta del 6 luglio 2011. Ricorda che, mentre il procuratore ha espresso una valutazione positiva sulla concentrazione dell'attività di difesa in capo all'Avvocatura dello Stato, anche sotto il profilo della razionalizzazione dei costi, ha invece sollevato rilievi critici su altre disposizioni, sottolineandone peraltro la problematicità sotto il profilo finanziario. In particolare, richiama i limiti evidenziati dal procuratore con riferimento alla carenze di sufficienti norme penali per definire come codice antimafia il provvedimento, in mancanza peraltro di criteri direttivi in materia penale, all'introduzione di una misura patrimoniale non prevista dalla delega, alle disposizioni in materia di videoconferenza e alla mancanza di abrogazioni espresse. Rileva inoltre che, come chiarito dal procuratore, lo schema di decreto non contiene il necessario adeguamento della legislazione penale alle norme europee in materia. Segnala quindi i notevoli profili finanziari connessi alle norme in materia di confisca dei beni, con particolare riferimento all'articolo 56 che pone a carico dell'amministrazione assegnataria l'onere della restituzione per equivalente, con evidenti effetti a carico degli enti locali. Propone quindi di procedere all'audizione del dottor Grasso, al fine di approfondire i riflessi finanziari delle norme contenute nello schema di decreto.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, alla luce delle ulteriori richieste di chiarimento formulate dall'onorevole Marchi, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame del provvedimento al fine di verificare se il Governo possa fornire nuovi elementi al riguardo. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

**Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei.**

**Atto n. 377.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in merito a quanto richiesto dal relatore nella seduta di ieri in ordine alla congruità della copertura delle spese derivanti dalla gestione commissariale di cui all'articolo 11, ritiene che i costi di funzionamento degli organi gestionali dell'ateneo in carica al momento del commissariamento siano superiori a quelli dell'organo commissariale, in considerazione del numero limitato dei suoi componenti rispetto alla totalità dei componenti dei predetti organi gestionali che decadono per effetto del commissariamento. Fa presente, inoltre, per quanto di competenza, che l'invarianza finanziaria potrà essere garantita in fase di determinazione dei compensi ai commissari con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovendo gli stessi essere stabiliti nel limite dei compensi già fissati per gli organi di gestione, così come previsto dal comma 1 del citato articolo 11.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei (atto n. 377),

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, in base ai quali:

i costi di funzionamento degli organi gestionali dell'ateneo in carica al momento

del commissariamento sono superiori a quelli dell'organo commissariale, in considerazione del numero limitato dei componenti di quest'ultimo (uno o tre membri, a seconda della dimensione dell'università) rispetto alla totalità dei componenti dei predetti organi gestionali che decadono per effetto del commissariamento;

pertanto, l'invarianza finanziaria potrà essere garantita in fase di determinazione dei compensi ai commissari con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dovendo gli stessi essere stabiliti nel limite dei compensi già fissati per gli organi di gestione, come previsto dal comma 1 dell'articolo 11;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE »**

La Commissione approva la proposta di parere.

**Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.**

**Atto n. 365.**

*(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in considerazione dell'andamento dei lavori, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI  
SU ATTI DEL GOVERNO**

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali.**

**Atto n. 380.**

(Rilievi alla IX Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 20 luglio 2011.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, in via preliminare, fa presente che dall'attuazione del provvedimento non discendono nuovi o maggiori oneri e che le attività possono essere svolte con le risorse previste a legislazione vigente e che le medesime attività non sono peraltro nuove, trattandosi soltanto dell'individuazione di differenti modalità di svolgimento. Osserva che la neutralità finanziaria è esplicitata da specifiche disposizioni e dimostrata nella relazione tecnica debitamente asseverata dalla Ragioneria generale dello Stato. Sempre in via preliminare, fa presente che, sulla possibile incidenza sulla copertura degli oneri sostenuti da ENAC e società di gestione della nuova modalità di determinazione delle tariffe, tale sistema è volto alla maggiore consapevolezza degli utenti e alla trasparenza dei rapporti tra gestori e consumatori, ma non determina una diversa modalità di calcolo, né può comportare maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la necessità della copertura dei costi. Sottolinea altresì che il sistema tariffario previsto nello schema di decreto è idoneo a permettere il concreto raggiungimento dell'obiettivo dell'integrale copertura dei costi, non essendo peraltro previste ulteriori e diverse forme di finanziamento.

Per quanto riguarda i chiarimenti richiesti dal relatore, fa presente che i parametri sottostanti la quantificazione del costo annuo del personale appaiono comunque in linea con quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In secondo luogo, per quanto riguarda le

spese di gestione, quali quelle di logistica, ricorda che l'Autorità è una divisione all'interno dell'ENAC e pertanto non vi sono nuovi costi e che la delega contenuta nell'articolo 39, comma 1, lettera *d*), della legge comunitaria 2009 testualmente recita: «designare l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) quale autorità nazionale di vigilanza, nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 11 della direttiva 2009/12/CE, prevedendo che esso provveda ai nuovi compiti attribuiti nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente». Quanto al disallineamento temporale tra l'insorgenza dei costi connessi con lo svolgimento delle funzioni dell'Autorità e gli introiti derivanti dal sovrapprezzo sui diritti, ritiene che possa essere istituito un meccanismo di acquisizione dei prelievi tale da evitare il disallineamento medesimo, nel contempo rinviando i richiedi chiarimenti all'amministrazione proponente. Sottolinea che il grado di indipendenza che si attribuisce all'Autorità, che rimane nell'alveo dell'ENAC, come prevede la delega, è motivato dall'esigenza di evitare che le competenti istituzioni comunitarie possano eccepirne la mancanza. Osserva che gli eventuali costi, come quelli paventati, non costituirebbero comunque un aggravio per il bilancio dello Stato, poiché, qualora esistenti, potrebbero essere messi a carico della tariffa pagata dagli utenti. Data la irrisorietà della medesima, come attualmente definita dalla relazione tecnica, ritiene che un suo eventuale aumento non sia tale da incidere negativamente sull'utenza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore, formula la seguente proposta di deliberazione:

«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo che ha precisato che:

le modifiche alle modalità di determinazione delle tariffe non comportano diversi criteri di calcolo delle tariffe medesime e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

il sistema tariffario previsto nello schema di decreto è idoneo a garantire il raggiungimento dell'integrale copertura dei costi dell'Autorità nazionale di vigilanza;

al fine di evitare disallineamenti temporali tra l'insorgenza degli oneri e gli introiti derivanti dal sovrapprezzo sui diritti potrà essere istituito un meccanismo

di acquisizione di tali ultime risorse tale da evitare oneri per la finanza pubblica privi di copertura finanziaria,

**VALUTA FAVOREVOLMENTE**

lo schema di decreto legislativo ».

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 16.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

## ALLEGATO 1

**5-05147 Cambursano e Di Pietro: Interventi in materia di sovranità monetaria e natura giuridica della moneta emessa dalle banche commerciali.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevoli Cambursano e Di Pietro facendo riferimento ad alcuni studi sulla sovranità monetaria e sul fenomeno del signoraggio, si soffermano su taluni aspetti relativi al potere di emissione delle banconote in euro.

Al riguardo – sentita la Banca d'Italia, per il tramite della Segreteria del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio – si fa presente che, ai sensi dell'articolo 128, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dell'articolo 16 dello Statuto del Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC), il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea (BCE) ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote all'interno dell'Unione da parte della BCE e delle Banche centrali nazionali (BCN). A livello nazionale l'attribuzione alla Banca d'Italia del diritto di emissione è sancita dall'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, ribadita dall'articolo 1 dello Statuto della Banca d'Italia.

Dando concreta attuazione alla normativa europea, il Consiglio Direttivo della BCE ha stabilito un preciso schema di ripartizione delle banconote in euro emesse dall'Eurosistema in base al quale alla BCE stessa è attribuita, in via convenzionale, una quota fissa dell'8 per cento della circolazione, mentre il restante 92 per cento viene ripartito fra le BCN, in

proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale della BCE (*capital key*).

In contropartita della quota di circolazione ad essa assegnata, la Banca Centrale Europea iscrive nel proprio bilancio un credito di pari importo verso le Banche Centrali Nazionali, remunerato al tasso marginale delle operazioni di rifinanziamento principale. Tale remunerazione costituisce il reddito da signoraggio della BCE; quest'ultimo è redistribuito alle BCN in proporzione al rispettivo *capital key*, a meno che il Consiglio Direttivo decida di trattenere il relativo ammontare (in tutto o in parte) a causa di:

*a)* una perdita d'esercizio della Banca centrale europea o un utile netto inferiore all'importo del signoraggio;

*b)* una assegnazione al Fondo di accantonamento a fronte dei rischi di cambio, di tasso di interesse e di prezzo sull'oro.

Il reddito da signoraggio percepito dalle Banche centrali nazionali sul restante 92 per cento delle banconote in circolazione contribuisce alla formazione del reddito monetario, disciplinato dall'articolo 32 dello Statuto del SEBC che prevede, ai fini della relativa ripartizione tra le BCN, un processo di accentramento e successiva redistribuzione in base al *capital key*. In coerenza con gli indirizzi contenuti nel-

l'articolo 32, la BCE ha definito in dettaglio la metodologia per il calcolo e la redistribuzione del reddito monetario.

Con specifico riferimento alle monete metalliche, si precisa infine che l'articolo 128, comma 2, del Trattato sul funziona-

mento dell'Unione europea, attribuisce agli Stati membri, previa autorizzazione da parte della BCE, il potere di coniare monete; conseguentemente i benefici economici derivanti da tale funzione restano diretto appannaggio degli Stati stessi.

## ALLEGATO 2

**5-05149 Bitonci: Somme dovute agli enti locali di confine a valere sul prelievo fiscale dei cittadini italiani che lavorano in Svizzera.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Bitonci, dopo aver premesso, tra l'altro, che l'accordo bilaterale tra Italia e Svizzera, recepito dalla legge 26 luglio 1975, n. 376, prevede che i ristorni sulla remunerazione dei lavoratori frontalieri, che vengono attribuiti dalla Svizzera a titolo di compensazione finanziaria, siano ripartiti tra i Comuni presso i quali sono domiciliati i lavoratori in questione, chiede di conoscere l'ammontare esatto delle cifre, relative all'anno 2008, ristornate dalla Svizzera nel 2009 e quante di tali risorse sono state devolute agli enti locali aventi diritto suddivisi per Regioni di appartenenza.

Al riguardo, si fa presente che l'Accordo italo svizzero relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine dispone, all'articolo 3, che la predetta compensazione debba essere effettuata mediante versamento degli importi rilevati dalle autorità svizzere nel corso del primo semestre dell'anno successivo a quello cui la compensazione finanziaria si riferisce. Conseguentemente ogni anno, entro il 30 giugno, la Svizzera versa alla nostra Tesoreria centrale le somme relative all'anno precedente. Nel corso della riunione annuale tra le delegazioni dei due Paesi, che avviene

solitamente a settembre di ogni anno, viene, tra l'altro, dato riscontro degli ordini di accreditamento e consegnato un elenco delle somme accreditate divise per Cantone, del numero dei lavoratori frontalieri e della loro residenza.

Successivamente, a cura delle autorità finanziarie preposte, dette somme vengono riassegnate all'apposito capitolo di spesa del Dipartimento delle finanze dopo un complesso *iter* che comporta la conversione in Euro e tutti i necessari provvedimenti di bilancio.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, intanto, sulla base del citato elenco dei Comuni interessati e del numero di lavoratori frontalieri per ciascuno di essi, inizia la procedura tesa ad individuare gli enti locali aventi diritto alla compensazione. Tale procedura prevede, tra l'altro, la richiesta agli stessi Comuni interessati di puntuali informazioni necessarie alla redazione del provvedimento ministeriale di ripartizione delle somme rese disponibili dalla Svizzera per l'anno di riferimento. Tale procedimento viene perfezionato, ordinariamente, nel periodo ottobre-novembre di ogni anno, non appena viene accertata la disponibilità delle somme sul predetto capitolo di spesa, con l'effettuazione del trasferimento telematico degli importi spettanti.

In base alle risultanze del rendiconto generale dello Stato – al capitolo d’entrata n. 3494, denominato Somme prelevate dal conto corrente di tesoreria Ministero del Tesoro – Compensazione finanziaria per imposizione operata in Svizzera sulla remunerazione dei frontalieri italiani, da destinare alla creazione ad al potenziamento

di servizi pubblici nei territori di residenza dei lavoratori frontalieri italiani, è affluito nell’esercizio 2009 l’importo di 31.467.363,34 euro, che è stato interamente riassegnato al capitolo 7757 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, gestito dal Dipartimento delle finanze e pagato nel medesimo anno.

## ALLEGATO 3

**5-05148 Baretta e Iannuzzi: Erogazione dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni per gli anni 2008, 2009 e 2010.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione gli onorevole Baretta e Iannuzzi nel segnalare le difficoltà finanziarie in cui versano i comuni a causa del ritardo nell'erogazione del saldo dei contributi di parte corrente relativi agli anni 2008, 2009 e 2010, nonché delle risorse erariali a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011 dovuto alle incertezze applicative connesse al federalismo municipale – hanno chiesto di conoscere quando si provvederà all'erogazione delle risorse erariali in questione.

Al riguardo, nel far preliminarmente presente che a questa Amministrazione non risultano ritardi nell'erogazione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni per gli anni dal 2008 al 2010 e che comunque, relativamente alle risorse erariali spettanti ai comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011, si segnala che il decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, recante « Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale », ha previsto la devoluzione di entrate erariali ai comuni delle regioni a statuto ordinario con contestuale soppressione, in pari misura al gettito devoluto dei trasferimenti erariali.

In particolare, il predetto decreto, al fine della quantificazione delle risorse da attribuire a ciascun comune delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011, prevede l'adozione di due decreti intermini-

steriali: il primo finalizzato ad individuare l'ammontare dei trasferimenti suscettibili di fiscalizzazione, da sostituire con devoluzione di gettiti erariali (compartecipazione all'IVA e fiscalità immobiliare); il secondo, finalizzato a stabilire le modalità di alimentazione e riparto del fondo sperimentale di riequilibrio, nel quale confluiscono i gettiti dei tributi devoluti ai comuni diversi dalla compartecipazione all'IVA.

Tali decreti, come da comunicato del Ministero dell'interno del 19 luglio 2011, sono stati registrati dalla Corte dei conti e saranno pubblicati a breve sulla *Gazzetta Ufficiale*. Risulta, invece, ancora all'esame della Corte dei conti il conseguente decreto d'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'interno dei capitoli relativi al fondo sperimentale di riequilibrio e alla compartecipazione all'IVA, nonché di autorizzazione per le occorrenti variazioni di bilancio, necessario affinché il Ministero dell'interno possa procedere all'erogazione delle risorse a favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2011.

Ciò posto, fermi restando i tempi tecnici necessari alla Corte dei conti per la registrazione del predetto decreto, si ritiene che le risorse erariali relative all'anno 2011 saranno erogate ai comuni in tempi stretti.

## ALLEGATO 4

**7-00642 Polledri ed altri: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale.**

**7-00652 Cambursano e Borghesi: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale.**

**RISOLUZIONE APPROVATA**

La V Commissione,

premesso che:

nell'ambito degli interventi a sostegno delle imprese e del credito, l'articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 70 del 2011 ha inteso ampliare l'operatività del Fondo di garanzia;

in attuazione della citata previsione, l'articolo 7, del decreto-legge n. 34 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 75 del 2011, ha attribuito alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) la competenza in materia di assunzione delle partecipazioni in « società di rilevante interesse nazionale in termini di strategicità del settore di operatività, di livelli occupazionali, di entità di fatturato ovvero di ricadute per il sistema economico-produttivo del Paese, e che risultino in una stabile situazione di equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività »;

l'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 ha altresì demandato ad un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la qualificazione delle società di interesse nazionale oggetto di possibile intervento da parte di CDP e la definizione dei relativi requisiti;

il disposto dell'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 mette a disposizione di CDP un importante strumento di intervento che deve, tuttavia, essere utilizzato nel rispetto della natura e delle finalità proprie di Cassa depositi e prestiti S.p.A,

impegna il Governo:

a trasmettere alle Camere lo schema di decreto di cui all'articolo 7 citato in premessa;

a vigilare affinché l'assunzione da parte di CDP di partecipazioni in società di rilevante interesse nazionale avvenga nel rispetto della normativa dell'Unione europea e sia prioritariamente finalizzata a promuovere la crescita dell'economia nazionale e lo sviluppo dell'occupazione;

a vigilare affinché l'attività svolta ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 34 del 2011 venga svolta nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario di CDP e non pregiudichi lo svolgimento delle altre funzioni della Cassa medesima;

a vigilare affinché la CDP intervenga esclusivamente a tutela di effettivi interessi strategici nazionali, evitando di esercitare le funzioni ad essa assegnate dal predetto articolo 7 per interventi in società che non presentino uno stabile equilibrio finanziario, patrimoniale ed economico e che non

siano caratterizzate da adeguate prospettive di redditività, al fine di non riprodurre le negative esperienze delle partecipazioni statali del passato;

a qualificare di interesse nazionale i settori di rilievo strategico, quali, ad esempio, quelli della difesa, sicurezza, infrastrutture e pubblici servizi, trasporti, comunicazione, energia e quelli ad alto tasso di ricerca e ad alto tasso di tecnologia;

a riferire periodicamente al Parlamento in merito ai settori qualificati di interesse nazionale e alle misure che intende adottare;

ad adottare il predetto decreto, che dovrà, tra l'altro, attribuire al Ministro

dell'economia e delle finanze un potere di opposizione successiva, da esercitarsi in relazione ad ogni operazione avente ad oggetto società attive nei predetti settori, in modo da assicurare il carattere indistintamente applicabile di tale misura;

ad adottare entro i prossimi venti giorni le suddette iniziative, in particolare per la tutela degli interessi nazionali nel settore dell'energia, con particolare riguardo alle tecnologie applicate alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

(8-00138) « Polledri, Cambursano, Marinello, Baretta, Occhiuto, Bitonci, Lo Presti, Commercio, Marmo ».

## **VI COMMISSIONE PERMANENTE**

### **(Finanze)**

---

#### *S O M M A R I O*

##### **AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana istituti di pagamento, sulle tematiche relative al sistema dei pagamenti alla luce del recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno .....	44
---	----

##### **AUDIZIONI INFORMALI**

*Giovedì 21 luglio 2011.*

**Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana istituti di pagamento, sulle tematiche relative al sistema dei pagamenti alla luce del recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.40 alle 14.20.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

### S O M M A R I O

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei (atto n. 377) di rappresentanti di: associazioni sindacali ADI, ADU, AND, ANDU, APU, CIPUR, CNRU, CNU, COMPASS, CPU e Rete 29 aprile; organizzazioni sindacali CISAL Università, CISL Università, FLC-CGIL Università, SNALS-CONFALS-CISAPUNI, SNALS Docenti Università, SUN, UDU, UGL-Università e UILPA-RUA .....	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	45

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 21 luglio 2011.*

**Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei (atto n. 377) di rappresentanti di: associazioni sindacali ADI, ADU, AND, ANDU, APU, CIPUR, CNRU, CNU, COMPASS, CPU e Rete 29 aprile; organizzazioni sindacali CISAL Università,**

**CISL Università, FLC-CGIL Università, SNALS-CONFALS-CISAPUNI, SNALS Docenti Università, SUN, UDU, UGL-Università e UILPA-RUA.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 9.15 alle 10.20.

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.20 alle 10.30.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo della Marche e dell'Emilia Romagna. C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci (*Esame e rinvio*) .....

46

##### SEDE REFERENTE

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

##### **La seduta comincia alle 14.15.**

**Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo della Marche e dell'Emilia Romagna. C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci.**

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Sergio PIZZOLANTE (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione nella seduta odierna avvia l'esame di due proposte di legge volte a introdurre modificazioni all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, che reca norme per l'istituzione e la gestione del Parco museo minerario dello zolfo delle Marche. In proposito, ricorda che il Parco – secondo quanto previsto dal richiamato articolo 15 della legge 23 marzo 2001 n. 93 – è stato istituito con decreto del Ministro dell'ambiente 20 aprile 2005 che ne ha elencato le finalità e le attività, disciplinando poi la compo-

sizione del Consorzio nonché lo statuto e il regolamento del Consorzio medesimo.

Aggiunge che la relazione illustrativa delle proposte di legge in esame sottolinea come il passaggio dalla regione Marche alla regione Emilia-Romagna dei comuni di Novafeltria e Sant'Agata Feltria, ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 117, renda ora necessaria la modifica della denominazione in quanto il Parco museo è ubicato nel territorio delle regioni Marche ed Emilia-Romagna. Per tale ragione, l'articolo 1, comma 1, di entrambe le proposte di legge prevede l'inserimento di un comma 2-*bis* all'articolo 15 della legge n. 93 del 2001 volto, per un verso, a integrare la denominazione del Parco con il riferimento alla regione Emilia-Romagna (Parco museo delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia-Romagna) e, per l'altro, a far rientrare nel Parco anche le miniere di zolfo dei comuni di Cesena e di Urbino (l'inclusione delle miniere del Comune di Urbino viene prevista solo dall'A.C. 4467), di cui viene sottolineato il valore storico, culturale ed ambientale.

L'articolo 1, comma 2, dell'A.C. 4467 prevede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, l'emanazione di un apposito decreto del Ministro dell'ambiente adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali,

volto ad apportare le necessarie modifiche al decreto istitutivo del Parco finalizzate, in particolare, alla modifica della denominazione del Parco museo, alla modifica della composizione del Consorzio, all'adeguamento dell'elenco dei siti, includendo la rappresentanza dei nuovi enti e territori, all'aggiornamento degli strumenti di gestione. L'articolo 1, comma 1, dell'A.C. 4258 prevede, invece, che con decreto ministeriale, adottato di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, gli strumenti di gestione del Parco siano adeguati alle nuove disposizioni.

Relativamente alle disposizioni di carattere finanziario, l'A.C. 4258 dispone che l'adeguamento degli strumenti di gestione del Parco alle nuove disposizioni avvenga nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2011, mentre l'A.C. 4467 prevede un finanziamento a favore del Consorzio gestore di 2 milioni di euro annui.

Conclude precisando che l'articolo 2 di entrambe le proposte di legge reca le disposizioni per la copertura degli oneri.

Massimo VANNUCCI (PD) ringrazia la presidenza per il tempestivo inserimento delle proposte di legge in titolo nel calendario dei lavori della Commissione. Illustrando, quindi, brevemente, il contenuto di tali proposte di legge, soffermandosi sulle differenze minime che esistono fra i due

testi, ed auspicando, per questa ragione, che sia possibile addivenire in tempi brevi alla definizione di un testo unificato delle proposte di legge, sul quale possa poi verificarsi la possibilità di un trasferimento alla sede legislativa.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), ritiene che, ad una prima lettura, le proposte di legge in esame ripropongono una questione sulla quale egli ha già avuto modo di intervenire per segnalare taluni profili di problematicità. In tal senso, dopo avere ricordato che solo alcuni dei molti siti minerari esistenti in Italia godono, giustamente peraltro, della speciale tutela derivante dall'essere stati elevati a Parchi nazionali, richiama l'attenzione della Commissione sull'opportunità di prevedere un intervento di carattere generale sulle modalità e sugli strumenti più idonei per valorizzare e tutelare al meglio lo straordinario patrimonio naturalistico rappresentato dal complesso dei siti minerari presenti sul territorio nazionale. Conclude, quindi, riservandosi di approfondire meglio i contenuti delle proposte di legge in titolo, anche ai fini di della valutazione di un'eventuale richiesta di trasferimento alla sede legislativa

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.40.**

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.

Seguito dell'audizione della dottoressa Alessandra Dal Verme, ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici, e del dottor Antimo Prospero, dirigente generale del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze (*Seguito dello svolgimento e conclusione*) .....

48

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

#### La seduta comincia alle 14.25.

**Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.**

**Seguito dell'audizione della dottoressa Alessandra Dal Verme, ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici, e del dottor Antimo Prospero, dirigente generale del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze.**

*(Seguito dello svolgimento e conclusione).*

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, il seguito dell'audizione.

Alessandra DAL VERME, *ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per gli*

*Affari Economici*, e Antimo PROSPERI, *dirigente generale del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*, rispondono ai quesiti posti nella precedente seduta.

Intervengono quindi i deputati Mario LOVELLI (PD), Vincenzo GAROFALO (Pdl) per formulare quesiti e osservazioni.

Alessandra DAL VERME, *ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici*, e Antimo PROSPERI, *dirigente generale del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia la dottoressa Alessandra Dal Verme, *ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici*, ed il dottor Antimo Prospero, *dirigente generale del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze*, per il loro intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### La seduta termina alle 15.30.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-05032 Vico: Costi di funzionamento del Gestore dei servizi elettrici – GSE Spa .....	49
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	53
5-02092 Murer: Interventi a favore del gruppo Ceramica Dolomite e dello stabilimento Ideal Standard di Trichiana, in provincia di Belluno .....	50
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	55
5-03324 Agostini: Crisi della cartiera Alhstrom di Ascoli Piceno .....	50
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	57
5-04870 Tullo: Chiarimenti in merito alla presidenza della Nucleco .....	50
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	59
5-04875 Lulli: Situazione di crisi del gruppo Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni generali Spa (BTP) e aiuti a favore delle imprese dell'indotto .....	50
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	61
5-04921 Bosi: Stato di crisi del centro siderurgico di Piombino .....	51
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	63
5-04968 Fugatti: Disposizioni relative alla durata delle concessioni per la coltivazione delle cave in Trentino .....	51
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	65
5-05030 Tullo: Realizzazione delle nuove unità previste dal programma FREMM .....	51
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	66
5-05137 Trappolino: Rilancio del polo chimico di Terni .....	51
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> .....	68

#### INTERROGAZIONI

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER. — Interviene il sottosegretario di Stato all'economia e finanze, Bruno Cesario e il sottosegretario di Stato allo sviluppo economico Stefano Saglia.*

**La seduta comincia alle 9.**

#### **5-05032 Vico: Costi di funzionamento del Gestore dei servizi elettrici – GSE Spa.**

Il sottosegretario Bruno CESARIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Ludovico VICO (PD), replicando, si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta che giudica confusa ed omissiva. In primo luogo, in essa si sottolinea che è l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas a

decidere gli stanziamenti in favore di GSE Spa, senza menzionare il ruolo del Governo. Osserva che, in questo caso non si riesce a comprendere i motivi per cui siano aumentati di 39 milioni di euro i trasferimenti al Gestore. In secondo luogo, nella risposta si fa riferimento ad interventi innovativi che, tuttavia, graveranno sulla componente tariffaria della bolletta. In realtà il Ministero non vuole riconoscere che il GSE sta procedendo ad assunzioni senza concorso – come, del resto, è costume diffuso negli ultimi anni – di personale che non serve al funzionamento della struttura e i cui costi sono scaricati sulle bollette dei cittadini.

**5-02092 Murer: Interventi a favore del gruppo Ceramica Dolomite e dello stabilimento Ideal Standard di Trichiana, in provincia di Belluno.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Andrea LULLI (PD), cofirmatario dell'interrogazione in titolo, replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, soprattutto in considerazione del fatto che l'atto ispettivo è stato presentato nel mese di novembre 2009. Sottolinea che gli accordi di sostegno al reddito stanno per scadere ed auspica che, il breve periodo di tempo rimasto fino all'incontro del prossimo 28 luglio presso il Ministero dello sviluppo economico, consenta di individuare un piano industriale per risolvere una situazione di crisi che non può essere affrontata unicamente con interventi, sia pure necessari, di carattere assistenziale. Sottolinea altresì che, per salvaguardare efficacemente i posti di lavoro, è necessario che il Governo si impegni a sostenere piani industriali che rilancino la produttività del settore.

**5-03324 Agostini: Crisi della cartiera Alhstrom di Ascoli Piceno.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luciano AGOSTINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto per la risposta che giunge tardivamente dopo un anno dalla presentazione del suo atto ispettivo e che ripete, nella sostanza, il contenuto del verbale di una riunione tenutasi presso il Ministero dello sviluppo economico. Ricorda che la cartiera Alhstrom è stata chiusa con un'azione del tutto unilaterale di ristrutturazione e che ad oggi, pur essendo stato istituito presso il Ministero un tavolo tra le istituzioni locali e le parti sociali per seguire la crisi della vallata del Tronto, nulla di concreto è stato fatto. Aggiunge che non è stato ancora presentato un piano industriale e che, se tutto procederà positivamente, nella migliore delle ipotesi saranno reintegrati 20 lavoratori su 250. Osserva infine che la risposta non scioglie le preoccupazioni in merito all'intenzione del sindaco di Ascoli Piceno e del presidente della provincia di frazionare l'area trasformandone la destinazione di sito produttivo.

**5-04870 Tullo: Chiarimenti in merito alla presidenza della Nucleco.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario TULLO (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta che, pur ricostruendo le vicende giudiziarie dell'ingegner Canepa, ha confermato che la Nucleco ha dovuto rinunciare ad alcuni appalti per le motivi connessi alla situazione personale del suo presidente. Assicura, infine, che la sua parte politica continuerà a vigilare sulla conduzione della società esprimendo forti perplessità sull'opportunità di mantenere l'ingegner Canepa alla presidenza della Nucleco.

**5-04875 Lulli: Situazione di crisi del gruppo Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni generali Spa (BTP) e aiuti a favore delle imprese dell'indotto.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Andrea LULLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto, pur esprimendo apprezzamento per ricostruzione fornita dal sottosegretario Saglia, che risponde ad alcune questioni poste nel suo atto ispettivo. Osserva che la crisi della BTP è molto seria perché rischia di coinvolgere almeno 4 mila lavoratori dell'indotto e qualche centinaio di imprese artigiane. Ricorda che per questo settore del mercato del lavoro non sono previsti provvedimenti di sostegno e sarebbe pertanto opportuno verificare la possibilità di un'azione del Governo a favore della ristrutturazione dell'azienda. Sottolineato che il patrimonio della BPT ammonta a circa 1 miliardo e 100 milioni di euro, riterrebbe utile, in seguito all'iniziativa della regione Toscana per sostenere le imprese contoterziste, chiedere un ulteriore sforzo alle banche. Si potrebbero, infatti, utilizzare gli strumenti che la regione, attraverso Fidi Toscana Spa, ha messo a disposizione con una garanzia dell'80 per cento per sostenere le aziende in difficoltà. Sollecita, quindi, il Governo ad aprire un tavolo, di concerto con la regione Toscana, per individuare iniziative in favore della riorganizzazione di questa filiera produttiva. Esprime infine amarezza per il fatto che non si sono potuti applicare alle imprese coinvolte nella grave crisi della BPT gli strumenti di sostegno previsti dalla cosiddetta legge Marzano.

**5-04921 Bosi: Stato di crisi del centro siderurgico di Piombino.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Francesco BOSI (UdCpTP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto. Sottolinea che la risposta del sottosegretario fornisce alcuni elementi di chiarezza e, pur riconoscendo che il Governo ha messo in campo molte iniziative per impedire il crollo finanziario delle aziende del gruppo Lucchini, ritiene sia necessario definire un

piano industriale per scongiurare la chiusura degli stabilimenti.

**5-04968 Fugatti: Disposizioni relative alla durata delle concessioni per la coltivazione delle cave in Trentino.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 7*).

Maurizio FUGATTI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta.

**5-05030 Tullo: Realizzazione delle nuove unità previste dal programma FREMM.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 8*).

Mario TULLO (PD), replicando, si rammarica di dichiararsi insoddisfatto della risposta che, sia pure molto articolata, non fornisce rassicurazioni per quanto riguarda la quinta e la sesta parte del programma FREMM che dovrebbe assicurare la produttività fino al 2016. Si fa riferimento, infatti, solo alla terza e alla quarta fregata che impegnano l'attività dei cantieri fino al 2013. Sollecita quindi il Governo a seguire lo sviluppo e portare a termine lo sviluppo dell'intero programma.

**5-05137 Trappolino: Rilancio del polo chimico di Terni.**

Il sottosegretario Stefano SAGLIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 9*).

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, ringraziando il Governo per la risposta che giunge a soli due giorni dalla

presentazione del suo atto ispettivo. Sottolinea che la situazione si trova ad un punto di stallo e che, essendo quella tra Newco e Basell una trattativa tra privati, il mancato coinvolgimento del Governo e delle parti sociali non consente ulteriori passi in avanti. Per questo motivo, il tavolo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico finora non ha assunto un ruolo politico forte, tale da incidere nelle scelte della multinazionale. Come rappresentante del territorio e manifestando la preoccupazione degli enti locali, sottolinea l'urgenza di ottenere per il territorio di Terni il riconoscimento di area di crisi complessa, in base alle disposizioni della legge

n. 99 del 2009. Ciò consentirebbe anche di incidere meglio sull'esito della vertenza. Prende atto con soddisfazione dell'incontro previsto il prossimo 28 luglio presso il Ministero dello sviluppo economico e auspica che i 97 lavoratori della Basell, che hanno già dato la disponibilità a trasferirsi nello stabilimento di Grottaferrata, in provincia di Roma, possano continuare a svolgere la loro attività in territorio ternano.

Laura FRONER, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 10.**

## ALLEGATO 1

**5-05032 Vico: Costi di funzionamento del Gestore  
dei servizi elettrici – GSE Spa.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con l'interrogazione in Commissione n. 5-05032 l'onorevole Ludovico Vico chiede chiarimenti in ordine alla remunerazione del patrimonio netto del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (GSE) per l'anno 2010.

Al riguardo, sentita anche la citata società, occorre premettere che la società Gestore dei Servizi Energetici S.p.A è stata costituita ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica.

Con riferimento al corrispettivo riconosciuto a copertura dei costi di funzionamento della società in questione, l'articolo 3, comma 10, del citato decreto dispone che « la misura del corrispettivo è determinata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas [...] ed è tale da incentivare il Gestore allo svolgimento delle attività di propria competenza, secondo criteri di efficienza economica ».

Originariamente, il corrispettivo gravava sulla componente tariffaria a copertura dei costi di trasporto e dispacciamento; successivamente, dopo la cessione del ramo d'azienda afferente alle attività di trasmissione e dispacciamento sulla rete di trasporto nazionale a TERNA S.p.A. e con la focalizzazione dell'oggetto sociale del GSE sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, tale remunerazione è stata posta dall'Autorità in capo al conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, finanziato dalla componente tariffaria A3 (v. deliberazione dell'Autorità n. 203 del 2006).

Per quanto concerne, in particolare, i costi di funzionamento per l'anno 2010, la società in questione ha comunicato che essi sono essenzialmente correlati alla forte crescita delle richieste di incentivazione connesse allo sviluppo della produzione elettrica da fonte rinnovabile perseguita dal Governo, in conformità agli indirizzi dell'Unione Europea.

Attualmente, il numero di impianti gestiti dal GSE è pari a:

2.500 impianti, per complessivi 15.000 MW, qualificati IAFR (Impianti Alimentati da Fonti Rinnovabili: idroelettrici, biomasse, biogas, eolici ecc.), la cui produzione incentivata, nel 2010, è stata di circa 21 TWh (terawattora);

220 impianti, per complessivi 5.500 MW ancora incentivati con il meccanismo CIP6, che hanno prodotto, nel 2010, circa 38 TWh (terawattora);

550 sezioni di cogenerazione ad alto rendimento, per complessivi 11.000 MW;

220.000 impianti fotovoltaici, per complessivi 6.500 MW, incentivati con il meccanismo del Conto Energia.

Peraltro, le richieste inoltrate alla società relative agli incentivi del conto energia, sono cresciute in maniera esponenziale nel corso di questi ultimi quattro anni, passando da circa 6.000 nel 2007 a oltre 80.000 nel 2010, con uno straordinario picco di attività nel solo mese di dicembre (58.000 soggetti interessati hanno richiesto a GSE di accedere ai benefici previsti), a seguito delle disposizioni recate dalla legge n. 129 del 2010.

Dagli inizi del 2011, le domande di ammissione sono aumentate ulteriormente, tanto da far prevedere ragionevolmente che, entro la fine dell'anno, potranno arrivare a circa 180.000 nuove richieste.

Inoltre, la gestione degli impianti fotovoltaici comporta e comporterà lo svolgimento di molteplici attività, quali: l'analisi delle caratteristiche e dei dati di ogni impianto entrato in esercizio, la predisposizione e conseguente sottoscrizione di un contratto specifico per ognuno di essi, l'ammissione alle tariffe incentivanti, le verifiche sul sito, la gestione dell'eventuale contraddittorio con l'operatore ai fini del riconoscimento del tipo di tariffa spettante, la validazione delle misure dell'energia prodotta e immessa in rete, la gestione del rapporto contrattuale e l'erogazione degli incentivi, il ritiro dell'energia prodotta e la sua collocazione in borsa, la gestione del complesso meccanismo dello scambio sul posto. Pertanto, il riconoscimento dei costi è correlato all'incremento dei volumi delle attività di competenza della società.

Nel documento parlamentare, infine, si invita la società ad uniformarsi ai requisiti di trasparenza ed economicità, in proposito il Gestore dei Servizi Energetici ha precisato che la propria azione è stata sempre ispirata ai citati principi sia nelle attività di competenza, che nel rendere disponibili dati e documenti alle Autorità competenti.

Sulla questione l'Autorità per l'Energia elettrica e il Gas ha comunicato che ai sensi del citato decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, essa determina il corrispettivo a copertura dei costi riconosciuti per il funzionamento del Gestore dei Servizi Energetici, secondo criteri di efficienza economica.

Nella determinazione della remunerazione degli operatori regolati, tra cui il

GSE, l'Autorità tiene conto in maniera adeguata del rischio inerente l'attività svolta dai soggetti stessi.

Con la deliberazione ARG/elt 67/11, l'Autorità ha riconosciuto al Gestore dei Servizi Energetici per il 2010 un tasso di remunerazione pari al 6,53 per cento del patrimonio netto, corrispondente al rendimento medio annuale 2010 del BTP decennale (benchmark 4,03 per cento) maggiorato di 2,5 punti percentuali. Quest'ultima maggiorazione comporta un incremento dell'1,2 per cento rispetto alla medesima voce applicata nel 2009, ed è identica a quella utilizzato nel 2010 (come negli anni precedenti) per determinare la remunerazione dell'Acquirente Unico S.p.A. e del GME (per la parte di competenza), entrambe società dello stesso gruppo GSE.

Il profilo di rischio del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A è superiore a quello che caratterizza l'attività dell'Acquirente Unico e del GME. Ciò nonostante il tasso di remunerazione del patrimonio netto è stato assunto prudenzialmente come il più basso delle società del Gruppo GSE.

Al fine di indurre gli operatori del settore energetico a comportamenti efficienti, e con specifico riferimento alla determinazione della remunerazione riconosciuta al GSE, l'Autorità, con la stessa deliberazione ARG/elt 67/11 del 1° giugno 2011, ha deciso di introdurre a partire dal 2012 meccanismi di regolazione di tipo incentivante pluriennale tali da indurre un progressivo recupero di efficienza, interrompendo il meccanismo sinora adottato e basato su remunerazione a consuntivo.

L'applicazione di meccanismi incentivanti al GSE sarà una delle innovazioni dell'Autorità, innovazione che sarà resa anche possibile dalla stabilizzazione del perimetro di attività del Gestore dei Servizi Energetici medesimo.

## ALLEGATO 2

**5-02092 Murer: Interventi a favore del gruppo Ceramica Dolomite e dello stabilimento Ideal Standard di Trichiana, in provincia di Belluno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo scorso 5 luglio, presso il MiSE, si è tenuta una riunione tecnica riguardante la società Ideal Standard. Alla riunione hanno partecipato rappresentanti del MiSE, delle Regioni Lombardia e Friuli Venezia Giulia, oltre ai rappresentanti della società in oggetto, unitamente alle OO.SS. di categoria nazionali FEMCA Cisl, FILCTEM CIGL, UILCEM UIL, UGL Chimici. Nel corso dell'incontro è stato fatto il punto sugli impegni che Governo e Regioni interessate sono in grado di sostenere e su quello che, in termini di investimenti e di formazione, l'Azienda sta facendo e farà sui diversi siti. In particolare, Ideal Standard si è impegnata ad un piano di investimenti per 15 milioni di euro nel triennio 2010-2012. Riguardo ai piani formativi, l'azienda sta utilizzando i fondi di Fondimpresa, eccezion fatta per il sito di Roccasecca, per cui è stato sottoscritto un apposito accordo con la Regione Lazio. Per gli investimenti in macchinari, l'Azienda sta procedendo con fondi propri, in attesa di eventuali misure regionali e/o nazionali che possano sostenerla.

Per quanto riguarda il trasferimento della logistica da Bassano Bresciano alla piattaforma «La Piccola» di Brescia, il piano prevede il termine della costruzione del capannone entro ottobre 2012, per consentire ad Ideal Standard di essere operativa a partire dal gennaio 2013.

Nel corso dello stesso incontro, l'Azienda ha inoltre informato di non aver ancora contezza degli strumenti che potranno essere messi a disposizione dalle Regioni per il 2011. Riguardo al sito di Orcenico, la Regione Friuli Venezia Giulia

ha informato di aver sostenuto i lavoratori in contratto di solidarietà con un sostegno al reddito nel 2010, mentre per quest'anno è stato superato il plafond a carattere biennale. Sul sito, l'Azienda prevede investimenti per circa 6 milioni di euro.

Le OO.SS. hanno chiesto alle istituzioni di farsi carico della loro parte di responsabilità al fine di consentire all'Azienda ed ai suoi dipendenti di superare l'attuale fase di criticità. La Regione Friuli Venezia Giulia ha assicurato la disponibilità a sostenere gli interventi formativi che l'Azienda potrebbe richiedere. In relazione alla formazione, anche la Regione Lombardia ha confermato la disponibilità ad approfondire con l'Azienda la questione. In conclusione della riunione, la Direzione Generale competente del MiSE ha evidenziato come il settore in cui opera la Ideal Standard corra purtroppo gravi rischi legati all'aumento della concorrenza e ad alcune contingenze, sottoponendo all'attenzione delle parti, in vista del prossimo tavolo, le seguenti questioni: *a)* la formazione e la ricollocazione del capitale umano. A tale scopo, si intende convocare al prossimo tavolo anche il Ministero del Lavoro; *b)* gli investimenti in impianti, al fine di valutare l'eventuale impiego di contratti di sviluppo; *c)* il possibile coinvolgimento di altre Strutture del Ministero, che potrebbero fornire elementi di conoscenza utili per l'identificazione di ulteriori soluzioni alla problematica in esame.

Il prossimo tavolo di confronto è convocato per il 28 luglio 2011.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal canto suo, comunica che da contatti avuti, in data 18 luglio scorso, con le rappresentanze di parte datoriale, dei lavoratori e con la Provincia di Belluno, è emerso che attualmente, presso lo stabilimento della Ideal Standard di Trichiana, tutto il personale è interessato da contratti di solidarietà. Inoltre, risulta ancora aperta la procedura di riduzione del personale avviata in data 4 dicembre 2009 che

riguarda al momento 31 lavoratori. Infine, si ricorda l'accordo siglato a livello nazionale il 17 novembre 2009 presso il MiSE, tra Ideal Standard Holdings Italy, Ideal Standard Industriale srl, Ideal Standard Italia srl e le rappresentanze sindacali, che prevede la rinuncia alla CIGS ed il ricorso, per il sito di Trichiana, all'istituto del contratto di solidarietà, con decorrenza dal 1° gennaio 2010 e durata biennale, al fine di gestire gli esuberanti di personale.

## ALLEGATO 3

**5-03324 Agostini: Crisi della cartiera Ahlstrom di Ascoli Piceno.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In data 5 aprile 2011 si è tenuta, presso il MiSE, una riunione riguardante l'azienda Ahlstrom. All'incontro hanno partecipato tutte le parti coinvolte nella vertenza originatasi dalla decisione di Ahlstrom di cessare le attività produttive nel sito di Ascoli, cui è seguita nel 2008 l'attivazione di un tavolo di confronto presso il MiSE finalizzato alla gestione e risoluzione della vertenza stessa.

La convocazione del tavolo di confronto di cui sopra è stata richiesta dalle istituzioni locali che, raccogliendo le sollecitazioni delle organizzazioni sindacali, hanno chiesto al MiSE di verificare la situazione a fronte della novità, appresa a mezzo stampa, della cessione della multinazionale Ahlstrom alla Eurocomet. In tale sede, i rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, prendendo atto negativamente dell'assenza di Ahlstrom, hanno dato lettura della missiva inviata dalla stessa multinazionale ed hanno stigmatizzato il comportamento aziendale richiamando la Ahlstrom al rispetto istituzionale del tavolo costituito. Il rappresentante dell'Eurocomet, l'azienda di Brescia subentrante nel sito piceno, ha riferito che l'azienda è entrata in possesso dell'area lo scorso 18 marzo e nelle prossime settimane diventerà proprietaria dell'intero sito produttivo di Ascoli, esclusi i macchinari ed il *know how* Ahlstrom.

L'Eurocomet, inoltre, nei prossimi 18-24 mesi darà luogo ad un processo di riconversione che porterà ad Ascoli una nuova produzione e cioè quella di *pallets* (pedane) in plastica. Su quest'ultimo punto, i tecnici aziendali hanno illustrato alcuni punti di forza che il *management*

intende mettere al centro della fase di avvio e di realizzazione di questa produzione. Il *management* dell'Eurocomet ha riferito che i *pallets* rappresentano una produzione strategica nel settore della logistica, in quanto la linea in plastica ha un mercato interessante nella farmaceutica e nell'alimentare e, nel prossimo futuro, potrebbe subentrare ai *pallets* in legno, in quanto si tratta di un prodotto altamente competitivo soprattutto sotto il profilo economico. Si è specificato che il piano industriale è ancora in fase di definizione e pertanto la Eurocomet si è dichiarata aperta anche all'ipotesi di un'eventuale partnership che potrebbe portare altri investitori nel sito di Ascoli Piceno. Oltre a ciò sono state fornite alcune indicazioni sul numero di lavoratori ex Ahlstrom, che saranno reimpiegati da Eurocomet, secondo la seguente modalità: 20 lavoratori al primo anno e fino a 33, al terzo anno. Le OO.SS. hanno chiesto che l'iniziativa presentata da Eurocomet sia oggetto di verifica da parte del MiSE, in quanto ritengono necessaria una soluzione complessiva ed affidabile della vicenda Ahlstrom.

Il sindaco del comune di Ascoli Piceno ha chiesto ad Eurocomet sia di illustrare i termini del piano industriale, vero fondamento del reimpiego, sia di mettere a disposizione in trasparenza le aree che Eurocomet non utilizzerà all'interno del sito in questione. Il presidente della provincia ha manifestato la volontà e sottolineato la necessità di attivare programmi formativi a favore del personale ex Ahlstrom. I rappresentanti del Ministero

dello sviluppo economico si sono resi disponibili a considerare il progetto di reindustrializzazione non appena sarà definito formalmente ed a valutarlo insieme alle altre parti del tavolo al fine del conseguimento di un risultato concreto.

In questo contesto, di forte difficoltà, il MiSE sta seguendo con grande attenzione l'evoluzione del processo di reindustrializzazione del sito ex Ahlstrom ed avrà cura di garantire l'aggiornamento della situazione, alla luce dei futuri sviluppi.

## ALLEGATO 4

**5-04870 Tullo: Chiarimenti in merito alla presidenza della Nucleco.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla base degli elementi informativi forniti da Enea e da Sogin Spa, si specifica quanto segue.

È necessario premettere che Nucleco – Società per l'ecoingegneria nucleare – è una società per azioni, il cui capitale sociale è detenuto dalla SO.G.I.N Spa. per il 60 per cento e dall' ENEA per il 40 per cento. L'attuale Consiglio di Amministrazione, nominato dall'Assemblea degli azionisti del 6 maggio 2010, si compone di cinque amministratori; due, tra cui il Presidente, prof. Pietro Canepa, sono di espressione del socio di minoranza, e tre del socio di maggioranza.

L'Assemblea straordinaria degli azionisti del 29 aprile 2010 ha approvato le modifiche allo Statuto Sociale di Nucleco. L'articolo 22 del predetto statuto stabilisce le cause di decadenza e di ineleggibilità per la carica di amministratore; in particolare costituisce causa di ineleggibilità l'aver riportato una condanna con sentenza irrevocabile che comporti l'applicazione di una pena detentiva. In applicazione del richiamato articolo 22 dello Statuto sociale e della normativa vigente in materia, la valutazione circa la moralità e la professionalità dei componenti del consiglio di amministrazione viene sempre effettuata dai due azionisti della Società prima del conferimento dell'incarico. Il caso citato dagli onorevoli interroganti, riguardante l'esclusione di Nucleco dalla procedura di gara in seguito dell'accertata esistenza in capo al legale rappresentante della società di una situazione di esclusione di cui alla lett. c) dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo n. 163/06, sarebbe da configurare come caso isolato. In tale caso, era stata attestata in maniera

chiara ed inequivocabile la sentenza riportata dal prof. Canepa rimettendosi alla valutazione della stazione appaltante circa la non incidenza sulla moralità professionale.

La stazione appaltante ha deciso di escludere Nucleco affidando l'appalto, peraltro, ad una società privata. L'appalto era costituito da due lotti; Nucleco aveva partecipato ad un solo lotto e l'importo a base d'asta biennale non era significativo per la società. I due azionisti di Nucleco concordano infatti nell'affermare come l'esclusione non abbia pregiudicato in alcun modo il bilancio della società. Del resto, a dimostrazione che è discrezione della stazione appaltante accettare la dichiarazione o meno, si fa presente che precedentemente l'ESTAV (Ospedale Garreggi di Firenze) aveva accolto i chiarimenti espressi da Nucleco, circa la stessa dichiarazione riportata dal prof. Canepa procedendo con l'affidamento del servizio.

Per ciò che attiene alle vicende giudiziarie richiamate dagli onorevoli interroganti e riguardanti il prof. Canepa, si precisa che nel 2007 è stata emessa nei suoi confronti una sentenza di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto Patteggiamento, *ex* articolo 444 c.p.p.).

Nel merito occorre, tuttavia, sottolineare che dalla sentenza di condanna pronunciata in esito al patteggiamento sono ormai trascorsi quattro anni (essa risale al 2007); nel frattempo non vi è stata alcuna recidiva; inoltre, il presidente di Nucleco risulta essere incensurato, come è stato evidenziato anche dal giudice nelle motivazioni della sentenza. La sanzione irrogata, del resto, appartiene alla categoria della pena pecuniaria e non detentiva,

a sottolineare la particolare tenuità del reato stesso e, a riprova di questo, è utile, inoltre, citare alcuni passi contenuti nella motivazione della sentenza, laddove il Giudice ha affermato che « in considerazione della personalità dell'imputato, che è incensurato, e delle circostanze del fatto, che appare nel complesso di non rilevante gravità, possono concedersi le attenuanti generiche da ritenersi prevalenti sulle aggravanti ». Si rileva infine che la posizione

in capo al legale rappresentante è in corso di cancellazione per decorrenza dei termini.

In conclusione, è importante sottolineare che, dal giugno 2010 ad oggi, Nucleco ha partecipato a diverse gare indette da Enti Pubblici (Aziende ospedaliere, ASL, Università, Enti di Ricerca, Sogin), che per il 70 per cento hanno generato ordini in linea con l'andamento degli ultimi tre anni.

## ALLEGATO 5

**5-04875 Lulli: Situazione di crisi del gruppo Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni generali Spa (BTP) e aiuti a favore delle imprese dell'indotto.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La BTP, con 1.000 dipendenti, nata dalla fusione di importanti aziende edili operanti prevalentemente in Toscana, attualmente controllata dalla Holding BF Spa è divenuta una delle principali imprese di costruzioni italiane. Infatti, la società ha partecipato alle maggiori iniziative di potenziamento infrastrutturale del Paese come la costruzione del Quadrilatero Umbria-Marche, l'ammodernamento dell'Autostrada Salerno-Reggio Calabria, la costruzione della nuova Autostrada Siracusa-Gela, l'ampliamento a tre corsie della A1 Milano-Napoli nel tratto Firenze Sud-Firenze Nord e la Variante di Valico. Tra le opere ferroviarie vanno segnalati significativi interventi nel raddoppio delle linee Bologna-Verona e Reggio-Taranto.

Anche nel settore delle grandi opere di edilizia pubblica opera con interventi di livello qualitativo maturati nella costruzione di scuole, caserme, edifici universitari, e complessi ospedalieri.

A seguito di richiesta della medesima società, il Tribunale di Prato nello scorso mese di febbraio ha nominato un « amministratore giudiziale » della BTP in sostituzione dell'organo amministrativo. Successivamente, il Tribunale di Prato ha avviato il procedimento per l'eventuale dichiarazione di insolvenza della BTP, a seguito del ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato dal Pubblico Ministero. Nell'ambito di tale procedimento, con nota in data 25 febbraio 2011, IL MiSE ha trasmesso il proprio parere ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo

n. 270/99, provvedendo a designare, per il caso di pronuncia di insolvenza, tre commissari giudiziali.

Ad oggi non è intervenuto alcun provvedimento da parte del tribunale.

Nel mese di marzo successivo, la BTP, in persona del presidente del consiglio di amministrazione, ha presentato a questo Ministero istanza per l'ammissione all'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347/2003 (cosiddetta Legge Marzano). Il Tribunale di Prato, presso il quale l'istanza è stata contestualmente depositata ai sensi di legge, ha dichiarato il difetto di legittimazione del ricorrente per l'ammissione alla « Marzano » il presidente della società BTP ha proposto reclamo alla Corte di appello di Firenze, che nel mese di aprile ha confermato il provvedimento del tribunale. A fronte di tali decisioni, l'eventuale decreto di ammissione alla legge Marzano da parte del Ministro dello sviluppo economico, incontrerebbe evidente ostacolo nelle pronunce del tribunale stante il disposto dell'articolo 4, comma 1-*bis*, del sopra citato decreto-legge n. 347/2003, secondo il quale « Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza ovvero accerti l'insussistenza di anche uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto... ».

In riferimento alla domanda posta dall'onorevole interrogante, riguardante l'accesso al credito, il MiSE fa presente di aver potenziato il sistema imprenditoriale già nel 2009 con il Fondo centrale di garanzia per le PMI, tramite un massiccio

stanziamento di risorse (1,6 miliardi di euro), con l'allargamento del suo utilizzo anche al settore degli artigiani e con l'introduzione della garanzia dello Stato di ultima istanza. Tale strumento ha trovato un adeguato utilizzo anche in Toscana, dove peraltro il Fondo interviene solo nella forma di controgaranzia dei fondi regionali (su espressa determinazione della regione, che ha esercitato l'opzione di cui all'articolo 18, comma 1 lettera *r*) del decreto legislativo n. 112/98): gli ultimi dati rilevano che da gennaio a maggio 2011 sono state approvate 296 operazioni (pari al 9 per cento del totale operazioni approvato nel medesimo periodo), cui corrispondono finanziamenti attivati per circa 257 milioni di euro; questo dato peraltro è incrementato del 73 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, in linea con l'andamento generale del Fondo, che registra dal 2009 una dinamica in costante aumento. La garanzia del Fondo assiste tutte le tipologie di operazioni, sia per investimenti, sia per acquisizione di liquidità o consolidamento dei debiti e copre fino al 60 per cento del finanziamento bancario, senza necessità di ulteriore garanzia da parte dell'impresa.

Il Ministero del Lavoro comunica, infine, che la BTP Spa sta attualmente usufruendo, presso varie unità operative, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria. In particolare la BTP,

a seguito di accordi sottoscritti in data 18 novembre 2010 e 2 marzo 2011, ha presentato istanza ed è stata successivamente autorizzata dal citato Ministero, al trattamento di CIGS per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto, ai sensi della legge n. 223/91 (articolo 1), in favore di 44 lavoratori dipendenti. Detto trattamento scadrà il 21 novembre 2011. Successivamente, a seguito del trasferimento alla BTP Infrastrutture srl del ramo d'azienda della BTP Spa costituito, tra le altre unità operative da quelle di Bologna Crevacuore, Bologna TAV, Napoli, Nuoro Tortoli, Todi, Valle Vigezzo e Verbania, è stato sottoscritto, in data 4 luglio scorso, tra la BTP Infrastrutture e le OO.SS., un verbale di accordo che prevede che la BTP Infrastrutture presenterà domanda per la prosecuzione, per le sole unità operative oggetto del trasferimento, della CIGS per crisi aziendale, già autorizzata alla società cedente. La richiesta di prosecuzione della CIG, che decorrerà dal 1° giugno 2011 e scadrà il 21 novembre prossimo, interesserà un numero massimo di 33 lavoratori. Inoltre, in un ulteriore accordo sottoscritto dalle parti sempre presso il Ministero del lavoro, è stata concordata la richiesta da parte della BTP Spa del trattamento di CIGS per crisi aziendale per un periodo di dodici mesi a decorrere dal 2 marzo 2011, in favore di 38 occupati presso il cantiere di Vibo Valentia.

## ALLEGATO 6

**5-04921 Bosi: Stato di crisi del centro siderurgico di Piombino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

All'inizio del 2005 il sito, unitamente alle altre attività del gruppo Lucchini, è stato acquisito dall'Azienda russa Severstal. A seguito della crisi che ha investito l'intero settore siderurgico e che ha comportato una forte contrazione dei volumi produttivi, cui l'azienda ha fatto fronte ricorrendo all'utilizzo di strumenti di ammortizzazione sociale, l'azionista di riferimento ha cambiato la propria strategia riguardo alle attività acquisite nell'Europa Occidentale – tra cui Italia e Francia – ed ha annunciato la volontà di cederle. La cessione avrebbe riguardato tutti i siti italiani, compreso quello di Piombino, che occupa circa 2200 lavoratori. Il Ministero dello sviluppo economico, che stava già seguendo le vicende del Gruppo, in seguito all'annuncio della volontà di cessione, ha immediatamente riconvocato un tavolo di confronto, con la partecipazione delle istituzioni locali e delle OO.SS.

A riguardo, nel corso dell'incontro tenutosi nel febbraio 2010, l'amministratore delegato del gruppo ha confermato la volontà dell'azionista di cedere l'attività e ha comunicato di aver ricevuto nove manifestazioni di interesse, pervenute sia da gruppi industriali, che da fondi di *private equity* e di aver avviato le necessarie interlocuzioni con i possibili acquirenti. L'esito di questa iniziativa è stato negativo poiché, alle condizioni poste dall'azionista, nessuno ha ritenuto di procedere nel negoziato di acquisto.

La Severstal ha nuovamente confermato la necessità di cedere il gruppo Lucchini. Questa decisione si è presentata come gravida di pesanti conseguenze per il futuro degli stabilimenti italiani poiché il debito accumulato – circa 1,2 miliardi di

euro di cui circa 800 milioni di euro in capo al sistema bancario – non avrebbe consentito né l'ingresso di nuovi investitori, né la possibilità di un'autonoma prosecuzione delle attività.

In queste condizioni, l'azienda ha avviato un confronto con gli istituti bancari per ottenere la ristrutturazione del debito. La discussione è durata alcuni mesi e si è conclusa positivamente solo il 6 luglio scorso.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha monitorato costantemente l'evolversi della situazione nella piena consapevolezza dell'importanza strategica della produzione della Severstal Lucchini per il sistema industriale italiano e per la tutela occupazionale dei siti del gruppo. Complessivamente gli addetti sono, infatti, circa 3200, distribuiti su molti siti: Piombino – sicuramente il principale – Trieste, Bari. Si rileva, inoltre, che è continuato il contatto anche con quanti hanno manifestato interesse ad una futura partecipazione al piano di risanamento e di rilancio del gruppo Lucchini che, per quanto riguarda i prodotti lunghi – e in particolare i binari ferroviari – mantiene una *leadership* mondiale, da tutelare con decisione.

Il percorso intrapreso nel corso di quest'anno, pur se complicato e delicato, è stato necessario per consentire di superare le criticità registrate dall'azienda e di creare un contesto più favorevole per dare alla stessa un assetto proprietario stabile. Non si può dimenticare che nei giorni scorsi, quando le difficoltà a trovare un'intesa con tutto il sistema bancario sembravano insormontabili, la Lucchini rischiava di essere avviata ad una procedura concorsuale che, allo stato dei fatti, avrebbe

potuto significare la scomparsa di uno fra i maggiori gruppi siderurgici europei. È stato decisivo, oltre all'intervento del Governo, il proficuo rapporto con le istituzioni locali e con tutte le parti sociali.

L'accordo raggiunto con le banche prevede il congelamento del 100 per cento del

debito societario e un rifinanziamento di cassa pari a 78 milioni di euro, nonché prestiti per altri 48 milioni di euro. Si potranno quindi valutare i progetti finanziari ed industriali in un'ottica sicuramente meno incerta rispetto a quanto si prospettava nel febbraio del 2010.

## ALLEGATO 7

**5-04968 Fugatti: Disposizioni relative alla durata delle concessioni per la coltivazione delle cave in Trentino.****TESTO DELLA RISPOSTA**

In relazione all'atto di sindacato ispettivo presentato dalla S.V. onorevole, concernente la coltivazione delle cave nel Trentino e in conformità a quanto comunicato dal Dipartimento delle Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, si fa presente quanto segue.

Con la nota C (2007) 961 del 21 marzo 2007 la Commissione europea ha notificato alla Repubblica italiana una lettera di messa in more in relazione alle Attività minerarie – autorizzazioni per lo sfruttamento delle cave nella provincia di Trento.

Nella suddetta lettera la Commissione ha rilevato « aspetti di contrasto con l'articolo 43 del Trattato CE, in materia di libertà di stabilimento della legislazione delle provincia di Trento in materia di ricerca e coltivazione delle cave e torbiere (legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6) ».

In particolare, la Commissione ha ritenuto che la facoltà di proroga delle concessioni esistenti fino ad esaurimento dei lotti, prevista dall'articolo 23, paragrafo 4, della citata legge provinciale, si pone in contrasto con il principio della libertà di stabilimento enunciato al suddetto articolo 43 e le imprese, già titolari di autorizzazione, beneficiano, in concreto,

della possibilità di sfruttare a tempo indeterminato le attività di estrazione relative alle cave comunali site nella provincia di Trento.

Alla richiesta di osservazioni riferite alla procedura di infrazione ha fatto seguito una nota della Provincia autonoma di Trento, (prot. n. 835/07 del 17 maggio 2007) nella quale si rappresenta che la legge provinciale 4 marzo 1980, n. 6 è stata abrogata dalla legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7, per opera della quale la Provincia autonoma di Trento ha adottato un nuovo meccanismo per l'assegnazione delle aree di proprietà comunale, caratterizzato da parametri ben determinati, sia in ordine alla cubatura, che alla durata e agli ulteriori requisiti richiesti.

Nell'ordinamento provinciale non è, quindi, più presente alcuna disposizione che consenta lo sfruttamento delle aree di cava di proprietà comunale per un tempo non determinato, in assenza di limiti ovvero « fino all'esaurimento del lotto ».

Si precisa che in data 6 maggio 2008 è stata decisa l'archiviazione della procedura di infrazione.

Non constano ulteriori procedure di infrazione in merito.

## ALLEGATO 8

**5-05030 Tullo: Realizzazione delle nuove unità previste dal programma FREMM.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il settore della cantieristica, come noto, sta vivendo una fase di crisi internazionale molto pesante che ha avuto profonde ripercussioni in Europa. I cantieri europei, infatti, hanno avviato una fase di profonda ristrutturazione con azioni di razionalizzazione della base produttiva (chiusura di cantieri) e consistenti riduzioni degli organici, valutabili in circa 40 mila occupati in meno su un totale di circa 180 mila. In questo contesto di forte difficoltà, il Governo italiano sta seguendo con grande attenzione l'evoluzione del settore nella piena consapevolezza del ruolo fondamentale della cantieristica sull'industria nazionale, sia in relazione al valore tecnologico del prodotto, sia alla rilevanza dell'indotto, in particolare in alcune aree del Paese.

Per affrontare tempestivamente gli effetti della crisi internazionale, il Governo italiano sta operando sia con iniziative autonome, sia in raccordo con le iniziative della Commissione europea a difesa del settore. A livello nazionale è stato istituito, come noto, presso il Ministero dello sviluppo economico, fin dal 2008, un tavolo di confronto con tutte le parti interessate che ha portato alla sottoscrizione di un importante protocollo d'intesa nel dicembre 2009.

Rispetto agli impegni assunti dal Governo nel protocollo, nonostante le note difficoltà finanziarie, in questi due anni sono stati compiuti significativi passi in avanti. L'accordo tra Cassa Depositi e Prestiti e SACE ha consentito a Fincantieri di acquisire importanti commesse nel segmento cruise. La scorsa settimana, la Fincantieri ha perfezionato l'acquisizione

della seconda nave Carnival, delle quattro previste dall'accordo quadro, per un valore di oltre 800 milioni di euro.

Per quel che riguarda, invece, l'avvio del progetto relativo alle navi multiruolo e logistiche per la protezione civile e per la marina militare, il Governo ha confermato l'impegno a stanziare le risorse necessarie per la progettazione delle navi.

Con riferimento alla prosecuzione del programma FREMM, che riveste un ruolo fondamentale al fine di garantire attività nei cantieri liguri di Muggiano e Riva Trigoso, il MiSE ha garantito finanziamenti per la realizzazione delle prime 2 Fregate e per l'avvio della terza e ha rappresentato, per quanto di competenza, l'esigenza prioritaria di assicurare i fondi per completare la terza, costruire la quarta fregata e impostare la programmazione per la quinta fregata, mantenendo l'allineamento con il parallelo programma.

In relazione, invece, alla bozza di piano industriale presentato dalla Fincantieri ai sindacati, nell'incontro del 23 maggio scorso, che annunciava la chiusura di 2 cantieri e ampie riduzioni occupazionali, il Governo, dando immediata risposta alla richiesta delle organizzazioni sindacali, ha convocato il tavolo della cantieristica, il 3 giugno scorso. In quell'occasione, il Ministro Romani ha preso atto della decisione dell'azienda di ritirare la bozza di piano industriale e della necessità di affrontare le criticità presenti in alcune aree. Conseguentemente il Ministro ha invitato l'azienda a ricercare nuove soluzioni industriali e nuovi modelli organizzativi, prendendo anche in esame la possibilità di aggredire nuovi mercati e di sviluppare

nuovi prodotti. Il Ministero dello sviluppo economico ha inoltre assunto l'impegno di istituire immediatamente tavoli di confronto con le regioni interessate ai più importanti interventi infrastrutturali. In particolare, per quel che riguarda la Liguria, è già stato predisposto il testo dell'Accordo di programma per il progetto « ribaltamento a mare », che rappresenta la condizione per garantire una complessiva e più efficiente riorganizzazione delle attività industriali nell'area di Genova con il mantenimento delle attività navalmeccaniche. Tale testo verrà firmato nelle prossime settimane del mese di luglio.

Nell'ambito del citato Accordo di programma, il Governo e le istituzioni locali chiederanno a Fincantieri impegni sul mantenimento dell'attività navalmeccanica e sulla massima salvaguardia dell'occupazione.

Relativamente agli aspetti di politica industriale che più direttamente afferiscono a competenze istituzionali del Ministero della difesa, quest'ultimo ha comunicato quanto segue. Le costruzioni per la Marina Militare Italiana, attualmente in corso al cantiere di Riva Trigoso e Mugugno sono relative rispettivamente alle fregate di nuova generazione (FREMM) e ai due sommergibili U212 – sommergibili di nuova generazione U212A – 2<sup>a</sup> serie, destinati a sostituire rispettivamente entro il 2015 ed il 2016 i sommergibili classe Sauro.

Lo sviluppo delle FREMM avviene attraverso un programma di acquisizione pluriennale binazionale (Italia-Francia); esso prevede la realizzazione fino a dieci unità per l'Italia ed è strutturato su 6 gruppi di fornitura (*tranche*), dei quali solo quattro riferiti alle prime sei unità e al supporto logistico, sono al momento ordinati ed esecutivi, anche se necessitano del

relativo rifinanziamento per assicurarne l'esecuzione contrattuale, e sono inclusi fra i programmi prioritari in attuazione della Difesa. In merito all'acquisizione delle ulteriori quattro FREMM italiane, la relativa decisione sarà assunta, vista la tempistica contrattuale di esercizio delle pertinenti opzioni, non prima del 2013. Contemporaneamente sono in corso azioni Difesa-Industria, per organizzare sbocchi di *export* di unità navali militari verso altri Paesi. Infine, sono in corso gli studi di progettazione e di *risk reduction effort* relativi a una nuova unità anfibia multi-ruolo – anche per operazioni di soccorso – e di una nuova unità di supporto logistico a lungo raggio, per le quali l'assestamento di bilancio per l'anno 2011 – Atto Senato 2804 – reca un finanziamento, anche in attuazione dell'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 40/2010 – così come convertito dalla legge n. 73/2010, di 18,33 milioni di euro, propedeutici al soddisfacimento delle pertinenti esigenze operative.

Infine, per affrontare la questione degli ammortizzatori sociali, il Governo si è impegnato ad attivare, presso il Ministero del lavoro, un tavolo per la definizione delle necessarie proroghe della cassa integrazione cantiere per cantiere.

In conclusione, il Governo è pienamente consapevole della necessità di avviare un processo di rafforzamento e di riorientamento della cantieristica italiana, al fine di garantire una stabile competitività sui mercati internazionali. Tale processo, necessario per far fronte alle trasformazioni imposte dalla crisi globale del settore, deve però essere inserito in un quadro di politiche europee e nazionali, e condiviso con le organizzazioni sindacali e con le istituzioni locali.

## ALLEGATO 9

**5-05137 Trappolino: Rilancio del polo chimico di Terni.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La crisi del Polo chimico ternano, generata dalla decisione della multinazionale americana Basell di fermare gli impianti per la produzione di polipropilene esistenti all'interno del sito, è stata immediatamente affrontata dal Ministero dello sviluppo economico, attivando dallo scorso 11 marzo un tavolo di confronto aperto a tutte le parti in causa: imprese, organizzazioni sindacali ed istituzioni territoriali. Le conseguenze di quella decisione sono apparse, infatti, da subito molto gravi e comunque tali da compromettere il futuro di tutte le attività del citato Polo. Dopo una prima fase caratterizzata dal tentativo di bloccare – o comunque rinviare – lo stop degli impianti, è stata ottenuta da Basell la disponibilità a ricercare nuovi imprenditori che fossero interessati al mantenimento della produzione di polipropilene. A questo riguardo, si è dimostrato di notevole interesse il progetto sviluppato da una cordata imprenditoriale, coordinata dai rappresentanti della società Novamont Spa, che prevede non solo il rilancio dell'impianto per il polipropilene, ma anche l'acquisizione di impianti e lavoratori occupati in altra società. Il citato progetto è stato illustrato nelle sue linee generali al Ministero dello sviluppo economico, che lo ha ritenuto apprezzabile, sia per le concrete possibilità di mantenere, sviluppare e diversificare le produzioni chimiche oggi presenti, sia per la sostenibilità finanziaria garantita dai soggetti che compongono la compagine imprenditoriale.

La Società Novamont, che è stata protagonista insieme ad ENI, di importanti annunci relativi ad investimenti in nuovi impianti, di cosiddetta chimica verde da

allocare in Sardegna, è depositaria, infatti, di rilevante *know how* tecnologico, con brevetti apprezzati ed utilizzati in numerosi Paesi e di management di eccellente livello. È una società, in grado quindi, di assicurare, come già dimostrato anche per altri impianti recentemente acquisiti, di gestire processi di trasformazione e diversificazione produttiva.

Il Ministro dello sviluppo economico, ha ritenuto di informare, anche per queste considerazioni, i vertici italiani di Basell, per far conoscere la valutazione del Governo in merito alla decisione non condivisa di cessare le attività di Terni e volta ad attivare il confronto con la cordata di nuovi imprenditori. Il Ministero ha dato piena disponibilità a favorire in tutti i modi possibili la soluzione più idonea sia sul versante produttivo che su quello occupazionale, mantenendo, al di là della formale convocazione del tavolo di confronto ancora aperto, un costante collegamento con le istituzioni locali e con le organizzazioni sindacali.

Le trattative tra la Newco e la Basell sono state avviate e si sta lavorando auspicabilmente per giungere nel più breve tempo possibile ad un'intesa.

Nell'incontro odierno è stato fatto il punto sulle trattative in corso. Governo ed istituzioni locali svolgeranno un'attività di *moral suasion* sulle due parti, nell'ambito delle proprie prerogative, con l'obiettivo di poter giungere al più presto ad una conclusione della trattativa, che ci si augura possa essere positiva. Al riguardo, va segnalato che le incognite e le difficoltà ancora in essere, e che bisognerà superare attraverso il negoziato tra le parti, restano notevoli.

Purtroppo, i rappresentanti di Basell mantengono ancora posizioni rigide che non consentono di intraprendere quel passaggio mediatorio che è compito preminente delle nostre istituzioni. Azienda ed OO.SS. avvieranno, comunque, in sede

confindustriale, la discussione sulla possibilità di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga, in scadenza al 31 luglio prossimo venturo. Una nuova verifica in sede ministeriale è prevista per il prossimo 28 luglio 2011.

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

#### RISOLUZIONI:

7-00625 Fedriga: Contratti a tempo determinato per talune categorie di personale del Parco nazionale dello Stelvio.	
7-00636 Codurelli: Contratti a tempo determinato per talune categorie di personale del Parco nazionale dello Stelvio ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00137</i> ) .....	70
ALLEGATO ( <i>Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione</i> ) .....	77

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. Atto n. 385 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	73
---	----

#### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro .....	76
--	----

#### RISOLUZIONI

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.*

#### La seduta comincia alle 13.10.

**7-00625 Fedriga: Contratti a tempo determinato per talune categorie di personale del Parco nazionale dello Stelvio.**

**7-00636 Codurelli: Contratti a tempo determinato per talune categorie di personale del Parco nazionale dello Stelvio.**

*(Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00137).*

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata nella seduta del 19 luglio 2011.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha fatto presente di non poter prendere parte ai lavori della Commissione; la presidenza ha tuttavia acquisito, dagli uffici del predetto dicastero, una documentazione che mette a disposizione dei componenti della Commissione stessa.

Ringrazia, quindi, il sottosegretario Bellotti che – sebbene il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non risulti il dicastero più direttamente competente in materia – con la sua presenza alla seduta odierna assicura alla Commissione la possibilità di proseguire la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI fa notare che il Governo ha cercato di rispondere alle sollecitazioni provenienti dalla Commissione nella scorsa seduta, sottoponendo le diverse problematiche agli uffici competenti dei diversi ministeri, tra i quali il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è investito in misura molto marginale. Comunica, peraltro, che ad esito di una prima verifica si è potuto rilevare come gli impegni previsti nelle risoluzioni in discussione presentino aspetti problematici relativamente ad eventuali inquadramenti e stabilizzazioni, che non possono non tenere conto dei vigenti vincoli di natura economica, oltre che normativa.

Per le ragioni esposte, pur dichiarando che non è in discussione l'interesse ad assicurare la funzionalità dell'ente in questione, fa presente che il Governo non è nelle condizioni di accogliere, nell'attuale versione, gli impegni contenuti negli atti di indirizzo presentati.

Maurizio FUGATTI (LNP), cofirmatario della risoluzione 7-00625 Fedriga, nel prendere atto delle precisazioni rese dal rappresentante del Governo, che richiamano prevalentemente questioni di carattere organizzativo interne ai ministeri, fa notare, tuttavia, che la problematica in oggetto rimane aperta e richiede l'adozione di misure urgenti. Fatto presente che un intervento in favore del personale del Parco non determinerebbe ulteriori oneri finanziari, atteso che alla relativa copertura provvederebbero gli stessi enti locali, giudica opportuno che la Commissione si pronunci in ogni caso sulle risoluzioni in discussione, al fine di lanciare un segnale forte di attenzione e legittimare ulteriormente l'azione dei soggetti istituzionali che saranno ritenuti competenti a intervenire.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) si associa alle considerazioni appena svolte dal deputato Fugatti, giudicando paradossale la situazione di stallo riguardante le assunzioni di personale presso il Parco nazionale dello Stelvio, atteso che gli enti

locali interessati, pur essendo disponibili a farsi carico degli oneri finanziari dell'intervento in questione, sono impossibilitati a procedere, a causa di una interpretazione restrittiva del « patto di stabilità » attualmente vigente. Esprime, in particolare, il proprio rammarico per la posizione assunta dalla Regione Lombardia sulla vicenda, che sembrerebbe bloccare la necessaria normativa di attuazione. Ritiene, in conclusione, che, in caso di inerzia da parte dello Stato, le regioni sarebbero legittimate ad intervenire per sanare tale situazione, a tutela sia dei numerosi lavoratori coinvolti sia delle aree territoriali interessate.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto delle perplessità espresse dal rappresentante del Governo e della volontà pressoché unanime dei gruppi di individuare una soluzione ai problemi esistenti, prospetta l'opportunità di verificare la possibile riformulazione dei testi delle risoluzioni in discussione, impegnando il Governo a porre in essere una verifica con tutte le amministrazioni interessate alla definizione di un percorso che consenta di giungere a risultati concreti in favore del personale coinvolto.

Giuliano CAZZOLA (PdL), pur comprendendo lo spirito che anima i presentatori delle risoluzioni in discussione, invita i componenti della Commissione a prestare la necessaria attenzione alla natura degli impegni che vengono richiesti al Governo, facendo notare che il vero problema che si frappone alla proroga dei contratti in questione è segnato dal rispetto di precisi vincoli imposti da leggi dello Stato. Nel ricordare che analoghe problematiche si erano presentate anche in occasione della discussione di atti di indirizzo riguardanti la vicenda dei lavoratori somministrati impiegati presso l'INPS, auspica che la Commissione possa fare tesoro di quella esperienza, assumendo in questa occasione scelte maggiormente consapevoli e ponderate, che tengano conto dell'esistenza di taluni forti ostacoli di natura giuridica, che appaiono

difficili da superare, anche a fronte di una chiara volontà politica.

Silvano MOFFA, *presidente*, precisa che la sua proposta precedente era proprio diretta ad evitare il prodursi di situazioni analoghe a quelle dei lavoratori in somministrazione dell'INPS, lasciando al Governo i margini per l'individuazione di soluzioni che vadano incontro agli interessi dei presentatori delle risoluzioni, anche lavorando all'interno dei vincoli del « patto di stabilità ». Ritiene, pertanto, utile procedere ad una breve sospensione della seduta, per valutare l'esistenza delle condizioni per una riformulazione dei testi in discussione.

Lucia CODURELLI (PD) ritiene che la Commissione non si trovi di fronte ad una questione di natura metodologica, superabile attraverso una mera sospensione della seduta, ma debba invece riflettere sul fatto che il Governo – in questo come in altri casi simili – non sembra in grado di risolvere i problemi derivanti dal « patto di stabilità ».

Silvano MOFFA, *presidente*, ribadisce che il vincolo normativo esistente non è negoziabile con un accordo politico in Commissione, ma richiede un confronto tra amministrazioni, in esito al quale si potrebbe anche sperare di individuare le opportune soluzioni.

Lucia CODURELLI (PD) si dichiara disponibile ad accedere ad una breve sospensione della seduta, a condizione che essa sia funzionale alla creazione delle condizioni per giungere ad una efficace soluzione del problema dei lavoratori del Parco dello Stelvio.

Silvano MOFFA, *presidente*, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 13.25, è ripresa alle 13.30.**

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che è stato testé presentato un testo unificato delle risoluzioni nn. 7-00625 e 7-00636 (*vedi allegato*), che i presentatori chiedono di porre subito in votazione.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI esprime un orientamento positivo sul testo unificato delle risoluzioni in discussione, appena presentato, fermo restando che – ad avviso del Governo – la tempistica indicata negli impegni non può che riferirsi alla creazione delle condizioni per la soluzione dei problemi esistenti e che i mezzi e gli strumenti per raggiungere gli obiettivi prefissati vanno valutati con il concorso di tutte le amministrazioni coinvolte.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL) dichiara la propria astensione nella votazione del testo unificato delle risoluzioni in discussione.

Giuliano CAZZOLA (PdL) preannuncia la propria astensione nella votazione del testo unificato delle risoluzioni in discussione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva il testo unificato delle risoluzioni in discussione, che assume il numero 8-00137.

**La seduta termina alle 13.35.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luca Bellotti.*

**La seduta comincia alle 13.35.**

**Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato.****Atto n. 385.***(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in titolo.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte preliminarmente che il Presidente della Camera, nel procedere – in data odierna – all'assegnazione del provvedimento in titolo alla XI Commissione, ha trasmesso una lettera con la quale rimette alla presidenza della medesima Commissione le note intercorse con il Governo in ordine al procedimento seguito dal Governo per l'adozione dell'atto. Fa presente, inoltre, che nella riunione di ieri l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito le modalità di esame del testo, convenendo sull'opportunità di concluderne l'*iter* entro la prossima settimana, atteso che il termine per l'espressione del parere verrebbe in scadenza nella seconda metà del mese di agosto; a tale proposito, peraltro, nella predetta riunione si è unanimemente stabilito di non procedere allo svolgimento di audizioni informali sull'argomento, ferma restando la possibilità, per i soggetti eventualmente interessati, di fornire alla Commissione un'eventuale documentazione scritta, che la presidenza si riserva di mettere prontamente a disposizione dei componenti della Commissione stessa.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, osserva che lo schema di decreto legislativo in esame si pone l'obiettivo di definire una nuova e organica disciplina dell'apprendistato, quale strumento privilegiato di ingresso dei giovani nel mercato del lavoro, facendo notare che il provvedimento attua la delega conferita dall'articolo 46 della legge 4 novembre 2010, n. 183 (cosiddetto «Collegato lavoro»), che ha riaperto i termini temporali (scaduti il 1° gennaio 2009) per l'esercizio di alcune deleghe contenute nella legge 24

dicembre 2007, n. 247; il provvedimento, inoltre, recepisce gli indirizzi condivisi da Governo, regioni e parti sociali nell'intesa del 27 ottobre 2010 (per il rilancio dell'apprendistato) e nell'intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le linee guida per la formazione).

Rileva preliminarmente che la documentazione trasmessa alle Camere dal Governo contiene due differenti stesure del provvedimento, entrambe munite della relazione tecnica «bollinata»: la prima è la stesura originaria, come approvata dal Consiglio dei ministri e sottoposta al parere delle regioni e delle parti sociali; la seconda è la stesura risultante dalle modifiche apportate al testo originario a seguito dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (7 luglio 2011) e dell'intesa con le parti sociali (11 luglio 2011). Avverte, pertanto, che l'illustrazione del contenuto del provvedimento intende fare riferimento alla seconda stesura, nella convinzione che il Governo confermi che tale testo rappresenta l'effettiva evoluzione dello schema deliberato dal Consiglio dei ministri e che, dunque, è a tale testo che la Commissione può riferirsi per effettuare le proprie valutazioni di merito, fermo restando che il parere parlamentare sarà formalmente espresso in riferimento al testo originario.

Premesso che il provvedimento sembra finalmente superare uno dei limiti principali che si frapponevano al pieno sviluppo dell'apprendistato, poiché definisce con precisione i compiti che – nelle modalità attuative – dovranno essere svolti da regioni e province, passa ad esaminare nel dettaglio le disposizioni del provvedimento, facendo anzitutto presente che l'articolo 1 definisce l'apprendistato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato – articolato in tre diverse tipologie contrattuali (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca) – finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani. Segnala,

quindi, l'articolo 2, che unifica all'interno di una sola disposizione la regolamentazione normativa, economica e previdenziale del contratto, attualmente strutturata per ciascuna delle tre tipologie contrattuali, garantendo la semplificazione dell'istituto e l'uniformità di disciplina a livello nazionale. In proposito, fa notare che il più importante elemento di novità è rappresentato dal coinvolgimento pieno delle parti sociali, attraverso il rinvio alla disciplina attuativa recata da appositi accordi interconfederali o da contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, sulla base di una serie di principi in parte mutuati dalla legislazione vigente e in parte innovativi (tra questi ultimi, si segnala l'estensione della forma scritta al piano formativo individuale, da definire entro 30 giorni dalla stipulazione del contratto). Specifica, quindi, che i due sistemi previsti della retribuzione dell'apprendista (sottoinquadramento o percentualizzazione) devono intendersi alternativi tra loro, mentre restano confermate le norme vigenti riguardanti altri aspetti della regolamentazione, tra cui i limiti quantitativi per le assunzioni di apprendisti e la tutela previdenziale e assicurativa.

Evidenzia che l'articolo 3 disciplina l'apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale – in sostituzione dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all'articolo 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003 – inteso alla stregua di un titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione, così come definito dal decreto legislativo n. 226 del 2005, la cui regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni. Tra le novità introdotte segnala la possibilità di essere assunti con tale contratto con un'età minima 15 anni (per tale aspetto confermando quanto disposto dalla normativa vigente), ma non oltre il compimento dei 25 anni. Il limite mas-

simo di durata del contratto viene elevato è di 3 anni, elevabili a 4 nel caso di diploma quadriennale regionale.

Illustra, quindi, l'articolo 4, che disciplina l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, che sostituisce l'apprendistato professionalizzante, di cui all'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Tra le novità introdotte evidenzia l'ampliamento del campo di applicazione oggettivo dell'istituto (ai settori di attività pubblici e privati), la riduzione della durata massima del contratto, da 6 a 3 anni (per la sua parte formativa), ovvero 5 anni per le figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione, la possibilità per le regioni e i sindacati dei datori di lavoro di definire le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere, l'esplicita previsione di specifiche modalità di svolgimento dell'apprendistato per le lavorazioni in cicli stagionali.

Ritiene poi necessario sottolineare che l'articolo 5 disciplina l'apprendistato di alta formazione e ricerca, che sostituisce l'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all'articolo 50 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Tra le novità introdotte (oltre, appunto, alla previsione di un apposito contratto di apprendistato per la ricerca) sottolinea la rimessione alle regioni della regolamentazione e della durata dell'istituto, in accordo anche con altre istituzioni di ricerca, nonché la possibilità di assumere con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca anche i soggetti coinvolti nel praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.

Fa presente, quindi, che l'articolo 6 disciplina le procedure di definizione degli standard formativi e professionali. In proposito, rileva che gli standard formativi sono definiti mediante un apposito decreto interministeriale da emanare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle

province autonome e di quanto stabilito nella richiamata intesa Stato-regioni del 17 febbraio 2010. Evidenzia, quindi, che gli standard professionali sono definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale; viene altresì specificato che ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca, i profili di riferimento debbano essere legati a quelli definiti nei contratti collettivi. Osserva che, al fine di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite, si prevede che il repertorio delle professioni (già istituito) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e (in coerenza con quanto previsto nella richiamata intesa del 17 febbraio 2010) da un apposito organismo tecnico, composto dal MIUR, dai sindacati comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai rappresentanti della Conferenza Stato-regioni. Infine, fa notare che si stabilisce che la certificazione delle competenze acquisite dall'apprendista venga effettuata secondo specifiche modalità definite dalle regioni e dalle province autonome. Osserva, altresì, che l'articolo 7 detta una serie di disposizioni finali, prevedendo una serie di innovazioni, tra cui segnala il rafforzamento dell'apparato ispettivo e sanzionatorio vigente e la possibilità di assumere come apprendisti i lavoratori in mobilità. Fa notare, in particolare, che per tali soggetti trovano applicazione le disposizioni in materia di licenziamenti individuali (di cui alla legge n. 15 luglio 1966, n. 604), nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (aliquota contributiva agevolata del 10 per cento per i primi 18 mesi) e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della stessa legge n. 223 del 1991 (concessione di un contributo mensile, a favore del datore di lavoro che assume a tempo pieno e

indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità, pari al 50 per cento dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore). Ulteriori elementi innovativi contenuti in tale articolo ritiene che si rinvercano nell'applicazione delle regolazioni vigenti – in via transitoria e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, nel caso in cui nelle regioni e nei settori di interesse la presente disciplina non sia operativa – nella definizione della disciplina del reclutamento e dell'accesso nonché nell'applicazione del contratto ai settori pubblici (ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, mediante un apposito DPCM, da emanare entro 12 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame). Da ultimo, osserva che si prevede, tra le novità, anche il mantenimento dei benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione, ad esclusione dei lavoratori in mobilità.

In conclusione, considerato che lo schema di decreto legislativo in esame mira ad innovare la disciplina dell'apprendistato al fine di facilitare l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, favorendo un più efficiente raccordo tra percorsi di studio e di formazione e accesso alle professioni, nel pieno rispetto delle competenze dei diversi soggetti istituzionali e sociali, preannuncia sin d'ora l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole, ferma restando l'opportunità di valutare gli elementi che emergeranno dal dibattito.

Maria Grazia GATTI (PD), intervenendo per una richiesta di chiarimenti di carattere preliminare, si domanda se i lavoratori in mobilità assunti come apprendisti siano da inquadrare, alla luce del nuovo regime, secondo il sistema del « sotto-inquadramento ».

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, ritiene che la risposta alla questione appena posta possa considerarsi affermativa, sebbene tale fattispecie non sia esplicitamente richiamata nell'articolato.

Il sottosegretario Luca BELLOTTI fa presente che il Governo si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame, anche alla luce degli elementi che emergeranno dal dibattito.

Silvano MOFFA, *presidente*, secondo quanto convenuto tra i gruppi, avverte che il dibattito sul provvedimento in titolo proseguirà nella prossima settimana.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.50.**

**COMITATO RISTRETTO**

*Giovedì 21 luglio 2011.*

**Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.50 alle 14.

ALLEGATO

**7-00625 Fedriga: Contratti a tempo determinato per talune categorie di personale del Parco nazionale dello Stelvio.**

**7-00636 Codurelli: Contratti a tempo determinato per talune categorie di personale del Parco nazionale dello Stelvio.**

**TESTO UNIFICATO DELLE RISOLUZIONI  
APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premessò che:

allo scopo di contenere la spesa pubblica il comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 stabilisce che a decorrere dall'anno 2011, gli enti pubblici non economici, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

gli operai del parco nazionale dello Stelvio sono assunti annualmente dal mese di aprile al mese di ottobre. Svolgono il loro lavoro a carattere stagionale per un minimo di 151 fino a un massimo di 180 giorni all'anno e hanno pertanto un contratto a tempo determinato;

stante il comma 28 dell'articolo 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, quest'anno il 50 per cento dei contratti del personale del parco non potranno essere rinnovati oppure il contratto di tutti lavoratori del parco dovrà essere ridotto del 50 per cento, creando un serio problema di gestione di uno dei parchi più importanti del nostro paese e lasciando molte famiglie senza una fonte di reddito;

va considerata l'assoluta specificità del parco dello Stelvio, diverso da tutti gli altri parchi a gestione statale, trattandosi

di un ente di natura consortile direttamente sostenuto dalla regione Lombardia e dalle province autonome di Trento e Bolzano, a valere sulle proprie risorse, nel rispetto del patto di stabilità interno, e quindi non riconducibili al bilancio dello Stato;

la regione Lombardia e le province autonome di Trento e Bolzano, in qualità di amministrazioni partecipanti al consorzio, con atti dei rispettivi organi di giunta, hanno confermato la pubblica utilità dei lavori di manutenzione e valorizzazione territoriale, delegando l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta all'Ente parco nei limiti dei finanziamenti garantiti;

le province autonome di Trento e Bolzano e la regione Lombardia hanno già messo a disposizione i fondi necessari a garantire la copertura finanziaria integrale del personale necessario per la corretta manutenzione e gestione dell'area protetta compresi i contratti degli 82 forestali, numero già ridottosi della metà rispetto all'anno 2006, ma nonostante questo il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non ha autorizzato la stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato;

nella convocazione del Consiglio dei ministri n. 120 del 22 dicembre 2010 è stato approvato il decreto legislativo: « Norme di attuazione dello Statuto spe-

ciale della Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1974 in merito alle funzioni esercitate dalle Province di Trento e di Bolzano concernenti il Parco nazionale dello Stelvio »;

tale decreto mantiene la configurazione unitaria del parco e disciplina il nuovo assetto amministrativo per il parco nazionale dello Stelvio, affidando agli enti locali maggiori responsabilità nella gestione e assegnando loro il finanziamento integrale dei relativi oneri;

come definito dal Ministro per gli affari regionali, Raffaele Fitto, questo provvedimento permette il raggiungimento

di un utile equilibrio, ispirato alla logica del federalismo, tra la necessità di assicurare forme adeguate di tutela di una importantissima area protetta e quella di responsabilizzare gli enti locali nella sua gestione e valorizzazione,

impegna il Governo

a individuare entro la fine del mese di luglio, con tutte le amministrazioni coinvolte a livello statale e territoriale, le condizioni per risolvere le questioni di cui in premessa.

(8-00137) « Fedriga, Codurelli, Fugatti, Bitonci, Crosio, Gianni Farina, Gneccchi, Braga ».

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	79
--	----

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05150 Lenzi: Restituzione del « <i>bonus bebè</i> » da parte delle famiglie che ne hanno usufruito senza titolo a causa delle informazioni fuorvianti fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze .....	82
5-05151 Binetti: Misure per evitare che le conseguenze della crisi economica penalizzino in modo particolare le famiglie .....	82
5-05152 Barani: Iniziative a sostegno delle famiglie con figli e con figli disabili .....	83
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dal Governo</i> ) .....	88

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	83
ALLEGATO 2 ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	90
AVVERTENZA .....	87

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.*

#### La seduta comincia alle 13.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379.**

*(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, poiché il relatore ha rappresentato l'esigenza di allontanarsi dalla Commissione e non è

ancora giunto il rappresentante del Governo che dovrà rispondere alle interrogazioni a risposta immediata, propone di procedere all'inversione dell'ordine del giorno, passando immediatamente a esaminare lo schema di decreto in titolo.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere al Governo, entro il 17 agosto prossimo, il parere di competenza sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali.

Tuttavia, poiché sullo schema di decreto legislativo in esame non è ancora

pervenuto il prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione non può pronunciarsi definitivamente sullo stesso, prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame recepisce la direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, sulla commercializzazione delle acque minerali naturali, disciplina che assorbe, confermandola in larga misura, quella vigente posta dal decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339.

Fa presente che tale schema di decreto è suddiviso in tre Capi e si compone di trentacinque articoli. Il Capo I, che contiene gli articoli da 1 a 19, riguarda le acque minerali naturali, escludendo dall'ambito di applicazione le acque minerali naturali e le acque di sorgente destinate alle esportazioni in Paesi terzi (articolo 1). L'articolo 2 reca la definizione di acque minerali e disciplina le loro caratteristiche, distinguendole dalle ordinarie acque potabili: purezza originaria, conservazione, tenore in minerali, oligoelementi, effetti. L'articolo 3 prevede che i criteri di valutazione delle acque minerali siano indicati con decreto del Ministro della salute, mentre gli articoli 4 e 5 stabiliscono le modalità per ottenere il riconoscimento ministeriale di acqua minerale naturale. L'articolo 6 dispone che l'utilizzazione della sorgente di acqua minerale naturale è subordinata ad un'autorizzazione regionale, rilasciata previa verifica della sussistenza di determinate condizioni, di cui all'articolo 7. L'articolo 8 disciplina i trattamenti autorizzati e quelli non autorizzati su un'acqua minerale naturale, aggiornati con decreto del Ministro della salute. In particolare, è consentita l'aggiunta di anidride carbonica ed è vietata la sua potabilizzazione. Gli articoli 9 e 10 recano, rispettivamente, le caratteristiche microbiologiche, alla sorgente e durante la

commercializzazione, dell'acqua minerale naturale, e le modalità di attribuzione della denominazione per ogni acqua minerale naturale. L'articolo 11 vieta il trasporto dell'acqua minerale naturale con recipienti non destinati al consumatore finale, eliminando l'obbligo vigente di utilizzo di recipienti di capienza massima di due litri. L'articolo 12 reca le indicazioni, obbligatorie e facoltative, da riportare sull'etichettatura dell'acqua minerale naturale, con l'obbligo di aggiornamento dell'etichetta almeno ogni cinque anni. Un decreto del Ministro della salute adegua le suddette disposizioni alle direttive emanate in materia di etichettatura dalla Comunità europea. L'articolo 13 consente l'utilizzazione delle acque minerali naturali per la preparazione di bevande analcoliche. L'articolo 14 consente l'importazione delle acque minerali naturali estratte dal suolo di un Paese terzo, con validità del riconoscimento ministeriale massimo di cinque anni. L'articolo 15 concerne i rapporti intracomunitari per la commercializzazione acque minerali naturali. In particolare, il Ministero della salute può temporaneamente sospendere o limitare nel territorio nazionale la commercializzazione di un prodotto ritenuto non conforme. Gli articoli 16 e 17 recano, rispettivamente, disposizioni sulla vigilanza per l'utilizzazione, gli eventuali trattamenti e il commercio delle acque minerali naturali, esercitata dagli organi delle regioni e delle province autonome, e, a tale fine, l'applicazione delle norme vigenti sulla disciplina igienica per la produzione e la vendita di sostanze alimentari e delle bevande. L'articolo 18 vieta la dicitura di acque minerali naturali per le acque potabili condizionate, mentre in base all'articolo 19 è disciplinata la pubblicità delle acque minerali naturali, sottoposta alla preventiva approvazione del Ministero della salute, limitatamente alle menzioni relative alle proprietà favorevoli alla salute.

Osserva, poi, che il Capo II, contenente gli articoli da 20 a 32, riguarda le acque di sorgente. Per quanto riguarda la disciplina delle acque di sorgente, che si distinguono dalle acque minerali per non

possedere caratteristiche igieniche particolari e, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute, l'articolo 20 reca le definizioni e le caratteristiche, la cui valutazione è effettuata secondo i criteri delle acque minerali naturali. Gli articoli da 21 a 28 recano la disciplina riguardante, rispettivamente, il riconoscimento, l'immissione in commercio, le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione, le operazioni consentite e non consentite, le modalità di utilizzazione, le etichette, la preparazione di bevande analcoliche, l'importazione e il riconoscimento, prevedendo le medesime norme delle acque minerali naturali. Gli articoli 29 e 30, come per le acque minerali naturali, prevedono, rispettivamente, la competenza delle regioni e delle province autonome per la vigilanza sulla utilizzazione e il commercio dell'acqua di sorgente e l'applicazione delle norme vigenti sulla disciplina igienica per la produzione e la vendita di sostanze alimentari e delle bevande, mentre l'articolo 31 reca norme sulla pubblicità. L'articolo 32 applica alle acque di sorgente le norme previste in materia di ricerca e coltivazione per le miniere dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.

Osserva, altresì, che il Capo III, contenente gli articoli da 33 a 53, reca norme sulle sanzioni, nonché disposizioni transitorie. L'articolo 33 disciplina le violazioni e le sanzioni amministrative. Le sanzioni sono irrogate dalle regioni e dalle province autonome, a esclusione della sanzione per la violazione della norma prevista per l'acqua di sorgente, che vieta in etichetta l'indicazione di superiorità di un'acqua rispetto ad un'altra. L'articolo 34 dispone l'abrogazione, alla data di entrata in vigore del decreto, dei citati decreti legislativi n. 105 del 1992 e n. 339 del 1999. Fino all'emanazione del decreto ministeriale che definisce i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente, previsto all'articolo 3, comma 1, resta in vigore il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542. L'articolo 35 stabilisce la clausola di invarianza finanziaria, per l'applicazione delle norme esaminate.

Per quanto riguarda, infine, l'aspetto relativo alla conformità con le norme di delega, ricorda che la direttiva 2009/54/CE, che lo schema di decreto intende attuare, è contenuta nell'allegato B della legge comunitaria 2009 (legge 4 giugno 2010, n. 96). L'articolo 1 di tale legge conferisce una delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi. In particolare, il comma 1, nel fare richiamo ai due elenchi di direttive comprese negli allegati A e B, fa coincidere il termine generale per l'esercizio della delega, con il termine di recepimento previsto da ciascuna direttiva. Il comma 3 prevede che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari e che decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. I principi e i criteri direttivi della delega sono quelli generali di cui all'articolo 2 della legge n. 96 del 2010. Nel complesso, lo schema di decreto appare conforme ai principi dettati dalla legge delega.

In conclusione, desidera esprimere un giudizio positivo sul provvedimento testé illustrato, riservandosi tuttavia di presentare una proposta di parere al termine del dibattito.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 13.10.**

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Carlo Giovanardi.*

**La seduta comincia alle 13.10.**

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-05150 Lenzi: Restituzione del «bonus bebè» da parte delle famiglie che ne hanno usufruito senza titolo a causa delle informazioni fuorvianti fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze.**

Donata LENZI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando, in particolare, come appaia inaccettabile che alle famiglie, che hanno indebitamente percepito un «bonus bebè» di importo pari a 1.000 euro, venga richiesto di restituire, per effetto degli interessi, somme fino a 4.000 euro.

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI, premesso che le lettere cui si fa riferimento nell'atto di sindacato sono state inviate a circa 8 mila delle 450 mila famiglie che hanno percepito il beneficio, precisa che tali famiglie sono tenute a restituire esclusivamente la somma indebitamente percepita, senza alcuna maggiorazione a titolo di interesse o di sanzione, salvo che il fatto abbia determinato una condanna per truffa. Fa presente, comunque, che l'amministrazione finanziaria ha manifestato la propria disponibilità a collaborare con gli interessati al fine di chiarire eventuali profili di incertezza. Ricorda, infine, che la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte rappresenta un obbligo della pubblica amministrazione, come conferma anche la vicenda del contributo ai cosiddetti cittadini «incapienti», corrisposto nella scorsa legislatura e, in seguito alle verifiche, revocato quando sia stata accertata l'assenza dei requisiti.

Manuela GHIZZONI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del

Governo all'interrogazione in titolo, di cui è cofirmataria. Rileva, infatti, che sarebbe preferibile effettuare la verifica dei requisiti prima di corrispondere il beneficio. Precisa, inoltre, che le risulta con certezza il fatto che ad alcuni cittadini sia stata richiesta la restituzione di un importo pari a 4.000 euro. Apprezza, comunque, la disponibilità del Governo a chiarire queste situazioni non corrispondenti a quanto riportato nella risposta all'atto di sindacato. Invita, infine, il Governo a chiarire in via definitiva come debba essere calcolato il reddito familiare richiesto per la corresponsione del *bonus bebè*.

**5-05151 Binetti: Misure per evitare che le conseguenze della crisi economica penalizzino in modo particolare le famiglie.**

Paola BINETTI (UdCpTP) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando il rischio che la manovra economica del Governo scarichi sulle famiglie la gran parte degli oneri derivanti dalle misure di risanamento dei conti pubblici.

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI riconosce che, se ci si limitasse alle misure contenute nella manovra di finanza pubblica approvata dal Parlamento senza che, per ragioni a tutti note, fosse possibile un esame approfondito dei singoli interventi, la valutazione, dal punto di vista delle politiche per la famiglia, non potrebbe che essere molto critica. Ritene, tuttavia, che per formulare un giudizio compiuto sia necessario attendere l'attuazione della riforma fiscale, nell'ambito della quale la considerazione del cosiddetto «fattore famiglia» consentirà di alleviare la pressione fiscale, in particolare, sulle famiglie con figli. Occorre, però, avere chiaro che tali misure fiscali in favore delle famiglie con figli comporteranno un sacrificio per i restanti contribuenti.

Paola BINETTI (UdCpTP), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta. Auspica che il sottosegretario utilizzi gli elementi di criticità evidenziati nell'atto di

sindacato come argomenti per indurre il Governo ad adottare tempestivamente le misure fiscali che ha descritte e che da troppo tempo vengono soltanto annunciate.

**5-05152 Barani: Iniziative a sostegno delle famiglie con figli e con figli disabili.**

Lucio BARANI (Pdl) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando come, nonostante l'apprezzabile impegno del rappresentante del Governo, il sistema di assistenza in favore delle famiglie nell'ambito delle quali siano presenti figli, anche disabili, risulti gravemente carente, per responsabilità degli enti locali, come dimostra la vicenda riportata nell'atto di sindacato.

Il sottosegretario Carlo GIOVANARDI, premesso che l'assistenza è competenza esclusiva delle autonomie locali, sulla quale il Governo non ha strumenti per intervenire direttamente, desidera lasciare agli atti della Commissione la documentazione allegata, che lo stesso Governo ha provveduto ad acquisire dall'amministrazione interessata (*vedi allegato 1*).

Carmelo PORCU (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta all'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario. Esprime, quindi, apprezzamento per l'operato del sottosegretario Giovanardi, comprendendo il difficile contesto, anche finanziario, in cui è costretto ad operare. Sottolinea, comunque, l'esigenza di una forte azione di coordinamento e di stimolo da parte del Governo nei confronti delle autonomie locali in materia di assistenza. Evidenzia, infine, la forte attesa dei cittadini per il disegno di legge di riforma dell'assistenza, annunciato dal Governo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 13.30.**

**SEDE REFERENTE**

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il ministro della salute Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia alle 13.45.**

**Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria.**

**C. 4274 Governo.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 luglio 2011.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato presentato l'articolo aggiuntivo 6.0100 del relatore (*vedi allegato 2*), volto a risolvere la problematica su cui vertono gli articoli aggiuntivi Miotto 6.05, Ciccioli 6.04 e 6.03 e Barani 6.06, accantonati nella precedente seduta.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (Pdl), *relatore*, illustra il suo articolo aggiuntivo 6.0100, invitando quindi i presentatori a ritirare gli analoghi articoli aggiuntivi Miotto 6.05, Ciccioli 6.04 e 6.03 e Barani 6.06.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 6.0100 del relatore.

Giuseppe SCALERA (Pdl), pur apprezzando lo sforzo compiuto dal relatore per recepire lo spirito degli articoli aggiuntivi accantonati, sottolinea che la confisca delle attrezzature solo dopo la condanna per l'esercizio abusivo della professione medica rischia di consentire la continuazione del reato per periodi di tempo anche lunghi, prima che sopraggiunga una sentenza di condanna.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che la confisca è una pena accessoria, che, pertanto, può essere comminata solo in caso di condanna. Peraltro, il giudice può sempre disporre il sequestro preventivo ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II, Capo II del codice di procedura penale.

Marco RONDINI (LNP) ritiene che debba essere valutata l'opportunità di limitare la confisca all'ipotesi di condanna definitiva.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritiene che si potrebbe prevedere esplicitamente il provvedimento del sequestro preventivo per l'ipotesi di reato in discussione.

Il ministro Ferruccio FAZIO fa presente che il Governo potrebbe modificare il parere favorevole precedentemente espresso se in Commissione non si verificasse un'ampia convergenza dei gruppi, anche in considerazione della estraneità della norma in discussione rispetto all'oggetto del disegno di legge in esame.

Gian Carlo ABELLI (PdL) ritiene che sarebbe preferibile approfondire ulteriormente la materia, anche al fine di evitare che la confisca colpisca soggetti diversi dall'autore del reato.

Laura MOLTENI (LNP) dichiara di condividere le finalità della norma in discussione, anche in considerazione dei gravi rischi che l'esercizio abusivo della professione medica comporta per la salute dei cittadini, che deve essere sempre tutelata.

Lucio BARANI (PdL), pur riconoscendo la complessità tecnica della materia, ritiene che la Commissione non possa astenersi dall'approvare una norma volta a colpire un reato da cui derivano rischi rilevanti per la salute dei cittadini.

Paola BINETTI (UdCpTP) stigmatizza l'atteggiamento di chiusura che il Governo manifesta nei confronti di tutte le proposte

emendative che richiedano un certo grado di approfondimento, mettendo in guardia lo stesso Governo contro i rischi che, anche nel corso dell'esame in Assemblea, potrebbero derivare da un esame affrettato degli emendamenti.

Carlo CICCIONI (PdL) auspica l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 6.0100 del relatore, ricordando i gravi rischi per la salute dei cittadini che derivano dall'esercizio abusivo della professione medica. Ritiene, inoltre, che quanti procurano la strumentazione impiegata per l'esercizio abusivo della professione medica non possano essere considerati esenti da ogni responsabilità, in quanto sarebbero tenuti ad acquisire informazioni sui soggetti cui forniscono tale strumentazione.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che l'articolo aggiuntivo 6.0100 del relatore recepisce lo spirito delle proposte emendative precedentemente accantonate e potrà, comunque, essere affinato ulteriormente, grazie al parere che la II Commissione sarà chiamata ad esprimere.

Il ministro Ferruccio FAZIO precisa che le riserve espresse in precedenza erano dettate unicamente dalla preoccupazione che l'addentrarsi in una discussione particolarmente complessa sotto il profilo giuridico potesse rallentare eccessivamente l'*iter* del provvedimento. Ribadisce, quindi, il parere favorevole espresso in precedenza.

Anna Margherita MIOTTO (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo articolo aggiuntivo 6.05.

Carlo CICCIONI (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira i suoi articoli aggiuntivi 6.04 e 6.03.

Lucio BARANI (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira l'articolo aggiuntivo D'Anna 6.01, di cui è cofirmatario.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 6.0100 del relatore (*vedi allegato 2*). Passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 11.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Pedoto 11.2: s'intende vi abbia rinunciato.

Paola BINETTI (UdCpTP) illustra l'emendamento Calgaro 11.1, di cui è co-firmataria, volto a inasprire le sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 11.

La Commissione respinge l'emendamento Calgaro 11.1.

Antonio PALAGIANO (IdV) illustra il suo articolo aggiuntivo 11.01, volto a contrastare la pratica dell'affidamento temporaneo di incarichi di struttura complessa a medici che non sono primari, da parte dei direttori delle aziende sanitarie, sottolineando come tale affidamento si prolunghi spesso per periodi anche molto lunghi. Invita, quindi, il relatore e il Governo a rivedere il parere espresso in precedenza.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, osserva che la disciplina del conferimento degli incarichi di direzione rientra nella competenza legislativa regionale e, comunque, attiene piuttosto al tema del governo delle attività cliniche.

Il ministro Ferruccio FAZIO, pur condividendo le finalità dell'articolo aggiuntivo Palagiano 11.01, sottolinea la necessità di rispettare l'omogeneità di materia del disegno di legge in esame. Si impegna, peraltro, ad affrontare la questione nell'ambito dell'esame degli emendamenti riferiti al progetto di legge sul governo delle

attività cliniche, invitando, pertanto, il presentatore a ritirare l'articolo aggiuntivo in questione.

Antonio PALAGIANO (IdV), apprezzando l'impegno assunto dal Governo, ritira il suo articolo aggiuntivo 11.01.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Dima 11.02: s'intende vi abbia rinunciato.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Binetti 12.1 e Miotto 12.6, invitando quindi i presentatori a ritirare l'emendamento Pedoto 12.7, che risulterebbe precluso dall'eventuale approvazione dei primi. Esprime, altresì, parere favorevole sull'emendamento Binetti 12.2, mentre esprime parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 12.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva gli identici emendamenti Binetti 12.1 e Miotto 12.6 (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli identici emendamenti Binetti 12.1 e Miotto 12.6, l'emendamento Pedoto 12.7 risulta precluso.

La Commissione approva l'emendamento Binetti 12.2 (*vedi allegato 2*).

Paola BINETTI (UdCpTP) illustra il suo emendamento 12.3, volto a conciliare l'esigenza di raccogliere i dati di cui all'articolo 12 con la necessità di garantire la riservatezza di dati sensibili.

Il ministro Ferruccio FAZIO osserva che l'attuale formulazione dell'articolo 12 è volta a conciliare precisamente le esi-

genze richiamate dall'onorevole Binetti ed è frutto di un approfondito confronto con gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva che sia gli emendamenti in discussione, sia il suo emendamento 12.9 sono volti a rafforzare la tutela della riservatezza personale, correggendo alcuni aspetti che, forse, l'autorità garante competente non ha adeguatamente valutato.

Laura MOLTENI (LNP) sottolinea il rischio che la disposizione in esame e gli emendamenti ad essa riferiti finiscano per aggravare le note problematiche che già oggi caratterizzano le indagini farmacogenetiche, introducendo norme eccessivamente restrittive. Invita, pertanto, il relatore e il Governo a valutare attentamente questi profili.

Donata LENZI (PD) ritiene che sarebbe preferibile limitarsi a fissare dei principi, demandando la disciplina di dettaglio a un regolamento, da emanarsi con il contributo del Garante per la protezione dei dati personali. Ritiene, inoltre, che, ad un più attento esame, non appare corretto definire il codice identificativo come oggetto di proprietà esclusiva del paziente, come propongono gli identici emendamenti Miotto 12.9, di cui è cofirmataria, e Binetti 12.5.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, precisa che l'articolo 12, comma 7, demanda la disciplina di dettaglio della materia proprio a un successivo decreto ministeriale, su cui viene acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Pedoto 12.8 e Binetti 12.3, nonché l'emendamento Palagiano 12.4 e gli identici emendamenti Miotto 12.9 e Binetti 12.5.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, rivedendo il parere reso in precedenza, esprime parere favorevole sull'ar-

ticolo aggiuntivo Palagiano 12.01, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere che il Ministero della salute, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvia con le regioni un tavolo tecnico per l'implementazione e l'omogeneizzazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e teleconsulto.

Antonio PALAGIANO (IdV) riformula il suo articolo aggiuntivo 12.01 nel senso proposto dal relatore (*vedi allegato 2*).

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Palagiano 12.01, come riformulato.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Palagiano 12.01 (*nuova formulazione*). Passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 13.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira gli emendamenti Mura 13.1, 13.3 e 13.4, di cui è cofirmatario.

Paola BINETTI (UdCpTP) illustra il suo emendamento 13.2, invitando il relatore e il Governo a riconsiderare il parere espresso in precedenza.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, rivedendo il parere reso in precedenza, esprime parere favorevole sull'emendamento Binetti 13.2.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Binetti 13.2 (*vedi allegato 2*). Passa, quindi, all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 14.

Il ministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD) illustra il suo emendamento 14.1, interamente soppressivo dell'articolo 14, ritenendo che la materia sia compiutamente disciplinata e che tale articolo risulti, nella migliore delle ipotesi, superfluo.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (PdL) annuncia voto favorevole sull'emendamento Miotto 14.1, sottolineando come il riferimento ai laboratori pubblici autorizzati e al loro accreditamento non appaia di facile interpretazione.

Melania DE NICHILLO RIZZOLI (PdL), *relatore*, rivedendo il parere reso in precedenza, esprime parere favorevole sull'emendamento Miotto 14.1.

Il ministro Ferruccio FAZIO si rimette alla Commissione sull'emendamento Miotto 14.1.

La Commissione approva l'emendamento Miotto 14.1 (*vedi allegato 2*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, in seguito dell'approvazione dell'emendamento Miotto 14.1, gli identici emendamenti Pedoto 14.2 e Ascierio 14.3 risultano preclusi. Dichiaro così concluso l'esame degli emendamenti presentati. Avverte, quindi, che il testo risultante dall'esame degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere, nonché al Comitato per la legislazione, ai sensi dell'articolo 16-*bis*, comma 6-*bis*, del regolamento.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

#### COMITATO RISTRETTO

*Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica.*

*C. 746 Grassi, C. 2690 Brigandì, C. 3491 Miglioli, C. 4273 Di Virgilio e C. 4251 Nunzio Francesco Testa.*

## ALLEGATO 1

**5-05152 Barani: Iniziative a sostegno delle famiglie con figli e con figli disabili.****DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL GOVERNO**

Municipio V

Via Tiburtina 1163  
00156 Roma

OGGETTO: Notizie riguardanti la richiesta di inserimento del minore P.B. nel C.R.E.

In merito a quanto da Voi richiesto, il servizio scrivente, condividendo l'importanza della continuità di qualsiasi intervento avviato sul minore Patrizio Bonanni, ritiene opportuno ricordare quanto enunciato nella legge n. 289 2002 e in tal senso chiarire che l'assistenza alla persona attivata dal Comune di Roma non può che caratterizzarsi come assistenza di base, non specialistica, ed essere parte integrativa e non sostitutiva degli interventi abilitativi/riabilitativi di competenza della Asl per i quali è necessaria la continuità del percorso iniziato, evitando in questo modo possibili peggioramenti clinici, come da Voi chiaramente specificato.

In conseguenza a ciò la complessità ed i molteplici fattori che interagiscono, richiedono un progetto complessivo socio-sanitario ed educativo per garantire unitariamente il benessere della persona nonché il sostegno ed il sollievo della famiglia, principio ampiamente condiviso dai servizi.

Ma poiché gli interventi socio-assistenziali non rientrano nei Lea (Livelli Essenziali di Assistenza, cioè interventi sanitari e socio sanitari necessari per attivare programmi riabilitativi), non possono essere considerati un diritto soggettivo, ma solo un interesse legittimo, ed è del tutto evidente e giuridicamente corretto, ritenere che il Comune di Roma debba garantire un'assistenza non specialistica, sulla base delle disponibilità di risorse finanziarie e sulla base di comparazione con le esigenze di altri cittadini/utenti.

Un'eventuale inserimento presso un centro estivo, non rappresenta un servizio di base, ma aggiuntivo e subordinato alle disponibilità economiche.

In tale condizione di difficoltà, il Municipio riconoscendo la necessità per le famiglie di avere un supporto durante il periodo estivo, ha elaborato una direttiva (n. 2 del 22 febbraio 2011 – protocollo n. CE/11150), alla quale le diverse Cooperative, Associazioni ed Enti, stipulando delle specifiche convenzioni con i singoli plessi scolastici comunali sul territorio municipale, sono state libere

di aderire o meno. Nello specifico, il centro sportivo Fulvio Bernardini, essendo privato, avrebbe comunque previsto esclusivamente il pagamento di un operatore, aspetto subordinato come precedentemente spiegato, alle nostre disponibilità economiche.

In merito a quanto sopra descritto, il servizio scrivente si rende disponibile per ogni ulteriore chiarimento.

## ALLEGATO 2

**Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

ART. 6.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

1. Dopo l'articolo 348 del codice penale, è aggiunto il seguente:

ART. 348-bis.

Nel caso di esercizio abusivo di una professione sanitaria, nei confronti del condannato è obbligatoria la confisca delle cose e degli strumenti che servirono o furono destinati a commettere il reato.

**6. 0100.** Il Relatore.

ART. 12.

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

\* **12. 1.** Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco Testa.

*Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:*

c) programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure e valutazione dell'assistenza sanitaria.

\* **12. 6.** Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbroli-  
lini, Livia Turco, D'Incecco, Murer,  
Lenzi.

*Al comma 5, dopo le parole: il con-  
senso dell'assistito, aggiungere le seguenti:*

e sempre nel rispetto del segreto profes-  
sionale.

**12. 2.** Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco  
Testa.

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il se-  
guente:*

ART. 12-bis.

1. Il Ministero della salute, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avvia con le regioni un tavolo tecnico per l'implementazione e l'omogeneizzazione sul territorio nazionale delle attività di telemedicina e telecon-  
sulto.

**12. 01.** (Nuova formulazione) Palagiano.

ART. 13.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il  
seguente periodo:*

L'aggiornamento dei dati è consultabile e viene reso pubblico secondo criteri ema-  
nati con specifico regolamento entro sei  
mesi dall'approvazione della legge.

**13. 2.** Binetti, Calgaro, Nunzio Francesco  
Testa.

ART. 14.

*Sopprimerlo.*

**14. 1.** Miotto, Sarubbi, Bucchino, Sbroli-  
lini, Livia Turco, D'Incecco, Murer,  
Lenzi.

## XIV COMMISSIONE PERMANENTE

### (Politiche dell'Unione europea)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato ..... 91

##### AUDIZIONI:

Audizione di membri italiani del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione*) ..... 91

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) ..... 92

##### COMITATO DEI NOVE

*Giovedì 21 luglio 2011.*

##### Legge comunitaria 2010.

**C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato.**

Il Comitato si è riunito dalle 9.05 alle 9.50.

##### AUDIZIONI

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.*

**La seduta comincia alle 14.05.**

**Audizione di membri italiani del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).**

*(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione).*

Mario PESCANTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei depu-

tati e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Introduce quindi l'audizione.

I parlamentari europei Francesco Enrico SPERONI e Mario MAURO svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni il presidente Mario PESCANTE e i deputati Nicola FORMICHELLA (PdL), Marco MAGGIONI (LNP) e Isidoro GOTTARDO (PdL).

Mario PESCANTE, *presidente*, ringrazia gli eurodeputati Francesco Enrico SPERONI e Mario MAURO per l'esauriente

relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.25.**

---

*N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Giovedì 21 luglio 2011.*

**Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.30 alle 16.25.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per l'attuazione del federalismo fiscale

### S O M M A R I O

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	93
ALLEGATO 1 ( <i>Relazione approvata dalla Commissione</i> ) .....	101
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	95
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere presentata dai relatori</i> ) .....	193
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	100

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.*

### La seduta comincia alle 15.15.

**Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42.**

*(Esame e approvazione).*

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame della relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, il quale dispone che la Commissione verifichi lo stato di attuazione di quanto previsto dalla legge di delega e ne riferisca « ogni sei mesi alle Camere fino alla conclusione della fase transitoria ». In proposito la presidenza, con la collaborazione degli uffici, ha curato la predisposizione

della relazione – la cui bozza, rammenta, è stata già inviata nei primi giorni di luglio ai tutti i membri della Commissione – sulla quale invita i colleghi che ne ravvisino la necessità, di segnalare eventuali proposte di modifica.

In ordine al contenuto della stessa, rammenta che nella prima relazione semestrale, relativa allo stato di attuazione della delega alla data del 30 novembre 2010 è stato delineato il quadro normativo sugli organi e sulle procedure che presiedono all'attuazione della delega. Tali aspetti, pertanto, vengono solo sinteticamente riproposti nella presente relazione, non essendo nel frattempo intervenuti per essi mutamenti del quadro normativo, ad eccezione dei nuovi termini di delega introdotti con la legge n. 85 del 2011 e dell'intervenuta istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. La relazione, pertanto, ha la finalità di aggiornare il quadro attuativo della delega rispetto al precedente documento, esponendo la situazione risultante alla data del 21 luglio 2011: in

proposito, oltre ad un prospetto riassuntivo sull'intervenuta attuazione o meno di ciascuna delle disposizioni di delega recate dalla legge n. 42 del 2009, si illustrano tutti i decreti legislativi finora emanati. Si dà poi conto dell'attività degli altri organi previsti dalla stessa legge n. 42, riportando infine nella parte conclusiva alcune indicazioni circa aspetti della delega che possano ritenersi ancora da affrontare ovvero da completare. In un apposito allegato sono inoltre riportati per ogni provvedimento, posti a raffronto, il testo iniziale trasmesso alle Camere e quello pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, al fine di evidenziare le modifiche e le integrazioni che a seguito dell'esame svolto in Commissione hanno arricchito e precisato i contenuti di ciascuno dei decreti legislativi finora emanati. Un ulteriore allegato riporta un quadro complessivo degli adempimenti attuativi previsti dai decreti legislativi medesimi.

Va precisato che, benché la relazione in esame avrebbe dovuto far riferimento al termine del 31 maggio 2011 (atteso che la precedente relazione illustrava l'attuazione della delega al 30 novembre 2010), si ritiene più opportuno esporre la situazione come risultante alla data del 21 luglio sopradetta, al fine di dar conto anche dell'esame dello schema di decreto legislativo sui meccanismi sanzionatori e premiali per gli enti territoriali (atto n. 365).

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) osserva come il percorso attuativo della delega, recentemente prolungato sia nel termine finale di esercizio sia riguardo al periodo previsto per l'emanazione dei decreti correttivi, consente che le esigenze di modifica ed integrazione dei provvedimenti emanati possano apportarsi in relazione alle necessità che via via si manifesteranno. Ritiene pertanto che la puntuale indicazione dei futuri interventi attuativi da operare, come indicato nella parte della relazione concernente le questioni da affrontare, possa assumere di fatto un carattere vincolante, che in quanto tale potrebbe risultare non coerente con la piena autonomia decisionale propria della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente* esclude che la relazione, nella sezione indicata dal senatore Franco, possa produrre vincoli nei confronti della Commissione, atteso il valore soltanto ricognitivo delle questioni ivi indicate.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) conviene con quanto precisato dal Presidente, atteso che in ogni caso l'iniziativa sugli schemi di decreto legislativo è rimessa al Governo, e che inoltre la Commissione può, in relazione alle circostanze che emergeranno, fornire al Governo medesimo tutte le indicazioni in ordine ai possibili interventi correttivi.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD) in riferimento alla sezione della relazione in questione, segnala l'opportunità di prevedere che gli interventi sulle modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni siano considerati non tra gli argomenti su cui condurre attività di verifica, bensì tra i temi oggetto di decreti legislativi di modifica.

Il ministro Roberto CALDEROLI nel segnalare, su tale ultima questione, che il fondo di riequilibrio è una materia oggetto di provvedimenti volti ad assicurarne l'operatività, e pertanto al momento da considerarsi necessariamente inclusa tra i temi da verificare, come si prevede nella relazione in esame, osserva che la stessa reca una elencazione di questioni che comunque non può comportare vincoli né sull'iniziativa del Governo in ordine ai decreti legislativi attuativi della delega (o correttivi di quelli già emanati), né sulla futura attività della Commissione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente* alla luce delle osservazioni espresse e dei chiarimenti forniti, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la relazione.

La Commissione approva

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, ricorda che il documento approvato nella seduta odierna (*vedi allegato 1*) sarà trasmesso ai

Presidenti delle due Camere. Ritiene peraltro opportuno, in considerazione della consistenza dell'allegato alla Relazione relativo ai testi a fronte tra lo schema originario e il testo definitivo di ciascun schema di decreto, di non procedere alla pubblicazione dello stesso nel resoconto della seduta odierna, includendolo invece ovviamente nell'apposito documento Doc. XVI-bis, di prossima pubblicazione.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Intervengono il ministro per la semplificazione normativa, Roberto Calderoli e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Francesco Belsito.*

**La seduta comincia alle 15.40.**

**Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni.**

**Atto n. 365.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 luglio 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che, in relazione alla richiesta deliberata dalla Commissione nella seduta del 13 luglio 2011, il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 42 del 2009, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema in esame. Il predetto termine verrà pertanto a scadere il 7 agosto 2011.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nell'illustrare la proposta di parere, che è il risultato di una intensa attività istruttoria svoltasi, come di consueto, attraverso riunioni tecniche ed un confronto aperto e costruttivo tra i relatori e il Ministro, segnala come tale attività abbia reso possibile la predisposizione di un testo in larga parte condiviso, benché ad avviso dell'altro relatore rimangano alcune questioni, talune anche rilevanti e sulle quali si soffermerà il collega Misiani, ancora da approfondire e sulle quali si potrà intervenire nel prosieguo dei lavori. Ciò precisato, segnala come nella proposta siano previste significative innovazioni rispetto al testo dello schema di decreto, ad iniziare dalla rimodulazione della tempistica di presentazione dell'inventario di fine legislatura, che è stato anche rinominato come Relazione, rendendo più coerenti le procedure previste ed estendendo l'obbligo di presentazione a tutte le regioni e non più solo a quelle assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria; sono stati poi riformulati i contenuti della stessa – tra l'altro prevista anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale – per meglio dettagliare le principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura anche con riferimento all'indicazione dello stato del percorso di convergenza ai costi standard. Per quanto riguarda le modifiche proposte in riferimento alla responsabilità politica del presidente della giunta regionale, si è prevista la rimozione, in caso di grave dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 126 della Costituzione, ovvero la nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il presidente della giunta regionale nominato commissario *ad acta*, graduando pertanto la sanzione in base alla gravità delle diverse fattispecie. Il presidente che sia stato rimosso è incandidabile a tutte le cariche pubbliche elettive per un periodo di tempo di dieci anni e non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni e dello Stato per un periodo di tempo di dieci anni. Nelle more

dell'insediamento del nuovo presidente della giunta regionale, il commissario *ad acta* sarà inoltre chiamato ad esercitare tutte le competenze del presidente della giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili.

Osserva poi, con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, la previsione che ove una Regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi *standard* e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei LEP e al raggiungimento degli obiettivi di servizio, il presidente della giunta regionale sia nominato commissario *ad acta* per l'esercizio dei poteri sostitutivi; sono state elevate le sanzioni al verificarsi del grave dissesto finanziario in materia di decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente, soggetti cui si applica l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo che da sette è stato aumentato a dieci anni.

Per quanto riguarda l'obbligo di presentazione della relazione di fine mandato provinciale e comunale, lo stesso è stato esteso a tutte le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti; anche in tal caso è stata rimodulata la tempistica del procedimento di presentazione della relazione e riformulato il contenuto necessario della stessa; la facoltà di attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile è stata prevista in via prioritaria nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.

Rileva inoltre come nella proposta di parere risultino precisate le sanzioni a carico degli amministratori che la Corte dei conti abbia riconosciuto responsabili di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario; i sindaci e i presidenti di Provincia ritenuti responsabili saranno dunque incandidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di Provincia, di presidente di giunta regionale, nonché di membro dei

consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non potranno altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Inoltre qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, alle sanzioni viene affiancato l'obbligo di segnalazione dell'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari. Appaiono meritevoli di segnalazione, a suo avviso, anche le modifiche apportate in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno; al riguardo, oltre ad un anticipo della entrata in vigore della disciplina, che troverà applicazione in caso di mancato rispetto del patto relativo agli anni 2010 e successivi, è stato previsto che l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, sia assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato, ma comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti così come registrate nell'ultimo consuntivo. In relazione a tale anticipo viene previsto anche una conseguente riformulazione dei parametri di computo della premialità ora previsti dalla legge finanziaria per il 2011, prevedendo che l'importo della riduzione degli obiettivi annuali per comuni e province sia commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e sul fondo perequativo. Per quanto concerne i meccanismi premiali si è convenuto di espungere il testo contenuto nello schema di decreto, essendo intervenuta la nuova disciplina in materia di

parametri di virtuosità definita dal decreto legge di manovra n. 98 del 2011 approvato la scorsa settimana.

Nella proposta di parere si interviene anche ai fini del potenziamento delle misure per il contrasto all'evasione fiscale, specificando che la partecipazione delle Province all'accertamento fiscale sia incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della Provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali. Viene inoltre previsto un meccanismo pattizio tra Stato ed enti territoriali per la definizione di un percorso finalizzato alla convergenza delle capacità fiscali effettive dei singoli enti territoriali alle rispettive capacità potenziali, individuando modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo al progressivo raggiungimento del recupero fiscale, affiancato da misure premiali o sanzionatorie. Con una osservazione è stato ritenuto opportuno rimettere al Governo la valutazione dell'opportunità di prevedere con successivo decreto il coordinamento delle disposizioni relative al contrasto dell'evasione fiscale da parte di Regioni ed enti locali con le altre disposizioni vigenti relative al carattere effettivo della partecipazione di tale azione di contrasto.

Ritiene rilevante dal punto di vista istituzionale l'estensione dell'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome; al riguardo, qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto non risultino concluse le procedure stabilite dall'articolo 27 della legge n. 42, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni del decreto troveranno im-

mediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome.

Tra le ulteriori innovazioni previste nella proposta di parere ritiene infine opportuno limitarsi a segnalare le nuove norme volte a integrare la disciplina in materia di *spending review* introdotta dal citato decreto legge di manovra n.98/11, prevedendo in particolare che gli esiti del raffronto tra i fabbisogni delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e le spese effettivamente siano trasmessi ogni anno dal Governo alle Camere, affinché possano essere adottate, nel rispetto dei regolamenti parlamentari, le iniziative ivi previste, incluse quelle di cui all'articolo 94 della Costituzione. Viene inoltre rimessa al Governo, con una osservazione, la valutazione in ordine all'opportunità di prevedere l'ineleggibilità del soggetto che abbia rivestito la carica di Ministro e sia stato singolarmente sfiduciato per avere disatteso immotivatamente i fabbisogni standard assegnati alle amministrazioni di cui abbia avuto la responsabilità; ineleggibilità che dovrebbe avere una durata di dieci anni ed estendersi a tutte le cariche pubbliche elettive. Segnala infine come sia prevista la costituzione, tra Ministero dell'economia, rappresentanti delle regioni e autonomie locali e l'Associazione bancaria italiana, di un tavolo tecnico finalizzato a realizzare, anche attraverso apposita convenzione aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari, interventi volti, tra l'altro, a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali.

Il deputato Antonio MISIANI (PD), *relatore*, valuta positivamente il lavoro sin qui svolto con il presidente La Loggia, anche con la collaborazione del Governo, che ha condotto ad un sensibile miglioramento del testo iniziale del provvedimento, rendendolo più coerente e credibile sotto diversi aspetti. Segnala come tale circostanza lo abbia condotto, per quanto concerne la propria funzione di relatore, a non presentare una sua proposta di parere, pur in presenza di numerosi temi ancora da approfondire e sui quali sussi-

stono alcune perplessità, che si riserva di esporre in apposite riformulazioni di parti della proposta presentata.

Pur convenendo con gli aspetti innovativi del parere illustrato dal presidente La Loggia, ritiene pertanto necessario evidenziare taluni punti di fragilità che a suo avviso permangono nel testo dello schema in esame, ad iniziare dall'articolo 2, che disciplina l'applicazione e l'attuazione dell'articolo 126 della Costituzione, che non è mai stato procedimentalizzato nel nostro ordinamento. In particolare, l'articolo 2, nel definire le fattispecie del grave dissesto finanziario e di grave violazione di legge, dalle quali scaturiscono una serie di sanzioni anche molto pesanti, si muove su un terreno estremamente delicato — e quindi da valutare con attenzione — sotto il profilo costituzionale, che attiene ai rapporti tra governo centrale e autonomie regionali, che rivestono un particolare rilievo nel disegno federalista che ha preso il via con la riforma del Titolo V della Costituzione e del quale il federalismo fiscale ne costituisce in parte l'attuazione.

Pur valutando positivamente, nel complesso, il tentativo di migliorare il procedimento di attuazione dell'articolo 126 della Costituzione, che vede il coinvolgimento della Corte dei conti nonché la partecipazione della Commissione parlamentare per le questioni regionali con l'espressione di pareri vincolanti, riterrebbe comunque preferibile in linea di principio l'applicazione dell'articolo 120 della Costituzione, che appare più garantista dell'autonomia regionale.

Diverso è il caso della responsabilità politica degli amministratori degli enti locali, laddove l'articolo 6 del provvedimento in esame non fa altro che ampliare il novero delle sanzioni già previste dal TUEL, ritenendo necessaria tuttavia, come evidenziato in una delle osservazioni del parere, una più compiuta definizione della fattispecie di dissesto finanziario, che ad oggi risulta piuttosto incerta e non tiene conto dell'evoluzione dell'organizzazione degli enti locali, come ad esempio le esternalizzazioni.

Pur condividendone le finalità esprime infine perplessità, sotto il profilo costituzionale, circa alcuni punti della proposta di parere, che appaiono non corrispondere, a suo avviso, ai principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, quale ad esempio l'estensione dei fabbisogni standard alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e la responsabilità politica dei Ministri di cui all'articolo 13-*bis*, nonché gli interventi a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali previsti dall'articolo 13-*quater*, ritenendo, su tale ulteriore aspetto, che non sia necessario un decreto legislativo per istituire un tavolo tecnico sul settore creditizio, ma sia sufficiente anche un atto di natura amministrativa.

Il deputato Rolando NANNICINI (PD) sottopone all'attenzione della Commissione un caso particolare che si verrebbe a determinare ai sensi dell'articolo 2: nel caso che il presidente della giunta regionale, nominato a commissario *ad acta* per la predisposizione del piano di rientro sanitario, decidesse di non concordare il piano di rientro — con conseguente nomina a commissario di un soggetto terzo —, continuerebbe di fatto a svolgere le funzioni di governatore per le competenze non legate alla sanità ed eviterebbe quindi di essere dichiarato ineleggibile per dieci anni a tutte le cariche pubbliche. A suo avviso, è pertanto necessario porre molta attenzione a non creare norme-manifesto che rischierebbero di essere furbescamente aggirate. In relazione al patto di stabilità ricorda come in realtà gli amministratori locali siano impegnati a non sfiorare i saldi di bilancio, finendo con l'erogare alla cittadinanza servizi funzionali sempre più limitati; considerando che la recente manovra finanziaria impatterà nel 2013 e nel 2014 ulteriormente sugli enti territoriali, invita pertanto la Commissione a riflettere sulle conseguenze che ciò produrrebbe sulla ulteriore riduzione di tali servizi.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP) ritiene che i relatori abbiano svolto un buon

lavoro nella nuova formulazione del testo del decreto, salvo che relativamente all'articolo 12, concernente forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale. Ricorda che lo scopo originario della disposizione aveva una funzione propositiva, al fine di individuare le radici dell'evasione fiscale attraverso il ricorso a sistemi statistici. Ora invece si afferma che l'ISTAT non è in grado di determinare analiticamente tale fenomeno, non si prevede più l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio, ma si rinvia ad una complicata procedura, prevedendo un accordo fra governo, regioni, province, e comuni in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica. A suo avviso, di fronte alla dimensione enorme che riveste la piaga dell'evasione fiscale, sebbene si dichiara di volerla combattere in ogni modo, in realtà si è sminuito l'impatto del testo originario che invece, mirando in prospettiva a basare le forme premiali su dati concreti, era ben formulato. Preannuncia, pertanto, la presentazione di proposte emendative sulla parte del parere riferita a tale articolo.

Il deputato LANZILLOTTA (Misto-ApI) nel sottolineare l'importanza del provvedimento in esame sotto il profilo costituzionale, rileva alcuni punti di criticità che a suo avviso permangono nel testo come modificato nella proposta di parere. Un primo aspetto riguarda il funzionamento dei meccanismi sanzionatori, per i quali evidenzia la mancanza di un percorso di accertamento che consenta di definire un processo graduale di monitoraggio e correzione prima di arrivare alla sanzione più grave quale la rimozione degli amministratori. In relazione poi alla sanzione accessoria della incandidabilità, paventa possibili profili di incostituzionalità del decreto delegato dal momento che la legge delega fa riferimento esclusivamente alla ineleggibilità degli amministratori locali e regionali.

Enrico LA LOGGIA, *presidente* precisa che la scelta di prevedere l'incandidabilità,

in luogo della ineleggibilità, è stata operata in quanto quest'ultima rientra tra le materie di competenza regionale.

Il deputato Linda LANZILLOTTA (Misto-ApI) evidenzia inoltre due aspetti che attengono alla capacità del sistema di accertare i presupposti su cui si basa la sanzione, rilevando in primo luogo alcune criticità che riguardano l'attività di revisione e di controllo della relazione affidata ad organismi che non rispondono ai necessari criteri di terzietà rispetto agli amministratori. Sottolinea, in secondo luogo, l'arbitrarietà e l'astrattezza della previsione di misure sanzionatorie e premiali connesse a parametri non finanziari, come i costi e i livelli delle prestazioni o degli obiettivi di servizio, ritenendo preferibile far riferimento ad indicatori finanziari dal momento che rappresentano elementi certi ed più attendibili.

Paventa inoltre il rischio di una giurisdizionalizzazione della responsabilità politica attraverso l'accresciuto ruolo della Corte dei conti nel procedimento di accertamento del sistema politico locale disciplinato dallo schema in esame, ritenendo invece che, ai fini del mantenimento dell'equilibrio tra i poteri dello Stato, debba essere mantenuta una netta separazione della sfera politica, ferma restando la responsabilità amministrativa e contabile degli amministratori, la cui giurisdizione rimane in capo alla Corte dei conti.

Con riferimento alla relazione di fine mandato rileva che l'articolo 4 come modificato nella proposta di parere, limitando l'obbligo di redazione ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, ha l'effetto, da più parti scongiurato, di favorire la frammentazione dei comuni. Propone, al fine di incentivare l'aggregazione, di limitare l'applicazione della deroga a quei comuni di piccole dimensioni che hanno costituito le Unioni di comuni.

Rilevando inoltre una inappropriata utilizzazione dell'espressione « capacità fiscale » la quale non identifica la base imponibile ma la capacità potenziale determinata dal PIL e dal livello di sviluppo,

ritiene a suo avviso più corretto far riferimento alla base imponibile potenziale da far convergere con la base imponibile effettiva.

Quanto infine alla questione della incandidabilità o ineleggibilità ritiene che la sanzione andrebbe estesa anche a tutti gli organi di governo dell'Unione europea.

Il ministro Roberto CALDEROLI con riferimento a tale ultima questione, concernente la previsione della incandidabilità in luogo della ineleggibilità precisa, come già ricordato dal presidente, che tale scelta è stata dettata dall'esigenza di rispettare il vincolo costituzionale delle differenti competenze legislative statali e regionali in tema di organi elettivi.

Ritiene inoltre condivisibile l'osservazione circa l'effetto disincentivante della norma che limita l'obbligo di redazione della relazione di fine mandato ai comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, prospettando ai relatori una riformulazione della proposta di parere introducendo elementi incentivanti come ora suggerito dall'onorevole Lanzillotta.

Il deputato Antonio MISIANI (PD), *relatore*, ritenendo l'obbligo di redazione della relazione uno strumento scarsamente incentivante all'aggregazione dei comuni, reputa più coerente estendere l'obbligo a tutti i comuni prevedendo per quelli di piccole dimensioni uno schema di relazione semplificata.

Il ministro Roberto CALDEROLI ritiene che l'applicazione della procedura dell'articolo 126 della Costituzione sia, come formulata nella proposta di parere, estremamente garantista dell'autonomia regionale, dal momento che oltre al coinvolgimento della Corte dei conti è previsto anche il voto a maggioranza qualificata dei

due terzi della Commissione parlamentare per le questioni regionali, nonché la partecipazione alla riunione del Consiglio dei ministri del Presidente della Giunta regionale interessato.

Nel concordare inoltre con l'osservazione dell'onorevole Nannicini in merito al mancato realizzarsi della fattispecie di grave dissesto finanziario per l'omessa redazione del piano di rientro, senza che si verifichino anche le altre condizioni previste dall'articolo 2, precisa che tale questione potrebbe suggerire l'opportunità di una riformulazione della proposta di parere, al fine di tener conto dell'ipotesi in cui il presidente della giunta regionale non adotti un piano di rientro dai disavanzi sanitari.

Con riferimento infine alle perplessità sollevate dal senatore Franco circa la formulazione proposta dell'articolo 12, reputa che l'esito positivo della procedura di definizione delle forme premiali in relazione all'azione di contrasto dell'evasione fiscale sia sufficientemente garantito dal comma 3 che, decorso il termine temporale espressamente previsto dal comma stesso per il raggiungimento degli accordi, prevede che le misure possano comunque essere adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 16.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16.30 alle 16.45.

## ALLEGATO 1

**Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega n. 42/2009  
sul federalismo fiscale.**

*(articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42)*

**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE****NOTA**

*La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale è stata istituita dall'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42 recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", che ne ha disciplinato le modalità di costituzione, le funzioni e le attività. Queste ultime, in particolare, sono individuate dal comma 5 del predetto articolo che, tra l'altro, dispone che la Commissione verifichi lo stato di attuazione della delega e ne riferisca ogni sei mesi alle Camere.*

*In adempimento di tale disposizione la Commissione ha predisposto la prima relazione semestrale (Doc.XVI-bis, n. 3), trasmessa alle Camere il 1° dicembre 2010, che dà conto dello stato di attuazione della legge n. 42 del 2009 alla data del 30 novembre 2010.*

*Il presente documento, approvato dalla Commissione il 21 luglio 2011 costituisce la seconda delle relazioni semestrali previste dalla norma, con cui si espone il quadro attuativo della delega alla predetta data, cui si è ritenuto opportuno far riferimento al fine di dar conto, per ragioni di organicità, anche all' esame dello schema di decreto legislativo recante i meccanismi sanzionatori e premiali per gli enti territoriali (Atto n.365).*

PAGINA BIANCA

## I N D I C E

<b>Premessa</b> .....	
<b>1. L'attuazione della legge delega</b> .....	
▪ 1.1 Prospetto sullo stato di attuazione .....	
▪ 1.2 Attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.....	
<b>2. I decreti legislativi finora pubblicati</b> .....	
▪ 2.1 Federalismo demaniale .....	
▪ 2.2 Roma capitale .....	
▪ 2.3 Fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province .....	
▪ 2.4 Federalismo fiscale municipale.....	
▪ 2.5 Autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province e di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario .....	
▪ 2.6 Risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali .....	
- 2.6.1 <i>La perequazione infrastrutturale</i> .....	
<b>3. Gli schemi di decreto legislativo esaminati e non ancora pubblicati, ovvero in corso d'esame</b> .....	
▪ 3.1 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali .....	
▪ 3.2 Meccanismi sanzionatori e premiali .....	
<b>4. L'attività degli altri organi previsti dalla legge n. 42 del 2009</b> .....	
▪ 4.1 La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF).....	
▪ 4.2 La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica .....	
<b>5. Le questioni da affrontare</b> .....	
<b>APPENDICE</b>	
▪ Elenco della documentazione predisposta dagli Uffici della Camera dei deputati .....	

## ALLEGATO

### TESTI A FRONTE TRA I DECRETI LEGISLATIVI EMANATI ED I TESTI ORIGINALI

- Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 “*Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio*” (c.d. Federalismo demaniale).....
- Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 “*Ordinamento transitorio di Roma capitale*”.....
- Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 “*Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province*”.....
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”.....
- Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*”.....
- Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 “*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”.....

## ALLEGATO 2

- Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 “*Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio*” (c.d. Federalismo demaniale).....
- Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156 “*Ordinamento transitorio di Roma capitale*”.....
- Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 “*Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province*”.....
- Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 “*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*”.....
- Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 “*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*”.....
- Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 “*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”.....

## PREMESSA

Nella prima relazione semestrale sullo stato di attuazione della delega prevista dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, recante “Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione” è stato delineato il quadro normativo sugli organi e sulle procedure che presiedono all’attuazione della delega. A tal fine tale documento, oltre a riportare un quadro di sintesi sui nuovi assetti fiscali cui è finalizzata la disciplina federalista, espone la composizione e le funzioni della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali.

Tali aspetti vengono solo sinteticamente riproposti nella presente relazione, non essendo nel frattempo intervenuti per essi mutamenti del quadro normativo, ad eccezione dei nuovi termini di delega introdotti con la legge n. 85 del 2011 e dell’intervenuta istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica (di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 4.2). La relazione, pertanto, ha la finalità di aggiornare il quadro attuativo della delega rispetto al precedente documento, esponendo la situazione risultante alla data del 21 luglio 2011: in proposito, oltre ad un prospetto riassuntivo sull’intervenuta attuazione o meno di ciascuna delle disposizioni di delega recate dalla legge n. 42 del 2009, si illustrano tutti i decreti legislativi finora emanati, ivi compresi quelli già presenti nella prima relazione, per i quali comunque si rinvia più ampiamente alla stessa.

Si dà poi conto dell’attività degli altri organi previsti dalla stessa legge n. 42, riportando infine nella parte conclusiva alcune indicazioni circa aspetti della delega che possano ritenersi ancora da affrontare ovvero da completare. In un apposito allegato sono inoltre riportati per ogni provvedimento, posti a raffronto, il testo iniziale trasmesso alle Camere e quello pubblicato nella G.U., al fine di evidenziare le modifiche e le integrazioni che a seguito dell’esame svolto in Commissione hanno arricchito e precisato i contenuti di ciascuno dei decreti legislativi finora emanati.

Va precisato che benché la relazione in esame avrebbe dovuto far riferimento al termine del 31 maggio 2011 (atteso che la precedente relazione illustrava l’attuazione della delega al 30 novembre 2010), la Commissione ha ritenuto più opportuno esporre la situazione come risultante alla data del 21 luglio sopradetta, al fine di dar conto nella relazione stessa anche dell’esame dello schema di decreto legislativo recante i meccanismi sanzionatori e premiali per gli enti territoriali (Atto n.365).

PAGINA BIANCA

## 1. L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE DELEGA

Com'è noto, la legge 5 maggio 2009 n. 42 reca i principi direttivi per l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, conferendo apposita delega legislativa al Governo.

Nell'ambito della cornice delineata dalla legge 42, il Governo è delegato ad adottare uno o più **decreti legislativi**, secondo le scadenze stabilite dalla stessa legge, finalizzati alla ridefinizione del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, incentrato sul superamento del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a comuni, province, città metropolitane e regioni.

### ***Le modifiche dei termini di delega operate dalla legge n. 85 del 2011***

Il termine generale per l'esercizio della delega originariamente fissato in 24 mesi (21 maggio 2011)<sup>1</sup>, è stato prorogato di 6 mesi (21 novembre 2011) da parte della **legge 8 giugno 2011, n. 85**<sup>2</sup>, che ha novellato alcune disposizioni della legge n. 42 del 2009. La citata legge ha, inoltre, previsto l'estensione da 60 a 90 giorni del termine per l'emanazione dei pareri da parte della Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni bilancio, sopprimendo contestualmente la disposizione che prevedeva la possibilità di richiedere una proroga di 20 giorni del relativo termine<sup>3</sup>.

Si ricorda, a tale proposito, che l'articolo 3, comma 6, della legge 42 prevedeva la possibilità per la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, in relazione alla complessità della materia da trattare o al numero degli schemi trasmessi nello stesso periodo, di richiedere ai Presidenti delle Camere la proroga di 20 giorni per l'espressione del parere. Con la proroga del termine per l'adozione del parere si intendeva prorogato anche il termine finale per la delega.

Resta fermo il termine più breve di 12 mesi previsto dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, in ottemperanza del quale, si rammenta, è stato approvato il decreto legislativo relativo all'attribuzione a comuni, province, città

<sup>1</sup> Si ricorda che la legge 5 maggio 2009 n. 42, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2009, è entrata in vigore il 21 maggio 2009.

<sup>2</sup> La legge 8 giugno 2011, n. 85, recante "Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2011, n. 139, è entrata in vigore il 18 giugno 2011.

<sup>3</sup> La norma che dispone l'ampliamento dei termini per l'esame parlamentare e la contestuale soppressione della proroga per istruttoria risponde, così si legge nella relazione illustrativa al provvedimento (AC 4299), all'esigenza "di semplificazione della concreta programmazione dei lavori parlamentari".

metropolitane e regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 19 della legge di delega (D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85<sup>4</sup>).

La legge n. 85 del 2011 disciplina altresì la revisione del meccanismo di "scorrimento automatico" del termine finale per l'esercizio della delega previsto laddove il termine per l'acquisizione del parere parlamentare scada nei 30 giorni precedenti al termine per l'esercizio della delega stessa o successivamente. Il nuovo testo del comma 6 dell'articolo 3 della legge n. 42 prevede in particolare che, qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono il termine finale di esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di 150 giorni (in luogo dei 90 precedentemente previsti).

Tale fattispecie si è verificata nelle more dell'entrata in vigore della legge n. 85 del 2011, in ordine all'esame di due schemi di decreto legislativo, il primo relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 339)<sup>5</sup> e il secondo recante meccanismi sanzionatori e premiali per regioni, province e comuni (atto n. 365)<sup>6</sup>, per i quali i termini per l'espressione del parere da parte della Commissione bicamerale scadevano rispettivamente il 13 maggio 2011 (30 giorni antecedenti alla scadenza della delega ossia tra il 21 aprile e il 21 maggio 2011) e il 18 luglio 2011 (successivamente alla scadenza della delega stessa).

Vengono inoltre prorogati, da 2 a 3 anni e da 36 a 48 mesi, i termini per l'adozione rispettivamente dei decreti legislativi correttivi ed integrativi e di quelli istitutivi delle singole città metropolitane.

Anche con riferimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome si dispone la proroga di 6 mesi del termine previsto dall'articolo 27, comma 1, della legge delega; tale termine riguarda l'adozione da parte dei citati enti delle norme di attuazione degli statuti speciali concernenti il concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà nonché al patto di stabilità interno e agli obblighi posti dall'ordinamento europeo.

Inoltre, nel corso dell'esame parlamentare è stata introdotta una norma (articolo 16, comma 2), con la quale si precisa che gli interventi previsti dai decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 16 della legge delega, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, sono riferiti a tutti gli enti territoriali (comprese quindi, è da ritenere, anche le autonomie speciali) per i quali concorrono i requisiti stabiliti dalla citata norma costituzionale.

Restano comunque esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni relative all'emanazione dei pareri parlamentari i procedimenti inerenti gli schemi di decreto legislativo che alla data del 18 giugno 2011 (data di entrata in vigore della legge n. 85 del 2011) risultano già trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge n. 42.

<sup>4</sup> Cfr. *infra*.

<sup>5</sup> Illustrato al paragrafo n. 3.

<sup>6</sup> Vedi nota n. 5.

Tale fattispecie ricorre per lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili delle regioni e degli enti locali (atto n. 339) nonché per lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali per regioni, province e comuni (atto n. 365) per i quali pertanto rimane fermo il termine di 60 giorni (eventualmente prorogato di 20) per l'espressione del parere.

### 1.1 Prospetto sullo stato di attuazione

Come riportato nella precedente relazione semestrale, nel corso dei primi sei mesi di attività, la Commissione ha esaminato tre schemi di decreto legislativo per i quali si è concluso il relativo *iter* con l'emanazione dei seguenti decreti legislativi:

- **decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85** recante l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n.42;
- **decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156** recante l'attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di ordinamento transitorio di Roma Capitale;
- **decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216** recante disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province.

Nel periodo interessato dalla presente relazione (1° dicembre 2010 – 31 maggio 2011) risulta concluso, con la pubblicazione definitiva del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, l'iter degli schemi di decreto legislativo recanti disposizioni in materia di:

- federalismo fiscale municipale (**decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23**);
- autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario (**decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68**).

Inoltre, nel mese di maggio si è concluso, con l'espressione dei previsti pareri da parte delle Camere, l'esame parlamentare dello schema di decreto relativo alle **risorse aggiuntive ed interventi speciali** per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328). Poiché la procedura di approvazione del provvedimento si è conclusa il 19 maggio, con l'approvazione del testo definitivo da parte del Consiglio dei ministri, lo stesso viene incluso nella presente relazione benché la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sia intervenuta il 22 giugno 2011.

Si riporta di seguito la tabella, già contenuta nella prima relazione semestrale, con gli aggiornamenti relativi al secondo semestre di attività della Commissione

bicamerale, nella quale sono riepilogate le disposizioni della legge n. 42 che recano specifici principi e criteri direttivi da attuare con decreto legislativo o che richiedono attuazione attraverso adempimenti diversi. Sono inoltre indicati la tipologia del provvedimento attuativo e il relativo termine di adozione, come modificato dalla legge n. 85 del 2011 nonché, nell'ultima colonna, gli atti approvati o in corso di esame per ciascuna norma di delega.

Con riferimento specifico all'attuazione delle deleghe va tenuto presente che l'elencazione degli atti approvati o in corso di approvazione **non indica necessariamente il completamento del percorso di attuazione**, poiché esso potrebbe essere tuttora in itinere nel caso di delega attuabile con più decreti legislativi<sup>7</sup> o nel caso di decreti legislativi recanti rinvii ad ulteriori fonti per specifici profili di esecuzione.

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 2, co. 2, lettera f),</b> prima parte	Determinazione del costo e del fabbisogno standard quale indicatore per la valutazione dell'azione pubblica.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216</b> Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)
			<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n.109)
<b>art. 2, co. 2, lettera f),</b> seconda parte	Definizione degli obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma, lettere <i>m)</i> e <i>p)</i> , della Costituzione.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n.109)
<b>art. 2, co. 2, lettera h)</b>	Adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>Schema di D.Lgs</b> Armonizzazione dei sistemi contabili <b>(Atto 339)</b> (concluso esame da parte delle Commissioni parlamentari l' 8 giugno 2011) <sup>8</sup>

<sup>7</sup> Come nel caso del D.Lgs. n.152/2010 riguardante Roma capitale, con il quale, come emerso nel dibattito presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, la delega risulta solo parzialmente attuata. Il medesimo decreto, inoltre, fa espressamente rinvio all'emanazione di un successivo decreto legislativo (vedi *infra*).

<sup>8</sup> Si è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo, il cui testo è stato definitivamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 9 giugno 2011.

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 2, co. 2, lettera j)</b>	Previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti internet dei bilanci degli enti.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>Schema di D.Lgs</b> Armonizzazione dei sistemi contabili <b>(Atto 339)</b> (concluso esame da parte delle Commissioni parlamentari l' 8 giugno 2011) <sup>9</sup>
<b>art. 2, co. 2 lettera z) e art. 17, co. 1, lettera e)</b>	Sanzioni e premialità	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>Schema di D.Lgs.</b> Sanzioni e premi <b>(Atto 365)</b> (trasmesso alle Camere in data 19 maggio 2011)
<b>art. 2, co. 6, secondo periodo</b>	Determinazione dei costi e dei fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle prestazioni.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n.109)
<b>art. 2, co. 6, terzo periodo</b>	Quadro generale di finanziamento degli enti territoriali ed ipotesi di definizione su base quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti finanziari tra Stato, regioni ed enti locali con indicazione delle possibili distribuzioni delle risorse.	Relazione da trasmettere alle Camere <b>30 giugno 2010</b>	<b>Relazione governativa presentata alle Camere il 30 giugno 2010 (doc. XXVII, n. 22)</b> (la Commissione bicamerale ne ha concluso l'esame con la presentazione delle relazioni da parte dei due relatori)
<b>art. 2, co. 7</b>	Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla legge di delega.	1 o più D.Lgs. <b>entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi</b>	
<b>art. 3, co. 1</b>	Costituzione della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.	Nomina da parte dei Presidenti di Camera e Senato su designazione dei gruppi parlamentari	Costituzione dell'Ufficio di presidenza il 17 marzo 2010 e approvazione regolamento interno il 13 aprile 2010
<b>art. 3, co. 4</b>	Istituzione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali.	Nomina da parte degli enti territoriali nell'ambito della Conferenza unificata	Designazione nella seduta della Conferenza unificata del 6 maggio 2010
<b>art. 4</b>	Istituzione della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale.	D.P.C.M. <b>21 giugno 2009</b>	<b>D.P.C.M. 3 luglio 2009</b> (G.U. n. 160 del 13/7/2009)

<sup>9</sup> Vedi nota precedente.

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 5</b>	Istituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e della banca dati comprendente indicatori di costo, di copertura e di qualità dei servizi utilizzati per definire i costi e i fabbisogni standard e gli obiettivi di servizio (art. 5, comma 1, lett. g).	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n.109)
<b>art. 7</b>	Tributi delle regioni e partecipazioni al gettito dei tributi erariali.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n.109)
<b>art. 8</b>	Definizione delle modalità di esercizio delle competenze legislative e sui mezzi di finanziamento al fine di adeguare le regole di finanziamento alla diversa natura delle funzioni spettanti alle regioni nonché al principio di autonomia di entrata e di spesa fissato dall'articolo 119 della Costituzione.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n.109)
<b>art. 9</b>	Determinazione dell'entità e del riparto del fondo perequativo statale a favore delle regioni.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n.109)
<b>art. 10</b>	Finanziamento delle funzioni trasferite alle regioni nelle materie di loro competenza legislative ai sensi dell'articolo 117 Cost., terzo e quarto comma.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n.109)
<b>art. 11</b>	Finanziamento delle funzioni di comuni, province e città metropolitane.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216</b> Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)
			<b>D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23</b> Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
			<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n.109)

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 12</b>	Coordinamento e autonomia di entrata e di spesa degli enti locali.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23</b> Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
			<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n.109)
<b>art. 13</b>	Entità e riparto dei fondi perequativi per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n.109)
<b>art. 15</b>	Finanziamento delle funzioni delle città metropolitane.	1 D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n.109)
<b>art. 16</b>	Attuazione dell'art. 119, quinto comma, Cost. (risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di determinati comuni, province, città metropolitane e regioni).	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88</b> Risorse aggiuntive ed interventi speciali (G.U. 22 giugno 2011, n.143)
<b>art. 17</b>	Coordinamento e disciplina fiscale dei diversi livelli di governo.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>Schema di D.Lgs.</b> Sanzioni e premi <b>(Atto 365)</b> (trasmesso alle Camere in data 19 maggio 2011)
<b>art. 18</b>	Norme di coordinamento dinamico della finanza pubblica per l'obiettivo della convergenza dei costi e dei fabbisogni standard e degli obiettivi di servizio ai livelli essenziali delle prestazioni e alle funzioni fondamentali e per stabilire, per ciascun livello di governo, il livello programmato dei saldi del debito e della pressione fiscale.	Disegno di legge di stabilità o disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n.109)
<b>art. 19</b>	Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85</b> Federalismo demaniale (G.U. 11 giugno 2010, n. 134)
<b>art. 20, co. 1</b>	Disciplina transitoria per le regioni.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n.109)

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 20, co. 2</b>	Tale comma stabilisce, con norma che non costituisce un conferimento di delega e che pertanto non prevede adempimenti attuativi, che “la legge statale disciplina la determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni. Fino a loro nuova determinazione in virtù della legge statale, si considerano i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni già fissati in base alla legislazione statale”.		
	<b>La legge statale prevista dalla norma in esame non è finora intervenuta.</b>		
<b>art. 21</b>	Disciplina transitoria per gli enti locali.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216</b> Costi e fabbisogni standard enti locali (G.U. 17 dicembre 2010, n. 294)
			<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 22, co. 1</b>	Ricognizione degli interventi infrastrutturali	Atto ministeriale	<b>Decreto Ministro economia e finanze 26 novembre 2010</b> Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (G.U. 1° aprile 2011, n. 75)
<b>art. 22, co. 2, primo periodo</b>	Individuazione degli interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione.	Atto interministeriale <b>Nella fase transitoria individuata agli articoli 20 e 21 della legge</b>	<b>Decreto Ministro economia e finanze 26 novembre 2010</b> Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (1° aprile 2011, n. 75)
<b>art. 22, co. 2, secondo periodo</b>	Individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'art. 119, quinto comma, della Costituzione, da effettuare nelle aree sottoutilizzate.	Atto ministeriale e inserimento nella Decisione di finanza pubblica <b>15 settembre di ogni anno</b>	<b>DFP 2011-2013</b> <b>Programma delle infrastrutture strategiche</b> <b>DOC LVII</b> <b>Allegato IV</b>

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 23, co. 5</b>	Disciplina del procedimento di indizione e svolgimento del <i>referendum</i> sulle proposte di istituzione delle città metropolitane (nelle aree metropolitane dei comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Bari, Napoli e Reggio Calabria).	Regolamento (D.P.R.) <b>19 agosto 2009</b>	
<b>art. 23, co. 6</b>	Istituzione e disciplina delle città metropolitane approvate con referendum.	1 o più D.Lgs. <b>21 maggio 2013</b>	<b>D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68</b> <sup>10</sup> Federalismo fiscale regionale e provinciale; settore sanitario (G.U. 12 maggio 2011, n. 109)
<b>art. 24</b>	Ordinamento transitorio di Roma capitale.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 17 settembre 2010 n. 156</b> Roma capitale (G.U. 18 settembre 2010, n. 219)
<b>art. 25</b>	Disciplina per la gestione dei tributi e compartecipazioni.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23</b> Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)
<b>art. 26</b>	Contrasto all'evasione fiscale.	1 o più D.Lgs. <b>21 novembre 2011</b>	<b>D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23</b> Federalismo fiscale municipale (G.U. 23 marzo 2011, n. 67)  <b>Schema di D.Lgs.</b> Sanzioni e premi <b>(Atto 365)</b> (trasmesso alle Camere in data 19 maggio 2011)
<b>art. 27, co. 1</b>	Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.	Norme di attuazione secondo le modalità previste dagli statuti degli enti interessati <b>21 novembre 2011</b>	<b>Trentino Alto Adige e Province autonome di Trento e di Bolzano</b> Legge finanziaria 2010 <sup>11</sup>  <b>Friuli Venezia Giulia</b> Legge di stabilità 2011 <sup>12</sup>  <b>Valle d'Aosta</b> Legge di stabilità 2011 <sup>13</sup>

<sup>10</sup> Il decreto ha disciplinato esclusivamente il sistema finanziario delle città metropolitane, per la cui istituzione il termine di delega, come novellato dalla legge n. 85 del 2011, è di 48 mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 42 del 2009.

<sup>11</sup> La legge finanziaria 2010 (legge n. 191/2009 art. 2 commi 106-125) adegua l'ordinamento finanziario della Regione Trentino Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano agli obiettivi di perequazione e solidarietà stabiliti per le regioni a statuto speciale e le province autonome dall'articolo 27 della legge n. 42/2009, disciplinandone altresì il patto di stabilità. Determina, inoltre, il concorso delle province autonome al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà del federalismo fiscale attraverso la rinuncia alle quote dei fondi settoriali e l'assunzione a carico dei propri bilanci di nuove funzioni trasferite o delegate dallo Stato e attraverso il finanziamento di iniziative e progetti relativi anche ai territori confinanti.

<sup>12</sup> La legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, articolo 1, commi 149-157) definisce il contributo regionale all'attuazione del federalismo fiscale e disciplina il patto di stabilità. Modifica inoltre l'ordinamento finanziario regionale, riguardo i tributi locali e l'accertamento tributario, e detta

<b>Disposizioni della legge</b>	<b>Deleghe legislative e altri adempimenti</b>	<b>Tipo di atto e termine</b>	<b>Atti approvati o in corso di approvazione</b>
<b>art. 27, co. 7</b>	Organizzazione del tavolo di confronto tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome.	D.P.C.M. <b>21 giugno 2009</b>	<b>D.P.C.M. 6 agosto 2009</b> Istituzione del Tavolo di confronto tra il Governo e le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano (G.U. n. 213 del 14/9/2009)

## 1.2 Attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale

Come già illustrato nella prima relazione semestrale, alla quale si rinvia per una più ampia trattazione del sistema di organi istituiti dalla legge delega, la **Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale**<sup>14</sup> è una commissione parlamentare bicamerale, composta da quindici deputati e quindici senatori, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi parlamentari in modo da rispecchiarne la proporzione. Il Presidente della Commissione bicamerale è nominato tra i componenti della Commissione stessa dai Presidenti di Camera e Senato d'intesa tra loro. La Commissione formula osservazioni e fornisce elementi di valutazione utili al Governo per la predisposizione dei decreti legislativi attuativi della riforma, sugli schemi dei quali è chiamata ad esprimere il proprio parere. Ha, inoltre, il compito di verificare l'attuazione del federalismo fiscale, riferendo, ogni 6 mesi, alle Camere. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale o dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 42, il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei deputati, hanno proceduto rispettivamente alla nomina dei quindici senatori<sup>15</sup> e dei quindici deputati<sup>16</sup> componenti della Commissione bicamerale nonché, d'intesa tra di loro, alla designazione del Presidente della stessa.

---

norme generali per il coordinamento tra l'attuazione del federalismo fiscale e l'ordinamento finanziario della regione.

<sup>13</sup> La legge di stabilità 2011 (legge n. 220/2010, articolo 1, commi 160-164) determina il contributo della regione agli obiettivi di perequazione e solidarietà e detta norme generali per il coordinamento dell'ordinamento finanziario della regione con l'attuazione del federalismo fiscale, nonché con le norme di attuazione (emanate con D.Lgs. 12/2011 che – conseguentemente – disciplina l'adeguamento dell'ordinamento finanziario della regione).

<sup>14</sup> Articolo 3 della legge n. 42 del 2009.

<sup>15</sup> Cfr. resoconto stenografico della seduta del Senato della Repubblica n. 322 di mercoledì 27 gennaio 2010, pagina 189.

<sup>16</sup> Cfr. resoconto stenografico della seduta della Camera dei deputati n. 274 di mercoledì 27 gennaio 2010, pagina 72.

La prima seduta della Commissione ha avuto luogo mercoledì 17 marzo 2010 nella quale si è proceduto all'elezione dei due vicepresidenti e dei due segretari. Con la costituzione dell'Ufficio di Presidenza è stata pianificata la programmazione dei lavori della Commissione, inserendo come primo punto in agenda, sulla base di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 42<sup>17</sup>, l'adozione di un proprio regolamento interno. Nella seduta del 13 aprile 2010 la Commissione ha approvato all'unanimità il proprio **regolamento interno**.

Con riferimento al **procedimento di adozione dei decreti legislativi**, si rammenta che i commi 3 e 4 dell'articolo 2 della legge n. 42 del 2009 prevedono che questi siano adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione (nonché con altri ministri eventualmente competenti nelle materie oggetto dei decreti). Gli **schemi** di decreto legislativo sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata e successiva sottoposizione degli stessi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

A seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 85 del 2011, le Commissioni parlamentari sono chiamate a esprimersi entro 90 giorni<sup>18</sup> dalla trasmissione dei testi; decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati, fatta salva l'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, per la quale è previsto un ulteriore termine. Si ricorda inoltre che la citata legge ha soppresso la disposizione che prevedeva la possibilità per la Commissione bicamerale di richiedere la proroga di 20 giorni del termine per l'espressione del parere.

L'intesa da raggiungersi in sede di Conferenza unificata non è considerata presupposto necessario e vincolante per l'esercizio del potere delegato da parte del Governo: è previsto infatti che, in mancanza di intesa, e trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui gli schemi dei decreti legislativi siano posti all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque deliberare, approvando allo stesso tempo una relazione, trasmessa alle Camere, in cui vengano motivate le ragioni per cui l'intesa non è stata raggiunta. Tale situazione si è determinata in relazione all'esame dello schema di decreto sul c.d. federalismo demaniale, su quello relativo al federalismo fiscale municipale, nonché sullo schema in materia di interventi speciali (atto n. 339) e su quello

<sup>17</sup> Tale norma dispone che "l'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori".

<sup>18</sup> In luogo dei 60 giorni precedentemente previsti.

relativo ai meccanismi premiali e sanzionatori (atto n. 365), come si illustrerà più avanti.

Nell'ipotesi in cui il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, questo ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, rendendo comunicazioni al riguardo davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo. Tale situazione si è verificata, anche se con talune peculiarità, in relazione all'emanazione dello schema di decreto sul federalismo fiscale municipale (atto n. 292), come più diffusamente illustrato nel paragrafo dedicato a tale provvedimento.

Infine, al termine dell'*iter* parlamentare relativo alla procedura di adozione dei decreti, si prevede che il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta. Tale situazione si è determinata in relazione all'emanazione del decreto legislativo su Roma capitale (D.Lgs. n. 156/2010), per il decreto concernente i fabbisogni standard degli enti locali, nonché, nel semestre di riferimento, per il federalismo fiscale regionale (D.Lgs. n. 68/2011).

Nel periodo preso in considerazione dalla presente relazione - vale a dire nel periodo dal 1 dicembre 2010<sup>19</sup> alla data considerata nella redazione della presente relazione (31 maggio 2011) - la Commissione, oltre alle ordinarie sedute, ha svolto le audizioni riepilogate, specificando i singoli soggetti auditi, nella tabella che segue. Confermando la prassi instauratasi nel semestre precedente, alcune audizioni sono state svolte **congiuntamente alla Commissione bilancio della Camera dei deputati**, al fine di condividere il patrimonio informativo utile alla redazione dei pareri parlamentari.

AUDIZIONE	Congiunta	DATA
Seguito dell'audizione di rappresentanti del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292) <sup>20</sup>	<b>V Camera</b>	30 novembre 2010

<sup>19</sup> Si rammenta che la prima relazione semestrale si riferiva al periodo dal 13 aprile 2010 (data di approvazione del regolamento interno) alla data del 30 novembre 2010. Peraltro nella precedente relazione non si è dato conto, a causa dei tempi di redazione della stessa, di una audizione tenutasi in tale ultima data, che viene pertanto indicata nella presente relazione.

<sup>20</sup> Si ricorda che la prima parte dell'audizione del Presidente della COPAFF del 17 novembre è stata svolta solo dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

AUDIZIONE	Congiunta	DATA
Audizione di rappresentanti della Confederazione italiana proprietà edilizia (Confedilizia), della Federazione italiana per la casa (Federcasa), dell'Associazione sindacale piccoli proprietari immobiliari (ASPP), della Federabitazione-Confcooperative e della Legacoop-Abitanti (A.N.C.Ab.) – schema di decreto legislativo in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292)		1° dicembre 2010
Audizione di rappresentanti dell'Agenzia del territorio – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292)	<b>V Camera</b>	1° dicembre 2010
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (atto n. 292)	<b>V Camera</b>	9 dicembre 2010
Audizione di rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero della salute – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, nonché nel settore sanitario (atto n. 317)	<b>V Camera</b>	16 febbraio 2011
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009 – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, nonché nel settore sanitario (atto n. 317)		17 febbraio 2011
Audizione di membri del Comitato promotore “Mezzogiorno su la testa” – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, nonché nel settore sanitario (atto n. 317)		22 febbraio 2011
Audizione informale di esperti del settore – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, nonché nel settore sanitario (atto n. 317)		22 febbraio 2011
Audizione di rappresentanti della SVIMEZ, del CEIS, del CERM e dell'ISSIRFA-CNR, – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, nonché nel settore sanitario (atto n. 317)		23 febbraio 2011
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, nonché nel settore sanitario (atto n. 317)	<b>V Camera</b>	24 febbraio 2011
Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale regionale e provinciale, nonché nel settore sanitario (atto n. 317)	<b>V Camera</b>	2 marzo 2011
Audizione di rappresentanti della SVIMEZ – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di interventi speciali (atto n. 328)	<b>V Camera</b>	28 marzo 2011
Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di interventi speciali (atto n. 328)	<b>V Camera</b>	28 marzo 2011
Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE) – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di interventi speciali (atto n. 328)	<b>V Camera</b>	29 marzo 2011
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di interventi speciali (atto n. 328)	<b>V Camera</b>	29 marzo 2011

AUDIZIONE	Congiunta	DATA
Audizione del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di interventi speciali (atto n. 328)	V Camera	29 marzo 2011
Audizione del prof. Gianfranco Viesti, rappresentante del CERPEM, Centro Ricerche per il Mezzogiorno, – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di interventi speciali (atto n. 328)	V Camera	30 marzo 2011
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti, – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di interventi speciali (atto n. 328)	V Camera	30 marzo 2011
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009 – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di interventi speciali (atto n. 328)	V Camera	31 marzo 2011
Audizione di rappresentanti della Ragioneria generale dello Stato – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 339)	V Camera	17 maggio 2011
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 339)	V Camera	17 maggio 2011
Audizione di rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI) – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 339)		24 maggio 2011
Audizione di rappresentanti della dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) – schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (atto n. 339)	V Camera	24 maggio 2011
Audizione di rappresentanti della Corte dei conti, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365)		15 giugno 2011
Audizione del presidente della Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), Luca Antonini nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365).		16 giugno 2011
Audizione del direttore dell'Agenzia del Demanio, Maurizio Prato, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		22 giugno 2011
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		23 giugno 2011
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009, nell'ambito dello schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365)		23 giugno 2011
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL, in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		28 giugno 2011
Audizione di rappresentanti della Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), della Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop) e dell'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI), in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		29 giugno 2011

AUDIZIONE	Congiunta	DATA
Audizione di rappresentanti di Confindustria e di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia (Casartagiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti) in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		5 luglio 2011
Audizione di rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE SpA) in ordine alla verifica dello stato di attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42.		7 luglio 2011

L'attività conoscitiva della Commissione ha risposto all'esigenza non solo di acquisire elementi informativi finalizzati all'esame degli schemi di decreto presentati dal Governo (attività consultiva), ma anche di svolgere le funzioni d'impulso e controllo sull'attuazione del federalismo fiscale, assegnatele dalla legge n. 42. La Commissione, infatti, sulla base dell'attività conoscitiva svolta può, da un lato, formulare osservazioni e fornire al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi (attività che può qualificarsi come *propositiva*) e, dall'altro, verificare lo stato di attuazione della legge delega.

## 2. I DECRETI LEGISLATIVI FINORA PUBBLICATI

Rinviando alla relazione semestrale del 30 novembre 2010 per una più diffusa esposizione degli aspetti procedurali dei provvedimenti emanati nel primo semestre, nei paragrafi che seguono, oltre ad una sintesi del loro contenuto, si dà conto dello stato di attuazione di tutti i decreti legislativi sinora adottati.

### 2.1 Federalismo demaniale

Lo **schema di decreto legislativo recante l'attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio (atto n. 196)**, in attuazione dell'articolo 19 della legge n. 42<sup>21</sup>, è stato assegnato, ai fini dell'espressione del parere parlamentare, il 18 marzo 2010 alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

Sul provvedimento **non è stata espressa l'intesa** da parte della Conferenza Unificata, come esposto nella relazione approvata dal Consiglio dei ministri il 12 marzo 2010 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009 (trasmessa alle Camere unitamente allo schema di decreto) nella quale sono indicate le motivazioni per le quali l'intesa medesima non è stata raggiunta.

Le suddette Commissioni parlamentari hanno concluso l'esame dello schema di decreto il 19 maggio 2010, con l'approvazione di pareri favorevoli con condizioni e osservazioni. Il **decreto legislativo n. 85 del 2010** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2010 ed è entrato in vigore il 26 giugno 2010.

Con riferimento al suo **contenuto**, il decreto – che è stato ampiamente modificato ed integrato sulla base dei pareri parlamentari - prevede l'individuazione dei beni statali che possono essere attribuiti a comuni, province, città metropolitane e regioni, operata attraverso uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, e la successiva attribuzione dei beni agli enti medesimi.

---

<sup>21</sup> La norma citata prevede che, con riguardo all'attuazione dell'articolo 119, comma 6, della Costituzione, i relativi decreti legislativi stabiliscano i principi generali per l'attribuzione di un proprio patrimonio a comuni, province, città metropolitane e regioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) attribuzione a titolo non oneroso ad ogni livello di governo di distinte tipologie di beni, commisurate alle dimensioni territoriali, alle capacità finanziarie ed alle competenze e funzioni effettivamente svolte o esercitate dalle diverse regioni ed enti locali, fatta salva la determinazione da parte dello Stato di apposite liste che individuino nell'ambito delle citate tipologie i singoli beni da attribuire;
- b) attribuzione dei beni immobili sulla base del criterio di territorialità;
- c) ricorso alla concertazione in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'attribuzione dei beni a comuni, province, città metropolitane e regioni;
- d) individuazione delle tipologie di beni di rilevanza nazionale che non possono essere trasferiti, ivi compresi i beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale.

Lo Stato, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua i beni da attribuire a titolo non oneroso secondo i criteri di territorialità, sussidiarietà, adeguatezza, semplificazione, capacità finanziaria, correlazione con competenze e funzioni, nonché valorizzazione ambientale. L'ente territoriale, a seguito dell'attribuzione, dispone del bene nell'interesse della collettività rappresentata ed è tenuto a favorirne la "massima valorizzazione funzionale". I beni trasferiti possono peraltro anche essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in processi di alienazione e dismissione; la deliberazione dell'ente territoriale di approvazione del piano di alienazioni e valorizzazioni dovrà tuttavia essere trasmessa ad una apposita conferenza di servizi volta ad acquisire le autorizzazioni, gli assensi e le approvazioni necessari alla variazione di destinazione urbanistica dei beni. Inoltre i beni trasferiti in attuazione del decreto, che entrano a far parte del patrimonio disponibile degli enti territoriali, possono essere alienati solo previa valorizzazione attraverso le procedure per l'adozione delle varianti allo strumento urbanistico, ed a seguito di apposita attestazione di congruità rilasciata da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio. Resta comunque riservata allo Stato la dichiarazione dell'eventuale passaggio al patrimonio dei beni demaniali trasferiti agli enti territoriali.

Il decreto dispone il trasferimento alle regioni, entro 180 giorni, dei beni del demanio marittimo e del demanio idrico, salvo i laghi chiusi privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola provincia, che dovranno essere trasferiti alle province, assieme alle miniere che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e i siti di stoccaggio di gas naturale. Una quota dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico trasferito è destinata da ciascuna regione alle province, sulla base di una intesa conclusa fra la regione e le singole province sul cui territorio insistono i medesimi beni del demanio idrico.

I beni oggetto del trasferimento vengono inseriti in appositi elenchi adottati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata, da emanare entro 180 giorni. Successivamente, le regioni e gli enti locali che intendono acquisirli sono tenuti a presentare un'apposita domanda di attribuzione, con annessa relazione, all'Agenzia del demanio. A seguito del DPCM di trasferimento, i beni demaniali e patrimoniali dello Stato indicati dall'art. 5 – salvo alcune eccezioni - entrano a far parte, con pertinenze ed accessori, del patrimonio disponibile degli enti pubblici territoriali; questi ultimi si fanno carico, a seguito del trasferimento, degli eventuali oneri e pesi di cui è gravato il bene.

L'articolo 5 individua le tipologie dei beni immobili statali potenzialmente trasferibili, tra i quali sono annoverati i beni appartenenti al demanio marittimo, con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali; i beni appartenenti al demanio idrico con specifiche esclusioni, gli aeroporti di interesse regionale o locale appartenenti al demanio aeronautico civile statale; le miniere ubicate su terraferma, nonché altri beni immobili dello Stato. Sono in ogni caso esclusi dal trasferimento, tra gli altri, gli immobili in uso per comprovate ed effettive finalità istituzionali alle Amministrazioni pubbliche; i porti e gli aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale; i beni appartenenti

al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente; le reti di interesse statale, ivi comprese quelle energetiche e le strade ferrate in uso; i parchi nazionali e le riserve naturali statali, nonché i beni in uso, a qualsiasi titolo, al Senato, alla Camera, alla Corte Costituzionale e agli organi di rilevanza costituzionale.

Qualora l'ente territoriale non utilizzi il bene nel rispetto delle finalità e dei tempi indicati è previsto uno specifico meccanismo sanzionatorio, in base al quale il Governo esercita il proprio potere sostitutivo al fine di assicurare la migliore utilizzazione del bene, anche attraverso il conferimento in un apposito patrimonio vincolato, entro il quale con apposito DPCM dovranno, altresì, confluire i beni per i quali non sia stata presentata la domanda di attribuzione.

A seguito del parere parlamentare è stata rivisitata la disciplina che consente la valorizzazione dei beni attraverso fondi comuni di investimento immobiliare, prevedendo a tal fine che i beni trasferiti agli enti territoriali possano, previa loro valorizzazione, essere conferiti ad uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, sulla base di un valore, la cui congruità dovrà essere attestata da parte dell'Agenzia del demanio o dell'Agenzia del territorio; è stata data inoltre alla Cassa depositi e prestiti la facoltà di partecipare ai predetti fondi. Viene stabilito, inoltre, che le procedure di approvazione degli strumenti urbanistici necessari alla valorizzazione debbano essere concluse prima del conferimento dei beni.

E' stata altresì introdotta una procedura per l'adozione di DPCM biennali di attribuzione di beni eventualmente resisi disponibili per ulteriori trasferimenti a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, con la possibilità per gli enti territoriali di avanzare motivata richiesta, nonché una procedura di consultazione preventiva per l'utilizzo ottimale di beni pubblici da parte degli enti territoriali, in base alla quale essi possono procedere a consultazioni tra di loro e con le amministrazioni periferiche dello Stato.

E' stata inoltre introdotta la previsione di una intesa in sede di Conferenza unificata ai fini della determinazione delle modalità per la riduzione delle risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali contestualmente e in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei decreti di attribuzione dei beni. Per le spese relative ai beni trasferiti è stata, inoltre, prevista l'esclusione dai vincoli relativi al patto di stabilità interno per un importo corrispondente alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.

Si prevede infine un vincolo di destinazione dei proventi netti derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione dei beni trasferiti, prevedendo che tali proventi, per un ammontare pari al 75%, siano destinati alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza del debito o comunque per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento; la residua quota del 25% viene destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Si segnala che l'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo<sup>22</sup>, che individua le tipologie di beni esclusi dal trasferimento, è stato parzialmente modificato dall'articolo 4, comma 17, del **decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70**. In particolare, il citato decreto ha disposto **l'esclusione dall'elenco dei beni non trasferibili i beni oggetto di accordi o intese** con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data del 26 giugno 2010 (entrata in vigore del decreto legislativo n. 85), prevedendo (con un comma aggiuntivo *5-bis*) che essi possono essere attribuiti, su richiesta, all'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa ovvero ad altri enti territoriali.

E' prevista inoltre l'adozione entro il **13 luglio 2011** (60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge), previa ricognizione da parte dell'Agenzia del demanio, di un **decreto** del Ministro dell'economia e delle finanze al fine di stabilire termini e modalità per la cessazione dell'efficacia dei predetti accordi o intese, senza effetti sulla finanza pubblica.

Il successivo comma *5-ter* (anch'esso introdotto dal decreto-legge) prevede che tale disposizione non trova applicazione qualora gli accordi o le intese abbiano già avuto attuazione anche parziale alla data del 14 maggio 2011 (entrata in vigore del decreto-legge), ovvero per gli accordi e le intese relative ai beni di cui all'articolo 2, comma 196-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativa alla dismissione di immobili militari.

Inoltre, in sede di prima applicazione la richiesta per l'attribuzione di beni oggetto di accordi o intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari può essere presentata, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del medesimo D.Lgs. n. 85, entro il termine di 30 giorni dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al medesimo comma dall'ente che ha sottoscritto l'accordo o l'intesa.

La successiva attribuzione dei beni è effettuata con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

---

<sup>22</sup> L'articolo 5, comma 2, individua le tipologie e le caratteristiche dei beni non trasferibili agli enti territoriali. Si tratta di:

- immobili utilizzati dalle Amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle ad ordinamento autonomo, dagli enti pubblici destinatari di immobili statali in uso governativo e dalle Agenzie di cui al D.Lgs. n. 300 del 1999. La esclusione opera a condizione che i predetti edifici siano utilizzati per finalità istituzionali.
- porti e aeroporti di rilevanza economica nazionale e internazionale, secondo la normativa di settore;
- beni appartenenti al patrimonio culturale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché dal comma 5 dell'articolo in esame che specifica la disciplina del trasferimento dei beni indicati negli accordi di valorizzazione e di sviluppo culturale definiti dal codice dei beni culturali e del paesaggio;
- beni oggetto di accordi o intese con gli enti territoriali per la razionalizzazione o la valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari sottoscritti alla data di entrata in vigore del decreto stesso (26 giugno 2010);
- reti di interesse statale, ivi comprese quelle stradali ed energetiche;
- strade ferrate in uso di proprietà dello Stato;
- parchi nazionali e le riserve naturali statali.

di concerto con il Ministro per le riforme per il federalismo, con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e con gli altri Ministri competenti per materia, entro 90 giorni dalla data di adozione del citato decreto ministeriale.

Il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 11 giugno 2010 ed entrato in vigore il 26 giugno 2010*), come modificato dal decreto-legge 70 del 2011, prevede una serie di adempimenti riepilogati nella tabella seguente:

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Regioni</b> , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del <b>demanio marittimo</b> , con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali.	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Regioni</b> , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del <b>demanio idrico</b> , nonché le <b>opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, ad esclusione:</b> 1) dei <b>fiumi</b> di ambito <b>sovraregionale</b> ; 2) dei <b>laghi</b> di ambito <b>sovraregionale</b> per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale.	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Province</b> , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del <b>demanio idrico</b> , <b>limitatamente</b> ai <b>laghi chiusi</b> privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Province</b> , unitamente alle relative pertinenze ubicate su terraferma, delle <b>miniere</b> che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 3	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>formazione degli elenchi dei beni trasferibili</b> .	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	<i>All'esame della Conferenza unificata dal 5 maggio 2011</i>
Art. 3, co. 4, primo periodo	<b>Presentazione</b> all'Agenzia del demanio da parte delle Regioni e degli enti locali di una apposita <b>domanda di acquisizione dei beni</b> , con relativa relazione.	entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei D.P.C.M. di cui al comma 3	
Art. 3, co. 4, ultimo periodo	Ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale.	entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, co. 4, primo periodo	
Art. 3, co. 6	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidamento del <b>patrimonio dei beni "inoptati"</b> (c.d.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
	patrimonio federale) all'Agenzia del demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, al fine di valorizzarli e alienarli d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa.		
Art. 4, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>attribuzione</b> dei beni demaniali <b>diversi</b> da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre <b>motivatamente</b> il mantenimento dei beni nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile.		
Art. 5, co. 3, primo e terzo periodo	<b>Comunicazione alla Agenzia del demanio</b> da parte delle <b>amministrazioni statali</b> e degli altri enti degli elenchi relativi ai <b>beni</b> di cui si richiede l' <b>esclusione</b> . <b>Compilazione</b> da parte dell'Agenzia del demanio dell' <b>elenco</b> dei beni di cui si richiede l' <b>esclusione</b> .	<b>24 settembre 2010</b> (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)	Agenzia Demanio Circ. n. 24320 del 24 giugno 2010  Agenzia Demanio Circ. n. 28104 del 26 luglio 2010  Agenzia Demanio Circ. n. 33426 del 17 settembre 2010
Art. 5, co. 3, quarto periodo	Provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio di <b>definizione</b> dell' <b>elenco</b> complessivo dei <b>beni esclusi</b> dal trasferimento, da pubblicare sul sito <i>internet</i> dell'Agenzia, previo parere della Conferenza Unificata da esprimersi entro 30 giorni.  <i>Per l'elenco dei beni si veda il sito dell'Agenzia: <a href="http://benidellostato.agenziaedemanio.it/BeniPatrimoniAli/index.php">http://benidellostato.agenziaedemanio.it/BeniPatrimoniAli/index.php</a></i>	<b>8 novembre 2010</b> (entro i successivi 45 giorni)	Vedi Nota <sup>23</sup>
Art. 5, co. 4, primo periodo	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>individuazione dei beni</b> immobili comunque in uso al <b>Ministero della difesa che possono essere trasferiti</b> .	<b>26 giugno 2011</b> (entro un anno dall'entrata in vigore)	
Art. 5, co. 5	Accordi tra Stato, regioni ed enti pubblici territoriali sul trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali dei <b>beni</b> e delle cose indicati negli <b>accordi di valorizzazione</b> e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo <b>culturale</b> , definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.	<b>26 giugno 2011</b> (entro un anno dall'entrata in vigore)	
Art. 5, co. 5-bis	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi o delle intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari.	<b>13 luglio 2011</b> (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 70/2011)	
Art. 7,	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei	A decorrere dal 1°	

<sup>23</sup> Il 9 novembre 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Conferenza unificata il decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio recante l'elenco dei beni da escludere dal trasferimento agli enti territoriali. Nella seduta del 18 novembre 2010 le Regioni e gli Enti locali hanno consegnato un documento congiunto con la richiesta di modifiche del testo, considerato nella sua impostazione irricevibile e la costituzione di un tavolo di confronto per la revisione. Il MEF ha nei mesi successivi più volte integrato l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento, mentre Regioni ed Enti locali hanno richiesto approfondimenti su talune tipologie di beni o su singoli beni immobili. Su tale elenco, posto all'ordine del giorno il 18 maggio 2011, la Conferenza Unificata ha espresso parere negativo.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
co. 1	Ministri di attribuzione a cadenza <b>biennale</b> di ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per successivi trasferimenti.	gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore (dal 1° gennaio 2012)	
Art. 9, co. 2	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>determinazione delle modalità</b> per <b>ridurre le risorse</b> a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei D.P.C.M. di trasferimento dei beni.	A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento dei beni	
Art. 9, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.		
Art. 9, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi da <b>escludere</b> ai fini del <b>patto di stabilità interno</b> corrispondenti alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.	<b>25 agosto 2010</b> (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 9, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle modalità di destinazione delle risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti.	<b>25 agosto 2010</b> (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	

## 2.2 Roma capitale

Lo schema di decreto recante **disposizioni in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale (atto n. 241)**, è stato assegnato, in data 8 settembre 2010, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato, ai fini dell'espressione del parere parlamentare. Sullo schema **è stata espressa l'intesa** da parte della Conferenza Unificata, sulla base di quanto previsto dell'articolo 2, comma 3, della legge delega.

Le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto il 15 settembre 2010, con l'approvazione di due distinti pareri favorevoli con condizioni e osservazioni. Con riferimento all'*iter* presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'esame, iniziato il 14 settembre, si è concluso il successivo 16 settembre con l'approvazione del parere favorevole con condizioni e osservazioni.

**Il 18 settembre 2010, il decreto legislativo n. 156 del 2010** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 3 ottobre 2010. Il testo del decreto legislativo definitivamente deliberato dal Consiglio dei ministri il 17 settembre 2010 presenta tuttavia talune difformità rispetto al testo sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza unificata.

Si rammenta che l'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge delega prevede che, al termine dell'*iter* parlamentare relativo alla procedura di adozione dei decreti, il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 20 settembre 2010, ha pertanto inviato alle Camere la necessaria relazione, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità rispetto all'intesa<sup>24</sup>.

Si ricorda infine che, come emerso anche nel corso del dibattito presso la Commissione<sup>25</sup>, la delega relativa alla definizione dell'ordinamento transitorio di Roma capitale risulta solo parzialmente esercitata. Infatti, l'applicazione di alcune norme quali quella relativa ai poteri dell'Assemblea capitolina e quella relativa allo status degli amministratori di Roma capitale<sup>26</sup> sono subordinate all'entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42 del 2009, il quale dovrà specificare le funzioni di Roma capitale e definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse umane e dei mezzi.

<sup>24</sup> Cfr. Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale (Doc. XVI-bis n. 3) - approvata il 30 novembre 2010.

<sup>25</sup> Cfr. resoconti delle sedute del 14, 15 e 16 settembre 2010.

<sup>26</sup> Rispettivamente articoli 3 e 5 del D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156.

Quanto al **contenuto**, il decreto legislativo n. 156 del 2010, pertanto, attua la delega limitatamente alla disciplina degli organi di governo di Roma capitale, individuati nell'Assemblea capitolina, nella Giunta capitolina e nel Sindaco.

L'Assemblea capitolina, organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo, è composta dal Sindaco e da 48 consiglieri e presieduta da un Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta. Tra le competenze dell'Assemblea capitolina vi è la deliberazione dello statuto di Roma capitale, nonché l'adozione di regolamenti per la disciplina delle funzioni amministrative assegnate dalla legge sul federalismo fiscale a Roma capitale, che dovranno essere specificate in un successivo decreto legislativo.

Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione di Roma capitale e la Giunta, composta da assessori nominati dal Sindaco nella misura di un quarto dei consiglieri dell'Assemblea capitolina, collabora con il Sindaco per il governo di Roma capitale.

Il decreto n. 156/2010 conferisce e disciplina lo *status* di amministratori di Roma capitale ai consiglieri dell'Assemblea capitolina, agli assessori della Giunta capitolina e al Sindaco.

I confini di Roma capitale, secondo le previsioni della legge sul federalismo fiscale, sono quelli del comune di Roma; secondo l'art. 24 della medesima legge, quando sarà attuata la disciplina delle città metropolitane, prevista dall'art. 23 della stessa legge, le disposizioni illustrate si intenderanno riferite alla città metropolitana di Roma capitale.

Il provvedimento prevede che, per quanto non espressamente stabilito, alla materia si applichino le vigenti disposizioni del decreto legislativo n. 267 del 2000 recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), nonché ogni altra disposizione di legge.

Il decreto legislativo **17 settembre 2010, n. 156** (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010 ed entrato in vigore il 3 ottobre 2010*), prevede alcuni adempimenti, connessi all'entrata in vigore di un successivo decreto legislativo<sup>27</sup>, riepilogati nella tabella seguente:

---

<sup>27</sup> Come già sopra illustrato, si tratta del decreto legislativo di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42 del 2009, che dovrà specificare le funzioni di Roma capitale e definire le modalità per il trasferimento delle relative risorse umane e dei mezzi. Al momento della redazione della presente relazione, l'iter di adozione del citato decreto legislativo non risulta avviato.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 4	L'Assemblea capitolina disciplina con <b>propri regolamenti l'esercizio delle funzioni</b> di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	
Art. 3, co. 5	L'Assemblea capitolina <b>approva lo statuto di Roma Capitale</b> che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42.	
Art.5, co. 7	Le <b>disposizioni</b> relative allo <b>status</b> del Sindaco, degli Assessori componenti della Giunta e dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina – disciplinate dallo stesso articolo 5 - si applicano <b>a decorrere dalla data di entrata in vigore del successivo decreto legislativo di attuazione.</b>	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	

### 2.3 Fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di **determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province (atto n. 240)**, è stato assegnato, in data 8 settembre 2010, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed alle Commissioni bilancio delle due Camere. Sullo schema **è stata espressa l'intesa** da parte della Conferenza Unificata, sulla base di quanto previsto dell'articolo 2, comma 3, della legge delega.

Con riferimento all'*iter* presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'esame dello schema di decreto è iniziato il 5 ottobre 2010 e si è concluso il 10 novembre 2010, con l'approvazione di un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Terminata la fase di esame parlamentare, anche da parte delle Commissioni bilancio delle due Camere, il 17 dicembre 2010 **il decreto legislativo n. 216 del 2010** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ed è entrato in vigore il 18 dicembre 2010. Il testo del decreto legislativo deliberato definitivamente dal Consiglio dei ministri in data 18 novembre 2010 presenta talune difformità rispetto al testo sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, come già accaduto in occasione del decreto legislativo su Roma capitale (D.Lgs. n. 156/2010).

Si rammenta, come illustrato nel paragrafo dedicato al decreto su Roma capitale, che l'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge delega prevede che, al termine dell'*iter*

parlamentare relativo alla procedura di adozione dei decreti, il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 19 novembre 2010, ha pertanto inviato alle Camere la necessaria relazione, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità rispetto all'intesa<sup>28</sup>.

### ***Fabbisogno standard: funzione e contenuti***

Quanto al **contenuto** del decreto, i fabbisogni standard costituiscono i nuovi parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica.

Tale superamento costituisce uno dei punti cardine del nuovo assetto dei rapporti economico-finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali delineato dalla legge delega n. 42/2009 sul federalismo fiscale, incentrato sull'abbandono del sistema di finanza derivata e sull'attribuzione di una maggiore autonomia di entrata e di spesa a enti locali e regioni, nel rispetto dei principi di solidarietà e di coesione sociale.

I criteri generali di delega recati dalla legge n. 42/2009 prevedono a tal fine il superamento del criterio della spesa storica in favore di nuovi parametri ai quali ancorare il finanziamento delle spese degli enti territoriali, che sono il "fabbisogno standard", per il finanziamento delle funzioni fondamentali, e la "perequazione della capacità fiscale", per il finanziamento delle altre funzioni.

Pertanto, il nuovo sistema di ripartizione delle risorse nei confronti degli enti territoriali dovrà essere basato sull'individuazione dei fabbisogni standard necessari a garantire sull'intero territorio nazionale il finanziamento integrale dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e delle funzioni fondamentali degli enti locali.

Si rammenta che, secondo la definizione data dalla legge delega, il fabbisogno standard "valorizzando l'efficienza e l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale comparare e valutare l'azione pubblica". Sulla base di tale espressa indicazione legislativa il fabbisogno standard appare dunque costituire il livello ottimale di un servizio valutato a costi standard.

### ***La metodologia per la determinazione dei fabbisogni***

Il computo delle occorrenze finanziarie derivante dai fabbisogni standard andrà effettuato rispetto alle funzioni fondamentali dei comuni e delle province, che vengono

---

<sup>28</sup> Cfr. Relazione semestrale sull'attuazione della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, sul federalismo fiscale (Doc. XVI-bis, n. 3) - approvata il 30 novembre 2010.

espressamente individuate nel provvedimento, sia per i comuni che per le province (funzioni generali di amministrazione, di polizia locale, viabilità, istruzione pubblica ed altre). A tal fine andranno altresì stabiliti gli obiettivi di servizio connessi ai livelli essenziali delle prestazioni da erogare. La metodologia per la determinazione dei fabbisogni costituisce una operazione tecnicamente complessa, per la cui effettuazione il decreto definisce una serie di elementi da utilizzare, ed in particolare:

- l'individuazione dei modelli organizzativi e dei livelli quantitativi delle prestazioni, determinati sulla base di un sistema di indicatori in relazione a ciascuna funzione fondamentale e ai relativi servizi;
- l'analisi dei costi finalizzata alla individuazione di quelli più significativi e alla determinazione degli intervalli di normalità;
- l'enucleazione di un modello di stima dei fabbisogni sulla base di criteri di rappresentatività attraverso la sperimentazione di diverse tecniche statistiche;
- la definizione di un sistema di indicatori per valutare l'adeguatezza dei servizi e consentire agli enti locali di migliorarli.

La procedura di messa in pratica di tale metodo è affidata alla Società per gli studi di settore – S.O.S.E. s.p.a., società per azioni che opera per la elaborazione degli studi di settore. A tal fine la società potrà avvalersi dell'Istituto per la finanza e per l'economia locale IFEL, nonché dell'ISTAT.

Le metodologie risultanti dall'attività della SOSE dovranno essere sottoposte alla valutazione della Commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale (o, se nel frattempo istituita, della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica), nonché del Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene poi prevista una specifica procedura per la pubblicazione sia della nota metodologica della procedura di calcolo sia dei fabbisogni standard per ciascun ente locale, ai cui fini si dispone che ciascun schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, verificato dai competenti organi del Ministero dell'economia e delle finanze e corredato di relazione tecnica che ne evidenzia gli effetti finanziari, venga sottoposto al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed a quello delle Commissioni bilancio delle due Camere.

E' inoltre previsto che gli enti locali virtuosi possano trarre beneficio dalla propria efficienza, stabilendosi che, fermo restando il rispetto degli obiettivi di servizio e di erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, la differenza positiva, eventualmente realizzata in ciascun anno finanziario, fra il fabbisogno standard e la spesa effettiva dell'ente locale sia acquisita dal bilancio dell'ente medesimo.

Viene infine stabilito un periodo transitorio, dall'anno 2011 all'anno 2013, per l'applicazione del criterio di finanziamento basato sui fabbisogni standard a tutte le funzioni fondamentali, cui segue poi un successivo triennio per l'entrata a regime del nuovo sistema. In ciascuno degli anni predetti i fabbisogni individuati, relativi per ognuno degli anni medesimi ad almeno un terzo delle funzioni fondamentali, entreranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, con conclusione dell'entrata a regime, quindi, decorso il triennio transitorio, al 2017.

Si segnala che nel mese di gennaio scorso è iniziata la fase di raccolta dei dati finalizzati alla determinazione dei fabbisogni standard, relativamente a due delle funzioni fondamentali di comuni e province<sup>29</sup>. In particolare, è stato predisposto un sistema telematico di raccolta delle informazioni, attraverso il portale “progetto fabbisogni standard”<sup>30</sup> relativamente alla **funzione di polizia locale** per i comuni e alle **funzioni nel campo dello sviluppo economico-servizi del mercato del lavoro** per le province<sup>31</sup>.

Alla data della redazione della presente relazione risulta terminata la fase di raccolta dei dati per le prime due funzioni, che saranno elaborati sulla base di modelli matematici sviluppati da SOSE e IFEL per individuare i livelli di finanziamento corrispondenti ai fabbisogni standard relativi ai servizi oggetto di rilevazione.

A tale proposito, si segnala che l’articolo 6, comma 2, lettera *b*), del decreto-legge **13 maggio 2011, n. 70** reca, tra l’altro, le modalità applicative per la pubblicazione dei questionari, prevedendo in particolare che tali questionari siano pubblicati sul sito internet della SOSE a partire dalla data che è resa nota con un provvedimento del Ministero dell’economia e delle finanze in Gazzetta Ufficiale. Dalla data di pubblicazione del provvedimento decorre il termine di sessanta giorni previsto per la restituzione dei questionari compilati.

Nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 2011 è stato pubblicato il decreto del Direttore Generale delle Finanze del 24 maggio 2011, con il quale si è dato avvio ad una nuova fase di raccolta dei dati relativamente alle **funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo** di comuni e province<sup>32</sup>. Nel decreto direttoriale si comunica inoltre che sono stati resi disponibili sul sito della SOSE i questionari relativi alle citate funzioni, che dovranno essere restituiti alla SOSE entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del medesimo

<sup>29</sup> L’articolo 3 del decreto legislativo n. 216 del 2010 definisce le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane prese in considerazione in via provvisoria ai fini della determinazione dei costi e fabbisogni standard. Si tratta in particolare di sei funzioni per i Comuni (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo; polizia locale; istruzione pubblica; viabilità e trasporti; gestione del territorio e dell’ambiente; settore sociale) e sei per le province (funzioni generali di amministrazione, gestione e controllo; istruzione pubblica; trasporti; gestione del territorio; tutela ambientale; servizi del mercato del lavoro).

<sup>30</sup> Il “progetto fabbisogni standard” è il portale web (<https://opendata.sose.it/fabbisognistandard>) nato in attuazione del decreto legislativo in esame, sul quale sono disponibili i questionari nonché le relative istruzioni di compilazione, al quale gli enti locali accedono mediante l’inserimento di credenziali di identificazione.

<sup>31</sup> In relazione alle citate funzioni sono stati predisposti rispettivamente il questionario FC02U per i Comuni e il questionario FP06U per le province.

<sup>32</sup> Per i comuni il questionario è articolato in quattro sottogruppi di attività: servizi di gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (FC01A), dei servizi di ufficio tecnico (FC01B), servizi di anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico (FC01C) e altri servizi generali (FC01D); mentre per le province è stato predisposto un unico questionario relativo alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo (FP01U).

provvedimento (e quindi entro il 29 luglio 2011). La mancata restituzione del questionario interamente compilato entro il predetto termine è sanzionato con il blocco, fino all'adempimento dell'obbligo, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati alla provincia o al comune inadempiente<sup>33</sup>.

Terminata la fase di raccolta ed elaborazione dei dati delle sopra citate funzioni fondamentali, i relativi fabbisogni standard così determinati, entreranno in vigore per una fase sperimentale, sulla base di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 216 del 2010, a partire dal 2012 per poi entrare a regime nell'arco del triennio successivo.

Il decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2010, ed entrato in vigore il giorno successivo - 18 dicembre 2010*), prevede alcuni adempimenti riepilogati nella tabella seguente:

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 5, co. 1, lett. a) e c)	<p><b>Predisposizione</b>, da parte della Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., delle <b>metodologie occorrenti</b> alla individuazione dei fabbisogni standard e, eventualmente, di appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province.</p> <p>I Comuni e le Province restituiscono <i>per via telematica</i>, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario.</p>	<b>29 luglio 2011</b>	<p><b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> (articolo 6, comma 2, lettera b)) e <b>Decreto del Direttore delle Finanze del 24 maggio 2011</b>, con cui è stata avviata la procedura di raccolta dei dati.</p>
Art. 6	<p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> per l'adozione di una <b>nota metodologica</b> relativa alla procedura di <b>calcolo</b> dei cui agli articoli precedenti, nonché del <b>fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia</b>.</p> <p>Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. <b>Decorsi 15 giorni</b>, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'<b>espressione del parere da parte della Commissione bicamerale</b> per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle <b>Commissioni parlamentari</b> competenti per le conseguenze di carattere finanziario.</p> <p><b>Decorsi 15 giorni dalla trasmissione alle Camere</b> da parte del Governo, il <b>decreto può essere comunque adottato</b>, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</p>		

<sup>33</sup> Articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 216 del 2010.

## 2.4 Federalismo fiscale municipale

Il quarto schema di decreto legislativo esaminato dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, recante disposizioni in materia di **federalismo fiscale municipale (atto n. 292)**, in attuazione dell'articolo 2, commi 2, 11, 12, 13, 21 e 26 della legge n. 42, è stato assegnato in data 9 novembre 2010 alla Commissione medesima, nonché alle Commissioni bilancio delle due Camere.

Sul provvedimento **non è stata espressa l'intesa** da parte della Conferenza Unificata, come esposto nella relazione approvata dal Consiglio dei ministri il 5 novembre 2010 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 42/2009 (trasmessa alle Camere unitamente allo schema di decreto) nella quale sono indicate le motivazioni per le quali l'intesa medesima non è stata raggiunta.

Il termine per l'**espressione del parere**, stabilito nella data dell'8 gennaio 2011, è stato poi prorogato di venti giorni, sulla base di quanto prevede l'articolo 3, comma 6, della richiamata legge n. 42, venendo pertanto posposto al successivo 28 gennaio. Peraltro, in prossimità di tale termine, ed in relazione all'opportunità di approfondire ulteriormente l'esame del provvedimento, il Consiglio dei ministri, nella seduta del 21 gennaio, ha stabilito di attendere comunque l'espressione del parere parlamentare fino alla settimana successiva al termine in questione. In relazione a tale nuova scadenza, l'**esame dello schema** da parte della Commissione si è concluso nella giornata del 3 febbraio 2011. La proposta di parere del presidente della Commissione, posta in votazione, non è stata approvata essendovi stata **parità tra i voti favorevoli e quelli contrari**. Nella medesima data il Consiglio dei ministri ha proceduto all'approvazione in via definitiva del decreto legislativo.

Nella giornata successiva il Presidente della Repubblica - come precisato in una nota del Quirinale - in relazione al preannunciato invio, ai fini della emanazione ai sensi dell'articolo 87 della Costituzione, del testo del decreto legislativo, ha rappresentato al Presidente del Consiglio che "non sussistono le condizioni per procedere alla richiesta emanazione, non essendosi perfezionato il procedimento per l'esercizio della delega previsto dai commi 3 e 4 dell'art. 2 della legge n. 42 del 2009 che sanciscono l'obbligo di rendere comunicazioni alle Camere prima di una possibile approvazione definitiva del decreto in difformità dagli orientamenti parlamentari". Il Capo dello Stato ha pertanto comunicato al Presidente del Consiglio di non poter ricevere il decreto approvato dal Governo.

In particolare i primi tre periodi del comma 4 predetto dispongono che "Decorso il termine per l'espressione dei pareri (...) i decreti possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti possono comunque essere adottati in via definitiva dal Governo."

In relazione a ciò, il Governo ha approvato il successivo 9 febbraio il testo del decreto, trasmesso alle Camere il 15 febbraio 2011 (**atto n. 292-bis**), che il Senato ha esaminato nelle giornate del 22 e 23 febbraio, approvandolo con una **risoluzione**; analogo esame, anch'esso concluso con l'approvazione del testo mediante una risoluzione, è stato effettuato presso la Camera nelle giornate del 1° e 2 marzo. L'atto, emanato come **D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23**, è stato quindi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011.

Per quanto concerne l'iter, nell'ambito dell'esame del citato provvedimento la Commissione ha svolto nel complesso 19 sedute, tra le quali otto audizioni<sup>34</sup> svolte, in parte, in collaborazione con la Commissione bilancio della Camera dei deputati:

- Presidente della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF);
- Rappresentanti di sindacati e associazioni di inquilini e proprietari immobiliari, nonché dell'ANCE e dell'IFEL;
- Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;
- Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali;
- Agenzia del territorio;
- Rappresentanti di Confedilizia, nonché federazioni e associazioni di proprietari immobiliari e di cooperative edilizie;
- Corte dei conti.

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati **rilievi e osservazioni** dalle seguenti Commissioni, ciascuna per gli aspetti di propria competenza: 1<sup>a</sup> Affari costituzionali e 6<sup>a</sup> Finanze del Senato; I Affari costituzionali, VI Finanze e VIII Ambiente della Camera dei deputati.

Con riferimento al suo **contenuto**, il predetto decreto interviene principalmente sull'assetto delle competenze fiscali tra Stato ed enti locali, a decorrere, in una prima fase di avvio triennale, dal 2011, e poi disciplinato a regime a decorrere dal 2014, con l'introduzione, in sostituzione di tributi vigenti, dell'imposta municipale (IMU).

In particolare, per quanto concerne la fiscalità immobiliare, dal 2011 vengono attribuiti ai Comuni: a) l'intero gettito dell'IRPEF sui redditi fondiari (escluso il reddito agrario) e quello relativo alle imposte di registro e bollo sui contratti di locazione immobiliare; b) una quota, pari al 30 per cento, del gettito delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sugli atti di trasferimento immobiliare ed una quota, pari al 21,7 per cento nel 2011 ed al 21,6 per cento dal 2012, del gettito della cedolare secca sugli affitti. I gettiti in questione affluiscono ad un **Fondo sperimentale di riequilibrio** istituito dal comma 3 dell'articolo 2, di durata triennale, finalizzato a realizzare in forma progressiva e territorialmente

<sup>34</sup> Si precisa che gli atti delle audizioni nonché la documentazione raccolta è consultabile sul sito *internet* della Camera dei deputati nella sezione appositamente dedicata all'attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

equilibrata la devoluzione dei gettiti medesimi ai Comuni. Il Fondo verrà ripartito sulla base di un accordo in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, nell'osservanza, comunque, di due specifici criteri: una quota del 30 per cento del Fondo andrà ripartita in base al numero dei residenti e, al netto di tale quota, una ulteriore percentuale del 20 per cento dovrà essere destinata ai piccoli comuni. L'articolo 13 del decreto, istituisce inoltre, per il finanziamento delle spese dei comuni e delle province a seguito della determinazione dei fabbisogni standard per le funzioni fondamentali, un **Fondo perequativo** a titolo di concorso per il finanziamento delle funzioni svolte dai predetti enti, articolato in due componenti con riferimento alle funzioni fondamentali e non fondamentali.

Ai Comuni viene inoltre attribuita una **compartecipazione al gettito IVA**, che dovrà essere determinata con apposito DPCM in misura finanziariamente equivalente alla compartecipazione del 2 per cento al gettito dell'IRPEF. Il gettito ai singoli Comuni verrà attribuito con riferimento al territorio su cui si è determinato il consumo che ha dato luogo al versamento dell'imposta; in prima applicazione l'assegnazione ai Comuni avverrà sulla base del gettito IVA per provincia, suddiviso per il numero degli abitanti di ciascun ente locale.

Al potenziamento dell'attività di **contrasto all'evasione** sono finalizzate le disposizioni che inaspriscono le sanzioni amministrative per l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione concernenti gli immobili – ivi comprese quelle in materia di canone di locazione nell'ambito della nuova disciplina sulla cedolare secca – nonché che ampliano l'interscambio informativo sui dati catastali. Nella medesima finalità viene incentivato il ruolo dei Comuni, prevedendosi che ad essi sia assegnata una quota pari al 50 per cento del gettito derivante dalla loro attività di accertamento, e che tale quota sia assegnata, anche in via provvisoria, sulle somme riscosse a titolo non definitivo.

E' inoltre istituita, come sopra accennato, la **cedolare secca sugli affitti**, vale a dire la possibilità per i proprietari di immobili concessi in locazione di optare dal 2011, in luogo dell'ordinaria tassazione Irpef sui redditi dalla locazione, per un regime sostitutivo, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, le cui aliquote sono pari al 21 per cento per i contratti a canone libero ed al 19 per cento per quelli a canone concordato. Oltre a severe sanzioni in caso di omessa od irregolare registrazione (in cui si prevede automaticamente un durata del contratto pari a quattro anni e l'applicazione di un canone ridotto che fa riferimento al triplo della rendita catastale) si dispone che, in caso di contratto a canone concordato il locatore, se opta per la cedolare secca, non potrà richiedere aggiornamenti del canone per tutta la durata del contratto.

Vengono inoltre modificate le aliquote di tassazione dei **trasferimenti immobiliari**, che sono individuate al 2 per cento nel caso di prima casa di abitazione ed al 9 per cento nelle restanti ipotesi (le attuali aliquote sono stabilite rispettivamente al 3 ed al 10 per cento, comprese alcune imposte indirette che vengono eliminate). Le nuove aliquote dell'imposta di registro sostituiscono inoltre, a decorrere dal 2014 – data di entrata in vigore delle stesse – l'imposta di bollo e le imposte ipocatastali, nonché i tributi speciali e

le tasse ipotecarie. Viene inoltre introdotta la possibilità, con criteri da definirsi in un provvedimento amministrativo, di aumentare l'addizionale IRPEF - ovvero di istituirla nei comuni nei quali non risulti finora stabilita - oltre la percentuale dello 0,4 per cento, che in ogni caso costituirà il limite massimo raggiungibile; l'aumento non potrà in ogni caso eccedere lo 0,2 per cento annuo. Viene poi istituita, **l'imposta di soggiorno**, affidandosi ai Comuni capoluogo di provincia ed alle città turistiche e d'arte la possibilità di istituire un'imposta da applicare secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, con un tetto di 5 euro per notte di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive, con destinazione del relativo gettito ad alcune specifiche finalità, tra cui quelle a favore del turismo; si prevede altresì una nuova disciplina dell'**imposta di scopo** (ora prevista nella legge n. 296/2009), da stabilirsi con un DPCM che, tra l'altro, possa aumentarne la durata fino a dieci anni e prevedere che il relativo gettito finanzia l'intero ammontare della spesa cui l'imposta stessa è destinata.

Per quanto concerne **l'imposta municipale (IMU)**, essa è introdotta a decorrere dal **2014**, in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'Irpef (e relative addizionali) dovuta per i redditi fondiari relativi ai beni non locati, nonché dell'ICI, ed ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale, cui pertanto non si applica, incluse le pertinenze. La relativa aliquota è stabilita nello 0,76 per cento, ridotta alla metà per gli immobili locati, con la facoltà per i Comuni di estendere in tutto o in parte tale riduzione anche agli immobili posseduti da soggetti cui si applichi l'imposta sul reddito delle società (Ires). I Comuni medesimi possono peraltro modificare la suddetta aliquota di 0,3 punti percentuali, in aumento o in riduzione (la modifica è invece consentita fino a 0,2 punti nel caso della aliquota ridotta alla metà per gli immobili locati). Sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti dalle amministrazioni pubbliche, nonché alcune categorie di immobili già esentati ai sensi della normativa dell'ICI (fabbricati destinati ad usi culturali, all'esercizio del culto, utilizzati dalle società non profit, ecc.). Il decreto prevede poi, sempre a decorrere dal 2014, **l'imposta municipale secondaria**, da introdursi con deliberazione del consiglio comunale (che potrà anche prevederne esenzioni ed agevolazioni) in sostituzione degli attuali tributi sull'occupazione di aree pubbliche, sulle affissioni e sull'installazione dei mezzi pubblicitari; la relativa disciplina verrà dettata con successivo regolamento, sulla base di alcuni criteri tra i quali la previsione che il presupposto del tributo è l'occupazione di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e che il soggetto del tributo medesimo è quello che effettua l'occupazione. Viene infine stabilito il principio di indeducibilità dell'IMU dalle imposte erariali sui redditi e dall'IRAP.

In ordine alle regioni a statuto speciale, il decreto si applica nel rispetto degli statuti delle stesse e in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della citata legge 42 in materia di coordinamento della finanza di tali autonomie.

In ultimo, si prevede il monitoraggio degli effetti finanziari determinati dal decreto, al fine di valutare il livello della **pressione fiscale complessiva**, anche con riferimento alle tariffe, coerentemente con il limite massimo della stessa stabilita nel Documento di

finanza pubblica (ora Documento di economia e finanza) di cui all'articolo 10 della legge di contabilità n.196/2009. Il monitoraggio viene svolto dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, mediante la COPAFF, che propone eventualmente al Governo misure correttive.

Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011 ed entrato in vigore il 7 aprile 2011*), prevede una serie di adempimenti riepilogati nella tabella seguente:

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> che fissa la percentuale della <b>compartecipazione dei comuni al gettito dell'IVA</b> .		<i>Raggiunta Intesa in Conferenza unificata il 31 maggio 2011</i>
Art. 2, co. 6	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> che stabilisce le modalità attuative relative al <b>venir meno dell'applicazione</b> - a decorrere dal 2012 - nelle regioni a statuto ordinario dell' <b>addizionale all'accisa sull'energia elettrica</b> e al corrispondente aumento dell'accisa erariale per assicurare la neutralità finanziaria del decreto.	<b>Entro il 31 dicembre 2011</b>	
Art. 2, co. 7	<b>Decreto del Ministro dell'interno</b> , previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di <b>alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio</b> nonché le quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione.	<b>Annualmente entro il 30 novembre</b>	<i>Raggiunto Accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 31 maggio 2011</i>
Art. 2, co. 8	<b>Decreto del Ministro dell'interno</b> che determina la <b>riduzione dei trasferimenti erariali</b> ai comuni in misura corrispondente al <b>gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio</b> , nonché al gettito devoluto ai comuni e al gettito derivante dalla compartecipazione IVA.		
Art. 2, co. 8 (ultimo periodo)	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> la quota di <b>gettito della cedolare secca</b> devoluta ai comuni può essere <b>incrementata</b> , dopo il 2012, in misura corrispondente alla <b>individuazione di ulteriori trasferimenti</b> suscettibili di riduzione.		
Art. 2, co. 9	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con il quale possono essere modificate le <b>aliquote</b> e le <b>quote: del gettito dei tributi da attribuire ai comuni</b> con riferimento all'imposta di registro e di bollo, all'imposte ipotecaria e catastale, nonché ai tributi speciali catastali e tasse ipotecarie; del gettito della compartecipazione IVA; del gettito della cedolare secca; nonché della compartecipazione dei comuni al gettito dei tributi nell'ipotesi di trasferimento immobiliare.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 10, lett. b)	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> che stabilisce le modalità di <b>recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria</b> e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo, con riferimento alla quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell'intervento del comune nell'attività di accertamento.		
Art. 3, co. 4	<b>Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</b> che stabilisce le <b>modalità di esercizio dell'opzione al regime della cedolare secca</b> , nonché del versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima.	<b>6 luglio 2011</b> (entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Circolare dell'Agenzia delle entrate - prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 <sup>35</sup> .
Art. 4, co. 3	<b>Regolamento</b> ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988 che detta la disciplina generale di attuazione dell' <b>imposta di soggiorno</b> .	<b>6 giugno 2011</b> (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	
Art. 5, co. 1	<b>Regolamento</b> ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che disciplina il graduale " <b>sblocco</b> ", anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di <b>istituire l'addizionale comunale all'IRPEF</b> , ovvero di <b>aumentarla</b> nel caso in cui sia stata istituita.	<b>6 giugno 2011</b> (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	
Art. 6, co. 1	<b>Regolamento</b> ai sensi dell'art. 17, co. 2, legge n. 400/1988 che disciplina la revisione dell'imposta di scopo.	<b>Entro il 31 ottobre 2011</b>	
Art. 8, co. 5	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui può essere <b>modificata l'aliquota dell'imposta municipale propria (0,76%)</b> sugli immobili non costituenti abitazione principale.		

<sup>35</sup> La circolare disciplina le modalità di esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell'imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Si ricorda, inoltre, che l'Agenzia delle entrate ha emanato relativamente alle modalità applicative della cedolare secca le seguenti disposizioni reperibili sul sito internet dell'Agenzia ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)):

- Provvedimento - prot. 76208/2011 del 19 maggio 2011. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell'opzione per la cedolare secca (mod. SIRIA);
- Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011. Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione;
- Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011. Primi chiarimenti sulle nuove modalità di tassazione delle locazioni di immobili ad uso abitativo, con riferimento ai destinatari, alla scelta del regime, alle modalità di pagamento e alle sanzioni.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 9, co. 6	Uno o più <b>decreti del Ministro dell'economia e delle finanze</b> con i quali vengono approvati i <b>modelli della dichiarazione dell'imposta municipale propria</b> , i modelli per il versamento e la trasmissione dei dati di riscossione ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.		
Art. 11, co. 2	<b>Regolamento</b> ai sensi dell'art. 17, co. 1, legge n. 400/1988, d'intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, che detta la disciplina generale dell' <b>imposta municipale secondaria</b> .		

## 2.5 Autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province e di determinazione dei costi e fabbisogni standard nel settore sanitario

Il quinto schema di decreto legislativo esaminato, recante disposizioni in materia di **autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario (atto n. 317)**, è stato assegnato, in data 10 gennaio 2011, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ed alle Commissioni bilancio delle due Camere. In relazione alla complessità del tema, il termine previsto per l'espressione del parere, stabilito al 11 marzo 2011, è stato prorogato di venti giorni (e, pertanto, spostato alla data del successivo 31 marzo 2011), in base a quanto consentito dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 42. Sullo schema è **stata espressa l'intesa** da parte della Conferenza Unificata, sulla base di quanto previsto dell'articolo 2, comma 3, della legge delega.

Le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto il 24 marzo 2011, con l'approvazione di due distinti pareri favorevoli con osservazioni.

Con particolare riferimento all'*iter* presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'esame dello schema di decreto è iniziato il 16 febbraio 2011 e si è concluso il 24 marzo 2011, con l'approvazione di un parere favorevole con una condizione, interamente sostitutiva del testo del provvedimento, e osservazioni.

Nell'ambito dell'esame del citato provvedimento la Commissione ha svolto nel complesso quattordici sedute, tra le quali le seguenti audizioni<sup>36</sup>:

- Ragioneria generale dello Stato;
- Ministero della salute;
- Comitato dei rappresentanti delle autonomie territoriali;

<sup>36</sup> Si precisa che gli atti delle audizioni nonché la documentazione raccolta è consultabile sul sito *internet* della Camera dei deputati nella sezione appositamente dedicata all'attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

- Comitato promotore “Mezzogiorno su la testa”;
- Esperti del settore<sup>37</sup>;
- Istituti esperti del settore: SVIMEZ, CEIS, CERM e ISSIRFA-CNR;
- Corte dei conti;
- Presidente della Commissione tecnica paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale (COPAFF).

Come per l’esame del decreto sul federalismo fiscale municipale, la suddetta attività conoscitiva si è svolta, in parte, in collaborazione con la Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati **rilievi e osservazioni** dalle seguenti Commissioni, ciascuna per gli aspetti di propria competenza; 1<sup>a</sup> Affari costituzionali, 6<sup>a</sup> Finanze e 12<sup>a</sup> Igiene e Sanità del Senato; I Affari costituzionali, VI Commissione Finanze e XII Commissione Affari sociali della Camera dei deputati. Sullo schema di decreto è stato acquisito, in data 23 marzo 2011, anche il parere del Comitato per la legislazione.

Emanato il **6 maggio 2011, il decreto legislativo n. 68** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il successivo 12 maggio 2011. Si precisa che il testo del decreto presenta talune difformità rispetto al testo sul quale è stata sancita l’intesa in sede di Conferenza unificata, come già accaduto in occasione di precedenti decreti legislativi<sup>38</sup>.

Al momento della redazione della presente relazione non risulta pervenuta alle Camere la relazione<sup>39</sup>, nella quale dovranno essere indicate le specifiche motivazioni di difformità rispetto all’intesa.

Quanto al **contenuto** il decreto – che è stato ampiamente modificato ed integrato sulla base dei pareri parlamentari – individua, con riferimento all’**autonomia di entrata delle regioni**, le fonti di finanziamento delle regioni a statuto ordinario e dispone la contestuale soppressione dei trasferimenti statali. A tal fine si dispone che a decorrere dal 2013 venga rideterminata l’addizionale regionale all’Irpef, con corrispondente riduzione delle aliquote Irpef di competenza statale, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale a carico del contribuente; la rideterminazione deve comunque garantire

---

<sup>37</sup> Il giorno 22 febbraio 2011, al fine di approfondire alcune questioni tecniche, si è svolta un’audizione informale di alcuni esperti del settore, la cui documentazione è disponibile presso la Segreteria della Commissione.

<sup>38</sup> Decreto legislativo n. 156/2010 (Roma capitale) e decreto legislativo n. 216/2010 (Costi e fabbisogni standard enti locali).

<sup>39</sup> L’articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge delega prevede che, al termine dell’iter parlamentare relativo alla procedura di adozione dei decreti, il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall’intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all’intesa precedentemente raggiunta.

alle regioni entrate equivalenti alla soppressione sia dei trasferimenti statali che della compartecipazione regionale all'accisa sulla benzina, entrambe disposte dal provvedimento. All'aliquota così rideterminata si aggiungono le eventuali maggiorazioni dell'addizionale, attualmente pari all' 0,9%, che ciascuna regione può effettuare nel limite dello 0,5% fino al 2013, dell'1,1% per il 2014 e del 2,1% dal 2015; qualora peraltro la maggiorazione sia superiore allo 0,5% la parte eccedente tale quota non si applica ai contribuenti titolari di redditi ricadenti nel primo scaglione di reddito (fino a 15.000 euro).

Alle regioni spetta altresì una compartecipazione al gettito Iva, che per gli anni 2011 e 2012 viene calcolata in base alla normativa vigente, mentre dal 2013 sarà fissata in misura pari al fabbisogno sanitario "in una sola regione". In applicazione del principio di territorialità tale compartecipazione dal 2013 verrà attribuita in base al luogo effettivo di consumo, vale a dire quello in cui avviene la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ovvero, nel caso degli immobili, il luogo di ubicazione; regole specifiche vengono previste per l'Iva concernente i beni e servizi di mercato. Per quanto concerne l'Irap, a decorrere dal 2013 ciascuna regione, a carico del proprio bilancio, può ridurre le aliquote, fino ad azzerarle; la riduzione non è tuttavia ammessa qualora la regione interessata abbia aumentato l'addizionale Irpef in misura superiore all' 0,5 %. Le regioni possono poi istituire, a carico dei propri bilanci, ulteriori detrazioni in favore delle famiglie, nonché in sostituzione di misure di sostegno sociale (sussidi, voucher, ecc). Viene altresì disposto, al fine di incentivare l'attività di contrasto all'evasione fiscale, che alle regioni sia attribuito l'intero gettito derivante dall'attività di recupero fiscale nel proprio territorio, sui tributi propri derivati, nonché una quota (commisurata all'aliquota di compartecipazione) del gettito recuperato in riferimento all'IVA. Per la gestione dei loro tributi le regioni possono stipulare apposite convenzioni con l'agenzia delle entrate.

Il principio applicato ai rapporti tra Stato e regione concernente la soppressione dei trasferimenti statali e la sostituzione degli stessi con l'attribuzione o la compartecipazione a nuovi gettiti viene replicato anche nei rapporti tra regioni e comuni, disponendosi in tal senso la soppressione, dal 2013, dei trasferimenti regionali di parte corrente ( e, ove non finanziati con indebitamento, anche di conto capitale) diretti al finanziamento delle spese comunali, sostituendola con una compartecipazione dei comuni ai tributi regionali, prioritariamente all'addizionale regionale Irpef. Il relativo gettito confluirà, per una percentuale non superiore al 30%, in un fondo sperimentale di riequilibrio, di durata triennale, per venire poi distribuito dalla regione agli enti locali, previo accordo. Specifiche disposizioni concernono inoltre possibili recuperi, dal 2012, delle riduzioni dei trasferimenti operate nei confronti delle regioni con la manovra finanziaria disposta dal decreto-legge n. 78 del 2010, nonché l'erogazione, per il 2011, di risorse destinate al trasporto pubblico locale.

Nel confermare quanto previsto nella delega circa l'affidamento alla normativa statale della definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni (LEP), ed in ordine alla individuazione delle spese relative ai livelli medesimi, che concernono i settori della sanità, dell'assistenza, dell'istruzione e del trasporto pubblico locale (quest'ultimo limitatamente alle spese in conto capitale), viene precisato che per stabilire i LEP vanno

considerate, per ciascuna materia, macro-aree di intervento, operando secondo una progressiva convergenza degli obiettivi di servizio verso i LEP medesimi. Il provvedimento fissa inoltre a regime, dal 2013, le fonti di finanziamento delle spese LEP: tali fonti sono costituite dalla compartecipazione all'Iva, dall'addizionale regionale Irpef, dall'Irap, dalle entrate proprie (principalmente i ticket) del settore sanitario e da quote del fondo perequativo. Quest'ultimo viene istituito dal 2013 in ciascuna regione, ed è alimentato dal gettito prodotto dalla compartecipazione al gettito Iva, calcolata in modo da garantire l'integrale finanziamento delle spese per i LEP: tali spese saranno nel primo anno computate anche in base ai valori di spesa storica, per poi convergere gradualmente verso i costi standard.

Va segnalato che il decreto legislativo n.23/2011 sul fisco municipale prevede a regime, vale a dire quando i fabbisogni standard per le funzioni fondamentali saranno determinati, un fondo perequativo, alimentato da una compartecipazione all'Iva, per comuni e province, istituito nel bilancio dello Stato con stanziamenti separati per le due tipologie di enti. Il decreto dispone che le regioni, a loro volta, istituiscano nel proprio bilancio due fondi, alimentati dal fondo perequativo statale, l'uno per i comuni e l'altro per le province e le città metropolitane.

Con riferimento all'**autonomia di entrata delle province e delle città metropolitane** secondo quanto dispone il decreto, il finanziamento delle province si incentra principalmente: a) sull'imposta sulle assicurazioni per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei motori (RC auto), che diviene tributo proprio derivato con aliquota del 12,5%, manovrabile dal 2011 in aumento o in diminuzione nella misura di 3,5 punti percentuali; b) sulla compartecipazione provinciale all'Irpef, a compensazione, dal 2012, della soppressione dei trasferimenti statali alle province nonché dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, (anch'essa soppressa, con attribuzione del gettito allo Stato). Rimane inoltre ferma la vigente attribuzione alle province dell'imposta provinciale di trascrizione, di cui peraltro viene previsto un riordino finalizzato, per gli atti soggetti all'Iva, al passaggio dall'attuale pagamento in misura fissa a quello di una tariffa modulata sulle caratteristiche di potenza e portata dei veicoli. Inoltre, analogamente ai criteri già applicati nei confronti dei finanziamenti regionali ai comuni, anche i trasferimenti regionali destinati al finanziamento delle spese provinciali sono soppressi, dal 2013, con compensazione a valere sull'istituzione di una compartecipazione provinciale al gettito della tassa automobilistica regionale; il gettito di tale compartecipazione affluisce, in misura non superiore al 30%, ad un fondo sperimentale di riequilibrio regionale, di durata triennale, per essere poi devoluto ad ogni singola provincia, previo accordo.

Viene inoltre istituito dal 2012 un fondo sperimentale di riequilibrio provinciale, di durata biennale, alimentato con le entrate derivanti dalla compartecipazione provinciale all'Irpef, che ha la finalità di assicurare in forma territorialmente equilibrata l'attribuzione dell'autonomia di entrata alle province.

E' infine disciplinato il sistema finanziario delle città metropolitane, prevedendo che alle stesse siano sostanzialmente attribuite le fonti di entrata già attribuite alle province sostituite dalle città medesime; si dispone peraltro che con la legge di stabilità l'autonomia di entrata delle città metropolitane possa essere adeguata in relazione alla complessità delle funzioni attribuite.

Relativamente ai **costi ed i fabbisogni standard del settore sanitario** per la parte relativa al finanziamento della spesa sanitaria il provvedimento riprende in buona parte il sistema di governance che si è affermato su base pattizia tra Stato e regioni, da ultimo con l'intesa concernente il Patto per la salute per gli anni 2010-2012. In particolare il decreto, precisato che per il 2011 ed il 2012 il fabbisogno sanitario nazionale standard corrisponde al livello di finanziamento già stabilito dalla normativa vigente, stabilisce che dal 2013 tale fabbisogno verrà determinato annualmente, per il triennio successivo, "in coerenza con il quadro macroeconomico complessivo e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica". Per determinare il finanziamento da destinare alla singola regione si prevede di applicare all'ammontare di finanziamento così stabilito il rapporto tra fabbisogno sanitario standard della regione e la somma dei fabbisogni regionali standard risultanti dall'applicazione a tutte le regioni dei costi rilevati in tre regioni benchmark. Sulla base di tale rapporto, vale a dire il valore percentuale di fabbisogno di ciascuna regione, viene effettuato il riparto regionale del fabbisogno sanitario nazionale. Le regioni benchmark sono scelte tra le cinque, appositamente individuate con decreto, che hanno garantito i LEA in condizione di equilibrio economico e di efficienza ed appropriatezza. Vengono a tal fine confermati i macrolivelli di assistenza vigenti, tra i quali dovrà distribuirsi la spesa sanitaria secondo le seguenti percentuali (al cui rispetto dovranno adeguarsi le singole regioni): 5% per l'assistenza sanitaria preventiva (ambiente di vita e di lavoro), 51% per l'assistenza distrettuale e 44% per quella ospedaliera. Per ognuno dei tre macrolivelli si calcola il costo standard come media pro capite pesata (vale a dire corretta tenendo conto della composizione anagrafica della popolazione) del costo nelle regioni benchmark, costo che viene poi applicato alla popolazione (anche in tal caso "pesata") di ognuna delle regioni, ottenendo così il fabbisogno standard di ciascuna, mediante il quale, come detto, si ripartisce il fabbisogno nazionale.

In attuazione di quanto prevede l'articolo 15 della legge recante la delega sul federalismo fiscale (legge 42/2009), il decreto istituisce la **Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica**, presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri e composta sia da Ministri che da rappresentanti delle autonomie territoriali. Alla Conferenza, che, viene espressamente precisato, costituisce una sede istituzionale di conciliazione degli interessi delle amministrazioni centrali e locali ai fini dell'attuazione del federalismo fiscale, vengono affidati compiti di verifica e controllo dell'ordinamento finanziario delle regioni e degli enti locali, nonché dell'utilizzo, anche secondo principi di trasparenza ed efficacia, delle risorse finanziarie attribuite a tali enti.

Il decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011 ed entrato in vigore il 27 maggio 2011*), prevede una serie di adempimenti riepilogati nella tabella seguente:

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 1	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo <b>parere</b> delle <b>Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, con cui è <b>rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF delle regioni a statuto ordinario</b> , a decorrere dal 2013.  Il medesimo decreto <b>riduce le aliquote dell'IRPEF di competenza statale</b> , al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.	Da adottare <b>entro 1 anno</b> dall'entrata in vigore  <b>(27 maggio 2012)</b>	
Art. 4, co. 3	<b>Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo <b>parere</b> delle <b>Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, con cui sono stabiliti i <b>criteri per la definizione delle modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario</b> , in conformità con il principio di territorialità.  Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.		
Art. 6, co. 3	<b>Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze</b> con cui sono stabilite le modalità in base alle quali la <b>maggiorazione dell'addizionale regionale dell'IRPEF</b> oltre lo 0,5 per cento, prevista per l'anno 2013, non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del TUIR (DPR n. 917/1986).		
Art. 7, co. 2	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuati i <b>trasferimenti statali da sopprimere</b> , previo <b>parere</b> delle <b>Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario.  Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.  Con <b>ulteriore decreto</b> possono essere individuati altri trasferimenti suscettibili di soppressione.	Entro il <b>31 dicembre 2011</b>	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 9, co. 4	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> con cui sono stabilite le modalità di <b>riversamento diretto alle Regioni</b> delle <b>risorse</b> ascrivibili al <b>gettito</b> derivante dalla <b>lotta all'evasione fiscale</b> riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, nonché all'IVA commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista per le regioni ovvero alle ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.		
Art. 10, co. 4	Sulla base di <b>convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le Regioni</b> sono disciplinati le <b>modalità di gestione delle imposte</b> , nonché il relativo rimborso spese, per le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF che devono essere svolte dall'Agenzia delle entrate.		
Art. 10, co. 6	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> che stabilisce le modalità attuative per la definizione della <b>convenzione</b> di cui al comma 2 ( <i>vedi sopra</i> ) con particolare riferimento alle <b>direttive generali sui criteri della gestione</b> e sull' <b>impiego delle risorse</b> disponibili che possono essere stabilite dalle Regioni e dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.		
Art. 11, co. 2	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , con cui è effettuata la <b>quantificazione finanziaria</b> delle misure compensative di <b>interventi statali sulle basi imponibili</b> e sulle <b>aliquote dei tributi regionali</b> .		
Art. 12, co. 2	<b>Atto amministrativo</b> con cui <b>ciascuna Regione a statuto ordinario</b> determina a decorrere dal 2013 una <b>compartecipazione dei Comuni ai tributi regionali</b> ovvero individua <b>tributi</b> che possono essere <b>integralmente devoluti</b> .		
Art. 13, co. 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro competente, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, che effettua la <b>ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni</b> nelle materie dell' <b>assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale</b> .		
Art. 13, co. 6	<b>Ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni</b> che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi da parte della Società per gli studi di settore – <b>SOSE S.p.a.</b> , in collaborazione <b>con l'ISTAT</b> .		
Art. 15, co. 2	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le <b>modalità per la valutazione, su base imponibile uniforme, del gettito</b> derivante dalle entrate e dalle quote del fondo perequativo elencate al comma 1.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 15, co. 3	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la <b>Conferenza Stato-Regioni</b> che stabilisce la <b>percentuale di compartecipazione all'IVA</b> al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione.		
Art. 15, co. 5	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, previo <b>parere</b> delle <b>Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, che stabilisce le modalità della <b>convergenza verso i costi standard delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni</b> che devono essere finanziate integralmente attraverso il Fondo perequativo.  Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 15, co. 8	<b>Decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo <b>parere</b> delle <b>Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, sono stabilite le modalità della <b>convergenza verso le capacità fiscali della perequazione</b> per le spese relative ai livelli delle prestazioni non essenziali.  Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 17, co. 2	<b>Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze</b> con cui sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni RCAuto.	Entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto  <b>(3 giugno 2011)</b>	<i>Decreto Dir. Gen. Finanze 3 giugno 2011 (G.U. n. 131/2011)</i>
Art. 17, co. 3	Con <b>provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</b> è approvato il <b>modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni</b> di cui alla legge n. 1216/1961 e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello.	Entro il 2011	
Art. 17, co. 6	Con il <b>decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> previsto ai sensi dell'articolo 56, co. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 sono modificate le <b>misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT)</b> di cui al D.M. n. 435 del 1998.	<b>Entro 30 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del decreto  <b>(26 giugno 2011)</b>	
Art. 18, co. 1	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui, a decorrere dal 2012, è stabilita l' <b>aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF</b> per assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 18, co. 3	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> che individua i <b>trasferimenti statali da sopprimere</b> .	<b>Entro 90 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del decreto <b>(25 agosto 2011)</b>	
Art. 18, co. 5	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> che ridetermina l' <b>importo dell'accisa sull'energia elettrica</b> in modo da assicurare l'equivalenza del gettito a seguito della soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dell'addizionale provinciale alla medesima accisa e l'attribuzione del relativo gettito allo Stato.		
Art. 19, co. 2	<b>Atto amministrativo</b> di ciascuna Regione a statuto ordinario con cui si determina, con efficacia dal 2013, una <b>compartecipazione delle province alla tassa automobilistica sugli autoveicoli</b> .		
Art. 20, co. 2	<b>Regolamento</b> da adottare ai sensi dell'articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' <b>imposta di scopo provinciale</b> .	<b>Entro il 31 ottobre 2011</b>	
Art. 21, co. 3	<b>Decreto del Ministro dell'interno</b> che stabilisce le modalità di <b>riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio</b> .		
Art. 24, co. 2 e 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze che attribuisce specifiche <b>fonti di entrata alle città metropolitane</b> e che attribuisce alle città metropolitane la facoltà di istituire un' <b>addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali</b> .		
Art. 24, co. 6	<b>Regolamento</b> da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' <b>imposta di scopo della città metropolitana</b> .	<b>Entro 1 anno</b> dall'entrata in vigore del decreto <b>(27 maggio 2012)</b>	
Art. 35, co. 2	Convocazione della riunione di insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica	<b>Entro 30 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto <b>(26 giugno 2011)</b>	
Art. 37, co. 2	<b>Decreto del Ministro dell'economia e finanze</b> che istituisce, nell'ambito della COPAFF, una <b>specifica struttura di segreteria</b> per lo svolgimento delle <b>funzioni di supporto</b> alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e di <b>raccordo</b> con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.		
Art. 39, co. 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> che istituisce presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, un <b>tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario</b> .	<b>Entro 60 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto <b>(26 luglio 2011)</b>	

## 2.6 Risorse aggiuntive e interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali

Lo schema di decreto legislativo in materia di **risorse aggiuntive e di interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali (atto n. 328)** è stato assegnato il 2 febbraio 2011.

Sul provvedimento **non è stata espressa l'intesa** da parte della Conferenza Unificata, come esposto nella relazione approvata dal Consiglio dei ministri in data 28 gennaio 2011 ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 42/2009 (trasmessa alle Camere unitamente allo schema di decreto) nella quale sono indicate le motivazioni per le quali l'intesa medesima non è stata raggiunta.

In relazione alla complessità del tema, il termine previsto per l'espressione del parere, stabilito al 3 aprile 2011, è stato prorogato di venti giorni, in base a quanto consentito dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 42. Tuttavia, previa intesa con il rappresentante del Governo, la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha concluso l'esame dello schema il 5 maggio 2011, approvando un parere favorevole recante alcune modifiche al testo iniziale del provvedimento.

La Commissione ha svolto una intensa attività conoscitiva, congiuntamente con la Commissione bilancio della Camera dei deputati, nel corso della quale sono stati auditi i seguenti soggetti:

- Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno – SVIMEZ;
- Banca d'Italia;
- Ragioneria generale dello Stato;
- Associazione nazionale costruttori edili – ANCE;
- Ministro per gli affari regionali e per la coesione territoriale, Raffaele Fitto;
- Centro ricerche per il Mezzogiorno – CERPEM;
- Corte dei conti;
- Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali (31 marzo).

Conclusa l'attività conoscitiva, l'esame del provvedimento è iniziato il 5 aprile e si è concluso il 5 maggio 2011.

Le **Commissioni bilancio** della Camera dei deputati e del Senato hanno reso autonomamente il parere nelle sedute del 18 maggio 2011.

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati **rilievi e osservazioni** dalle seguenti Commissioni ciascuna per gli aspetti di propria competenza: 1<sup>a</sup> Affari costituzionali del Senato nonché I Affari costituzionali e VIII Ambiente della Camera dei deputati. Sullo schema di decreto è stato acquisito, in data 13 aprile 2011, anche il parere del Comitato per la legislazione.

Concluso l'esame parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il testo nella riunione del 19 maggio 2011. Emanato il **31 maggio 2011**, il **decreto legislativo n. 88** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 22 giugno 2011.

Quanto al **contenuto** il provvedimento, oltre ad intervenire sulla disciplina del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), che viene ridenominato come "Fondo per lo sviluppo e la coesione", individua nuovi strumenti procedurali finalizzati a rendere più efficace la politica di riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese, stabilendo altresì specifiche regole di programmazione per un miglior utilizzo delle risorse finanziarie. A tale scopo viene espressamente precisato che gli interventi previsti dal decreto debbano venire coordinati con quelli di natura ordinaria, mantenendo distinte le rispettive risorse ed, inoltre, programmando gli interventi a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione tenendo conto della programmazione degli interventi ordinari.

Le risorse, che devono essere aggiuntive rispetto agli interventi ordinari, sono finalizzate alla rimozione degli squilibri e alla promozione dello sviluppo; esse derivano prioritariamente dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, le cui dotazioni sono stabilite dalla politica regionale nazionale, nonché dai finanziamenti a finalità strutturale dell'Unione europea e dai relativi cofinanziamenti nazionali, esclusivamente per la quota in conto capitale, escludendo pertanto l'impiego di tali risorse per le spese correnti da parte dei soggetti destinatari. Nell'ambito delle finalità degli interventi da effettuare va ricompreso anche l'obiettivo di rimuovere le "diseguaglianze di capacità amministrativa".

L'utilizzo delle risorse deve essere effettuato sulla base del criterio della programmazione pluriennale, che, anche tenendo conto di specifiche priorità individuate dall'Unione europea, deve in ogni caso assicurare – con riferimento anche alle zone di montagna, a quelle confinanti con le regioni a statuto speciale ed alle isole minori - una ripartizione del Fondo per lo sviluppo e la coesione nella quota dell'85 per cento alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15 per cento alle regioni del Centro-Nord. La programmazione deve inoltre indirizzare alla costruzione di un sistema di indicatori di risultato, alla valutazione degli impatti e alla previsione, ove appropriato, di riserve premiali e meccanismi sanzionatori, nel rispetto dei criteri di concentrazione territoriale e finanziaria. Per individuare le priorità d'intervento da finanziare occorre aver riguardo alle specificità territoriali, con particolare attenzione alle condizioni socio-economiche e al deficit infrastrutturale, con il coinvolgimento del partenariato economico-sociale secondo il principio della leale collaborazione istituzionale tra lo Stato, le regioni e le autonomie locali.

Il provvedimento prevede una funzione di coordinamento affidata al Ministro delegato per la politica di coesione economica, sociale e territoriale, d'intesa con il Ministro dell'economia. Il Ministro delegato è chiamato altresì ad esercitare una funzione di relazione con i competenti organi dell'Unione europea e a valutare le opportune misure di accelerazione degli interventi, al fine di garantire la tempestiva attuazione dei programmi

cofinanziati dai fondi strutturali comunitari e l'integrale utilizzo delle risorse assegnate al Paese.

In merito alle novità introdotte con la disciplina del Fondo per lo sviluppo e la coesione, si prevede che nel Documento di economia e finanza (DEF) risulti determinato, all'inizio del ciclo di programmazione dei fondi europei (il prossimo ciclo inizierà dal 2014), in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e tenendo conto degli andamenti del Pil, l'ammontare delle risorse da destinare agli interventi del Fondo, che potrà essere successivamente rideterminato in riferimento alla effettiva realizzazione finanziaria degli interventi medesimi. Il DEF, inoltre, deve indicare gli obiettivi di convergenza economica delle aree del Paese a minore capacità fiscale e del graduale conseguimento, in queste, dei livelli delle prestazioni e dei costi di erogazione dei servizi standardizzati, come previsti dalla normativa attuativa del federalismo fiscale. Sulla base di quanto indicato dal DEF viene assegnato alla legge di stabilità relativa all'anno che precede l'avvio di un nuovo ciclo pluriennale di programmazione (vale a dire il 2013, atteso che, come detto, il nuovo ciclo inizia dal 2014) il compito di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo. Successivamente, ferma restando la dotazione complessiva del Fondo, l'annuale legge di stabilità potrà rimodulare l'articolazione delle quote anno per anno; è prevista altresì una riprogrammazione delle risorse trascorso il primo triennio del periodo, che può essere effettuata solo previa intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni ed autonomie locali.

Un'ulteriore innovazione è l'introduzione di un **Documento di indirizzo strategico**, mediante l'approvazione di una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) entro il mese di ottobre dell'anno che prevede l'avvio di un nuovo ciclo programmatico, con il quale vengono stabiliti gli obiettivi e i criteri di utilizzazione delle risorse, tenendo conto degli indirizzi comunitari e degli impegni assunti nel Programma Nazionale di Riforma e dei documenti relativi Documento di economia e finanza. Si dispone inoltre che la selezione degli interventi da realizzare venga effettuata anche tenendo conto di un rating di capacità tecnico-amministrativa dei soggetti attuatori degli stessi, potendosi a tal fine prevedere, per il rispetto dei tempi di realizzazione, forme di affiancamento dei soggetti in questione.

Viene altresì previsto il nuovo strumento del **"contratto istituzionale di sviluppo"** che il Ministro delegato stipula con le regioni e le altre amministrazioni competenti, con la finalità di accelerare la realizzazione degli interventi ed assicurare la qualità della spesa pubblica. Con il contratto istituzionale di sviluppo, cui possono partecipare anche i concessionari di servizi pubblici (quali ad esempio Anas, Ferrovie dello Stato, ecc.) sono destinate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione assegnate dal CIPE e individuati i tempi, le responsabilità e le modalità di attuazione degli interventi, prevedendo anche le condizioni di definanziamento degli stessi e l'attribuzione delle relative risorse ad altri livelli di governo. In ogni caso, i sistemi informativi dovranno garantire la tracciabilità, distintamente, dei flussi finanziari comunitari e nazionali, fino alla ultimazione di ciascun intervento. In caso di inerzia o di mancato rispetto delle scadenze

da parte delle amministrazioni responsabili degli interventi, il Governo può esercitare il potere sostitutivo, mediante la nomina di un commissario straordinario.

### **2.6.1 La perequazione infrastrutturale**

Strettamente connessa ai progetti strategici infrastrutturali risulta essere la disposizione contenuta dall'articolo 22 della legge n. 42 del 2009 che reca le modalità per l'individuazione di interventi per il recupero del *deficit* infrastrutturale.

In particolare il comma 1 prevede, in sede di prima applicazione, una ricognizione degli interventi infrastrutturali previsti dalle norme vigenti e riguardanti:

- la rete stradale, autostradale e ferroviaria;
- la rete fognaria;
- la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas;
- le strutture portuali ed aeroportuali;
- le strutture sanitarie, assistenziali e scolastiche.

Lo stesso comma dispone che tale ricognizione venga concertata tra il Ministro dell'economia e delle finanze, incaricato della sua predisposizione, ed i Ministri per le riforme per il federalismo, per la semplificazione normativa, per i rapporti con le Regioni e con gli altri Ministri competenti per materia.

L'ultimo periodo del comma 1 elenca i seguenti elementi di cui occorre tener conto, in particolare, nell'effettuazione della citata ricognizione:

- estensione delle superfici territoriali;
- densità della popolazione e delle unità produttive;
- particolari requisiti delle zone montane;
- carenze della dotazione infrastrutturale di ciascun territorio;
- valutazione della specificità dei territori insulari.
- deficit infrastrutturale e di sviluppo;
- valutazione della rete viaria, soprattutto quella del Mezzogiorno.

In base al successivo comma 2, nella fase transitoria quinquennale di passaggio dal criterio della spesa storica a quello del fabbisogno *standard* e delle capacità fiscali, prevista dagli articoli 20 e 21, occorre procedere all'individuazione, sulla base della ricognizione di cui al comma 1, di interventi finalizzati agli obiettivi di cui all'art. 119, quinto comma, della Costituzione.

Viene altresì disposto che tale individuazione sia finalizzata al recupero del *deficit* infrastrutturale, incluso quello riguardante il trasporto pubblico locale, e debba essere calibrata sulla base della virtuosità degli enti nell'adeguamento al processo di convergenza verso i costi o i fabbisogni *standard*.

L'ultimo periodo del comma 2 prevede l'inserimento degli interventi infrastrutturali così individuati - da effettuare nelle aree sottoutilizzate - nel Programma delle infrastrutture strategiche, che viene annualmente allegato al documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF) ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 1-*bis*, della legge n. 443 del 2001 (c.d. legge obiettivo).

Si ricorda, infine, che l'articolo 1, comma 2, della legge n. 42 del 2009 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, conformemente ai rispettivi statuti, con esclusione degli enti locali ricadenti nel loro territorio.

Per quanto riguarda la ricognizione prevista in sede di prima applicazione (comma 1 dell'art. 22, della legge n. 42/2009), si segnala che è stato emanato il **decreto interministeriale 26 novembre 2010** (G.U. n. 75 del 1° aprile 2011) volto a disciplinare la ricognizione degli interventi infrastrutturali, propedeutica alla perequazione infrastrutturale, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e distribuzione del gas, le strutture portuali ed aeroportuali, nonché i servizi afferenti al trasporto pubblico locale e il collegamento con le isole. La ricognizione e l'individuazione degli interventi infrastrutturali sono mirate al recupero del *deficit* infrastrutturale del Paese nella fase transitoria e sono attuate in coerenza con l'azione strutturale a sostegno delle aree sottoutilizzate per la rimozione degli squilibri economici e sociali mediante risorse aggiuntive e l'effettuazione di interventi speciali regolati ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 42.

L'articolo 2 interviene sulle modalità con cui effettuare la ricognizione infrastrutturale, prevedendo che venga effettuata confrontando, per ciascun settore di intervento, i livelli di servizio offerti al 31 dicembre 2010 con i corrispondenti standard di servizio misurati alla stessa data. Il confronto dovrà avvenire avvalendosi di appropriati indicatori che misurano gli eventuali scostamenti sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo. Gli standard sono definiti sia a livello nazionale che comunitario. Il decreto specifica che per infrastrutture si intendono i beni strumentali dotati della prevalente finalità di fornitura di servizi collettivi a domanda individuale o aggregata rivolti alle famiglie e alle imprese ricadenti nei settori individuati, indipendentemente dalla natura proprietaria dei soggetti titolari dei diritti reali su tali beni.

L'articolo 3 riguarda la determinazione del fabbisogno strutturale, mentre l'articolo 4 interviene circa la determinazione dei livelli di servizio, effettivi e standard (comma 1) e la metodologia di calcolo del fabbisogno infrastrutturale (comma 2). Infine l'articolo 5 reca norme circa la ricognizione degli interventi.

La norma non prevedeva alcuna forma di esame del testo da parte del Parlamento. Il Governo ha reso una informativa in sede di Conferenza unificata il 3 marzo 2011.

### 3. GLI SCHEMI DI DECRETO LEGISLATIVO ESAMINATI E NON ANCORA PUBBLICATI, OVVERO IN CORSO D'ESAME

Alla data di redazione della presente relazione la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale ha avviato l'esame dello schema di decreto recante disposizioni in materia di **armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi** (atto n. 339). Concluso l'esame da parte delle Commissioni parlamentari si è in attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto, il cui testo definitivo è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 9 giugno 2011.

Inoltre, in data 19 maggio 2011 è stato assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che ne ha avviato l'esame nel corso del mese di giugno, ed alle Commissioni bilancio delle due Camere lo schema di decreto legislativo recante **meccanismi sanzionatori e premiali** relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365).

Nei paragrafi che seguono si dà conto dell'attività della Commissione in ordine agli schemi di decreto sopra richiamati, rammentando che questi restano esclusi dall'applicazione delle nuove disposizioni relative all'emanazione dei pareri parlamentari introdotte dalla legge n. 85 del 2011 in quanto alla data del 18 giugno 2011 (data di entrata in vigore della citata legge) risultano già trasmessi alla Conferenza Unificata ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42. Per tali provvedimenti, pertanto, rimane fermo il termine di sessanta giorni (eventualmente prorogato di venti) per l'espressione del parere parlamentare.

Per quanto concerne invece il termine di delega, per i due schemi in questione è scattato il meccanismo di "scorrimento automatico" del termine finale per l'esercizio della delega, dal momento che il termine per l'espressione dei pareri parlamentari rientrava nella fattispecie prevista dall'articolo 3, comma 6, della legge 42. Pertanto, per l'esame e l'adozione dei citati provvedimenti il termine finale di esercizio della delega viene automaticamente prorogato di novanta giorni, dal 21 maggio 2011 al 19 agosto 2011.

### 3.1 Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali

Lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di **armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi (atto n. 339)**, è stato assegnato, in data 14 marzo 2011, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e alle Commissioni bilancio delle due Camere. In relazione alla complessità del tema, il termine previsto per l'espressione del parere, stabilito al 13 maggio 2011, è stato prorogato di venti giorni (e, pertanto, posticipato alla data del successivo 2 giugno 2011), in base a quanto consentito dall'articolo 3, comma 6, della legge n. 42. Sullo schema è stata espressa l'intesa da parte della Conferenza unificata, sulla base di quanto previsto dell'articolo 2, comma 3, della legge delega.

Le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno concluso l'esame dello schema di decreto l'8 giugno 2011, con l'approvazione di due distinti pareri favorevoli con condizioni e osservazioni.

Con particolare riferimento all'*iter* presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, l'esame dello schema di decreto è iniziato il 3 maggio 2011 e si è concluso l'8 giugno 2011, con l'approvazione di un parere favorevole con condizioni e osservazioni.

Si evidenzia che i pareri parlamentari, anche in relazione all'esigenza di approfondire ulteriormente la materia e di coordinare le norme del decreto in argomento con quello relativo all'adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili delle amministrazioni pubbliche diverse dagli enti territoriali (atto n. 359)<sup>40</sup>, sono stati resi in una data successiva rispetto alla scadenza del relativo termine (2 giugno 2011). Il Governo, concordando con quanto emerso nel corso dell'esame presso la Commissione bicamerale, ha stabilito di attendere l'espressione del relativo parere per l'emanazione del decreto definitivo, come già avvenuto per l'adozione del decreto legislativo in materia di federalismo municipale e quello relativo alle risorse aggiuntive ed interventi speciali.

Nell'ambito dell'esame del citato provvedimento la Commissione ha svolto nel complesso sette sedute, tra le quali le seguenti audizioni<sup>41</sup>:

- Ragioneria generale dello Stato;
- Corte dei conti;
- Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
- Unione delle province d'Italia (UPI);
- Conferenza delle regioni e delle province autonome.

<sup>40</sup> In attuazione della delega recata dall'articolo 2 della legge n. 196 del 2009.

<sup>41</sup> Si precisa che gli atti delle audizioni sono consultabili sul sito *internet* della Camera dei deputati nella sezione appositamente dedicata all'attività della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Si segnala inoltre che in data 18 maggio 2011, al fine di approfondire talune questioni tecniche, si è svolto un incontro informale con alcuni esperti del settore, la cui documentazione è disponibile presso la segreteria della Commissione stessa.

Come per l'esame degli altri decreti, la suddetta attività conoscitiva si è svolta, in parte, in collaborazione con la Commissione bilancio della Camera dei deputati.

Sullo schema di decreto sono stati inoltre formulati **rilievi e osservazioni** dalle seguenti Commissioni, ciascuna per gli aspetti di propria competenza: 12<sup>a</sup> Commissione Igiene e Sanità del Senato e I Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati. Sullo schema di decreto è stato acquisito, in data 31 maggio 2011, anche il parere del Comitato per la legislazione.

Concluso l'esame parlamentare, il Consiglio dei ministri ha approvato definitivamente il testo nella riunione del 9 giugno 2011. Il testo del decreto presenta talune difformità rispetto al testo sul quale è stata sancita l'intesa in sede di Conferenza Unificata, come già accaduto in occasione di precedenti decreti legislativi<sup>42</sup>.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 10 giugno 2011, ha pertanto inviato alle Camere la necessaria relazione<sup>43</sup>, nella quale sono indicate le specifiche motivazioni di difformità rispetto all'intesa.

Quanto al **contenuto** il provvedimento detta regole sulla armonizzazione dei sistemi contabili, dirette a garantire la trasparenza e la comparabilità dei dati di bilancio, che trovano applicazione sia per i bilanci degli enti territoriali, nonché dei loro enti ed organismi strumentali, sia per i conti del settore sanitario.

Nella prima parte del provvedimento, riguardante i **principi contabili per gli enti territoriali**, si afferma che l'armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali costituisce una operazione necessaria per disporre di dati contabili omogenei e confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni, anche al fine della raccordabilità dei sistemi di bilancio degli enti territoriali con i sistemi adottati in ambito europeo secondo le regole sulla procedura per i disavanzi eccessivi. Si dispone pertanto che le regioni, gli enti locali ed i loro enti strumentali (aziende società, consorzi ed altri) adottino la contabilità finanziaria, cui devono affiancare, a fini conoscitivi un sistema di contabilità economico-patrimoniale, per garantire, precisa lo schema di decreto, "la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale". In considerazione della complessità di tale operazione viene prevista una fase sperimentale di due anni, al termine della quale, ed in base ai

<sup>42</sup> Decreto legislativo n. 156/2010 (Roma capitale), decreto legislativo n. 216/2010 (Costi e fabbisogni standard enti locali) e decreto legislativo n. 68/2010 (Federalismo fiscale regionale e provinciale).

<sup>43</sup> L'articolo 2, comma 4, terzo periodo, della legge delega prevede che, al termine dell'iter parlamentare relativo alla procedura di adozione dei decreti, il Governo, qualora, anche a seguito dei pareri parlamentari, intenda discostarsi dall'intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata, debba trasmettere alle Camere e alla stessa Conferenza unificata una relazione in cui siano indicate le motivazioni per il possibile esito difforme rispetto all'intesa precedentemente raggiunta.

risultati della stessa, verranno precisate le regole contabili definitive a regime dal 2014, con particolare riferimento, tra l'altro, ai contenuti del nuovo principio della competenza finanziaria: questo ai fini della sperimentazione andrà configurato prevedendo che le obbligazioni attive e passive (che danno luogo, rispettivamente, alle entrate ed alle spese) vadano registrate nell'esercizio nel quale le stesse vengono a scadenza. La fase sperimentale verrà disciplinata con apposito DPCM, previo parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni bilancio delle due Camere.

Tra gli strumenti introdotti per la realizzazione dei nuovi documenti contabili si prevedono, in particolare: a) l'adozione di un piano dei conti integrato (raccordato con la classificazione SIOPE, che è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche) volto a consentire il monitoraggio dei conti pubblici nonché la raccordabilità dei conti medesimi con il sistema europeo dei conti nazionali. Il piano è composto dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari sia del bilancio gestionale che dei conti economico-patrimoniali. Per facilitare il confronto delle grandezze di finanza pubblica rispetto al consuntivo le amministrazioni devono allegare al bilancio un documento conoscitivo concernente le previsioni relative alle voci (aggregati) corrispondenti a quelle riportate nel piano in questione; b) l'introduzione dell'elemento di costruzione dei conti costituito dalla "transazione elementare", che deve essere riferita ad ogni atto gestionale: ad essa viene attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili, ed i sistemi dovranno essere organizzati in modo da non consentire l'esecuzione delle transazioni in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione; c) la definizione delle finalità del sistema di bilancio delle amministrazioni regionali e locali, che oltre a costituire lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione, ha la funzione di fornire informazioni in favore dei soggetti interessati al processo di decisione politica e finanziaria: andranno pertanto adottati comuni schemi di bilancio, anche con la costruzione di un sistema di indicatori di risultato che, precisa il testo, debbono essere "semplici e misurabili"; d) l'articolazione del bilancio in missioni (gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni) e programmi (attività omogenee volte a perseguire il risultato della missione), secondo quanto già previsto per il bilancio dello Stato: ciò consentirà di evidenziare le finalità della spesa e, in tal modo, di assicurare maggior trasparenza alle decisioni di allocazione delle risorse pubbliche; e) la previsione che anche gli enti e gli organismi strumentali delle regioni e degli enti locali (i cui bilanci andranno pubblicati su internet) elaborino un apposito prospetto in cui si ripartisce la spesa per missioni e programmi, con una classificazione secondo i criteri previsti a livello europeo che ne deve consentire il consolidamento dei dati con quelli delle altre amministrazioni pubbliche; f) l'obbligo per le regioni e gli enti locali di predisporre schemi di bilancio consolidato con i propri enti strumentali, aziende e società controllate e partecipate, nonché di allegare al bilancio una rappresentazione riassuntiva delle spese per i costi sostenuti per le funzioni concernenti i livelli essenziali delle prestazioni, anche per consentirne il raffronto con i costi standard (quando questi risulteranno definiti).

Il nuovo sistema contabile è sottoposto ad una fase sperimentale di due anni, nel corso della quale potranno essere apportate le necessarie correzioni, onde consentire l'entrata in vigore del sistema medesimo a decorrere dal 2014. Esso verrà applicato anche nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, qualora esse non provvedano direttamente ad applicarlo entro sei mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi che detteranno le regole definitive (in vigore, come detto, dal 2014) del nuovo sistema contabile in questione.

La seconda parte del provvedimento, relativa ai **principi contabili generali e applicati per il settore sanitario**, reca una disciplina finalizzata ad assicurare l'uniformità dei conti sanitari delle regioni - che, com'è noto, assorbono la quasi totalità delle risorse regionali - nonché degli enti sanitari (aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, policlinici universitari ed altri). L'armonizzazione è diretta a garantire la trasparenza dei dati di bilancio e dei conti, mediante l'individuazione di un modello contenente l'elenco dettagliato delle voci di bilancio utilizzabili, nonché attraverso l'applicazione di criteri omogenei, espressamente precisati nel testo, per procedere alla valutazione delle voci di bilancio nei numerosi casi in cui ciò sia necessario, ad esempio per le rimanenze di magazzino ovvero per la distribuzione sul piano economico dell'importo dei beni ammortizzabili.

Di rilievo appare nella nuova disciplina l'esatta perimetrazione, nel bilancio, delle entrate e delle uscite relative al finanziamento del servizio sanitario, per consentire la confrontabilità tra le entrate e le spese iscritte nel bilancio regionale e le risorse indicate negli atti che determinano il fabbisogno sanitario della regione e che, correlativamente, ne individuano le fonti di finanziamento. Per le entrate si dispone la distinzione tra finanziamento ordinario corrente, finanziamento aggiuntivo corrente (derivante dagli automatismi per la copertura dei disavanzi, dagli aumenti delle aliquote fiscali ed altro), finanziamento regionale del disavanzo pregresso e finanziamento per investimenti. Per la spesa si dispone, specularmente, la distinzione tra spesa sanitaria corrente per il finanziamento dei LEA (livelli essenziali di assistenza), spesa per livelli di assistenza superiori ai LEA, spesa per il ripiano del disavanzo pregresso e spesa per investimenti. Anche i flussi di cassa vengono contabilizzati in maniera differenziata (anche con distinti codici SIOPE) tra le risorse destinate al finanziamento del fabbisogno regionale standard, che confluiscono in appositi conti di tesoreria unica intestati a ciascuna regione, dai quali si effettuano le erogazioni mensili, e le risorse ulteriori, che vanno in appositi conti correnti intestati alla sanità presso il tesoriere dell'ente regionale.

I modelli gestionali sono differenziati in base alla sussistenza o meno della gestione sanitaria accentrata. Le Regioni che scelgono di gestire direttamente una quota di finanziamento del proprio servizio sanitario in regime di contabilità economico-patrimoniale devono a tal fine individuare nella propria struttura organizzativa uno specifico centro di responsabilità, denominato appunto "gestione sanitaria accentrata presso la regione" con il compito di implementare e tenere una contabilità di tipo economico-patrimoniale in grado di rilevare i rapporti economici, patrimoniali e finanziari intercorrenti fra la singola regione e lo Stato, le altre regioni, le aziende sanitarie e gli altri

enti pubblici. Le regioni che non operano tale scelta possono effettuare, a valere sui capitoli di spesa dedicati alla sanità, solo operazioni di trasferimento verso enti del servizio sanitario regionale, ai quali destinano, in ciascun esercizio, l'intero importo del finanziamento previsto nell'esercizio di riferimento; conseguentemente, presso la regione sono trattate le sole operazioni di consolidamento degli enti medesimi.

I bilanci di previsione ed i bilanci di esercizio annuali della gestione accentrata e di tutti gli enti del servizio sanitario regionale sono sottoposti all'approvazione dalla Giunta regionale. E' previsto inoltre il bilancio consolidato del servizio sanitario medesimo, che comprende sia la gestione accentrata che tutti gli enti sanitari. Oltre ai necessari documenti contabili, tale bilancio deve recare, in una nota integrativa, una serie di prospetti tesi a fornire una rappresentazione completa della situazione dei conti sanitari, ed in particolare: a) un prospetto che illustri l'integrale raccordo tra le poste iscritte nel bilancio d'esercizio consolidato e quelle iscritte nel rendiconto di contabilità finanziaria; b) un prospetto che indichi i valori, gli utili e/o le perdite e le quote possedute per ogni eventuale partecipazione detenuta dalle aziende del servizio sanitario regionale presso altri soggetti; c) un prospetto che rechi tali ultime informazioni anche per ogni altra società partecipata o ente dipendente dalla regione che riceva a qualsiasi titolo una quota delle risorse destinate al finanziamento del fabbisogno sanitario regionale. Una specifica disposizione è volta infine a favorire la raccolta di dati sulla base delle prestazioni di cura erogate, al fine di migliorare i sistemi informativi e statistici del settore sanitario.

### 3.2 Meccanismi sanzionatori e premiali

In data 19 maggio 2011 è stato assegnato alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, che ne ha avviato l'esame nel corso del mese di giugno, ed alle Commissioni bilancio delle due Camere lo schema di decreto legislativo recante **meccanismi sanzionatori e premiali** relativi a regioni, province e comuni (atto n. 365).

Analogamente a quanto già avvenuto in passato<sup>44</sup>, lo schema di decreto è stato trasmesso alle Camere **privo dell'intesa in sede di Conferenza Unificata**, prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42, come precisato nella relazione governativa in tale caso prescritta dalla medesima disposizione<sup>45</sup>.

La relazione, indicando le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta, precisa che il provvedimento è stato inviato il 15 aprile 2010 alla Conferenza unificata,

<sup>44</sup> Anche gli schemi di decreto relativi al federalismo demaniale (atto n. 196), federalismo municipale (atto n. 292) e quello in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali (atto n. 328) sono stati trasmessi alle Camere privi dell'intesa prevista ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge n. 42/2009.

<sup>45</sup> L'articolo 2, comma 3 della legge n. 42 prevede infatti che, in mancanza di intesa, e trascorsi trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza in cui gli schemi dei decreti legislativi siano posti all'ordine del giorno, il Consiglio dei ministri può comunque deliberare, approvando allo stesso tempo una relazione, trasmessa alle Camere, in cui vengano motivate le ragioni per cui l'intesa non è stata raggiunta.

che ne ha avviato formalmente l'esame il successivo 20 aprile; non essendosi in seguito pervenuti all'intesa entro il termine dei 30 giorni, il 19 maggio il Consiglio dei ministri ha deliberato la trasmissione dello schema di decreto legislativo alle Camere.

Il termine per l'espressione del parere, stabilito al 18 luglio 2011, è stato successivamente prorogato di 20 giorni, venendo pertanto a scadere il successivo 7 agosto. La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento nella seduta del 6 luglio, pervenendosi alla **presentazione della proposta di parere dai parte dei relatori nella seduta del 21 luglio**.

Con riguardo al **contenuto**, il provvedimento completa la normativa attuativa del federalismo fiscale finora emanata introducendo, con la finalità di sostanziare i criteri di responsabilità ed autonomia che caratterizzano la nuova governance degli enti territoriali, elementi sanzionatori nei confronti degli enti che non rispettano gli obiettivi finanziari e, invece, sistemi premiali verso gli enti che assicurano qualità dei servizi offerti e assetti finanziari positivi.

I **meccanismi sanzionatori**. Lo schema di decreto istituisce per le regioni assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria l'obbligo di redigere un "inventario di fine legislatura regionale", consistente in un documento del Presidente della Giunta regionale, certificata dagli organi di controllo interno dell'ente il documento costituisce in sostanza uno strumento di rendicontazione delle condizioni finanziarie della regione, e deve essere pubblicato sul sito istituzionale della regione stessa almeno dieci giorni prima delle elezioni. Vengono inoltre elencate le condizioni al cui verificarsi si determina la fattispecie di "grave dissesto finanziario" riferito al disavanzo sanitario: il manifestarsi di tale fattispecie costituisce, precisa il provvedimento, grave violazione di legge e determina la rimozione del presidente della Giunta regionale per "fallimento del proprio mandato di amministrazione dell'ente Regione". Il presidente è interdetto per dieci anni da qualsiasi carica in organismi vigilati o partecipati da enti pubblici e, inoltre, i rimborsi elettorali per il rinnovo del consiglio regionale sono decurtati del 30% nei confronti di liste che presentino nuovamente la candidatura del presidente rimosso a qualsiasi carica elettiva prima che siano trascorsi dieci anni. Il verificarsi del dissesto finanziario comporta inoltre la decadenza automatica dei dirigenti del servizio sanitario e dell'assessorato regionale competente, previa verifica delle rispettive responsabilità nel dissesto, con interdizione da sette a dieci anni da altre cariche pubbliche.

Meccanismi analoghi sono previsti per gli enti locali, prevedendosi anche per essi, qualora si trovino in situazione di dissesto finanziario, come disciplinata dalla vigente normativa, l'inventario di fine mandato da parte del presidente della provincia o del sindaco, prevedendosi per questi ultimi, qualora riconosciuti dalla Corte dei conti come aventi responsabilità nel dissesto del rispettivo ente, il "fallimento politico", vale a dire l'ineleggibilità per una durata decennale alle cariche elettive locali, nazionali ed europee. Se inoltre la Corte medesima accerti gravi responsabilità nell'attività dei revisori, gli stessi non potranno essere nominati nei collegi di revisori degli enti locali per un periodo fino a dieci anni.

Specifiche sanzioni sono infine previste a carico degli enti che non rispettino il patto di stabilità interno disponendosi, sia per le regioni che per gli enti locali, il versamento allo Stato (nell'anno successivo a quello in cui si verifica l'inadempienza) della differenza tra il risultato finanziario effettivo e quello programmato, uno stringente limite all'impegno delle spese correnti, il divieto di indebitamento per investimenti, il divieto di assunzione di personale e, infine, l'obbligo di ridurre del 30 per cento le indennità di funzione ed i gettoni di presenza dei componenti degli organi di governo degli enti interessati.

I **meccanismi premiali**. Lo schema di decreto istituisce altresì un sistema di premialità per gli enti "virtuosi", (vale a dire le regioni e gli enti locali che abbiano rispettato il patto di stabilità interno), che si attiva qualora l'obiettivo programmatico assegnato all'ente sia stato raggiunto, consentendosi in tal caso all'ente interessato di ridurre nell'anno successivo l'obiettivo di saldo finanziario ad esso assegnato. Tale riduzione è determinata in base alla valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ad un insieme di indicatori economico-strutturali: grado di rigidità strutturale dei bilanci e di autonomia finanziaria, risultati dell'attività finanziaria, livello dei servizi e della pressione fiscale. L'ammontare dello "sconto", che si applica dal 2014, è determinato in funzione della distanza di ciascun ente dal valore medio di tali indicatori. Una specifica misura premiale – che verrà determinata con apposito provvedimento - è altresì introdotta in favore delle regioni che istituiscono una Centrale unica per gli acquisti e l'aggiudicazione di gare per l'approvvigionamento di beni e servizi.

Ulteriori meccanismi premiali sono previsti infine distintamente per le province e per le regioni: quanto alle prime, si dispone l'attribuzione di una quota del gettito derivante dalla partecipazione delle stesse all'accertamento dei tributi, nella misura del 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo; per le regioni, si prevede che i trasferimenti ad esse attribuibili a valere sulle risorse del fondo perequativo regionale (di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 68/2011) terranno conto dei risultati conseguiti da ciascuna regione nella lotta all'evasione, quantificati sulla base del maggior gettito conseguito.

#### **4. L'ATTIVITÀ DEGLI ALTRI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE N. 42 DEL 2009**

Com'è noto, la legge di delega istituisce oltre alla Commissione parlamentare, due nuovi organi: la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), al quale viene attribuito il compito di presiedere, a livello tecnico-operativo al processo di attuazione della delega sul federalismo fiscale, e la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

Rinviando alla prima relazione semestrale per una più ampia trattazione del sistema di organi istituiti dalla legge n. 42 del 2009, nei paragrafi che seguono si dà conto dell'attività della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) nonché della costituzione della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica da parte del decreto legislativo n. 68 del 2011.

##### **4.1 La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF)**

La **Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale** (COPAFF) ha il principale compito di acquisire ed elaborare elementi conoscitivi per la predisposizione, da parte del Governo, degli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega in materia di federalismo fiscale.

La Commissione si presenta quale organo tecnico consultivo del Governo, ma anche del Parlamento e di tutti gli enti territoriali coinvolti nel processo di attuazione del federalismo fiscale. È chiamata a operare quale sede di condivisione delle basi informative finanziarie e tributarie, formate avvalendosi degli elementi informativi forniti dalle amministrazioni statali, regionali e locali, a promuovere la realizzazione delle rilevazioni e delle attività necessarie per soddisfare gli eventuali ulteriori fabbisogni informativi, a svolgere attività consultiva per il riordino dell'ordinamento finanziario di comuni, province, città metropolitane e regioni e delle relazioni finanziarie intergovernative.

La Commissione, costituita da trentadue componenti, svolge la propria attività in gruppi di lavoro tematici: 1. Armonizzazione dei bilanci delle regioni e degli enti locali; 2. Entrate delle regioni e degli enti locali; 3. Fabbisogni/costi standard, LEA, LEP e funzioni essenziali; 4. Perequazione; 5. Interventi speciali, perequazione infrastrutturale e soppressione trasferimenti statali; 6. Coordinamento della finanza pubblica tra i livelli di governo.<sup>46</sup>

<sup>46</sup> Per quanto riguarda le riunioni della COPAFF si rinvia al seguente link: <http://www.mef.gov.it/documenti/open.asp?idd=26479>

Per quanto concerne l'attività finora espletata dalla Commissione, gli esiti della stessa sono esposti nel proprio sito internet<sup>47</sup>, nel quale si dà conto della seguente documentazione:

- Distribuzione IRPEF per provincia - anni 2008, 2009 e 2010;
- Base imponibile addizionali IRPEF;
- IRAP Regioni versato 2008-2010;
- Federalismo municipale - Imposte su immobili per comune (22 novembre 2010);
- I bilanci delle regioni in sintesi – 2009;
- Spesa delle Regioni in base ai bilanci regionali riclassificati ex art. 19 *bis* DL 135 del 2009;
- Elaborazioni del Dipartimento delle Finanze su compartecipazioni, addizionali regionali, tasse automobilistiche, accisa benzina e gasolio;
- Il sistema sanzionatorio in materia di sanità;
- Prime basi informative relative ai costi standard sanitari;
- Prime basi informative relative all'autonomia impositiva dei Comuni.

#### **4.2 La Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica**

La **Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica**, disciplinata dagli articoli da 33 a 37 del D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68 (Federalismo regionale, provinciale e settore sanitario) che ne prevede le funzioni e la composizione in attuazione della delega contenuta all'articolo 5 della legge n. 42 del 2009, è istituita nell'ambito della Conferenza Unificata, quale organismo stabile di coordinamento della finanza pubblica fra lo Stato e i diversi livelli di governo territoriale.

La legge delega ha previsto in particolare alcune disposizioni di principio relativamente ai compiti ad essa assegnati, riconducibili, tra l'altro, agli obiettivi di finanza pubblica per comparto, all'utilizzo dei fondi perequativi, alla copertura del fabbisogno standard relativo alle spese essenziali delle regioni, ai dati e alle basi informative finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali e alla realizzazione del percorso di convergenza ai costi e ai fabbisogni standard. In base alle norme di delega, inoltre, la Conferenza è chiamata a mettere a disposizione del Parlamento e dei Consigli regionali e delle province autonome gli elementi informativi raccolti, nonché a trasmettere alle Camere le proprie determinazioni.

---

<sup>47</sup> <http://www.mef.gov.it/ministero/commissioni/copaff/>

La Conferenza è composta dai diversi **rappresentanti dei vari livelli istituzionali di governo** ed è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da uno o più Ministri da lui delegati. Ne fanno altresì parte sette Ministri (economia e finanze, rapporti con le regioni, interno, riforme per il federalismo, semplificazione normativa, pubblica amministrazione e innovazione, salute), i tre rappresentanti delle principali associazioni degli enti territoriali (Conferenza regioni, ANCI, UPI o loro delegati), sei presidenti o assessori di regione, quattro sindaci e due presidenti di provincia. Alle riunioni possono essere invitati anche i rappresentanti di altri enti o organismi.

La prima **riunione di insediamento** della Conferenza è convocata **entro trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo istitutivo (vale a dire entro il 26 giugno 2011, atteso che il D.Lgs. n. 68/2011 ha efficacia dal 27 maggio dell'anno) e in ogni caso, la convocazione deve avvenire almeno una volta ogni due mesi ovvero quando ne faccia richiesta un terzo dei suoi membri. Su proposta del suo presidente, con apposito atto d'indirizzo essa delibera **l'avvio dell'espletamento delle funzioni** e dei poteri ad essa assegnati dalla legge e ne stabilisce, ove necessario, le relative modalità di esercizio e di svolgimento in relazione all'oggetto.

A tal fine, i presidenti della Conferenza regioni e province autonome, dell'ANCI e dell'UPI sono, in qualità di singole componenti, titolati ad avanzare apposite proposte di deliberazione ai fini dell'iscrizione all'ordine del giorno.

La regola per l'adozione delle **determinazioni della Conferenza è l'unanimità** delle componenti specificamente nelle ipotesi in cui la stessa sia chiamata a concorrere a definire **la ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica** per sottosettore istituzionale ovvero quando debba avanzare proposte circa la **determinazione degli indici di virtuosità** e dei relativi incentivi e circa la fissazione dei criteri per il corretto utilizzo dei fondi perequativi secondo principi di efficacia, efficienza e trasparenza. Nel caso in cui l'unanimità non venga raggiunta, l'assenso delle regioni, delle province e dei comuni può essere espresso, per l'ambito di competenza, anche secondo la regola della maggioranza.

Nelle altre ipotesi in cui la Conferenza sia chiamata a svolgere le **funzioni di verifica**, di **promozione della conciliazione degli interessi** fra i diversi livelli di governo, nonché di **vigilanza** sull'applicazione dei meccanismi di premialità, le determinazioni della Conferenza possono essere poste in votazione, su conforme avviso del suo presidente, da parte dei presidenti della Conferenza regioni e province autonome, dell'ANCI e dell'UPI in qualità di singole componenti. In ordine alle modalità di funzionamento si applicano in ogni caso, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la Conferenza unificata ai sensi del D.Lgs. n. 281 del 1997.

Oltre alle funzioni di definizione della ripartizione degli obiettivi di finanza pubblica per sottosettore istituzionale e di proposta in ordine alla determinazione

degli indici di virtuosità e alla fissazione dei criteri di utilizzo dei fondi perequativi, (funzioni per le quali, come sopra illustrato, le determinazioni della Conferenza sono approvate secondo la regola dell'unanimità), la medesima svolge la **verifica** dell'utilizzo dei fondi stanziati per gli **interventi speciali** volti alla rimozione degli squilibri economici-sociali, del **funzionamento del nuovo ordinamento finanziario** degli enti territoriali e delle relazioni finanziarie tra i diversi livelli di governo, nonché della **congruità dei dati** e delle basi informative, finanziarie e tributarie fornite dalle amministrazioni territoriali, della **realizzazione del percorso di convergenza** ai costi e ai fabbisogni standard ed agli obiettivi di servizio. Anche ai fini dell'attuazione di quest'ultima funzione si prevede che la Conferenza provveda, con **cadenza trimestrale**, ad illustrare, in sede di Conferenza unificata, i lavori svolti.

La Conferenza inoltre mette a disposizione del Parlamento e dei Consigli regionali tutti gli elementi informativi raccolti. Essa è altresì chiamata a **promuovere la conciliazione degli interessi** fra i diversi livelli di governo interessati all'attuazione delle norme sul federalismo fiscale e a vigilare sull'applicazione dei meccanismi di premialità, sul rispetto dei meccanismi sanzionatori e sul loro funzionamento.

Come già previsto dalla legge delega sul federalismo fiscale, le funzioni di **segreteria tecnica** e di supporto sono esercitate dalla COPAFF, nell'ambito della quale è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una **specifica struttura di segreteria**. Per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza, la Conferenza permanente ha **accesso diretto alla sezione della banca dati** delle **pubbliche amministrazioni** prevista dall'articolo 13 della legge di contabilità n. 196/2009, nella quale sono contenuti i dati necessari a dare attuazione al federalismo fiscale. La Conferenza medesima, con il supporto tecnico della COPAFF, concorre con il Ministero dell'economia alla individuazione dei contenuti della sezione stessa, alla quale avrà accesso anche la Conferenza unificata secondo le modalità stabilite con un successivo provvedimento.

PAGINA BIANCA

---

**BOZZA**

## 5. LE QUESTIONI DA AFFRONTARE

Nella prima relazione semestrale l'individuazione delle questioni ancora da affrontare nell'ambito della definizione dei nuovi assetti legislativi e fiscali delineati dalla legge delega era stata condotta, in larga parte, esponendo in riferimento ai principi ed ai criteri di delega i provvedimenti attuativi non ancora intervenuti alla data di predisposizione della relazione medesima.

Il prospetto sullo stato attuativo della legge n. 42 del 2009 riportato al §2.1 evidenzia come tutti i principi e criteri della delega trovino ora riscontro nella legislazione delegata, con la precisazione che tale elemento – come già ivi segnalato – non comporta di per sé che debba necessariamente ritenersi completato il percorso di attuazione, atteso che lo stesso potrebbe risultare comunque non ancora ultimato, ad esempio nel caso di principi attuabili con più decreti legislativi o nel caso delle numerose norme delegate recanti rinvii ad ulteriori provvedimenti per specifici profili attuativi. L'unico decreto legislativo formalmente mancante appare quello relativo alle funzioni ed alle risorse umane e materiali previste dall'articolo 24, comma 5, lettera a) della legge n.42 del 2009, alla cui futura emanazione fa espressamente rinvio il D.Lgs. 17 settembre 2010, n.156, sull'ordinamento transitorio di Roma Capitale. Potrebbero altresì intervenire ulteriori decreti legislativi per l'istituzione delle città metropolitane, all'esito della procedura in tal senso prevista dall'articolo 23 della delega, il cui termine di attuazione, peraltro, è per tale norma stabilito in 48 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 42.

L'individuazione delle questioni ancora da affrontare è stato pertanto ora effettuato non più – se non solo residualmente – sulla base di una ricognizione condotta sul piano degli adempimenti normativi rispetto ai singoli principi di delega, bensì con riferimento ai profili sostanziali della adeguatezza ed esaustività della disciplina contenuta nei decreti legislativi finora entrati in vigore.

In tal senso la Commissione aveva effettuato una prima riflessione nella seduta del 19 aprile 2011, avente come tema, per l'appunto, lo stato di attuazione della legge n.42 del 2009. In tale seduta, si segnala, è stato depositato un documento in cui si riporta, in relazione ad un intervento di un parlamentare del gruppo del partito democratico, la posizione del gruppo medesimo in proposito.

Successivamente, in vista della predisposizione della presente relazione, la Commissione nel mese di giugno ha avviato un ciclo di audizioni, conclusosi il 7 luglio 2011, al fine di acquisire dati ed informazioni utili a delineare un quadro il più ampio possibile della situazione attuativa della legge delega. Nella tabella che segue sono riepilogate le audizioni in questione.

<b>AUDIZIONI IN ORDINE ALLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 42 DEL 2009</b>	<b>DATA</b>
Audizione del direttore dell'Agenzia del Demanio, Maurizio Prato.	22 giugno 2011
Audizione del Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali di cui all'articolo 3, comma 4, della legge n. 42 del 2009.	23 giugno 2011
Audizione di rappresentanti di CGIL, CISL, UIL e UGL.	28 giugno 2011
Audizione di rappresentanti della Confederazione Cooperative Italiane (Confcooperative), della Lega nazionale delle cooperative e mutue (Legacoop) e dell'Associazione Generale Cooperative Italiane (AGCI).	29 giugno 2011
Audizione di rappresentanti di Confindustria e di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia (Casartagiani, CNA, Confartigianato, Confcommercio e Confesercenti)	5 luglio 2011
Audizione di rappresentanti della Società per gli studi di settore (SOSE SpA)	7 luglio 2011

Sulla base di tale attività la Commissione ritiene che le questioni da affrontare possano sinteticamente prospettarsi come segue.

**1. Materie che dovrebbero essere oggetto di nuovi decreti legislativi  
ovvero di decreti legislativi correttivi**

- nuova disciplina della TARSU/TIA e imposta comunale sui servizi;
- entrate e spese in conto capitale ordinarie di regioni ed enti locali;
- Roma capitale.

**2. Aspetti sui quali si dovrebbe intervenire con elementi integrativi e/o  
correttivi dei decreti legislativi in vigore**

- Completamento del sistema perequativo degli enti locali;
- completamento destinazione di risorse aggiuntive e di interventi speciali;
- clausola di salvaguardia per gli enti locali e compartecipazione al gettito dell'IVA (D.Lgs. n. 23 del 2011);
- completamento dei fondi perequativi delle regioni (art. 2 e 10 D.Lgs. n. 68 del 2011);
- funzionamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione (D.Lgs. n. 88 del 2011)

- estensione a Comuni e Province delle regioni a statuto speciale della raccolta dati statistici su costi e fabbisogni standard.

**3. Disposizioni, già disciplinate nei decreti legislativi emanati, sulle quali andrebbe condotta una verifica**

- demanio (D.Lgs. n. 85 del 2010);
- determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio ai fini del patto di convergenza (D.Lgs. n. 68 del 2011);
- coordinamento dinamico della finanza pubblica e raccordo con la programmazione finanziaria annuale (D.Lgs. n. 68 del 2011);
- determinazione dei costi e fabbisogni *standard* (D.Lgs. n. 216 del 2010);
- modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio per i comuni;
- modalità di variazione dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore attribuita alle province;
- coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;
- chiarimento sul finanziamento del sistema sanitario, in modo particolare sulla rilevanza o meno dei costi efficienti nel calcolo dei fabbisogni *standard* nazionali e regionali (D.Lgs. n. 68 del 2011);
- necessità di un aggiornamento del quadro generale quantitativo di riferimento (relazione governativa del 30 giugno 2010).

PAGINA BIANCA

**BOZZA**

---

## **Appendice**

PAGINA BIANCA

## **Elenco della documentazione predisposta dagli Uffici della Camera dei deputati**

### **Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione.**

Legge 5 maggio 2009, n. 42 - Schede di lettura 2 marzo 2010

### **Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio**

Schema di D.Lgs. (Atto n. 196) - Schede di lettura 20 aprile 2010

D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85 - Schede di lettura 30 giugno 2010

### **I bilanci delle Regioni riclassificati**

Entrate 2008 - Estratto su dati COPAFF 9 giugno 2010

Spese 2008 articolate per funzioni - Estratto su dati COPAFF 9 giugno 2010

### **I bilanci dei Comuni – 2008**

Estratto su dati COPAFF 15 giugno 2010

Aggregazione delle spese in base alle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, della legge n. 42/2009 - Elaborazione su dati COPAFF 23 giugno 2010

### **Relazione governativa sul finanziamento degli enti territoriali prevista dalla legge delega sul federalismo fiscale (art. 2, co. 6, L. n. 42/2009) - Doc. XXVII, n. 22**

Sintesi del contenuto 12 luglio 2010

Elaborazione dei dati COPAFF sui bilanci di regioni ed enti locali 14 luglio 2010

I bilanci delle regioni e degli enti locali - Georeferenziazione di alcuni indicatori sintetici su dati COPAFF 14 luglio 2010

### **Ordinamento transitorio di Roma capitale**

Schema di D.Lgs. (Atto n. 241) - Schede di lettura 13 settembre 2010

D.Lgs. 17 settembre 2010, n. 156 - Schede di lettura 7 ottobre 2010

### **Determinazione dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province**

Schema di D.Lgs. (Atto n. 240) – Schede di lettura 14 settembre 2010

D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 216 – Schede di lettura 13 gennaio 2011

### **Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale**

Schema di D.Lgs. n. 292 – Schede di lettura 22 novembre 2010

Imposte su immobili suddivisi per comuni e aggregati per regione – Elaborazione su dati COPAFF	29 novembre 2010
Trasferimenti soppressi e nuove entrate nell'assetto transitorio del federalismo fiscale	15 dicembre 2010
Nota illustrativa della proposta di parere formulato dal relatore, on. La Loggia	20 gennaio 2011
Verifica degli oneri della proposta di parere formulato dal relatore, on. La Loggia	25 gennaio 2011
Il gettito IRPEF 2009 suddiviso per comuni aggregati per regione : Elaborazioni su dati COPAFF	31 gennaio 2011
Il nuovo assetto delle entrate comunali e del Fondo Sperimentale di Riequilibrio nell'assetto transitorio del federalismo municipale -Testo del 27 gennaio 2011	1° febbraio 2011
Nota di verifica del Servizio Bilancio dello Stato	1° febbraio 2011
Testo a fronte (5 colonne) tra lo schema iniziale (Atto n. 292), i testi delle proposte di parere formulate dal relatore La Loggia, il testo posto in votazione nella seduta del 3 febbraio 2011 e il testo presentato alle Camere il 15 febbraio 2011 (Atto n. 292-bis)	28 febbraio 2011
Testo a fronte (3 colonne) tra lo schema di decreto legislativo (Atto n. 292), il testo della proposta di parere posta in votazione il 3 febbraio 2011 presso la Commissione bicamerale per l'attuazione del federalismo fiscale e il testo presentato alle Camere il 15 febbraio 2011 (Atto n. 292-bis)	28 febbraio 2011
Atto 292-bis - Opuscolo per l'Assemblea	28 febbraio 2011
D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 - Schede di lettura	8 aprile 2011
 <b>Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario</b>	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 317) - Schede di lettura	21 febbraio 2011
Trasferimenti fiscalizzati e nuove entrate nell'assetto transitorio del federalismo regionale	10 marzo 2011
D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 28 - Schede di lettura	30 maggio 2011
 <b>Risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali</b>	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 328) - Schede di lettura	29 marzo 2011
 <b>Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti e organismi</b>	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 339) - Schede di lettura	13 maggio 2011
 <b>Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni</b>	
Schema di D.Lgs. (Atto n. 365) - Schede di lettura	14 giugno 2011

## **Allegato 1**

**TESTI A FRONTE TRA I DECRETI LEGISLATIVI  
EMANATI ED I TESTI ORIGINARI**

*Tale allegato verrà pubblicato nel Doc. XVI-bis, n. 5*

PAGINA BIANCA

## **Allegato 2**

PAGINA BIANCA

**PROSPETTO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI  
DAI DECRETI LEGISLATIVI EMANATI ALLA DATA DEL  
21 LUGLIO 2011**

**Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85**

**“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio” (c.d. Federalismo demaniale)**

<b>Norma</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Termine adozione</b>	<b>Attuazione</b>
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Regioni</b> , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del <b>demanio marittimo</b> , con esclusione di quelli direttamente utilizzati dalle amministrazioni statali.	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. a)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Regioni</b> , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del <b>demanio idrico</b> , nonché le <b>opere idrauliche e di bonifica di competenza statale, ad esclusione:</b> 1) dei <b>fiumi</b> di ambito <b>sovraregionale</b> ; 2) dei <b>laghi</b> di ambito <b>sovraregionale</b> per i quali non intervenga un'intesa tra le Regioni interessate, ferma restando comunque la eventuale disciplina di livello internazionale.	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Province</b> , unitamente alle relative pertinenze, dei beni del <b>demanio idrico, limitatamente ai laghi chiusi</b> privi di emissari di superficie che insistono sul territorio di una sola Provincia.	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 1, lett. b)	Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di trasferimento alle <b>Province</b> , unitamente alle relative pertinenze ubicate su terraferma, delle <b>miniere</b> che non comprendono i giacimenti petroliferi e di gas e le relative pertinenze nonché i siti di stoccaggio di gas naturale e le relative pertinenze.	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 3	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>formazione degli elenchi dei beni trasferibili</b> .	<b>23 dicembre 2010</b> (entro 180 giorni dall'entrata in vigore)	<i>All'esame della Conferenza unificata dal 5 maggio 2011</i>
Art. 3, co. 4, primo periodo	<b>Presentazione</b> all'Agenzia del demanio da parte delle Regioni e degli enti locali di una apposita <b>domanda di acquisizione dei beni</b> , con relativa relazione.	entro 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei D.P.C.M. di cui al comma 3	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 4, ultimo periodo	Ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e che costituisce titolo per la trascrizione e per la voltura catastale dei beni a favore di ciascuna Regione o ciascun Ente locale.	entro i successivi 60 giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 3, co. 4, primo periodo	
Art. 3, co. 6	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di affidamento del <b>patrimonio dei beni "inoptati"</b> (c.d. patrimonio federale) all'Agenzia del demanio o all'Amministrazione che ne cura la gestione, al fine di valorizzarli e alienarli d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, sulla base di appositi accordi di programma o protocolli di intesa.		
Art. 4, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>attribuzione</b> dei beni demaniali <b>diversi</b> da quelli appartenenti al demanio marittimo, idrico e aeroportuale, può disporre <b>motivatamente</b> il mantenimento dei beni nel demanio o l'inclusione nel patrimonio indisponibile.		
Art. 5, co. 3, primo e terzo periodo	<b>Comunicazione alla Agenzia del demanio</b> da parte delle <b>amministrazioni statali</b> e degli altri enti degli elenchi relativi ai <b>beni</b> di cui si richiede l' <b>esclusione</b> . <b>Compilazione</b> da parte dell'Agenzia del demanio dell' <b>elenco</b> dei beni di cui si richiede l' <b>esclusione</b> .	<b>24 settembre 2010</b> (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)	<i>Agenzia Demanio Circ. n. 24320 del 24 giugno 2010</i> <i>Agenzia Demanio Circ. n. 28104 del 26 luglio 2010</i> <i>Agenzia Demanio Circ. n. 33426 del 17 settembre 2010</i>
Art. 5, co. 3, quarto periodo	Provvedimento del direttore dell'Agenzia del demanio di <b>definizione</b> dell' <b>elenco</b> complessivo dei <b>beni esclusi</b> dal trasferimento, da pubblicare sul sito <i>internet</i> dell'Agenzia, previo parere della Conferenza Unificata da esprimersi entro 30 giorni.  <i>Per l'elenco dei beni si veda il sito dell'Agenzia: <a href="http://benidellostato.agenziademanio.it/BeniPatrimoni/ali/index.php">http://benidellostato.agenziademanio.it/BeniPatrimoni/ali/index.php</a></i>	<b>8 novembre 2010</b> (entro i successivi 45 giorni)	<i>Vedi Nota <sup>48</sup></i>
Art. 5, co. 4, primo periodo	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>individuazione dei beni</b> immobili comunque in uso al <b>Ministero della difesa che possono essere trasferiti</b> .	<b>26 giugno 2011</b> (entro un anno dall'entrata in vigore)	

<sup>48</sup> Il 9 novembre 2010 il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso alla Conferenza unificata il decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio recante l'elenco dei beni da escludere dal trasferimento agli enti territoriali. Nella seduta del 18 novembre 2010 le Regioni e gli Enti locali hanno consegnato un documento congiunto con la richiesta di modifiche del testo, considerato nella sua impostazione irricevibile e la costituzione di un tavolo di confronto per la revisione. Il MEF ha nei mesi successivi più volte integrato l'elenco dei beni esclusi dal trasferimento, mentre Regioni ed Enti locali hanno richiesto approfondimenti su talune tipologie di beni o su singoli beni immobili. Su tale elenco, posto all'ordine del giorno il 18 maggio 2011, la Conferenza Unificata ha espresso parere negativo.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 5, co. 5	Accordi tra Stato, regioni ed enti pubblici territoriali sul trasferimento alle Regioni e agli altri enti territoriali dei <b>beni</b> e delle cose indicati negli <b>accordi di valorizzazione</b> e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo <b>culturale</b> , definiti ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.	<b>26 giugno 2011</b> (entro un anno dall'entrata in vigore)	
Art. 5, co. 5-bis	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono stabiliti termini e modalità per la cessazione dell'efficacia degli accordi o delle intese tra lo Stato e gli enti territoriali per la razionalizzazione o valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari.	<b>13 luglio 2011</b> (entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge 70/2011)	
Art. 7, co. 1	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di attribuzione a cadenza <b>biennale</b> di ulteriori beni eventualmente resisi disponibili per successivi trasferimenti.	A decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla entrata in vigore (dal 1° gennaio 2012)	
Art. 9, co. 2	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di <b>determinazione delle modalità per ridurre le risorse</b> a qualsiasi titolo spettanti alle Regioni e agli Enti locali in funzione della riduzione delle entrate erariali conseguente alla adozione dei D.P.C.M. di trasferimento dei beni.	A decorrere dal primo esercizio finanziario successivo alla data del trasferimento dei beni	
Art. 9, co. 4	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla coerenza tra il riordino e la riallocazione delle funzioni e la dotazione delle risorse umane e finanziarie, con il vincolo che al trasferimento delle funzioni corrisponda un trasferimento del personale tale da evitare ogni duplicazione di funzioni.		
Art. 9, co. 3	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei criteri e delle modalità per la determinazione degli importi da <b>escludere</b> ai fini del <b>patto di stabilità interno</b> corrispondenti alle spese già sostenute dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei beni trasferiti.	<b>25 agosto 2010</b> (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	
Art. 9, co. 5	Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di definizione delle modalità di destinazione delle risorse nette derivanti a ciascuna regione ed ente locale dalla eventuale alienazione degli immobili del patrimonio disponibile loro attribuito, nonché quelle derivanti dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi beni siano stati conferiti.	<b>25 agosto 2010</b> (entro 60 giorni dall'entrata in vigore)	

**Decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156**  
**“Ordinamento transitorio di Roma capitale”**

<b>Norma</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Termine adozione</b>	<b>Attuazione</b>
Art. 3, co. 4	L'Assemblea capitolina disciplina con <b>propri regolamenti l'esercizio delle funzioni</b> di cui al comma 3 dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in conformità al principio di funzionalità rispetto alle attribuzioni di Roma Capitale, secondo quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 24.	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	
Art. 3, co. 5	L'Assemblea capitolina <b>approva lo statuto di Roma Capitale</b> che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.	Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42.	
Art.5, co. 7	Le <b>disposizioni</b> relative allo <b>status</b> del Sindaco, degli Assessori componenti della Giunta e dei Consiglieri dell'Assemblea capitolina – disciplinate dallo stesso articolo 5 - si applicano <b>a decorrere dalla data di entrata in vigore del successivo decreto legislativo di attuazione.</b>	Dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 24, comma 5, lettera a), della legge n. 42	

**Decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216****“Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province”**

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 5, co. 1, lett. a) e c)	<p><b>Predisposizione</b>, da parte della Società per gli studi di settore-Sose s.p.a., delle <b>metodologie occorrenti</b> alla individuazione dei fabbisogni standard e, eventualmente, di appositi questionari funzionali a raccogliere i dati contabili e strutturali dai Comuni e dalle Province.</p> <p>I Comuni e le Province restituiscono <i>per via telematica</i>, entro 60 giorni dal loro ricevimento, i questionari compilati con i dati richiesti, sottoscritti dal legale rappresentante e dal responsabile economico finanziario.</p>	<b>29 luglio 2011</b>	<p><b>Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70</b> (articolo 6, comma 2, lettera b)) e <b>Decreto del Direttore delle Finanze del 24 maggio 2011</b>, con cui è stata avviata la procedura di raccolta dei dati.</p>
Art. 6	<p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> per l'adozione di una <b>nota metodologica</b> relativa alla procedura di <b>calcolo</b> dei cui agli articoli precedenti, nonché del <b>fabbisogno standard per ciascun Comune e Provincia</b>.</p> <p>Sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. <b>Decorsi 15 giorni</b>, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'<b>espressione del parere da parte della Commissione bicamerale</b> per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle <b>Commissioni parlamentari</b> competenti per le conseguenze di carattere finanziario.</p> <p><b>Decorsi 15 giorni dalla trasmissione alle Camere</b> da parte del Governo, il <b>decreto può essere comunque adottato</b>, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.</p>		

**Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23****“Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”**

<b>Norma</b>	<b>Oggetto</b>	<b>Termine adozione</b>	<b>Attuazione</b>
Art. 2, co. 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> che fissa la percentuale della <b>compartecipazione dei comuni al gettito dell’IVA</b> .		<i>Raggiunta Intesa in Conferenza unificata il 31 maggio 2011</i>
Art. 2, co. 6	<b>Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze</b> che stabilisce le modalità attuative relative al <b>venir meno dell’applicazione</b> - a decorrere dal 2012 - nelle regioni a statuto ordinario dell’ <b>addizionale all’accisa sull’energia elettrica</b> e al corrispondente aumento dell’accisa erariale per assicurare la neutralità finanziaria del decreto.	<b>Entro il 31 dicembre 2011</b>	
Art. 2, co. 7	<b>Decreto del Ministro dell’interno</b> , previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità di <b>alimentazione e di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio</b> nonché le quote del gettito dei tributi che, anno per anno, sono devolute al comune ove sono ubicati gli immobili oggetto di imposizione.	<b>Annualmente entro il 30 novembre</b>	<i>Raggiunto Accordo in Conferenza Stato-città ed autonomie locali il 31 maggio 2011</i>
Art. 2, co. 8	<b>Decreto del Ministro dell’interno</b> che determina la <b>riduzione dei trasferimenti erariali</b> ai comuni in misura corrispondente al <b>gettito che confluisce nel Fondo sperimentale di riequilibrio</b> , nonché al gettito devoluto ai comuni e al gettito derivante dalla compartecipazione IVA.		
Art. 2, co. 8 (ultimo periodo)	<b>Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze</b> la quota di <b>gettito della cedolare secca</b> devoluta ai comuni può essere <b>incrementata</b> , dopo il 2012, in misura corrispondente alla <b>individuazione di ulteriori trasferimenti</b> suscettibili di riduzione.		
Art. 2, co. 9	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze con il quale possono essere modificate le <b>aliquote</b> e le <b>quote: del gettito dei tributi da attribuire ai comuni</b> con riferimento all’imposta di registro e di bollo, all’imposte ipotecaria e catastale, nonché ai tributi speciali catastali e tasse ipotecarie; del gettito della compartecipazione IVA; del gettito della cedolare secca; nonché della compartecipazione dei comuni al gettito dei tributi nell’ipotesi di trasferimento immobiliare.		
Art. 2, co. 10, lett. b)	<b>Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze</b> che stabilisce le modalità di <b>recupero delle somme attribuite ai comuni in via provvisoria</b> e rimborsate ai contribuenti a qualunque titolo, con riferimento alla quota del maggior gettito ottenuto a seguito dell’intervento del comune nell’attività di accertamento.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 3, co. 4	<b>Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate</b> che stabilisce le <b>modalità di esercizio dell’opzione al regime della cedolare secca</b> , nonché del versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima.	<b>6 luglio 2011</b> (entro 90 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	Circolare dell’Agenzia delle entrate - prot. 2011/55394 del 7 aprile 2011 <sup>49</sup> .
Art. 4, co. 3	<b>Regolamento</b> ai sensi dell’art. 17, co. 1, legge n. 400/1988 che detta la disciplina generale di attuazione dell’ <b>imposta di soggiorno</b> .	<b>6 giugno 2011</b> (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	
Art. 5, co. 1	<b>Regolamento</b> ai sensi dell’art. 17, co. 2, legge n. 400/1988, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, che disciplina il graduale “ <b>sblocco</b> ”, anche parziale, della sospensione del potere dei comuni di <b>istituire l’addizionale comunale all’IRPEF</b> , ovvero di <b>aumentarla</b> nel caso in cui sia stata istituita.	<b>6 giugno 2011</b> (entro 60 gg. dalla data di entrata in vigore del decreto)	
Art. 6, co. 1	<b>Regolamento</b> ai sensi dell’art. 17, co. 2, legge n. 400/1988 che disciplina la revisione dell’imposta di scopo.	<b>Entro il 31 ottobre 2011</b>	
Art. 8, co. 5	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, con cui può essere <b>modificata l’aliquota dell’imposta municipale propria</b> (0,76%) sugli immobili non costituenti abitazione principale.		
Art. 9, co. 6	Uno o più <b>decreti del Ministro dell’economia e delle finanze</b> con i quali vengono approvati i <b>modelli della dichiarazione dell’imposta municipale propria</b> , i modelli per il versamento e la trasmissione dei dati di riscossione ai comuni e al sistema informativo della fiscalità.		
Art. 11, co. 2	<b>Regolamento</b> ai sensi dell’art. 17, co. 1, legge n. 400/1988, d’intesa con la Conferenza Stato-città autonomie locali, che detta la disciplina generale dell’ <b>imposta municipale secondaria</b> .		

<sup>49</sup> La circolare disciplina le modalità di esercizio dell’opzione per l’applicazione del regime della cedolare secca, modalità di versamento dell’imposta e altre disposizioni di attuazione della disposizione di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Si ricorda, inoltre, che l’Agenzia delle entrate ha emanato relativamente alle modalità applicative della cedolare secca le seguenti disposizioni reperibili sul sito internet dell’Agenzia ([www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)):

- Provvedimento - prot. 76208/2011 del 19 maggio 2011. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla denuncia per la registrazione telematica dei contratti di locazione di beni immobili a uso abitativo e relative pertinenze ed esercizio dell’opzione per la cedolare secca (mod. SIRIA);
- Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011. Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione;
- Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011. Primi chiarimenti sulle nuove modalità di tassazione delle locazioni di immobili ad uso abitativo, con riferimento ai destinatari, alla scelta del regime, alle modalità di pagamento e alle sanzioni.

**Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68****“Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario”**

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 1	<p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b>, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo <b>parere</b> delle <b>Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, con cui è <b>rideterminata l'addizionale regionale all'IRPEF delle regioni a statuto ordinario</b>, a decorrere dal 2013.</p> <p>Il medesimo decreto <b>riduce le aliquote dell'IRPEF di competenza statale</b>, al fine di mantenere inalterato il prelievo fiscale complessivo a carico del contribuente.</p>	<p>Da adottare <b>entro 1 anno</b> dall'entrata in vigore <b>(27 maggio 2012)</b></p>	
Art. 4, co. 3	<p><b>Decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri</b>, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo <b>parere</b> delle <b>Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, con cui sono stabiliti i <b>criteri per la definizione delle modalità di attribuzione del gettito della compartecipazione IVA alle regioni a statuto ordinario</b>, in conformità con il principio di territorialità.</p> <p>Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario derivanti dall'attuazione del principio di territorialità.</p>		
Art. 6, co. 3	<p><b>Decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze</b> con cui sono stabilite le modalità in base alle quali la <b>maggiorazione dell'addizionale regionale dell'IRPEF</b> oltre lo 0,5 per cento, prevista per l'anno 2013, non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di cui all'articolo 11 del TUIR (DPR n. 917/1986).</p>		
Art. 7, co. 2	<p><b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b>, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui sono individuati i <b>trasferimenti statali da sopprimere</b>, previo <b>parere</b> delle <b>Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario.</p> <p>Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.</p> <p>Con <b>ulteriore decreto</b> possono essere individuati altri trasferimenti suscettibili di soppressione.</p>	<p>Entro il <b>31 dicembre 2011</b></p>	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 9, co. 4	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> con cui sono stabilite le modalità di <b>riversamento diretto alle Regioni</b> delle <b>risorse</b> ascrivibili al <b>gettito</b> derivante dalla <b>lotta all'evasione fiscale</b> riferita ai tributi propri derivati e alle addizionali alle basi imponibili dei tributi erariali, nonché all'IVA commisurata all'aliquota di compartecipazione prevista per le regioni ovvero alle ulteriori forme di compartecipazione al gettito dei tributi erariali.		
Art. 10, co. 4	Sulla base di <b>convenzioni da definire tra l'Agenzia delle entrate e le Regioni</b> sono disciplinati le <b>modalità di gestione delle imposte</b> , nonché il relativo rimborso spese, per le attività di controllo, di rettifica della dichiarazione, di accertamento e di contenzioso dell'IRAP e dell'addizionale regionale all'IRPEF che devono essere svolte dall'Agenzia delle entrate.		
Art. 10, co. 6	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> che stabilisce le modalità attuative per la definizione della <b>convenzione</b> di cui al comma 2 ( <i>vedi sopra</i> ) con particolare riferimento alle <b>direttive generali sui criteri della gestione</b> e sull' <b>impiego delle risorse</b> disponibili che possono essere stabilite dalle Regioni e dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate.		
Art. 11, co. 2	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> , con cui è effettuata la <b>quantificazione finanziaria</b> delle misure compensative di <b>interventi statali sulle basi imponibili</b> e sulle <b>aliquote dei tributi regionali</b> .		
Art. 12, co. 2	<b>Atto amministrativo</b> con cui <b>ciascuna Regione a statuto ordinario</b> determina a decorrere dal 2013 una <b>compartecipazione dei Comuni ai tributi regionali</b> ovvero individua <b>tributi</b> che possono essere <b>integralmente devoluti</b> .		
Art. 13, co. 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro competente, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, che effettua la <b>ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni</b> nelle materie dell' <b>assistenza, istruzione e trasporto pubblico locale</b> .		
Art. 13, co. 6	<b>Ricognizione dei livelli essenziali delle prestazioni</b> che le Regioni a statuto ordinario effettivamente garantiscono e dei relativi costi da parte della Società per gli studi di settore – <b>SOSE S.p.a.</b> , in collaborazione <b>con l'ISTAT</b> .		
Art. 15, co. 2	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, che stabilisce le <b>modalità per la valutazione, su base imponibile uniforme, del gettito</b> derivante dalle entrate e dalle quote del fondo perequativo elencate al comma 1.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 15, co. 3	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la <b>Conferenza Stato-Regioni</b> che stabilisce la <b>percentuale di compartecipazione all'IVA</b> al livello minimo assoluto sufficiente ad assicurare il pieno finanziamento del fabbisogno corrispondente ai livelli essenziali delle prestazioni in una sola regione.		
Art. 15, co. 5	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, che stabilisce le modalità della <b>convergenza verso i costi standard delle spese per i livelli essenziali delle prestazioni</b> che devono essere finanziate integralmente attraverso il Fondo perequativo.  Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 15, co. 8	<b>Decreto di natura regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo <b>parere delle Commissioni parlamentari</b> competenti per i profili di carattere finanziario, sono stabilite le modalità della <b>convergenza verso le capacità fiscali della perequazione</b> per le spese relative ai livelli delle prestazioni non essenziali.  Allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è allegata una relazione tecnica concernente le conseguenze di carattere finanziario.		
Art. 17, co. 2	<b>Decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze</b> con cui sono disciplinate le modalità di pubblicazione delle delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni RCAuto.	Entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto  <b>(3 giugno 2011)</b>	<i>Decreto Dir. Gen. Finanze</i> <i>3 giugno 2011</i> <i>(G.U. n. 131/2011)</i>
Art. 17, co. 3	Con <b>provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate</b> è approvato il <b>modello di denuncia dell'imposta sulle assicurazioni</b> di cui alla legge n. 1216/1961 e sono individuati i dati da indicare nel predetto modello.	Entro il 2011	
Art. 17, co. 6	Con il <b>decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> previsto ai sensi dell'articolo 56, co. 11 del D.Lgs. n. 446/1997 sono modificate le <b>misure dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT)</b> di cui al D.M. n. 435 del 1998.	<b>Entro 30 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del decreto  <b>(26 giugno 2011)</b>	
Art. 18, co. 1	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con cui, a decorrere dal 2012, è stabilita l' <b>aliquota della compartecipazione provinciale all'IRPEF</b> per assicurare entrate corrispondenti ai trasferimenti statali soppressi.		

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 18, co. 3	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> che individua i <b>trasferimenti statali da sopprimere</b> .	<b>Entro 90 giorni</b> dalla data di entrata in vigore del decreto <b>(25 agosto 2011)</b>	
Art. 18, co. 5	<b>Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze</b> che ridetermina l' <b>importo dell'accisa sull'energia elettrica</b> in modo da assicurare l'equivalenza del gettito a seguito della soppressione, a decorrere dall'anno 2012, dell'addizionale provinciale alla medesima accisa e l'attribuzione del relativo gettito allo Stato.		
Art. 19, co. 2	<b>Atto amministrativo</b> di ciascuna Regione a statuto ordinario con cui si determina, con efficacia dal 2013, una <b>compartecipazione delle province alla tassa automobilistica sugli autoveicoli</b> .		
Art. 20, co. 2	<b>Regolamento</b> da adottare ai sensi dell'articolo 17, co. 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' <b>imposta di scopo provinciale</b> .	<b>Entro il 31 ottobre 2011</b>	
Art. 21, co. 3	<b>Decreto del Ministro dell'interno</b> che stabilisce le modalità di <b>riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio</b> .		
Art. 24, co. 2 e 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri</b> su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze che attribuisce specifiche <b>fonti di entrata alle città metropolitane</b> e che attribuisce alle città metropolitane la facoltà di istituire un' <b>addizionale sui diritti di imbarco portuali ed aeroportuali</b> .		
Art. 24, co. 6	<b>Regolamento</b> da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988 che definisce la disciplina dell' <b>imposta di scopo della città metropolitana</b> .	<b>Entro 1 anno</b> dall'entrata in vigore del decreto <b>(27 maggio 2012)</b>	
Art. 35, co. 2	Convocazione della riunione di insediamento della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica	<b>Entro 30 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto <b>(26 giugno 2011)</b>	
Art. 37, co. 2	<b>Decreto del Ministro dell'economia e finanze</b> che istituisce, nell'ambito della COPAFF, una <b>specifica struttura di segreteria</b> per lo svolgimento delle <b>funzioni di supporto</b> alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica e di <b>raccordo</b> con la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni.		
Art. 39, co. 4	<b>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</b> che istituisce presso la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, regioni e province autonome, un <b>tavolo di confronto tra il Governo e le regioni a statuto ordinario</b> .	<b>Entro 60 giorni</b> dall'entrata in vigore del decreto <b>(26 luglio 2011)</b>	

**Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88**

***“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”***

N.B. Non è prevista l'emanazione di specifiche disposizioni attuative.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni (Atto n. 365).****PROPOSTA DI PARERE PRESENTATA DAI RELATORI**

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n.42;

considerato che:

il provvedimento reca norme tesa a completare la disciplina attuativa del federalismo fiscale, perseguendo la finalità di sostanziare i criteri di responsabilità ed autonomia che caratterizzano la nuova *governance* degli enti territoriali mediante l'introduzione di elementi sanzionatori nei confronti degli enti che non rispettano gli obiettivi finanziari e, invece, con sistemi premiali verso gli enti che assicurano qualità dei servizi offerti e assetti finanziari positivi;

ai fini dell'applicazione dei meccanismi sanzionatori previsti dallo schema di decreto la previsione di una relazione di fine legislatura che espone la situazione finanziaria e organizzativa delle regione o dell'ente locale costituisce uno strumento informativo nei confronti della collettività territoriale di forte significatività, mediante cui si realizza una effettiva trasparenza dell'operato degli amministratori rispetto al cittadino-elettore;

la responsabilità degli organi di governo territoriali verrà ora sanzionata al verificarsi di una situazione di dissesto finanziario la cui fattispecie, per quanto concerne le regioni, viene normata espressamente nello schema di decreto, al fine di

dare un riferimento oggettivo alle misure sanzionatorie applicabili, per le quali si prevede debba in ogni caso previamente riscontrarsi una responsabilità diretta del soggetto sanzionato;

il provvedimento introduce norme volte anche a prevenire, in coerenza con la disciplina già vigente, il verificarsi delle situazioni di dissesto, rafforzando l'efficacia e migliorando la tempistica delle azioni di monitoraggio e controllo da parte dei competenti organi dello Stato all'evidenziarsi di possibili situazioni di squilibrio finanziario;

le eventuali forme premiali collegate ai risultati della partecipazione degli enti territoriali all'azione di contrasto all'evasione fiscale verranno previste a seguito di una costruzione condivisa di un percorso che realizzi una ricognizione delle capacità fiscali effettive dei territori, sulla cui base rendere individuabili i recuperi d'imposta realizzabili;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con la seguente condizione:*

provveda il Governo a riformulare il testo dello schema di decreto legislativo sulla base del seguente articolato:

**CAPO I****MECCANISMI SANZIONATORI****Articolo 1.**

*(Relazione di fine legislatura regionale).*

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità

economica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Regioni, sono tenute a redigere una relazione di fine legislatura.

2. La relazione di fine legislatura è sottoscritta dal residente della giunta regionale non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza della legislatura. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dagli organi di controllo interno regionale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, composto pariteticamente da rappresentanti ministeriali e regionali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine legislatura con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dalle Regioni alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della giunta regionale. Per quanto attiene al settore sanitario e, in particolare, per i contenuti di cui al comma 3, lettere c), per la parte relativa agli enti del servizio sanitario regionale, d), e) ed f), la verifica è effettuata, entro il medesimo termine di venti giorni, dai Tavoli tecnici che ai sensi delle vigenti disposizioni sono deputati alla verifica dell'attuazione dei Piani di rientro, ivi compresa la struttura tecnica di monitoraggio prevista dall'articolo 3 dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sulla base delle risultanze emerse in sede di verifica dei medesimi Piani ovvero, per le regioni non sottoposte al piano di rientro, sulla base della verifica degli adempimenti annuali di cui all'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati sul sito istituzionale della regione non oltre il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del pre-

sidente della giunta regionale. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della giunta regionale alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

2-bis. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della giunta regionale il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono infine pubblicati sul sito istituzionale della regione non oltre il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del Tavolo tecnico interistituzionale.

3. La relazione di fine legislatura contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la legislatura, con specifico riferimento a:

a) sistema ed esiti dei controlli interni;

b) eventuali rilievi della Corte dei conti;

c) carenze riscontrate nella gestione degli enti comunque sottoposti al controllo della regione, nonché degli enti del servizio sanitario regionale, con indicazione delle azioni intraprese per porvi rimedio;

d) azioni intraprese per contenere la spesa, con particolare riguardo a quella sanitaria, e stato del percorso di convergenza ai costi standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

e) situazione economica e finanziaria, in particolare del settore sanitario, quantificazione certificata della misura del relativo indebitamento regionale;

f) stato certificato del bilancio regionale.

4. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura differenziandolo eventualmente per le regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria.

#### Articolo 2.

##### *(Responsabilità politica del presidente della giunta regionale).*

1. La fattispecie di grave dissesto finanziario, con riferimento al disavanzo sanitario, si verifica in una regione assoggettata a piano di rientro ai sensi dell'articolo 2, comma 77, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al verificarsi congiuntamente delle seguenti condizioni:

a) il presidente della giunta regionale, nominato Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 2, rispettivamente commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, non abbia adempiuto immotivatamente, in tutto o in parte, all'obbligo di redazione del piano di rientro o agli obblighi operativi, anche temporali, derivanti dal piano stesso;

b) si riscontrino, in sede di verifica annuale, ai sensi dell'articolo 2, comma 81, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro, con conseguente perdurare del disavanzo sanitario oltre la misura consentita dal piano medesimo o suo aggravamento;

c) sia stato adottato per due esercizi consecutivi, in presenza del mancato raggiungimento degli obiettivi del piano di rientro e del conseguente incremento delle aliquote fiscali di cui all'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, un ulteriore incremento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'Irpef al livello massimo previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

2. Il grave dissesto finanziario di cui al comma 1 è considerato grave violazione di legge e in tal caso con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 126, comma primo, della Costituzione, è disposta la rimozione del presidente della giunta regionale per responsabilità politica nel proprio mandato di amministrazione della regione, ove sia accertata dalla Corte dei conti la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 e la loro riconduzione alla diretta responsabilità del presidente della giunta regionale. Il decreto del Presidente della Repubblica è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere conforme della Commissione parlamentare per le questioni regionali espresso a maggioranza di due terzi dei componenti. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il presidente della giunta regionale interessato.

3. Il Presidente rimosso ai sensi del comma 2 è incandidabile a tutte le cariche pubbliche elettive per un periodo di tempo di dieci anni. Il Presidente rimosso non può essere nominato quale componente di alcun organo o carica di governo degli enti locali, delle Regioni e dello Stato per un periodo di tempo di dieci anni.

4. Qualora si verificano una o entrambe le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, il Governo, in attuazione dell'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 120 della Costituzione, nomina un commissario ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, che sostituisce il presidente della giunta regionale nominato

commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

5. Nelle more dell'insediamento del nuovo presidente della giunta regionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, nomina un nuovo commissario *ad acta* per l'esercizio delle competenze del presidente della giunta regionale concernenti l'ordinaria amministrazione e gli atti improrogabili.

6. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

7. Con riguardo a settori ed attività regionali diversi dalla sanità, ove una regione dopo la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nonché dei relativi costi standard e la definizione degli obiettivi di servizio, non provveda alla attuazione dei citati livelli e al raggiungimento degli obiettivi di servizio in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 18 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il presidente della giunta regionale è nominato commissario *ad acta* ai sensi dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, per l'esercizio dei poteri sostitutivi.

### Articolo 3.

*(Decadenza automatica e interdizione dei funzionari regionali).*

1. Il verificarsi del grave dissesto finanziario di cui all'articolo 2 determina l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di decadenza automatica dei direttori generali, amministrativi e sanitari degli enti del servizio sanitario regionale, nonché dell'assessorato regionale competente, previa verifica delle rispettive responsabilità del dissesto.

2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresì l'interdizione dei medesimi da qualsiasi carica in enti vigilati o

partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione dell'interdizione è irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni. Il giudizio sulla relativa impugnazione è devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

### Articolo 4.

*(Relazione di fine mandato provinciale e comunale).*

1. Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato.

2. La relazione di fine mandato è sottoscritta dal presidente della provincia o dal sindaco non oltre il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato. Entro e non oltre dieci giorni dopo la sottoscrizione della relazione, essa deve risultare certificata dall'organo di revisione dell'ente locale e, nello stesso termine, trasmessa al Tavolo tecnico interistituzionale istituito presso la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, composto paritetivamente da rappresentanti ministeriali e degli enti locali. Il Tavolo tecnico interistituzionale verifica, per quanto di propria competenza, la conformità di quanto esposto nella relazione di fine mandato con i dati finanziari in proprio possesso e con le informazioni fatte pervenire dagli enti locali alla banca dati di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ed invia, entro venti giorni, apposito rapporto al presidente della provincia o al sindaco. Il rapporto e la relazione di fine mandato sono pubblicati sul sito istituzionale della provincia o del comune non oltre il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto del citato Tavolo tecnico interistituzionale da parte del presidente della

provincia o del sindaco. Entrambi i documenti sono inoltre trasmessi dal presidente della provincia o dal sindaco alla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

2-*bis*. In caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro quindici giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni. Il Tavolo tecnico interistituzionale invia quindi al presidente della provincia o al sindaco il rapporto di cui al comma 2 entro quindici giorni. Il rapporto e la relazione di fine legislatura sono pubblicati in fine sul sito istituzionale della provincia o del comune non oltre il giorno successivo alla data di ricevimento del rapporto da parte del Tavolo tecnico interistituzionale.

3. La relazione di fine mandato contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante la consiliatura, con specifico riferimento a:

a) eventuali rilievi della Corte dei conti;

b) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;

c) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma 1 dell'articolo 2359 del codice civile, ed indicando azioni intraprese per porvi rimedio;

d) azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli *output* dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

e) quantificazione della misura dell'indebitamento provinciale o comunale.

4. Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato.

#### Articolo 5.

##### *(Regolarità della gestione amministrativo-contabile).*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, può attivare verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera *d*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, qualora un Ente evidenzi, anche attraverso le rilevazioni SIOPE, situazioni di squilibrio finanziario riferibili ai seguenti indicatori:

a) ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;

b) disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;

c) anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi.

2. Le modalità di attuazione del comma 1 sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. L'attività di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile attivata sulla base degli indicatori di cui al comma 1 è eseguita prioritariamente nei confronti dei comuni capoluogo di provincia.

## Articolo 6.

*(Responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco).*

1. Il comma 5 dell'articolo 248 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e le cause che hanno determinato il dissesto, accerti che questo è diretta conseguenza delle azioni od omissioni per le quali l'amministratore è stato riconosciuto responsabile. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilità nello svolgimento dell'attività del collegio dei revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo le normative vigenti, delle informazioni, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali e degli enti ed organismi agli stessi riconducibili fino a dieci anni, in funzione della gravità accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito

dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari. ».

2. Qualora dalle pronunce delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti emergano, anche a seguito delle verifiche svolte ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto e dell'articolo 14, comma 1, lettera d), secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria, violazioni degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell'ente locale in grado di provocarne il dissesto economico e lo stesso ente non abbia adottato, entro il termine assegnato dalla Corte dei conti, le necessarie misure correttive previste dall'articolo 1, comma 168, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la competente sezione regionale, accertato l'inadempimento, trasmette gli atti al Prefetto ai fini della deliberazione dello stato di dissesto e della procedura per lo scioglimento del Consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Nei casi previsti dal periodo precedente, ove sia accertata la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 244 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, il Prefetto assegna al Consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente periodo, il prefetto nomina un commissario per la deliberazione dello stato di dissesto e dà corso alla procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente ai sensi dell'articolo 141 del citato Testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

## Articolo 7.

*(Mancato rispetto del patto di stabilità interno).*

1. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno la regione o la provin-

cia autonoma inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è tenuta a versare all'entrata del bilancio statale, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del patto di stabilità, l'importo corrispondente alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. Per gli enti per i quali il patto di stabilità è riferito al livello della spesa, si assume quale differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di cassa o di competenza. In caso di mancato versamento si procede, nei sessanta giorni successivi, al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine perentorio stabilito dalla normativa vigente per la trasmissione della certificazione da parte dell'ente territoriale, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non viene acquisita. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuta a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del Presidente e dei componenti della giunta con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

2. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno, l'ente locale inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione non si applica nel caso in cui il superamento degli obiettivi del patto di stabilità interno sia determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente;

b) non può impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

c) non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, devono essere corredati da apposita attestazione

da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

d) non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;

e) è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere ridefinite con legge sulla base delle proposte avanzate dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2010 e successivi.

5. Il comma 122 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 è sostituito dal seguente: «122. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti di cui al comma 87 in base ai criteri definiti con il medesimo decreto. L'importo della riduzione complessiva per comuni e province è commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione operata a valere sul fondo sperimentale di

riequilibrio e sul fondo perequativo, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno ».

## CAPO II

### MECCANISMI PREMIALI

#### Articolo 8.

*(Ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno).*

1. Dopo la lettera g-bis) dell'articolo 1, comma 129, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono aggiunte le seguenti: « g-ter) a decorrere dall'anno 2011, le spese conseguenti alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, nei limiti dei maggiori incassi di entrate derivanti dai provvedimenti di cui all'articolo 5-*quater* della citata legge n. 225 del 1992, acquisiti in apposito capitolo di bilancio; g-*quater*) a decorrere dall'anno 2011, delle spese in conto capitale, nei limiti delle somme effettivamente incassate entro il 30 novembre di ciascun anno, relative al gettito derivante dall'attività di recupero fiscale ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, acquisite in apposito capitolo di bilancio ».

#### Articolo 9.

*(Ulteriori meccanismi premiali).*

1. Dopo il secondo periodo del comma 20 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente: « Ai fini degli effetti di cui al periodo precedente, si considerano adempienti le Regioni a statuto ordinario che hanno registrato un rapporto uguale o inferiore alla media nazionale fra spesa di personale e spesa corrente al netto delle spese per i ripiani dei disavanzi sanitari e del surplus di spesa rispetto agli obiettivi programmati dal patto di stabilità

e che hanno rispettato il patto di stabilità interno. ».

2. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n 191, dopo il comma 67, è aggiunto il seguente:

« 67-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale Regionale per gli Acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un volume annuo non inferiore ad un importo determinato con il medesimo decreto e per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, la piena applicazione per gli erogatori pubblici di quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, nel rispetto del principio della remunerazione a prestazione. L'accertamento delle condizioni per l'accesso regionale alle predette forme premiali è effettuato nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 ».

#### Articolo 10.

*(Contrasto all'evasione fiscale).*

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, la partecipazione delle province all'accertamento fiscale è incentivata mediante il riconoscimento di una

quota pari al 50 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo, a seguito dell'intervento della provincia che abbia contribuito all'accertamento stesso, anche attraverso la segnalazione all'Agenzia delle entrate ed alla Guardia di finanza di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali.

2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettanti alle province che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi del comma precedente, nonché le relative modalità di attribuzione.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, d'intesa con la Conferenza Stato – città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA per quanto di rispettiva competenza, sono stabilite le modalità tecniche di accesso per le province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di competenza provinciale, le province possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dalle province stesse ovvero degli affidatari delle entrate provinciali i quali, pertanto, devono garantire alle province l'accesso alle banche dati utilizzate.

#### Articolo 11.

*(Collaborazione nella gestione organica dei tributi).*

1. I criteri generali per la gestione organica dei tributi e delle compartecipa-

zioni sono definiti dalle province con l'Agenzia delle entrate, che per l'attuazione si avvale delle proprie Direzioni Regionali.

2. Le province possono stipulare con l'Agenzia delle entrate convenzioni finalizzate ad instaurare adeguate forme di collaborazione e a garantire una gestione organica dei tributi propri derivati. Con lo stesso provvedimento sono definiti i termini e le modalità per la corresponsione del rimborso spese.

3. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa le province possono definire con specifica convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze le modalità gestionali e operative di ripartizione degli introiti derivanti dall'attività di recupero dell'evasione.

#### Articolo 12.

*(Ulteriori forme premiali per l'azione di contrasto dell'evasione fiscale).*

1. Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza Unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica.

Con il medesimo accordo di cui al comma 1 sono altresì definiti:

a) un programma pluriennale di attività di contrasto dell'evasione fiscale finalizzato alla convergenza della capacità fiscale effettiva alla capacità fiscale potenziale mediante la definizione delle modalità di concorso dei singoli enti dei vari livelli di governo;

b) gli obiettivi intermedi che debbono essere raggiunti da ciascun ente nell'ambito delle attività previste dal programma di cui alla lettera a);

c) le misure premiali o sanzionatorie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di cui alla lettera b).

3. Ove l'accordo di cui al comma 1 non venga raggiunto entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le misure di cui ai commi 1 e 2 vengono fissate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 13.

*(Disposizioni concernenti le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano).*

1. La decorrenza e le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché nei confronti degli enti locali ubicati nelle medesime Regioni speciali e province autonome, sono stabilite, in conformità con i relativi statuti, con le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo non risultino concluse le procedure di cui al primo periodo, sino al completamento delle procedure medesime, le disposizioni di cui al presente decreto, trovano immediata e diretta applicazione nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.

##### Articolo 13-bis.

*(Fabbisogni standard delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e responsabilità politica dei ministri).*

1. Il presente articolo, al fine di rendere effettivo il superamento del criterio della

spesa storica attraverso la definizione dei fabbisogni per i programmi di spesa delle amministrazioni centrali e dei fabbisogni standard per le amministrazioni periferiche dello Stato, disciplina le modalità di rendicontazione alle Camere del grado di convergenza della spesa ai fabbisogni definiti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge 16 luglio 2011, n. 111.

2. Gli esiti del raffronto tra i fabbisogni dei programmi di spesa e quelli delle amministrazioni periferiche dello Stato, come determinati ai sensi del comma 1, e le spese effettivamente sostenute come risultanti dal bilancio consuntivo dello Stato, sono trasmessi ogni anno dal Governo alle Camere, affinché possano essere adottate, nelle forme e nei tempi previsti dai rispettivi regolamenti, le iniziative e le determinazioni ivi previste, incluse quelle di cui all'articolo 94 della Costituzione.

#### Articolo 13-ter.

*(Riordino dei termini per la trasmissione dei dati degli enti territoriali).*

1. Ai fini di garantire il coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera r), della Costituzione, anche ai sensi dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, Città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali, riducendo e unificando i termini e le comunicazioni attualmente previsti per la trasmissione dei dati, ferma restando la disciplina sanzionatoria in vigore.

#### Articolo 13-quater.

*(Interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali).*

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali designati, rispettivamente, dalla Conferenza dei residenti delle Regioni, dall'ANCI e dall'UPI, e l'Associazione bancaria italiana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, istituiscono un tavolo tecnico per il perseguimento dei seguenti obiettivi, da realizzare anche attraverso apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385:

a) formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei pagamenti degli enti territoriali;

b) valutare forme di compensazione all'interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce dimensionali degli enti territoriali, articolate come segue: comuni con popolazione residente inferiore ai 5000 abitanti; comuni con popolazione residente superiore a 5000 abitanti; comuni capoluoghi di provincia;

c) valutare la definizione di nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

d) stabilire criteri per la certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni, secondo le modalità definite dall'articolo 9, comma 3-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 luglio 2009;

e) definire i casi in cui la stipulazione, da parte degli enti locali, di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto la realizzazione e la successiva concessione in locazione finanziaria di un bene immobile non costituisce forma elusiva delle regole del patto di stabilità interno, in considerazione della convenienza economica per l'amministrazione contraente.

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti il Governo l'opportunità di introdurre la sanzione dell'incandidabilità a tutte le cariche pubbliche per un periodo di dieci anni nonché l'impossibilità ad essere nominati assessori nelle Giunte comunali, provinciali e regionali nei confronti dei soggetti decaduti ai sensi dell'articolo 2, comma 79, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

b) valuti il Governo l'opportunità di rivedere la disciplina vigente sul dissesto finanziario degli enti locali, a partire da quella generale di cui al Testo unico sull'ordinamento degli enti locali, tenendo conto ai fini della definizione del dissesto del consolidamento del bilancio dell'ente con i propri enti strumentali, aziende e società controllate e partecipate, al fine di renderla coerente con il nuovo sistema sanzionatorio e premiale nonché con le nuove norme in materia di patto di stabilità interno e di prevenire la deliberazione di dissesto, prevedendo forme, modi e tempi di intervento nella fase del dissesto;

c) valuti il Governo le modalità più idonee affinché, per garantire la moder-

nizzazione del sistema delle autonomie locali favorendone i processi di semplificazione ed efficienza amministrativa, sia incentivato e favorito il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni locali a progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica e l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare dei servizi digitali in banda larga;

d) valuti il Governo l'opportunità di prevedere con successivo decreto legislativo correttivo il coordinamento delle disposizioni relative al contrasto dell'evasione fiscale da parte di Regioni ed enti locali con le altre disposizioni vigenti relative al carattere effettivo della partecipazione di tale azione di contrasto;

e) valuti il Governo l'opportunità di coordinare con un ulteriore decreto correttivo le diverse disposizioni concernenti il contrasto all'evasione fiscale da parte di Regioni ed enti locali;

f) valuti il Governo l'opportunità di prevedere l'incompatibilità del soggetto che abbia rivestito la carica di Ministro e sia stato singolarmente sfiduciato per avere disatteso immotivatamente i fabbisogni standard assegnati alle amministrazioni di cui abbia avuto la responsabilità; tale incompatibilità deve avere una durata di dieci anni e si estende a tutte le cariche pubbliche;

g) valuti il Governo le modalità più idonee affinché, qualora si registri un incremento del gettito dell'IVA dovuto alle spese relative ad interventi di carattere infrastrutturale disposte da un ente territoriale, una quota del maggior gettito sia attribuita all'ente medesimo.

## **COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA**

**sul fenomeno della mafia  
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

---

### *S O M M A R I O*

VII Comitato – Verifica della normativa antimafia, elaborazione di un testo unico. Riunione n. 9 .....	205
--	-----

*Giovedì 21 luglio 2011.*

**VII Comitato – Verifica della normativa antimafia,  
elaborazione di un testo unico. Riunione n. 9.**

Orario: dalle 8.50 alle 9.40.

## COMITATO PARLAMENTARE

### per la sicurezza della Repubblica

#### S O M M A R I O

Audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa .....	206
Comunicazioni del Presidente .....	206

*Giovedì 21 luglio 2011. — Presidenza del presidente Massimo D'ALEMA.*

**La seduta comincia alle 9.**

**Audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa.**

Il Comitato procede all'audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa, generale Biagio ABRATE, il quale risponde

alle domande poste dal presidente D'ALEMA (PD), dal deputato ROSATO (PD) e dal senatore BELISARIO (IdV).

**Comunicazioni del Presidente.**

Il presidente D'ALEMA (PD) svolge alcune comunicazioni concernenti il calendario dei lavori.

**La seduta termina alle 10.25.**

**INDICE GENERALE****COMMISSIONI RIUNITE (I e II)**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	3
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. C. 3380 Di Pietro, C. 3850 Ferranti, C. 4382 Giovanelli e C. 4434 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3
Riforma del Titolo IV della Parte II della Costituzione. C. 199 cost. Cirielli, C. 250 cost. Bernardini, C. 1039 cost. Villecco Calipari, C. 1407 cost. Nucara, C. 1745 cost. Pecorella, C. 2053 cost. Calderisi, C. 2088 cost. Mantini, C. 2161 cost. Vitali, C. 3122 cost. Santelli, C. 3278 cost. Versace, C. 3829 cost. Contento e C. 4275 cost. Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3

**COMMISSIONI RIUNITE (V e VII)**

## AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Mario Mantovani, in merito all'attuazione della risoluzione n. 8-00099, approvata il 25 novembre 2010 dalle Commissioni riunite V e VII ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione</i> ) .....	4
---	---

**I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici e dei borghi antichi d'Italia. Emendamenti testo unificato C. 169-582-583-1129-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione - Parere</i> ) .....	5
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Emendamenti ulteriore nuovo testo C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione - Parere favorevole</i> ) .....	6
ALLEGATO ( <i>Parere approvato</i> ) .....	13

## DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (Rilievi alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6
Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (Rilievi alla II Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6

## SEDE REFERENTE:

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio e C. 4194 Veltroni ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	6
---	---

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte delle regioni e degli enti locali. C. 3466 Amici, C. 3528 Mosca, C. 4254 Lorenzin, C. 4271 Anna Teresa Formisano e C. 4415 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	10
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione C. 3209-bis-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	11
Modifica all'articolo 133 della Costituzione, in materia di istituzione, modificazione e soppressione delle province. C. 1242 cost. Gibelli, C. 4439 cost. Bersani, C. 4493 cost. Pastore e C. 4499 cost. Calderisi ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	12
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	12

## II Giustizia

### SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Emendamenti C. 2393 Pisicchio (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame emendamenti e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	14
---	----

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Atto n. 376 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	15
ALLEGATO ( <i>Proposta di parere del relatore</i> ) .....	18

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 373) ( <i>Deliberazione</i> ) .....	16
---	----

### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sullo schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (Atto n. 373).	
Audizione del dottore Antonio Balsamo, magistrato della Corte di cassazione, di rappresentanti dell'Unione delle Camere penali italiane, nonché di rappresentanti delle associazioni: Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie, Fondazione Rocco Chinnici, Centro di studi ed iniziative culturali Pio La Torre onlus e Avviso pubblico – Enti locali per la formazione civile contro le mafie ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	16

## III Affari esteri e comunitari

### SEDE REFERENTE:

Nuove norme in materia di rappresentanza degli italiani all'estero. C. 4398, approvata dal Senato, e abb. C. 94 Tremaglia, C. 113 Angeli, C. 114 Angeli, C. 1883 Picchi, C. 2005 Zacchera, C. 2207 Porta, C. 2282 Gianni Farina, C. 2397 Razzi, C. 2410 Bucchino, C. 2562 Ricardo Antonio Merlo, C. 3065 Porta e C. 3574 Calero Ciman ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	24
---	----

### RISOLUZIONI:

7-00638 Narducci: Sulla ristrutturazione della rete consolare ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	29
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	29

## V Bilancio, tesoro e programmazione

### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-05147 Cambursano e Di Pietro: Interventi in materia di sovranità monetaria e natura giuridica della moneta emessa dalle banche commerciali .....	31
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	37
5-05149 Bitonci e Polledri: Somme dovute agli enti locali di confine a valere sul prelievo fiscale dei cittadini italiani che lavorano in Svizzera .....	31
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	39

5-05148 Baretta e Iannuzzi: Erogazione dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni per gli anni 2008, 2009 e 2010 .....	31
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	41
<b>RISOLUZIONI:</b>	
7-00642 Polledri ed altri: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale.	
7-00652 Cambursano e Borghesi: Partecipazioni di Cassa depositi e prestiti S.p.A. in società di rilevante interesse nazionale (Seguito della discussione della risoluzione n. 7-00642 e discussione della risoluzione n. 7-00652 e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00120) .....	32
ALLEGATO 4 (Risoluzione approvata) .....	42
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio) .....	32
Schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei. Atto n. 377 (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole) .....	34
Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 (Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento) .....	34
<b>DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali. Atto n. 380 (Rilievi alla IX Commissione) (Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole) .	35
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	36
<b>VI Finanze</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione italiana istituti di pagamento, sulle tematiche relative al sistema dei pagamenti alla luce del recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno .....	44
<b>VII Cultura, scienza e istruzione</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disciplina del dissesto finanziario delle università e del commissariamento degli atenei (atto n. 377) di rappresentanti di: associazioni sindacali ADI, ADU, AND, ANDU, APU, CIPUR, CNRU, CNU, COMPASS, CPU e Rete 29 aprile; organizzazioni sindacali CISAL Università, CISL Università, FLC-CGIL Università, SNALS-CONFALS-CISAPUNI, SNALS Docenti Università, SUN, UDU, UGL-Università e UILPA-RUA .....	45
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	45
<b>VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Modifica all'articolo 15 della legge 23 marzo 2001, n. 93, concernente il Parco museo delle miniere di zolfo della Marche e dell'Emilia Romagna. C. 4258 Brandolini e C. 4467 Vannucci (Esame e rinvio) .....	46
<b>IX Trasporti, poste e telecomunicazioni</b>	
<b>INDAGINE CONOSCITIVA:</b>	
Indagine conoscitiva sul settore del trasporto ferroviario di passeggeri e merci.	

Seguito dell'audizione della dottoressa Alessandra Dal Verme, ispettore generale capo dell'Ispettorato Generale per gli Affari Economici, e del dottor Antimo Prosperi, dirigente generale del dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze ( <i>Seguito dello svolgimento e conclusione</i> ) .....	48
---	----

## **X Attività produttive, commercio e turismo**

### INTERROGAZIONI:

5-05032 Vico: Costi di funzionamento del Gestore dei servizi elettrici – GSE Spa .....	49
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	53
5-02092 Murer: Interventi a favore del gruppo Ceramica Dolomite e dello stabilimento Ideal Standard di Trichiana, in provincia di Belluno .....	50
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	55
5-03324 Agostini: Crisi della cartiera Alhstrom di Ascoli Piceno .....	50
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	57
5-04870 Tullo: Chiarimenti in merito alla presidenza della Nucleco .....	50
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	59
5-04875 Lulli: Situazione di crisi del gruppo Baldassini Tognozzi Pontello Costruzioni generali Spa (BTP) e aiuti a favore delle imprese dell'indotto .....	50
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	61
5-04921 Bosi: Stato di crisi del centro siderurgico di Piombino .....	51
<i>ALLEGATO 6 (Testo della risposta)</i> .....	63
5-04968 Fugatti: Disposizioni relative alla durata delle concessioni per la coltivazione delle cave in Trentino .....	51
<i>ALLEGATO 7 (Testo della risposta)</i> .....	65
5-05030 Tullo: Realizzazione delle nuove unità previste dal programma FREMM .....	51
<i>ALLEGATO 8 (Testo della risposta)</i> .....	66
5-05137 Trappolino: Rilancio del polo chimico di Terni .....	51
<i>ALLEGATO 9 (Testo della risposta)</i> .....	68

## **XI Lavoro pubblico e privato**

### RISOLUZIONI:

7-00625 Fedriga: Contratti a tempo determinato per talune categorie di personale del Parco nazionale dello Stelvio.	
7-00636 Codurelli: Contratti a tempo determinato per talune categorie di personale del Parco nazionale dello Stelvio ( <i>Seguito della discussione congiunta e conclusione – Approvazione della risoluzione n. 8-00137</i> ) .....	70
<i>ALLEGATO (Testo unificato delle risoluzioni approvato dalla Commissione)</i> .....	77

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante testo unico dell'apprendistato. Atto n. 385 ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	73
---	----

### COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il superamento del blocco delle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e per la chiamata dei vincitori e degli idonei nei concorsi. C. 4116 Damiano, C. 4366 Cazzola, C. 4455 Di Pietro .....	76
--	----

## **XII Affari sociali**

### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali. Atto n. 379 ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	79
--	----

**INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:**

5-05150 Lenzi: Restituzione del « <i>bonus bebè</i> » da parte delle famiglie che ne hanno usufruito senza titolo a causa delle informazioni fuorvianti fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze .....	82
5-05151 Binetti: Misure per evitare che le conseguenze della crisi economica penalizzino in modo particolare le famiglie .....	82
5-05152 Barani: Iniziative a sostegno delle famiglie con figli e con figli disabili .....	83
<i>ALLEGATO 1 (Documentazione depositata dal Governo)</i> .....	88

**SEDE REFERENTE:**

Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria. C. 4274 Governo ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	83
<i>ALLEGATO 2 (Emendamenti approvati)</i> .....	90
<b>AVVERTENZA</b> .....	87

**XIV Politiche dell'Unione europea****COMITATO DEI NOVE:**

Legge comunitaria 2010. C. 4059-A/R Governo, approvato dal Senato .....	91
---	----

**AUDIZIONI:**

Audizione di membri italiani del Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) ( <i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del regolamento, e conclusione</i> ) .....	91
---	----

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione di rappresentanti di R.ETE. Imprese Italia, nell'ambito dell'esame congiunto del Programma di lavoro della Commissione per il 2011 (COM(2010)623 def.), del Programma di 18 mesi delle Presidenze polacca, danese e cipriota (11447/11) e della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2011 (Doc. LXXXVII-bis, n. 1) .....	92
--	----

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE**

Relazione semestrale di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42 ( <i>Esame e approvazione</i> ) .....	93
<i>ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione)</i> .....	101

**ATTI DEL GOVERNO:**

Schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni. Atto n. 365 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	95
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere presentata dai relatori)</i> .....	193
<b>UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI</b> .....	100

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE**

VII Comitato – Verifica della normativa antimafia, elaborazione di un testo unico. Riunione n. 9 .....	205
--	-----

**COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA**

Audizione del Capo di Stato maggiore della Difesa .....	206
Comunicazioni del Presidente .....	206

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S. p. A.*

€ 11,40



\*16SMC0005160\*